

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I, II e XIV Camera e 1 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	41
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	42
GIUSTIZIA (II) .....	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	59
DIFESA (IV) .....	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	66
FINANZE (VI) .....	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	133

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 45.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	206
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	210
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	217
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	247
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	254
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	256

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196-A Governo, Approvato dal Senato) (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) .....

3

*Mercoledì 17 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

#### ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196-A Governo, Approvato dal Senato).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo, Sottosegretario Guido BERTOLASO, per la partecipazione ai lavori, evidenzia che per la prima volta il Comitato per la legislazione è chiamato ad esprimere un secondo parere su un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Infatti, facendo seguito all'invito che il Comitato medesimo aveva espresso nella lettera di accompagnamento del parere reso nella seduta di ieri, è stata effettivamente attivata, su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il meccanismo prefigurato dalla pronuncia della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009. Ciò consente, in questa sede, di formulare un parere che viene pertanto reso direttamente all'Assemblea ed investe le modifiche introdotte dalla Commissione di merito al termine dell'esame. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3196/A, nel testo licenziato dalla Com-

missione di merito nella seduta del 16 febbraio 2010;

ricordato che il Comitato si è già espresso sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato lo scorso 16 febbraio e che la Commissione di merito, sulla base della richiesta del prescritto numero di deputati, ha richiesto un nuovo parere, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009;

segnalato che l'esame del testo riguarda pertanto le sole modifiche introdotte dalla Commissione;

rilevato inoltre che nel testo, all'articolo 17, comma 2-*quater*, viene previsto un innovativo strumento – a valenza generale – di intervento di carattere emergenziale, adottabile sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza e che dunque si configura come una nuova tipologia di atto *extra ordinem*, il cui contenuto è esclusivamente riferito alla sospensione di adempimenti tributari e contributivi;

evidenziato infine che il suddetto strumento si affianca al più generale e tradizionale istituto delle ordinanze contingibili ed urgenti, con la peculiarità di essere però rimesso alla competenza del Ministro dell'economia e delle finanze (che può adottarli sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) mentre per le ordinanze il soggetto titolare ad emanarle è il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 6, comma 1 – il cui ultimo periodo fissa *ex lege* il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da riconoscere al soggetto già

concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, che è anche proprietario dell'impianto – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione, da un lato, con quanto disposto dal primo periodo, che invece sembra prefigurare una procedura di carattere amministrativo per la determinazione del prezzo; e, dall'altro lato, con l'articolo 7, comma 1, secondo cui al momento del trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra (entro il 31 dicembre 2011) “sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto”;

all'articolo 17, comma 2-*quater* – che novella l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, al fine di inserire una nuova previsione che affida ad un decreto del Ministro dell'economia la “sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi” a favore dei soggetti che operano in aree per le quali è dichiarato lo stato d'emergenza – dovrebbe riformularsi la disposizione al fine di precisare sia la procedura di adozione (chiarendo quale settore o dipartimento della Presidenza del Consiglio debba essere sentito), sia il regime di pubblicità (che, per le ordinanze è realizzata mediante la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale), sia infine, le modalità di copertura degli oneri; al riguardo, atteso che tale strumento appare idoneo ad incidere su risorse legislativamente definite, dovrebbe comunque valutarsi l'opportunità di prevedere la trasmissione di tali atti alle Camere. »

Lino DUILIO e Roberto OCCHIUTO, fermi restando i limiti di competenza della nuova fase procedurale che il Comitato si trova oggi ad affrontare, che circoscrivono la sfera valutativa alle sole modifiche del testo intervenute successivamente all'espressione del primo parere, rappresentano tuttavia l'esigenza metodologica di dare contezza delle valutazioni rese dalla Commissione di merito sui rilievi contenuti nel parere precedentemente espresso.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, raccoglie l'invito dei colleghi a dare

esplicitamente conto del modo con cui i rilievi espressi nel primo parere sono stati eventualmente presi in considerazione dalla Commissione di merito. Si tratta di un'informazione che gli uffici mettono a disposizione dei membri del Comitato nell'apposita scheda di documentazione ma che è meritevole di essere pubblicizzata nel verbale di seduta.

Ricorda quindi che risulta recepita, tramite modificazione del testo, la condizione concernente il coordinamento tra gli articoli 18, comma 1, e 7, comma 4, nonché le due osservazioni relative all'articolo 3, comma 5, ed all'articolo 11, comma 8. A seguito della soppressione del testo cui si riferivano, risultano invece assorbite le due condizioni afferenti, rispettivamente, gli articoli 17-*quinquies* e 16, comma 3. Con analoga modalità risulta assorbita l'osservazione sull'articolo 16, comma 1-*quater*. Per quanto riguarda le osservazioni concernenti i termini per una serie di adempimenti, non si è in grado di valutarne appieno il relativo seguito, atteso che le stesse erano volte a richiamare l'attenzione della Commissione riguardo all'esigenza di verificare e eventualmente aggiornare i termini medesimi, una volta accertatane la scadenza. Infine, non risultano aver avuto alcun riscontro nella sede di merito la condizione sull'articolo 17-*ter*, comma 7, e le due osservazioni concernenti gli articoli 1, comma 1, e 10-*bis*.

Residua un'ultima osservazione, riferita all'articolo 7, comma 2 – sull'individuazione delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto di Acerra – che concerne una questione i cui contorni sono evidentemente mutati come ha avuto modo di rilevare nella proposta di parere all'esame della seduta odierna.

Roberto ZACCARIA si dichiara solo parzialmente soddisfatto dello sbocco procedurale odierno, resosi possibile solo grazie al meccanismo della richiesta facente capo alla minoranza qualificata – che lui stesso si è assunto il compito di sollecitare – e non ad una spontanea iniziativa della Presidenza della Commissione volta a provocare la richiesta di attivazione del Co-

mitato, come veniva auspicato anche nella lettera inviata dal presidente del Comitato. A suo avviso, la necessità di una richiesta da parte di una minoranza rischia di pregiudicare quello spirito istituzionale e bipartisan che era posto alla base del parere della Giunta del 6 ottobre 2009, e su questo chiede che si possa aprire una riflessione nelle sedi competenti.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, comprende le ragioni di fondo che animano le parole dell'onorevole Zaccaria e apprezza l'appello affinché l'iniziativa di attivazione del Comitato ai fini dell'espressione del secondo parere abbia sempre un coinvolgimento il più possibile ampio, di deputati sia di maggioranza che di opposizione, si riserva di rappresentare alla Presidenza della Camera eventuali accorgimenti procedurali in merito.

Roberto ZACCARIA, ringraziando il Presidente per la sua disponibilità, dichiara di voler intervenire anche nel merito del provvedimento. Al riguardo, rileva che non appare affatto tranquillizzante l'introduzione nell'ordinamento di un ulteriore strumento emergenziale demandato, questa volta, alla competenza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Non intende ovviamente mettere in discussione il sistema della protezione civile o istituti – quale quello delle ordinanze contingibili ed urgenti – che hanno sempre consentito di assolvere, entro i limiti loro demandati, una funzione di integrazione dell'ordinamento al verificarsi di circostanze di carattere effettivamente eccezionale per le quali l'ordinamento generale ne legittimava l'adozione.

Tuttavia, neppure invocando nobili motivazioni, appare più tollerabile l'opera di continua erosione del campo di competenza spettante alle fonti ordinarie in favore di strumenti *extra ordinem*, derogatori ed eccezionali.

Per di più, oltre ad aver ampliato a dismisura l'ambito materiale delle situazioni in cui tali strumenti operano, il provvedimento in esame aggiunge un ulteriore attore, il Ministro dell'economia,

alla già nutrita schiera dei vari soggetti legittimati ad agire al di fuori delle regole di diritto in virtù del loro ruolo di commissari straordinari.

Un simile ampliamento sul piano oggettivo e soggettivo dello « stato di eccezione » evidentemente causa pregiudizio al carattere cogente dell'ordinamento generale. La situazione è tale per cui sarebbe quasi giustificato chiedersi dove risieda la regola e dove l'eccezione.

Su un piano astratto, si pone quindi una questione di fondo, che coinvolge in pieno il concetto stesso di Stato di diritto, messo in crisi dalla possibilità di aggirare le riserve di legge costituzionalmente previste, come è quella in materia tributaria. Al riguardo, è sua granitica convinzione quella per cui l'ordinamento contempla riserve di legge tali che nessuno degli strumenti derogatori in via di proliferazione potrebbe dirsi legittimato ad intaccare.

Scendendo sul piano concreto, poi, appare anche assolutamente criticabile un intervento legislativo puntuale, addirittura volto a determinare il prezzo di una transazione, la cui legittimità appare assai dubbia.

Lino DUILIO rileva che le problematiche emerse sottendono questioni direttamente riconducibili alla tematica della qualità del sistema democratico. La dilatazione di strumenti e procedure irrituali, il più delle volte avvenuta invocando lo-

devoli principi di efficacia ed efficienza, sottrae infatti sempre più poteri all'istituzione democratica per eccellenza, rappresentata dal Parlamento. Si continua a permanere su una linea di confine, di difficile tenuta e sempre più labile.

In tale contesto emerge una esigenza che tutti dovrebbero avvertire come ineludibile: ripristinare un effettivo sistema di regole che non siano meramente formalistiche, riportando ordine nel sistema dei poteri e delle fonti, da ricollocare sotto il dominio della legge e nel contesto di una adeguata centralità del Parlamento. Per tali ragioni auspica che il Comitato possa farsi promotore di iniziative, non solo di tipo seminariale ed accademico, volte a collocare siffatte problematiche in una sede istituzionale appropriata e secondo un approccio organico e squisitamente politico-istituzionale.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, osserva che la possibilità per il Comitato di sensibilizzare con successo sia gli organi parlamentari interni che le sedi istituzionali esterne sulle problematiche della legislazione risiede proprio nel suo peculiare modo di esercizio della funzione consultiva, che quindi va valorizzata ma non snaturata.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	7
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	8

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che con lettera pervenuta il 10 febbraio 2010 il signor Angelo Paffumi – già candidato ricorrente nel procedimento di contestazione dell'elezione del deputato Sebastiano Neri che ebbe luogo nella XV legislatura, conclusosi poi con la riezione da parte dell'Assemblea, nella seduta del 7 giugno 2007, della proposta di annullamento dell'elezione formulata dalla Giunta per motivi di ineleggibilità – chiede che gli sia inviata copia di tutti gli atti, documenti e resoconti relativi al suddetto procedimento di contestazione « per un eventuale ricorso alle autorità competenti ».

La prassi ammette l'invio di documentazione a privati cittadini che ne facciano motivatamente richiesta, compatibilmente con le esigenze di riservatezza e di buon andamento dei lavori della Giunta (si veda,

da ultimo, la richiesta della signora Comberlato, cui la Giunta, nella seduta del 19 novembre 2008, convenne di trasmettere copia di un verbale sezionale).

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, trattandosi di documentazione riferita ad una legislatura passata e non ravvisandosi quindi motivi ostativi, la Giunta provvederà a trasmettere al signor Angelo Paffumi copia di tutta la documentazione richiesta, dandone preventiva comunicazione al Presidente della Camera.

Rolando NANNICINI (PD) chiede quali potrebbero essere le autorità cui il signor Paffumi si riserva di presentare un eventuale ricorso.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, fa notare che certamente non potrebbe essere presentato alcun ricorso nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, potendo semmai il richiedente rivolgersi ad istanze internazionali.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nel concordare con il presidente, ritiene utile che nella lettera di trasmissione della documentazione sia chiarito al signor Paffumi che l'invio degli atti avviene a meri fini informativi.

La Giunta concorda.



**Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Sostituendo il vicepresidente Pisicchio, propone, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze e in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta presso lo stesso, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche, che hanno costituito oggetto di istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953:

consulente dell'organo di controllo interno (SECIN) dell'Agea, ricoperta dal deputato Ignazio ABRIGNANI, considerato che il SECIN opera un controllo di mera legittimità sulle delibere del consiglio di amministrazione dell'AGEA e, in tale veste, non può considerarsi organo funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali cui l'AGEA è preposta né alla prestazione di beni o servizi per conto dello Stato bensì al mero esercizio di funzioni di controllo nell'interesse pubblico;

presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio della Brianza milanese per lo smaltimento dei rifiuti, ricoperta dal deputato Marco DESIDERATI, considerato che, in applicazione del criterio adottato dalla Giunta nella corrente legislatura, non sussiste incompatibilità per le cariche in società o enti che, come nel caso in esame, svolgono servizi pubblici per conto di enti locali nel territorio di una sola regione, senza inoltre ricevere contributi dello Stato in via ordinaria.

Non essendovi interventi, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di consulente dell'organo di controllo interno (SECIN) dell'AGEA, ricoperta dal deputato Ignazio Abrignani. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta s'intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consulente dell'organo di controllo interno (SECIN) dell'AGEA, ricoperta dal deputato Ignazio Abrignani.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio della Brianza milanese per lo smaltimento dei rifiuti, ricoperta dal deputato Marco Desiderati. Anche in questo caso, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta s'intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio della Brianza milanese per lo smaltimento dei rifiuti, ricoperta dal deputato Marco Desiderati.

La Giunta approva all'unanimità.

**La seduta termina alle 15.25.**



## COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),  
II (Giustizia) e XIV (Politiche dell'Unione europea)  
della Camera dei deputati  
e 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)  
del Senato della Repubblica**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
Audizione di rappresentanti della Commissione Libertà pubbliche, Giustizia e Affari interni (LIBE) del Parlamento europeo .....	9

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Audizione di rappresentanti della Commissione Libertà pubbliche, Giustizia e Affari interni (LIBE) del Parlamento europeo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	38
DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
ERRATA CORRIGE .....	36

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

##### La seduta comincia alle 9.50.

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che le Commissioni avviano oggi l'esame del provvedimento in titolo. Fa quindi presente che lo stesso risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio. Avverte infine che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore per la V Commissione*, segnala, preliminarmente, che nella propria relazione si soffermerà sui profili del decreto-legge riconducibili alle materie di competenza della Commissione bilancio e, pertanto, sarà riferita all'articolo 1 del decreto-legge, che reca diverse disposizioni di proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria, mentre il relatore per la Commissione affari costituzionali illustrerà i successivi articoli del decreto-legge. In particolare, segnala che il comma 1 dispone la riapertura dei

termini fino al 30 aprile 2010 per l'applicazione della disciplina del rientro e della regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero, introdotta dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Il successivo comma 2 prevede un innalzamento delle aliquote di imposta straordinaria da applicare per le operazioni di emersione effettuate in applicazione della riapertura dei termini disposta dal comma 1 rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009. L'aliquota sintetica da applicare al rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione sarà pari al 60 per cento per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e al 70 per cento per quelle perfezionate successivamente a tale data, in luogo del 50 per cento previsto dal ricordato articolo 13-*bis*. Il comma 2-*bis* introduce l'obbligo a carico del Ministro dell'economia e delle finanze di presentare al Parlamento, entro il 15 giugno 2010, una relazione completa di dati e informazioni relative agli effetti prodotti dal cosiddetto scudo fiscale. Fa, poi, presente che il comma 3, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, interviene sulla disciplina concernente il contrasto all'evasione fiscale nei cosiddetti paradisi fiscali disponendo, in particolare, il raddoppio dei termini previsti per l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Il comma 4 posticipa di 6 mesi, per gli anni 2009 e 2010, il termine di pubblicazione degli studi di settore nella *Gazzetta Ufficiale*, fissandolo rispettivamente al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate in sede di risposta alle osservazioni formulate in prima lettura al Senato, reputa opportuno un chiarimento del Governo in merito all'iscrizione in bilancio della stima di

maggior gettito atteso dalla revisione degli studi di settore. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, alla luce, da un lato, degli andamenti economici congiunturali, dall'altro dei vari provvedimenti di proroga che hanno di fatto rimandato la revisione degli studi di settore, risultino effettivamente iscritte in bilancio le stime di gettito effettuate in sede di legge finanziaria per il 2007. Segnala, inoltre, che il comma 4-*bis* prevede che il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009, invece che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Sempre al 31 luglio 2009, invece che alla data del 1° maggio 2004, deve essere maturato il periodo di pratica professionale pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l'accesso a detti servizi attraverso modalità diverse. Evidenzia, altresì, che il comma 5-*bis* proroga al 2010 l'estensione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), già previste per il periodo 2004-2009 in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Il comma 5-*ter* dispone il differimento, dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione

di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. Il comma 5-*quater* dispone che alla copertura degli oneri recati dalle disposizioni dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, quantificati in 3,5 milioni di euro per il 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. In merito agli effetti finanziari dei commi da 5-*bis* a 5-*quater*, giudica necessario acquisire un chiarimento dal Governo, alla luce della disscrasia che si registra tra le norme medesime e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sia con riferimento all'ammontare sia con riferimento all'esercizio di imputazione. In particolare, con riferimento al comma 5-*bis*, che proroga al 2010 l'applicazione degli ammortizzatori sociali, delle misure di reinserimento lavorativo nonché dei prepensionamenti previsti per i lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della sanità privata nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dell'Unione europea dalla normativa vigente, rileva che gli oneri per la precedente proroga per il biennio 2008-2009 delle disposizioni in esame, disposta dal decreto-legge n. 248 del 2007, comprensivi anche di un aumento della platea dei beneficiari rispetto alla normativa originaria, erano stati quantificati in 8 milioni di euro annui, non comprensivi della maggiore spesa pensionistica recata dalla deroga alla normativa vigente in materia di età pensionabile. Tale ammontare appare significativamente superiore a quanto quantificato dalle disposizioni in esame, pari a 2,6 milioni di euro, considerando che al comma 5-*ter* corrisponde un onere quantificabile in 0,7 milioni di euro. Rileva, poi, che il comma 3 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2008 prevedeva la copertura della precedente proroga e che tale copertura era stata ritenuta idonea a fare fronte agli oneri relativi alla mobilità, che, pur non essendo stati quantificati, avrebbero interessato gli esercizi succes-

sivi dal 2009 al 2015. A suo avviso, andrebbero, pertanto, chiariti sia l'ammontare sia le modalità di copertura dell'onere che, verosimilmente, si produrrà oltre il 2015 per effetto delle disposizioni in esame. Con riferimento al comma 5-*ter*, che dispone la proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 ottobre 2010 della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte per gli enti non commerciali operanti nel settore sanitario con almeno una sede operativa in Sicilia, Puglia o Molise, si segnala che l'onere per la proroga di un anno, dal 2008 al 2009, disposta dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, era stato quantificato in 1,2 milioni di euro ed era qualificato come tetto di spesa. Se, pertanto, l'onere mensile ammonta a 100.000 euro, l'onere recato dalla disposizione in esame, rapportato a 10 mesi, è quantificabile in 1 milione di euro. Ritiene, quindi, opportuno, alla luce del fatto che si tratta di una norma che ha già avuto modo di dispiegare i suoi effetti, acquisire dal Governo informazioni sugli effetti finanziari già prodotti al fine di verificare la congruità della quantificazione e della relativa copertura. Giudica che tale chiarimento sia tanto più significativo se si considera che l'autorizzazione di spesa si configura come tetto di spesa, pur a fronte di un onere connesso ad un diritto soggettivo. In merito ai profili di copertura finanziaria con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, valuta opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle residue disponibilità del suddetto Fondo. Ricorda, infatti, che vi sono diverse disposizioni all'esame del Parlamento che prevedono l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, dell'Atto Camera n. 3196, dell'articolo 40 dell'Atto Senato n. 1720, e dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 1999, dell'articolo 17 dell'Atto Senato n. 1167-B. Evidenzia,

poi, che il comma 6 posticipa dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine per la piena operatività del sistema telematico di trasmissione delle comunicazioni dei sostituti d'imposta a fini fiscali e contributivi, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il comma 7 proroga, invece, al 30 aprile 2010 il termine – fissato in 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria – previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi omessa ovvero per la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi relativi all'anno 2008. Il beneficio spetta ai soli lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008. Rileva che il comma 7-*bis* proroga al 2011 le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all'estero in zone di frontiera, consistenti in una franchigia di esenzione dall'imponibile IRPEF di 8.000 euro. Il successivo comma 7-*ter* reca la relativa copertura degli oneri finanziari, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendo la corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, in termini di limite massimo, ritiene che sia opportuno che il Governo chiarisca se data la natura degli oneri, relativi alla proroga della franchigia IRPEF per i lavoratori transfrontalieri, la spesa possa, effettivamente, essere contenuta in un tetto di spesa. Il comma 8 estende ai periodi d'imposta 2009 e 2010 l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante consistente nella riduzione del reddito di impresa, a titolo di deduzione forfetaria, di alcuni ricavi. In merito ai profili di quantificazione, rileva che, in base al combinato disposto di norme contenute

nella legge n. 244 del 2007, la proroga della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa per gli esercenti impianti di distribuzione carburante per il triennio 2008-2010 trova copertura, insieme ad altre finalizzazioni di spesa recate dall'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria citata, nel limite dell'85 per cento delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992. Tali economie sono accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 30 ottobre ed iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del medesimo Ministero dello sviluppo economico. Segnala, inoltre, che con decreto ministeriale del 13 marzo 2009 le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dal decreto legge n. 415 del 1992 sono state accertate nella misura complessiva di 375 milioni di euro. Al riguardo, poiché la norma in esame formalizza l'estensione della deduzione forfetaria anche per gli anni 2009 e 2010, con effetti di minore entrata per cassa negli esercizi 2010 e 2011, appare opportuno che il Governo confermi che anche per tali esercizi resti stabile il prevedibile livello delle risorse utilizzabili. Rileva, poi, che il comma 9 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009, mentre il comma 10 prevede la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma de L'Aquila del 6 aprile 2009 e individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Nel segnalare che la proroga è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, fa presente che il comma 11 reca la relativa copertura finanziaria, prevedendo che

agli oneri, pari a 100 milioni di euro per il 2009, si provveda a valere sulle maggiori entrate derivanti dal rimpatrio e dalla regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009. In merito ai profili di quantificazione, rileva che la previsione di un integrale recupero nel 2010 dei versamenti sospesi, adottata dalla relazione tecnica in assenza di una specifica indicazione normativa circa i termini di scadenza della sospensione e del relativo recupero dei versamenti non effettuati, non sembra, come segnalato nel corso dell'iter al Senato, apparire del tutto in linea con il successivo disposto dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009 n. 3837. Tale ordinanza, infatti, che fissa al 30 giugno 2010 il termine della sospensione, rinvia le modalità di recupero dei tributi e dei contributi non versati ad un successivo provvedimento, di cui non è specificata la natura, prevedendo la possibile rateizzazione delle somme dovute. La previsione, inoltre, di un integrale recupero nel 2010, pur se corretta per il profilo della normativa vigente al momento della sua adozione, potrebbe non apparire realistica, tenuto conto delle modalità di recupero delle somme non versate per effetto della precedente sospensione, per le quali, da ultimo, la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) ha previsto la ripresa dei versamenti a decorrere dal giugno 2010, in 60 rate mensili di pari importo. In tale contesto, reputa, pertanto, opportuno ribadire che, ove si intenda adottare una modulazione temporale degli incassi in recupero dei versamenti sospesi che si discosti da quella prefigurata dalla relazione tecnica in esame, occorrerà quantificarne l'effetto in termini di gettito ed individuare idonea copertura per l'esercizio 2010. In merito alla copertura delle minori entrate recate dalla proroga della sospensione, rileva che i dati diffusi dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle effettive entrate realizzate nel 2009, rispetto alle previsioni iniziali, a

seguito del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività detenute all'estero, appaiono garantire le risorse necessarie a livello dei saldi di finanza pubblica. Con particolare riguardo all'indebitamento netto, il loro utilizzo a copertura di oneri relativi all'esercizio 2009 appare coerente con il criterio di competenza economica adottato dalla contabilità europea, che ne impone la contabilizzazione e l'eventuale utilizzo esclusivamente nell'esercizio in cui si è determinato il diritto alla riscossione delle somme, indipendentemente dall'effettivo incasso. Segnala, poi, che il comma 12 proroga di un anno, fino al 30 settembre 2011, i termini di presentazione delle comunicazioni di insigibilità per gli agenti della riscossione rimodulando, per un analogo periodo di tempo, anche i termini per l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti e che, di conseguenza, il comma 13 proroga di un anno i termini per aderire alla sanatoria degli illeciti amministrativi in favore dei concessionari della riscossione. Il comma 14 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale è consentito, ai soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il comma 14-bis proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto in esame. Il successivo comma 14-ter reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che ai relativi oneri si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima CONSOB. Il comma 15 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso



dell'esercizio medesimo, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. Fa, poi, presente, che il comma 15-*bis* dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l'anno finanziario 2009, nel Fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, iscritto nel capitolo 3077 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo. In merito ai profili di quantificazione del comma 15-*bis*, non rileva profili problematici, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica. Si rileva, tuttavia, che, atteso il cospicuo importo delle risorse oggetto della disposizione in esame, pari nel complesso a 172.119.675 euro, nonché di quelle di cui al precedente comma 15 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai criteri e alle ipotesi adottate – in sede di redazione dei documenti programmatici di finanza pubblica – ai fini della determinazione delle previsioni tendenziali di spesa a legislazione vigente. In tali previsioni, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, risultano infatti incluse spese che, in base alla legislazione vigente, avrebbero dovuto essere effettuate nell'esercizio 2009, ormai concluso. Segnala, poi, che il comma 16 estende all'anno 2010 la procedura – introdotta in via sperimentale per l'anno 2009 – relativa alla certificazione di crediti relativi a somme dovute dagli enti locali e dalle regioni nei casi di somministrazione, forniture e appalti compiuti dai creditori a favore dei suddetti enti. La disposizione precisa che la certificazione è finalizzata « anche », e non più solo, alla cessione *pro soluto* dello stesso credito in favore di banche o intermediari finanziari. Il comma 17 posticipa al 30 aprile 2010 il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). Rileva, dunque, per il periodo d'imposta successivo a quello in

corso alla data del 31 dicembre 2009, l'esercizio dell'opzione per il regime speciale può effettuarsi entro il 30 aprile 2010, con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti per l'ingresso nel regime fiscale speciale siano posseduti nel predetto termine. Evidenzia, altresì, che il comma 17-*bis* differisce al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, ma solo in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2008, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore al citato limite, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Il comma 18 proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Lo stesso comma abroga il diritto di preferenza riconosciuto ai precedenti concessionari in sede di rinnovo delle concessioni, previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione. Il comma 19 proroga al 31 dicembre 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in posizione di comando presso enti pubblici, di essere inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso tempo, vengono prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il comma 20 dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del « Fondo TFR », che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, ai fini del loro utilizzo



nell'esercizio finanziario 2010. Rileva, poi, che i commi 20-*bis* e 20-*ter* prevedono che, per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Il comma 21, novellando la legge di attuazione del federalismo fiscale, consente l'emanazione di più decreti legislativi, in luogo di uno specifico decreto legislativo, onde definire la disciplina transitoria sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Il comma 22, prevede, per l'anno 2010, il mantenimento in bilancio delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 relative al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 – valutati in 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni per il 2011 – disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. In merito ai profili di quantificazione di tali ultime disposizioni, rileva che non sono stati forniti dati ed elementi quantitativi volti a suffragare la scansione temporale dell'onere indicata dalla relazione tecnica. Il Governo dovrebbe, altresì, chiarire, a suo avviso, se l'effettiva disponibilità di risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, tenuto conto degli altri interventi già finanziati a valere su tale stanziamento, possa garantire la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla norma, anche in caso di una diversa ripartizione degli effetti di cassa derivanti dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l'entità delle somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per l'attua-

lizzazione dei contributi pluriennali. Il comma 23-*bis* novella il comma 222 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 contenente nuove disposizioni sugli obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, da parte delle amministrazioni dello Stato, relativi agli immobili in locazione, con la finalità di posticipare l'effettiva applicazione della nuova disciplina al 1° gennaio 2011. Il comma 23-*ter*, integra l'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010, recante le autorizzazioni legislative di spesa che vengono rfinanziate nel triennio 2010-2013 con le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'integrazione riguarda l'ultima voce dell'Elenco, relativa alle misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nella quale sono inserite le leggi di spesa relative agli interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, della pratica dello sport da parte delle persone disabili, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché in favore del comune di Roma. Segnala, poi, che il comma 23-*quater* proroga al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 23-*quinquies* dispone, inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2010, l'aggiornamento delle aliquote dell'accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio da piazza, dalle autoambulanze e per quello utilizzato dalle Forze armate nazionali. Tale modifica delle aliquote è disposta al fine di uniformarsi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio europeo, che ha ristrutturato il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e che ha imposto un incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, del livello minimo di imposizione da applicare per il gasolio da autotrazione. Conseguentemente, i commi da 23-*sexies* a 23-*octies* dispongono l'aumento degli stanziamenti dei fondi destinati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati

dalle suddette categorie e incrementano i finanziamenti in favore delle agenzie fiscali rideterminati dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010. Il comma 23-*novies* incrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni per il 2011 il finanziamento in favore delle agenzie fiscali. Il comma 23-*decies* reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi da 23-*sexies* a 23-*novies*, quantificati in misura pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2010 e a 9 milioni di euro per l'anno 2011. In merito ai profili di quantificazione dei commi da 23-*quinquies* a 23-*octies*, si osserva che per le autovetture da noleggio e per le autoambulanze la relazione tecnica non fornisce i dati di consumo posti alla base delle stime di minore spesa, ossia dei minori rimborsi a carico dell'erario. In ordine alle autoambulanze, inoltre, non è chiaro se nella valutazione degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto sia stato considerato che i risparmi di spesa possono rappresentare un effetto netto ed essere quindi scontati nei saldi per un pari importo soltanto nel caso degli operatori sanitari esterni alla pubblica amministrazione, mentre per gli operatori della sanità pubblica l'effetto di risparmio è subordinato all'operare dei vincoli del patto di stabilità interno. Infatti al minore esborso per l'erario potrebbero corrispondere maggiori pagamenti per la pubblica amministrazione, al fine di sostenere l'acquisto dei carburanti. In base alle regole del patto di stabilità, tuttavia, tali maggiori pagamenti dovrebbero essere compensati da minori spese in altri settori o per altre finalità. Sugli aspetti richiamati dovrebbe, a suo avviso, essere acquisito un chiarimento da parte del Governo. Il comma 23-*undecies* – mediante l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – proroga al 1° aprile 2010, dall'originario 1° gennaio 2010, la scadenza del termine per l'esercizio della delega, da parte del Governo, al recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise. Il comma 23-*duodecies* porta da tre a sei

anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed il successivo comma 23-*terdecies* dispone che tale disposizione si applichi anche ai membri della Commissione attualmente in carica. Segnala, altresì, che il comma 23-*quaterdecies* dispone una proroga al 30 aprile 2010 di alcuni termini previsti per il completamento delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Il comma 23-*quinquiesdecies* mantiene fino al 31 dicembre 2010 l'esenzione dal pagamento del contributo unificato in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante riduzione, per 800.000 euro nell'anno 2010, delle risorse di cui alla voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, segnala che la stessa, pur se formulata in termini di previsione, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Appare, quindi, opportuno un chiarimento da parte del Governo, in merito alla formulazione della norma e in ordine all'opportunità di modificarla nei termini di un limite massimo di spesa. Rileva, poi, che il comma 23-*sexiesdecies* consente che metà delle risorse previste in favore della Scuola superiore del Ministero dell'economia e finanze per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del *made in Italy* siano utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, anche per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate dalla legge sull'attuazione del federalismo fiscale e dalla legge di riforma della contabilità pubblica. Il comma 23-*septiesdecies* modifica l'articolo 2, comma 98, della legge finanziaria 2010 relativo alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari, disponendo che l'anticipazione di

liquidità per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005 avvenga anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. La norma consente, altresì, l'accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai Piani, in particolare alla regione Calabria. Osserva, poi, che il comma 23-*octiesdecies* reca una serie di interventi eterogenei. In particolare, la lettera *a*) prevede l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile per l'adozione di misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell'ultimo anno; La lettera *b*) proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI e del Comitato italiano paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, è autorizzata per l'anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro. La lettera *c*) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) delle risorse per la prosecuzione delle relative attività di formazione, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010. La lettera *d*) rinvia al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-*bis*, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando a tal fine una spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. La lettera *e*) prevede che, fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, e comunque fino al 31 dicembre 2010, il collegio dei revisori dei conti già operante presso

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, prosegua il suo incarico e l'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia. La lettera *f*) prevede l'incremento di 7,2 milioni di euro, per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali (Agenzia del demanio) previsto dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010. Il comma 23-*noviesdecies* reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 23-*octiesdecies*, pari a 30,670 milioni di euro per l'anno 2010 e in 70 mila euro per l'anno 2011, si provveda per 30,600 milioni per il 2010, disponendo che ad essi si provveda attraverso una riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, e per 70 mila euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 attraverso una riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica. In merito ai profili di quantificazione delle disposizioni di cui ai commi 23-*octiesdecies* e 23-*noviesdecies*, con riferimento alla prosecuzione delle attività dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato di cui alla lettera *d*), pur rilevato che l'onere è di entità limitata, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti alla quantificazione dell'onere – pur limitato – corrispondente a 70 mila euro per gli anni 2010 e 2011. Con riferimento alla prosecuzione delle funzioni del collegio dei revisori dei conti nulla da osservare nel presupposto che essa avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come sancito dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 37, comma 6 della legge n. 99 del 2009. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento, alla riduzione del Fondo di riserva delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, reputa opportuno che il Governo chiarisca le effettive disponibilità, anche in considerazione delle numerose riduzioni del suddetto Fondo previste dal provvedimento. Dal

punto di vista formale, segnala che la disposizione non specifica che il Fondo è stato rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009. Fa presente, infine, che il comma 23-*vicies* riduce da dodici mesi a due mesi il termine di sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende sanitarie locali, nelle regioni con i piani di rientro.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il relatore per la V Commissione per l'ampia relazione svolta. Fa tuttavia presente come appaia evidente la mancanza di tempi e di termini per approfondire le questioni affrontate dal provvedimento. Ritiene che in questo modo il Parlamento venga espropriato dalle proprie funzioni.

Sottolinea pertanto come ci si trovi di fronte ad una *fictio* – non per responsabilità delle presidenze – e ad un testo non leggibile a causa dei ripetuti rinvii legislativi, che non tengono conto oltretutto dell'esigenza di chiarezza normativa più volte segnalata dal Comitato per la legislazione.

Pier Paolo BARETTA (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, nel condividere le argomentazioni svolte dal deputato Tassone, rileva dal punto di vista tecnico che, essendo entrata in vigore la nuova legge di contabilità, occorre ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della medesima che il Governo presenti nel passaggio di un provvedimento dal Senato alla Camera una nuova relazione tecnica. Osserva che al momento essa non risulta ancora presentata e chiede dunque che si provveda in tempo utile, anche al fine della presentazione delle proposte emendative.

Il sottosegretario Luigi CASERO, riservandosi di rispondere successivamente alle osservazioni formulate dal relatore per la V Commissione, onorevole Polledri, assicura che la prescritta relazione tecnica verrà presentata entro le ore 12.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di approfondire i contenuti della relazione tecnica prean-

nunciata dal Governo e delle relazioni illustrative dei relatori, propone di sospendere la seduta dopo l'intervento introduttivo del collega Stracquadanio, relatore per la I Commissione, e di riprenderla al termine della discussione relativa al disegno di legge C. 3146, previsto al successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra le disposizioni degli articoli da 2 a 11, che intervengono su ambiti materiali molto diversi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato.

Fa presente che l'articolo 2, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International, al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan.

Il comma 2 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 3 autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell'emittente *Radio radicale*, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il comma 4 stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscana può protrarsi fino al 6 novembre 2011.

Il comma 4-*bis* stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.

Il comma 5 proroga al 1° gennaio 2011 il termine alla scadenza del quale le pubblicazioni in forma cartacea di atti e provvedimenti amministrativi non produrranno più effetto di pubblicità legale.

Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) disponendo che il termine previsto dal decreto-legge n. 171/08 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato dal 31 marzo al 31 dicembre 2010. Il comma 7 reca la conseguente copertura finanziaria.

I commi 7-*bis* e 7-*ter* attenuano gli obblighi di riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsti dall'articolo 74, decreto-legge 112/2008, stabilendo una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con copertura del minor risparmio, valutato 2 milioni di euro, a carico delle risorse confluite nel fondo iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della soppressione dell'Unità di monitoraggio della qualità dell'azione di governo degli enti locali.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all'articolo 1, comma 100, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 5 del decreto-legge 207/2008.

I commi da 8-*bis* a 8-*septies* prevedono un ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, all'esito di quello disposto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008. In particolare, il comma 8-*bis* obbliga le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici ad operare una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento sia degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche,

sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. In caso di inadempimento entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, ferme alcune eccezioni (comma 8-*quater*). In ogni caso, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (comma 8-*sexies*). Il comma 8-*quinquies* individua le amministrazioni esonerate dall'applicazione delle misure di contenimento, mentre il comma 8-*septies* abroga le disposizioni relative al programma di risparmio conseguente al riordino degli enti pubblici non economici previsto dall'articolo 17, decreto-legge 78/2009.

Il comma 8-*octies* differisce dal 31 marzo 2009 al 31 maggio 2010 la possibilità di definire con un versamento di 1.000 euro per anno e per provincia le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e altri mezzi simili. Le violazioni sanabili sono quelle commesse nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 1° marzo 2009. Il comma 8-*novies* prevede che le modalità di cui sopra sono applicabili anche alla definizione delle violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 8-*decies* integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.

L'articolo 3, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 l'obbligo di richiedere licenza al questore per l'apertura di un pubblico esercizio o un circolo privato nel quale siano a disposizione degli utenti apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (*internet point*).

Il comma 1-*bis* autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3,5 milioni di euro per consentire, nell'ambito della



realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

Il comma 2 estende al 2010 la designazione da parte del prefetto di funzionari statali da nominare - da parte del presidente della Corte di appello - quali componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2011 il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno essere munite delle impronte digitali del titolare.

Il comma 4 è stato soppresso in corso di esame presso il Senato ed il suo contenuto è confluito nell'articolo 1, comma 5, del testo in esame.

Il comma 5 mantiene in bilancio le risorse per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, istituite nel 2004, che altrimenti rischierebbero di andare in economia, fino al completamento dei relativi interventi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal decreto-legge 78/2009.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'applicazione della disciplina in virtù della quale, per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, i primi dirigenti della Polizia di Stato devono partecipare a un corso preliminare di aggiornamento professionale obbligatorio.

Il comma 8 differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Il comma 8-bis permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il

diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte.

L'articolo 4, al comma 1, prolunga a venti anni (al 2015) il periodo transitorio previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995 durante il quale, in deroga alla disciplina generale, il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti avverrà mediante concorso interno per titoli ed esami e corso di aggiornamento. Il successivo comma 1-bis rinvia al termine del regime transitorio di venti anni l'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei requisiti per la partecipazione al concorso da sergente.

Il comma 2 è volto a differire all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel *test* di ingresso e nel pregresso iter scolastico.

Il comma 3 reca interventi di proroga in materia di stato giuridico dell'Arma dei Carabinieri. In particolare si proroga dal 2010 al 2012 la vigenza di un meccanismo di promozioni aggiuntive previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997; si proroga fino all'anno 2011 la possibilità anche per i ruoli speciale e tecnico-logistico di compensare in altri ruoli l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale, al fine di evitare l'aspettativa per riduzione quadri; si proroga di due anni il termine per consentire il transito di un numero complessivo di 149 ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico e logistico dell'Arma dei Carabinieri ai fini della sua costituzione.

Il comma 4 è volto a consentire l'immissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni che prevedono l'iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli sulla base di tre aliquote di valutazione.

Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento ai precedenti commi 3 e 5.

Il comma 7 proroga al 31 maggio 2010 il termine per le assunzioni disposte dal decreto legge n. 112 del 2008 di personale al tempo indeterminato nella Polizia dello Stato, nel corpo dei Vigili del fuoco, nell'Arma dei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel corpo forestale dello Stato.

L'articolo 5, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione di procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

Il comma 2 proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei « neopatentati », prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117.

Il comma 3 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte – nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici – dall'articolo 29, comma 1-*quinqüesdecies*, del decreto legge n. 207/2008.

Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine per la revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali, e dispone la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato, qualora i concessionari non presentino completa

istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Il comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, ed estende la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, quella dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e quella relativa alle tariffe postali agevolate.

Il comma 7-*bis* proroga di un anno – al 31 dicembre 2010 – la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall'articolo 1 del decreto legge 158/2008.

Il comma 7-*ter* proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dal decreto legislativo 285/2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine del corrente anno 2010.

Il comma 7-*quater* proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro.

Il comma 7-*quinqüies* proroga dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 395/2000.

Il comma 7-*sexies* interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disponendo che il Governo prolunghi il periodo di utilizzo della vigente certificazione professionale dei comandanti e dei primi ufficiali fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale recante la nuova disciplina di verifica dei requisiti professionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 7-*septies* per l'anno 2010 differisce al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge 144/1999.



Il comma 7-*octies* prevede che, fino al 30 settembre le risorse destinate dal decreto-legge n. 209/2002 (convertito dalla legge n. 265/2002) al potenziamento dell'intermodalità, possano essere utilizzate anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto.

Il comma 7-*novies* reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate agli interventi per la sicurezza degli impianti e per la sicurezza operativa dell'ENAV, previsti dall'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004. Il comma 7-*decies* reca la corrispondente copertura finanziaria.

I commi da 7-*undecies* a 7-*terdecies* prevedono la sospensione, sino al 1° gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. Per gli anni 2010 e 2011 si consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e la tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

L'articolo 6, al comma 1, proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, previa autorizzazione aziendale, nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'esercizio della citata attività.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dalla legge istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l'anno 2008, da parte del Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Il comma 4 proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012 la disciplina tran-

sitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali.

I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto *pay back*, misura concessa alle aziende farmaceutiche alternativamente alla riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, dal Servizio sanitario nazionale.

I commi 7, 8 e 9 prorogano al 31 dicembre 2010 il termine di completamento per specifiche attività, previste dalla legislazione vigente, riguardanti l'Istituto Superiore di Sanità e, conseguentemente, dispongono un finanziamento di 8 milioni di euro per il 2010.

Il comma 9-*bis* proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto.

Il comma 9-*ter* proroga a 36 mesi, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008 il termine per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 2, contenenti le disposizioni di coordinamento della nuova disciplina generale sulla sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario.

Il comma 9-*quater* esclude l'interdizione temporanea dalla professione per i medici che hanno consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione, ma non ancora iscritti al relativo albo professionale, l'esercizio professionale dell'odontoiatria.

Il comma 9-*quinqies* consente al candidato al trapianto del rene e al potenziale donatore, con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione, come previsto per i donatori di midollo osseo.

L'articolo 7, al comma 1, conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 180/2008, in attesa del riordino delle relative procedure.

Il comma 3 estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari.

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.

Il comma 4-*bis* prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale – ossia, all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca –, al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il *turn over* nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.

Il comma 4-*ter* proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 134/2009, riguardanti il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo

determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009.

Il comma 4-*quater* proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo n. 233/1999.

Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.

Il comma 5-*bis* proroga per gli anni 2010 e 2011 il termine di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 300/2006 – scaduto il 31 dicembre 2009 – relativo agli interventi a favore del Comune di Pietrelcina di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini nei limiti di 500.000 euro annui per il 2010 e 2011.

Il comma 5-*ter* differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge n. 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.

Il comma 5-*quater* dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 – ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro – della disposizione recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50 per cento delle risorse stanziato sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (invece che nella misura « a regime » del 70 per cento – al netto del 5

per cento destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema). Stabilisce, altresì, che gli istituti tecnici superiori accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.

L'articolo 8, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine, peraltro fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque) per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2008 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure.

Il comma 3 differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento — previsto dall'articolo 238, comma 6, del codice ambientale — volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il comma 3-bis proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, del codice ambientale, relativo all'adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988.

Il comma 4 proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 161/2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 4-bis rinvia al 1° gennaio 2011 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico dell'edilizia,

a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Il comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale ambiente 8 aprile 2008 da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti, all'entrata in vigore del decreto, sulla base di disposizioni regionali o di enti locali.

L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

Il comma 2 proroga di un anno (al 31 dicembre 2010), il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 151/2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali (cd. RAEE nuovi).

Il comma 3 differisce di ulteriori sei mesi — dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 — l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

Il comma 4 specifica che la dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle zone franche urbane per ciascuna annualità 2008 e 2009, disposta dall'articolo 1, comma 340, della legge finanziaria per il 2007, costituisce il tetto massimo di spesa.

Il comma 4-*bis* proroga al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

Il comma 4-*ter* dispone che la Società di gestione « EXPO 2015 S.p.A. » possa anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

L'articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.

L'articolo 10-*bis*, commi 1 e 2 interviene sulla disciplina del procedimento cd. « taglia-enti ».

Il comma 3 modifica il procedimento di approvazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici previsti dal legge finanziaria 2008, in relazione all'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari.

Il comma 4 modifica la disciplina relativa all'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe cd. « taglia-leggi ».

L'articolo 10-*ter* stabilisce che, in caso di mancata pubblicazione del decreto annuale sui flussi migratori, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato (e non nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente). Si prevede, inoltre, che il suddetto decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato entro il 30 novembre, mentre attualmente non è previsto alcun termine.

L'articolo 10-*quater* proroga fino al 30 aprile 2011 l'efficacia del decreto, annullato da parte del TAR del Lazio, di nomina del commissario *ad acta* per l'applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza. La disposizione fa salvi gli effetti prodotti dal decreto e specifica il fondamento del potere sostitutivo del Ministro.

L'articolo 10-*quinqües* proroga al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), destinando a tale scopo 7 milioni di euro e corrispondentemente riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Rileva che l'articolo 11, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, che è stabilita nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (30 dicembre 2009).

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame al termine della discussione del provvedimento (C. 3146), previsto al successivo punto all'ordine del giorno.

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.**

**C. 3146 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Al riguardo, comunica che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito che l'esame in Assemblea del provvedimento, previsto inizialmente per la giornata di lunedì 22, si svolgerà, come richiesto dalle Commissioni, a partire da venerdì 26 febbraio.

Comunica che i relatori hanno ritirato l'emendamento 2.4 e hanno presentato l'emendamento 2.12 nonché una nuova formulazione dell'emendamento 1.19. (vedi allegato 1)

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati sollevati alcuni rilievi circa l'applicazione dei criteri relativi al vaglio di ammissibilità effettuato dalle presidenze delle Commissioni ed alcuni deputati hanno chiesto maggiori approfondimenti in ordine a talune proposte emendative.

Con riferimento ai rilievi di carattere generale, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, il Presidente dichiara inammissibili le proposte emendative che non siano « strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge » all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano « affatto estranei all'oggetto della discussione ».

Rileva peraltro che il quadro normativo delineato dal Regolamento della Camera differisce rispetto a quello di cui all'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, che prevede, senza distinzione tra disegni di legge e decreti-legge, l'inammissibilità delle sole proposte emendative che siano estranee « all'oggetto della discussione ».

Con specifico riferimento agli emendamenti Cesare Marini 1.12 e 1.13, va rilevato come questi perseguano finalità analoghe a quelle proprie del decreto-legge, identificabili nella diminuzione delle spese sostenute dagli enti locali. Tuttavia, nello specifico, tali emendamenti sono volti a consentire ai piccoli comuni di avvalersi

anziché dei segretari comunali, di funzionari in possesso dei medesimi titoli accademici richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali. Tale materia non è oggetto del decreto legge e pertanto non posso che confermare la pronuncia di inammissibilità.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Ceroni 1.10, che, pur avendo un carattere virtuoso per la finanza pubblica, in quanto volto a realizzare un contenimento della spesa, disciplinando la progettazione *in house* delle opere realizzate dalle amministrazioni locali, non può dirsi attinente ad una materia oggetto di espresse disposizioni contenute nel decreto-legge.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Vassallo 1.01, e agli analoghi emendamenti Galletti 1.4 e 1.7, Mura 2.7 e 2.6, Tassone 1.03 e Mura 2.01 volti a fissare una data di svolgimento per le elezioni nel caso in cui le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si verificano in un determinato periodo temporale, non può ritenersi materia strettamente attinente al contenuto del decreto – legge che, all'articolo 2, interviene esclusivamente in merito alla ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi.

Per quanto attiene agli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3 e 3.4, va osservato come l'articolo 3 del decreto-legge rechi esclusivamente disposizioni relative alla determinazione dell'indennità di consigliere regionale, mentre le proposte emendative in questione riguardano un aspetto specifico del regime previdenziale dei medesimi consiglieri regionali e quindi a materia « non strettamente attinente alla materia oggetto del decreto-legge ».

Avverte infine che, per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 4, per le quali è stato chiesto un ulteriore approfondimento in merito alle valutazioni rese nella seduta di ieri, le presidenze si riservano di esprimersi successivamente.

Cesare MARINI (PD), prendendo atto delle dichiarazioni testè rese dal presi-



dente Bruno in merito alla ammissibilità, ritiene tuttavia che si ponga un serio problema con particolare riferimento alla questione della continua riduzione dei trasferimenti dello Stato verso gli enti locali. Osserva con preoccupazione che tale riduzione comporta il blocco delle attività ordinarie dei piccoli comuni mentre sarebbe opportuna una maggiore autonomia ordinamentale e gestionale.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'insistere sull'esigenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità dei propri emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, segnala che tali proposte emendative intendono risolvere situazioni problematiche createsi in sede di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, che disciplina la contribuzione figurativa per i soggetti collocati in aspettativa per incarichi elettivi. In particolare, ricorda che le proprie proposte emendative hanno un contenuto tra loro alternativo e prevedono una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa rispettivamente per tutti i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, sia che abbiano versato i contributi previdenziali, sia che non abbiano provveduto a tale versamento, e, in una ipotesi più restrittiva, per i soli consiglieri e assessori regionali, che pur avendo versato i contributi abbiano omesso di presentare la relativa domanda di accredito all'INPS. Nel sottolineare come norme di tenore analogo siano spesso state inserite nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario e in particolare nelle leggi finanziarie, evidenzia come specialmente il proprio emendamento 3.2 possa essere agevolmente ricondotto alla materia affrontata dal decreto-legge in esame, che reca interventi in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. In ogni caso, segnala come le proprie proposte emendative abbiano una finalità equitativa ed intendano consentire a soggetti che già hanno versato quanto da loro dovuto, come dieci componenti del Consiglio regionale delle Marche, di poter usufruire di benefici che

altrimenti non gli spetterebbero per un mero disagio burocratico.

Giuseppe FALLICA (PdL), si associa alla richiesta di una nuova valutazione in ordine all'ammissibilità degli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3, 3.4, sottolineando come tali proposte intendono garantire l'effettivo accredito della contribuzione figurativa in presenza di contributi previdenziali già versati, superando i problemi posti dalla mancata presentazione della relativa domanda, che rappresenta un requisito meramente formale. In proposito, ricorda che nella seduta di ieri era apparsa possibile una diversa valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative qualora si fosse manifestata una unanime volontà al riguardo da parte dei gruppi parlamentari.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva come le questioni poste siano state approfondite molto attentamente dalle presidenze. Ricorda, peraltro, che il perimetro fissato dalle materie su cui interviene il decreto-legge in esame non consente di ritenere ammissibili emendamenti che vanno oltre tale confine.

Mario TASSONE (UdC) non intende sindacare le decisioni delle presidenze sulla dichiarazione di ammissibilità del proprio articolo aggiuntivo 1.03, che aveva una valenza di rilievo non limitandosi ad intervenire per risolvere quanto avvenuto in casi specifici. La proposta emendativa era infatti volta a fissare il periodo temporale in cui prevedere lo svolgimento del turno elettorale, così da dare certezza normativa ad una materia di per sé flessibile. In tal modo si sarebbe potuto risolvere alcune patologie dell'attuale sistema, andando incontro ad esigenze di funzionalità degli enti locali.

Salvatore VASSALLO (PD) associandosi alle valutazioni del collega Tassone, esprime disappunto con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità sulle proposte emendative presentate, tra cui il proprio articolo aggiuntivo 1.01, riguar-

danti l'individuazione di una data per lo svolgimento delle elezioni di fronte a condizioni – che rendono necessario il rinnovo dei consigli – che si verifichino in un determinato arco temporale. Ritiene che la decisione delle presidenze sia errata nel merito e nel metodo e che sia tanto più grave in quanto costituisce un precedente per il futuro.

A suo avviso, infatti, attraverso una scelta procedurale si tenta di impedire alla città di Bologna di tornare alle urne in tempi ragionevoli. Ribadisce quindi la sorpresa per la decisione assunta, tanto più se si considera che l'ipotesi di modificare la normativa vigente era stata avanzata anche da autorevoli esponenti del Governo, che certamente erano a conoscenza del contenuto del decreto-legge. Ritiene quindi che sia solo un modo per sottrarsi dalla responsabilità di assumere decisioni su questo tema.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.31. Bressa, 1.16. Garagnani, 1.32. Bressa.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18 dei relatori ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.23 Nicco e 1.38 del Governo. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 1.2. Lanzillotta, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 Barani, 1.35 e 1.36 Rubinato. Riguardo all'emendamento 1.5. Dal Lago, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel seguente modo: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: »186-*bis*. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.»

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.40 del Governo e raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.19 (*nuova formulazione*), 1.20 e 1.21 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.39 del Governo.

Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.41 e 1.42 Ciccanti e 1.8 Occhiuto, in quanto superati dall'eventuale approvazione rispettivamente dell'emendamento 1.21 e dell'emendamento 1.40, avvertendo che altrimenti il parere è contrario.

Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 1.6 Tassone, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi. Invita i presentatori dell'emendamento 1.9 Marsilio a ritirarlo, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, 1.33 Bressa, 1.28 e 1.27 Vannucci. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.37 del Governo. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Vannucci 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime delusione per la conferma delle inammissibilità dichiarate dalle presidenze, considerato che la pausa di riflessione decisa ieri non ha portato ad alcun risultato.

Rimane quindi quanto già deciso sui discutibili profili di inammissibilità stabiliti e ci si trova di fronte a pareri del relatore e del Governo ostili ad ogni dialogo. Ritiene che in tale modo il provvedimento in esame non sarà altro che una leggina pre-elettorale e demagogica, di cui la maggioranza si assumerà la responsabilità. Si tratta di un atteggiamento a suo



avviso politicamente grave che non tiene oltretutto conto delle esigenze delle autonomie locali.

Rileva come sia chiara a tutti la necessità e l'opportunità di forme di dialogo in una materia qual è quella del sistema degli enti locali. Non vede tuttavia spiragli in tal senso da parte della maggioranza e preannuncia che il suo gruppo assumerà, di conseguenza, le dovute iniziative.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che i presidenti si sono attenuti alle previsioni del regolamento della Camera ed all'interpretazione costante data in questo ramo del Parlamento sulle questioni di inammissibilità degli emendamenti. Fa tuttavia presente come il parere del relatore e del Governo accoglie nella sostanza alcuni spunti di riflessione che emergono da taluni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione: in alcuni casi infatti gli emendamenti del relatore o del Governo tengono conto di quanto evidenziato nel corso dell'*iter*.

Rileva infine che la Commissione potrà sviluppare ed ampliare la discussione sulle tematiche oggetto degli emendamenti presentati anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie».

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento alle valutazioni espresse in ordine alle proposte emendative, ritiene che ci sia stata una eccessiva fretta e dichiara di condividere quanto affermato dall'onorevole Mantini. Osserva che sarebbe più opportuno risolvere tutte le questioni preliminari prima di iniziare ad esaminare gli emendamenti. Ricorda che, nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle regioni, l'unica questione sollevata dalla Conferenza Stato-regioni è stata relativa all'opportunità di modificare il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 relativo ai trasferimenti per le comunità montane. Ricorda che la finanza delle comunità montane è una finanza derivata e a tal proposito richiama gli emendamenti 1.28, 1.27 e 1.29 di cui, è il primo firmatario, con riferi-

mento alla questione. In particolare richiama l'emendamento 1.29 che, nel definire i comuni montani ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria 2010, utilizza i parametri individuati, in maniera condivisa, per la proposta di legge sulla montagna in corso d'esame presso la Commissione bilancio. Ritiene che sia significativo il fatto che la conferenza Stato-regioni abbia richiamato questa problematica, che evidentemente si fonda su esigenze ben documentate.

Maino MARCHI (PD) rileva che l'emendamento Bressa 1.31 definisca nell'unico modo corretto le questioni relative alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali ed alla connessa riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali, cioè sopprimendo le medesime disposizioni al fine di consentirne una autonoma definizione in sede di discussione della Carta delle autonomie. Rileva infatti che se la Carta delle autonomie dovesse essere approvata nei termini previsti vi sarebbe una ulteriore modifica delle richiamate disposizioni. Ritiene, pertanto, preferibile uno stralcio della questione e l'individuazione di una soluzione univoca. Chiede, in via subordinata, l'approvazione dell'emendamento Bressa 1.32, più limitato del precedente. Ribadisce l'opportunità di evitare incertezze normative e di affrontare le questioni nella sede più appropriata, cioè la discussione del disegno di legge relativa alla carta delle autonomie.

Simonetta RUBINATO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Marchi con riferimento all'inopportunità di affrontare nell'ambito di provvedimenti di carattere finanziario questioni di carattere ordinamentale, che meritano di essere trattate in sede di esame del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, osserva tuttavia come il proprio emendamento 1.36 intenda prendere atto della riduzione del contributo ordinario già prevista dalla legge finanziaria per il 2010, in modo da assicurare che essa non incida

sugli enti che già percepiscono somme inferiori a quelle che sarebbero loro dovute. Nel segnalare come molti enti territoriali si trovino nella difficile situazione di dover far quadrare i conti a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti operati dal Governo, sottolinea come la riduzione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali prevista dalla legge finanziaria, che per gli anni 2011 e 2012 è correlata all'adozione di una serie di misure di risparmio individuate al livello centrale, non è accompagnata per l'anno 2010 da nessuna misura volta ad un effettivo contenimento delle spese. Rilevando come il taglio dei trasferimenti agli enti locali della regione Veneto, nel periodo dal 2003 ad oggi, ammonti a circa 200 milioni di euro, evidenzia come la riduzione dei contributi abbia creato rilevanti problemi soprattutto agli enti che risultano sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati. In proposito, ricorda che la legge n. 42 del 2009, nel recare norme di attuazione del federalismo fiscale, è improntata al principio del superamento del criterio della spesa storica, mentre i recenti interventi adottati dal Governo in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali continuano a muoversi in un orizzonte che consolida i trasferimenti operati sulla base di tale criterio, applicando riduzioni dei trasferimenti anche ad enti ai quali, per le loro caratteristiche, dovrebbe invece spettare un aumento dei contributi. A questo riguardo, ricorda altresì che l'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge n. 42 del 2009 prevede che nel processo di attuazione del federalismo fiscale si tenga in considerazione l'esigenza di riequilibrare le risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati, evidenziando come, a suo avviso, tale principio, per non rimanere una vuota enunciazione di intenti, debba trovare attuazione non solo nei decreti legislativi da adottare ai sensi della legge n. 42 del 2009 ma anche nella legislazione ordinaria. Chiede, pertanto, ai relatori ed ai rappresentanti del Governo di voler riconsiderare la valutazione ne-

gativa espressa sull'emendamento 1.36, in modo da evitare che la riduzione del contributo ordinario previsto dalla legge finanziaria accentui le distorsioni già esistenti nel meccanismo dei trasferimenti agli enti territoriali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.31 Bressa e 1.1 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (Pdl) sottoscrive l'emendamento 1.1 Garagnani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento 1.32 Bressa, approvano gli emendamenti 1.18 dei relatori, 1.23 Nicco, sottoscritto dal deputato Luciano Dussin e 1.38 del Governo (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, l'emendamento 1.2 Lanzillotta, sottoscritto dal deputato Alessandro Naccarato.

Isabella BERTOLINI (Pdl) sottoscrive l'emendamento 1.11 Barani e lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.35 e 1.36 Rubinato.

Manuela DAL LAGO (LNP) riformula il proprio emendamento 1.5 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato*).

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene ci si trovi di fronte ad una forzatura. Non vi è infatti alcun pregiudizio a voler discutere del riordino degli enti posti tra regioni ed enti locali – che in molti casi appaiono più come superfetazioni – nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3118 « Carta delle autonomie ».

Ricorda che le autorità d'ambito territoriale, che l'emendamento 1.5 Dal Lago si propone di sopprimere, sono state previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 quali soggetti di garanzia. Secondo la legge, infatti, gli investimenti e le tariffe sono comunque riconducibili alla titolarità dei comuni coinvolti attraverso le suddette autorità.

Rileva quindi che una materia qual è quella in discussione non possa essere inserita *tout court* nell'ambito di un decreto-legge che dovrebbe avere requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Si tratta, infatti, di una norma tipicamente ordinamentale che dovrà essere approfondita nell'ambito dell'esame del suddetto disegno di legge C. 3118. Vi sono infatti limiti da rispettare e serve chiarezza nella discussione.

Paola DE MICHELI (PD) invita i relatori ed il Governo a voler rivedere il parere favorevole espresso sull'emendamento Dal Lago 1.5 (*nuova formulazione*), sottolineando come le autorità di ambito svolgano compiti di grande rilevanza e di particolare utilità per la cittadinanza. In particolare, giudica particolarmente meritevole il ruolo svolto dalle autorità di ambito a tutela dei cittadini in materia di fissazione delle tariffe per il servizio idrico, sottolineando come difficilmente un analogo ruolo potrebbe essere svolto con pari autorevolezza ed incisività dagli enti locali. Rileva, inoltre, che la prevista soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale interviene nella disciplina del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico, settori che negli ultimi tempi sono stati oggetto riforme particolarmente incisive, ritenendo, pertanto, che nella soppressione di enti ed organismi pubblici sia più opportuno intervenire in altri settori. Nel ricordare che la disciplina in materia appare profondamente diversificata al livello territoriale, segnalando, ad esempio, come la regione Emilia Romagna abbia adottato interventi particolarmente significativi in materia di Autorità di ambito, ritiene, in ogni caso, che l'intervento proposto dall'emendamento in esame dovrebbe essere più compiutamente affrontato in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere ordinamentale e, comunque, nel merito, eccessivo rispetto alle finalità che si intende perseguire.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene utile affrontare il tema relativo alle autorità d'ambito territoriale in sede di esame del

disegno di legge C. 3118 «Carta delle autonomie». Vi è infatti la necessità di svolgere una attenta riflessione sull'attribuzione di tali funzioni, che attengono al settore dell'acqua in cui, come evidenziato dal collega Giovanelli, occorre una disciplina quanto mai chiara. Occorre infatti certezza anche per quanto attiene alla definizione delle tariffe e non può non svolgersi un approfondimento che tenga conto anche dei profili che riguardano le province.

In caso contrario, si segue un'impostazione che non tiene conto in alcun modo delle regioni e degli enti locali.

Pierluigi MANTINI (UdC) chiede al ministro Calderoli di chiarire a quale soggetto si pensa di attribuire le funzioni che attualmente svolgono le autorità di ambito territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda infatti che, allo stato, compete a tali organismi un ruolo di controllo sulle tariffe nei servizi idrici.

Richiama l'ampio dibattito che è stato svolto sulla privatizzazione dei servizi pubblici e sottolinea la necessità di fare in modo che le tariffe siano individuate ponendo le migliori condizioni per l'utenza.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che nell'emendamento 1.5 Dal Lago, come riformulato, si prevede che entro un anno le regioni individuino le modalità di svolgimento delle funzioni in questione.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ritenere apprezzabile il tentativo di affrontare le problematiche concernenti le autorità di ambito, ritiene, tuttavia, non adeguata la soluzione individuata con l'emendamento Dal Lago 1.5 nel testo conseguente alla riformulazione proposta dai relatori. Al proposito rileva che le attuali autorità di ambito non sono delle vere autorità in quanto i vertici sono nominati dagli enti locali che allo stesso tempo sono anche i soci delle società deputate alla gestione dei servizi pubblici. Osserva pertanto come vi sia una totale commistione tra i gli enti locali e le autorità medesime e che per-

tanto sarebbe più opportuno eliminare queste ultime che non corrispondono all'esigenza di avere un reale controllo. Riterrebbe in proposito preferibile una autorità nazionale che non dipenda in alcun modo dai soggetti interessati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.5 (*nuova formulazione*) Dal Lago e 1.40 del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdC) tenuto conto dell'impossibilità di dialogo sui temi posti con gli emendamenti presentati, avverte che il suo gruppo ritira tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.19 (*nuova formulazione*), 1.20, 1.21 dei relatori e 1.39 del Governo.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente* avverte che l'emendamento 1.15 Garragnani è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.21 dei relatori, e che gli emendamenti 1.41 Ciccanti, 1.8 Occhiuto, 1.6 Tassone e 1.42 Ciccanti sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.24 Borghesi e 1.17 Marchi.

Marco MARSILIO (PdL), ritira il proprio emendamento 1.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.43 Ceccuzzi, e 1.33 Bressa.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'emendamento 1.28, di cui è primo firmatario, segnalando che esso, come i successivi emendamenti a sua prima firma 1.27 e 1.29, intende proporre una modifica alla disciplina contenuta nel comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 in materia di soppressione dei trasferimenti erariali alle comunità montane.

In proposito, nel richiamare quanto osservato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'audizione informale svoltasi il 10 febbraio scorso, sottolinea l'esigenza di un complessivo ripensamento di quanto disposto dal comma 187, sottolineando come la sopravvivenza delle comunità montane possa essere garantita solo dai trasferimenti ad esse attribuiti dallo Stato e dagli altri enti territoriali. In questa ottica, ritiene, pertanto, quanto meno necessario rinviare all'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni della legge finanziaria per il 2010 in materia di comunità montane, ritenendo che le correzioni proposte nell'emendamento 1.37 del Governo non forniscano un'adeguata risposta alle esigenze finanziarie di tali enti territoriali.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottoscrive gli emendamenti Vannucci 1.28 e 1.27, che affrontano il tema delle comunità montane su cui è intervenuto l'allora governo Prodi e ora il ministro Calderoli. Sottolinea come si tratti di un tema molto delicato e di particolare rilievo per un Paese in cui vi è un'ampia percentuale di comuni montani ed in cui si tende ad affidare sempre più funzioni alle comunità montane.

Ritiene puerile affermare che le risorse saranno comunque assegnate ai comuni montani. Inoltre, prescindendo dal criterio altimetrico che si torna a riproporre, ritiene che se l'intenzione è quella di un migliore funzionamento dei servizi per tali aree è utile piuttosto associare i comuni più in vetta con quelli a valle.

Considera priva di senso la logica seguita dalla maggioranza su questo tema. Ricorda che le medesime perplessità le aveva sollevate all'allora ministro Lanzilotta quando avviò la procedura di riforma. Non vede quindi per quali ragioni non si voglia rinviare ad un'altra sede la discussione sulla materia, così da agire sulla base del principio di leale collaborazione con le regioni e con gli enti locali. Ritiene che, altrimenti, le forzature che si vogliono adottare non giovino a nessuno.

Pierangelo FERRARI (PD) intende fare riferimento a quanto avvenuto nella Valle Camonica, in cui è stata affidata in modo trasversale, con la partecipazione di realtà civiche ma escludendo la Lega, la presidenza della comunità montana. Poco dopo, i sindaci sono stati convocati dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che ha preannunciato lo stanziamento di finanziamenti. Fa presente come si tratti di una situazione esemplificativa di come le difficili condizioni diano luogo al fenomeno, da arginare, del doppio voto: le comunità infatti, abbandonate a se stesse, aprono la strada a fenomeni di trasformismo. Ribadisce pertanto la necessità di porre una particolare attenzione alle scelte che attengono alle comunità montane.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la situazione che si sta delineando nella discussione del provvedimento appare paradossale sia sotto il profilo politico sia sotto quello procedurale. Quanto al primo aspetto, sottolinea come sul provvedimento in esame si sia svolto un ampio dibattito che ha visto il coinvolgimento anche delle associazioni rappresentative degli enti locali, delle regioni e delle province autonome, ritenendo sorprendente che nessuna delle istanze presentate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome sia stata tenuta in considerazione dai relatori e dai rappresentati del Governo in sede di espressione dei pareri sulle proposte emendative. Sotto il profilo procedurale, rileva che l'atteggiamento dei relatori e del Governo nella seduta odierna sembra confermare la chiusura dimostrata dalla presidenza delle Commissioni riunite in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. In ogni caso, prendendo atto della circostanza che la presidenza delle Commissioni si è riservata un ulteriore approfondimento delle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4, ritiene necessario che prima di proseguire nell'esame del decreto-legge le Commissioni siano poste in

grado conoscere gli intendimenti delle presidenze con riferimento al complesso delle proposte emendative. Pertanto, tenuto conto che le Commissioni riunite sono chiamate in questi giorni ad esaminare il decreto-legge n. 294 del 2009, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, e che la Commissione bilancio dovrà esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 195 del 2009, in materia di protezione civile, e sulle proposte emendative presentate in Assemblea con riferimento a tale disposizione, invita la presidenza delle Commissioni a valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del decreto-legge in esame, la cui discussione generale in Assemblea è stata rinviata a venerdì 26 febbraio, in modo da consentire un adeguato esame in sede referente e consultiva, rispettivamente, dei decreti-legge n. 194 e n. 195 del 2009, che scadranno il prossimo 28 febbraio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dall'onorevole Baretta, propone che nell'attuale seduta si concluda l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, per poi riprendere l'esame delle proposte emendative riferite ai successivi articoli al termine dell'esame del decreto-legge in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 1.28 Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD) ritenendo che si sia già commesso un errore a non approvare il suo emendamento 1.28, chiede che almeno si valuti favorevolmente il suo emendamento 1.27. A tal proposito ricorda che, mentre già sono state scontati gli effetti della riduzione del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 34 del decreto legislativo disposta ai sensi con il comma 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria del 2010, altrettanto non è accaduto con riferimento alle ulteriori di-



sposizioni relative alle comunità montane. Ritiene che la mancata approvazione del suo emendamento 1.27 comporterebbe ulteriori problemi soprattutto in riferimento al personale delle medesime comunità montane e suggerisce al rappresentante del Governo di tagliare anche i 20 milioni di euro relativi ai piccoli comuni.

Maino MARCHI (PD) illustra l'emendamento Vannucci 1.27, evidenziando come detta proposta emendativa intenda superare un errore tecnico contenuto nella formulazione dell'articolo 2, comma 187, della legge finanziaria per il 2010. Richiamando quanto già evidenziato in sede di esame preliminare del presente decreto-legge, ricorda che nella relazione tecnica relativa a tale disposizione della legge finanziaria si quantificava in 50 milioni di euro l'effetto in termini di minori spese derivante dal comma 187, indicando altresì che una quota di tali risorse, pari a circa 15 milioni di euro, sarebbe stata assegnata ai comuni montani. In realtà, il risparmio di 50 milioni di euro deriverebbe dalla soppressione dei soli finanziamenti riferiti al fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali, mentre la previsione, nel comma 187, della soppressione dei trasferimenti previsti « dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane » determinerebbe risparmi per 84 milioni di euro. Alla luce di tale quadro, l'emendamento Vannucci 1.27 intende sopprimere, nell'ambito del comma 187, il riferimento alle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane, in modo da far coincidere quanto previsto normativamente con quanto indicato nella relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, pertanto, sorprendente che il Governo e la maggioranza non vogliano fare chiarezza su questo punto, consentendo finalmente di comprendere se la riduzione dei trasferimenti è pari a 50 o 84 milioni di euro. A tale riguardo, osserva peraltro che la proposta emendativa non determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto, con riferimento al

comma 187, dell'articolo 2, della legge finanziaria per il 2010, in conformità con quanto previsto dalla relativa relazione tecnica, erano scontati effetti di risparmio per 50 milioni di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara la propria astensione sull'emendamento 1.37 del Governo, ritenendo che eliminare il concetto di comune montano è opportuno in quanto tale definizione era idonea ad ingenerare confusione. Ritiene tuttavia il limite della proposta emendativa del Governo sia nel fatto che le risorse sulle quali essa incide vengono assegnate ai comuni appartenenti alle comunità montane e non direttamente ai comuni stessi. Osserva peraltro che nel caso di approvazione della proposta emendativa del Governo il suo emendamento 1.29 sarà da considerarsi assorbito dall'emendamento del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.27 Vannucci e approvano l'emendamento 1.37 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD), ritira il proprio emendamento 1.29.

Il ministro Roberto CALDEROLI intende svolgere alcune precisazioni. In primo luogo rileva come il Governo, con il decreto-legge in esame e con gli emendamenti presentati nel corso dell'*iter* parlamentare, intende completare l'opera lodevole avviata dal Governo Prodi sulle comunità montane e sull'attribuzione delle competenze in materia alle regioni.

Fa presente che il provvedimento in esame assegna risorse pari a 183 milioni di euro in favore dei piccoli comuni. Rileva inoltre che si è voluto adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale di due settimane fa in cui è stato affermato che non spetta allo Stato la definizione di comunità montana. È stato quindi previsto il criterio dell'altimetria ed è stata rimessa la questione ad un'intesa da sancire nell'ambito della Conferenza unificata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del decreto-legge, secondo quanto concordato, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente della V Commissione*, rilevato che nessuno chiede di parlare e che il Governo rinuncia ad intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, rinviando,

quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283* del 16 febbraio 2010, a pagina 42, seconda colonna, prima riga, la parola: « 300.000 » è sostituita dalla seguente « 30.000 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283* del 16 febbraio 2010, a pagina 65, seconda colonna, trentaquattresima riga, e a pagina 66, prima colonna, ultima riga, dopo la parola « Montagnoli », aggiungere la seguente « Moroni ».



ALLEGATO 1

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti  
enti locali e regioni (C. 3146 Governo).**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente di provincia. ».

**1. 19.** *(Nuova formulazione).* I relatori.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « in tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia. ».

**2. 12.** I relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo).****EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 » con le seguenti: « Per l'anno 2011 » e sopprimere le parole: « nel corso dell'anno »;

b) dopo le parole: « dei rispettivi consigli. » aggiungere i seguenti periodi: « Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011 ».

**1. 18.** I relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attua-

zione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**1. 23.** Nicco, Brugger, Zeller.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e) dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

**1. 38.** Il Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente: « 186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già

esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

**1. 5 (Nuova formulazione)** Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bianconi, D'Amico.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è inserito il seguente:

« 185-bis. All'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* sono abrogati commi 1 e 2;

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Revisione delle circoscrizioni provinciali) ».

**1. 40.** Il Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente di provincia. ».

**1. 19 (Nuova formulazione)** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « pari a un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « pari a un quarto ».

**1. 20.** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare »;

*b)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « difensore civico » è inserita la seguente: « comunale » e in fine sono aggiunte le seguenti: « ; le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di « difensore civico territoriale »; il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. »;

*c)* alla lettera *b)*, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

*d)* alla lettera *d)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti »;

*e)* alla lettera *e)*, le parole: « facendo salvi » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi ».

**1. 21.** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere *a)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1. 39.** Il Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo:

1) le parole « ai comuni montani » sono sostituite dalle seguenti: « ai comuni appartenenti alle comunità montane »;

2) sono inserite in fine le seguenti parole: « , previa intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

*b)* il terzo periodo è abrogato.

**1. 37.** Il Governo.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Giancarlo Aragona, membro italiano del Gruppo di esperti per il nuovo concetto strategico della NATO .....	41
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Audizione dell'Ambasciatore Giancarlo Aragona,  
membro italiano del Gruppo di esperti per il nuovo  
concetto strategico della NATO.**

L'audizione informale è stata svolta  
dalle 15.15 alle 16.35.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	47
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
AVVERTENZA .....	46

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

#### **La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**

**Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Doris LO MORO (PD) rileva come il provvedimento in esame sia a suo avviso di fondamentale importanza, colmando una lacuna dell'ordinamento, che prevede la perdita dell'elettorato attivo e passivo per i soggetti sottoposti a misura di sorveglianza speciale senza contemplare l'ipo-

tesi in cui gli stessi svolgano propaganda elettorale. Come evidenziato dalla relatrice sul provvedimento, lo stesso si riferisce in particolare alle persone indiziate di reati di mafia.

Fa presente come il testo in esame sia stato il frutto di un lavoro comune nell'ambito della Commissione giustizia. Il testo, al contempo, trae origine in particolare da una riflessione svolta in Calabria: è noto, infatti, che nelle regioni meridionali è maggiormente frequente la presenza di soggetti sottoposti a misura di sorveglianza speciale per reati di mafia, che risiedono infatti nella regione di provenienza e possono influire così sulle elezioni. Tali dati emergono proprio da risultanze statistiche e ci si è chiesto dunque come poter evitare tali forme di influenza. Ritieni che il testo in esame risponda a tale esigenza.

Ricorda altresì che nelle relazioni allegare ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa si richiamano i fenomeni di propaganda elettorale. L'intenzione, dunque, è quella di arrivare ad evitare lo scio-

glimento dei consigli per le suddette ragioni, colpendo il fenomeno nelle sue diverse forme.

Ritiene quindi che il parere della I Commissione sia di particolare rilievo considerata la necessità di tenere conto delle disposizioni costituzionali che si intrecciano con le previsioni del testo in esame. Richiama in primo luogo il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, nonché gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità previsti dall'articolo 65 della stessa.

Al riguardo rileva come quando si incide su previsioni costituzionali, come in questo caso, è necessario definire procedure garantite. In tale senso, condivide il rilievo formulato dalla relatrice in merito all'esigenza di riferire le previsioni del provvedimento in esame nei confronti di coloro per i quali la misura di sorveglianza sia stata applicata con provvedimento definitivo e, quindi, con sentenza passata in giudicato, come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

Condivide inoltre gli altri rilievi formulati dalla relatrice nel corso dell'illustrazione, ad eccezione dell'osservazione in cui si sottolinea l'opportunità per la Commissione di merito di valutare se ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che nel corso della scorsa legislatura la I Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva sui temi dell'incandidabilità e dell'ineleggibilità da cui è emersa la complessità delle questioni. Ritiene quindi non utile evidenziare il problema senza dare alcuna soluzione, essendo a suo avviso più opportuno individuare una soluzione, quale è a suo avviso quella maggioritaria che equipara l'incandidabilità ad una forma di ineleggibilità.

Esprime quindi la certezza che dopo l'approvazione del provvedimento in esame si assisterà ad un decremento dei casi di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa e ad effetti positivi per tutto il sistema democratico delle

elezioni. Auspica quindi che la Commissione possa esprimere il proprio parere, evidenziando tutte le problematiche poste dalla relatrice nel suo intervento introduttivo, e che l'*iter* del provvedimento si concluda in tempi brevi.

Raffaele VOLPI (LNP) fa presente di non essere pienamente convinto del contenuto e della formulazione del provvedimento in esame. Rileva preliminarmente che il fenomeno della criminalità organizzata non è concentrato solo nell'Italia meridionale come dimostrano i dati da cui emerge che la regione Lombardia è al terzo posto per numero di sequestri.

Rileva come l'articolato intervento svolto dalla collega Lo Moro dimostri come il provvedimento in esame vada a toccare un elemento centrale della democrazia, che attiene al modo in cui si viene eletti. Si associa alle perplessità evidenziate dalla relatrice relativamente all'indeterminatezza della fattispecie di reato prevista dall'articolo 1, nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che accetta la prestazione di attività di propaganda elettorale da parte di una persona sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Rileva come sia inammissibile che decada dalla propria carica una persona nei cui confronti un pentito di mafia sostiene di aver fatto propaganda elettorale consentendogli di avere più voti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, fa presente che dal testo elaborato dalla Commissione emerge come l'accettazione debba essere dimostrata, ferme restando tutte le perplessità già evidenziate al riguardo.

Raffaele VOLPI (LNP) si chiede come possa avvenire la dimostrazione di aver accettato tale attività. Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia di certo importante ma che occorra quanto mai attenzione nella definizione di ogni passaggio e di ogni singola fattispecie. Si tratta infatti di una materia complessa e delicata ed esprime forti preoccupazioni in merito

alle attuali previsioni del testo che introducono conseguenze di rilievo rispetto a determinate fattispecie, senza tuttavia porre le dovute garanzie nel momento in cui si va ad incidere su diritti fondamentali.

A suo avviso quindi sarebbe molto più opportuno intervenire sulla materia in maniera organica, attraverso l'adozione di un testo unico sul contrasto alla mafia.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Michele BORDO (PD) ritiene evidente come ci si trovi di fronte ad un provvedimento in cui le questioni non possono essere strumentalizzate con interventi demagogici.

Nel premettere che sullo spirito del testo vi è un pieno accordo, ritiene che sia opportuno che la I Commissione svolga alcune riflessioni supplementari in merito ai profili critici rispetto alla Carta costituzionale che il testo in esame non sembra aver risolto del tutto.

Ricorda come la stessa relatrice, nel corso della propria relazione, abbia evidenziato seri dubbi in merito a numerosi profili, dubbi poi confermati nelle premesse della proposta di parere presentata. Tuttavia, tali criticità non sono confluite interamente nelle condizioni poste nella proposta di parere che costituisce quindi un passo in avanti che necessita tuttavia un ulteriore approfondimento. Ciò è quanto mai opportuno per evitare che un provvedimento volto a colmare una lacuna dell'ordinamento possa essere poi pregiudicato da eccezioni di costituzionalità sollevate sulla base di profili di rilievo, tra cui quelli richiamati nella premessa del parere della relatrice.

Ricorda che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche.

In tale modo dunque la decadenza inciderebbe anche sull'autonomia del Parlamento che ha una specifica procedura. Rileva altresì la necessità di comprendere in che modo un candidato dovrebbe rifiutare l'attività di propaganda elettorale del soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, secondo il dettato dell'articolo 1 del testo in esame.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nel comprendere lo spirito del provvedimento rileva come esso rischi tuttavia di dare luogo ad una serie di questioni con riguardo al rispetto delle norme costituzionali. Ritiene altresì che il testo in esame investa in maniera qualificante le competenze della I Commissione, in particolare nella materia elettorale, e sarebbe stata quindi più opportuna una assegnazione alle Commissioni riunite I e II. Chiede quindi al presidente di assumere le dovute iniziative per chiedere che l'inizio della discussione in Assemblea sia posticipato così da poter approfondire le diverse questioni emerse, anche alla luce delle conseguenze sulle prossime elezioni regionali.

Ritiene quindi molto rischioso e paradossale richiamare solo le fattispecie previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, senza poter così ricomprendere tutte quelle attività non tipizzate ma incluse nelle azioni volte alla propaganda elettorale, quali telefonate o sollecitazioni per via orale. Rileva altresì che il testo fa riferimento ai candidati mentre nell'applicazione concreta si tratta piuttosto di liste di candidati.

Sottolinea quindi il forte rischio di esporre il Parlamento ad una delegittimazione con disposizioni ultronee e con norme penali che lasciano comunque fuori molte fattispecie. Si interviene infatti nell'ambito della libertà del soggetto di fare propaganda elettorale nonostante ci si trovi di fronte ad una materia non contrattualizzabile. Il provvedimento potrebbe quindi non servire a nulla o diversamente, avere effetti con serie conseguenze.

Jole SANTELLI (PdL) richiama i dubbi sollevati da molti colleghi sulla base di ragionamenti applicati anche a casi pratici, soffermandosi sui profili innovativi del testo unificato in esame rispetto alle proposte di legge originarie. Evidenzia quindi, per quanto riguarda l'articolo 1, che il testo fa riferimento a chi svolge attività di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli. Si chiede pertanto a chi dovrebbe spettare l'accettazione di tale attività nel momento in cui si fa riferimento ai simboli.

Ritiene inoltre che il provvedimento in esame possa poi rivelarsi un *boomerang*, e paventa il rischio che possa costituire un'arma in più in favore della criminalità organizzata che conosce molto bene i metodi per intervenire.

Pierluigi MANTINI (UdC), nell'esprimere preoccupazioni con riguardo all'impostazione ed ai toni in alcuni interventi svolti nel corso della discussione.

Esprime quindi condivisione rispetto a gran parte della proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene, al contempo, opportuno inserire ulteriori rilievi volti in primo luogo a precisare la nozione di propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli. In proposito, richiama la possibilità di chiedere alla Commissione di merito di sopprimere le parole « in pregiudizio ». Si sofferma quindi sulla dicotomia « richiede o accetta » l'attività di propaganda elettorale, prevista all'articolo 1, segnalando la necessità di evidenziare nel parere, come condizione, l'esigenza di sopprimere il riferimento alla condotta dell'accettazione, che risulta poco definita nella sua applicazione concreta. All'articolo 2, prospetta inoltre l'opportunità di specificare che alla condanna o all'applicazione della pena per il delitto ivi richiamato consegue « l'ineleggibilità e « il divieto di candidarsi.

Auspica quindi che la relatrice riformuli in tal senso la propria proposta di parere.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, fa presente che le osservazioni del collega

Mantini, sicuramente condivisibili nel loro contenuto, attengono più propriamente al merito del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) prospetta la possibilità di riformulare la seconda condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice sostituendo alle parole « sia meglio determinata » le seguenti « sia determinata ».

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala l'opportunità di verificare se non vi siano le condizioni affinché, con un consenso generale, il provvedimento in esame sia assegnato alle Commissioni riunite I e II, alla luce dei rilevanti profili di merito che attengono alle competenze della I Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che ci si trova in una fase dell'iter avanzata: la Commissione giustizia, infatti, ha già proceduto all'adozione del testo base ed alla votazione dei relativi emendamenti ed il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 febbraio.

Sesa AMICI (PD) rileva come la proposta di parere della relatrice ponga una serie di questioni importanti. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame della proposta di legge C. 465 Formisano in materia di reati elettorali il rappresentante del Governo, sottosegretario Davico, aveva segnalato la contiguità degli ambiti di intervento di tale provvedimento rispetto a quello oggi in esame, assegnato alla Commissione giustizia.

Ritiene quindi che in questa fase occorra votare con convinzione il parere di competenza su un provvedimento che cerca di risolvere un tema strettamente politico volto a risolvere situazioni diffuse. Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 1, relativamente alla fattispecie dell'accettazione dell'attività di propaganda elettorale svolta da un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rileva come la Commissione giustizia non può non essere consapevole che si

tratta di una fattispecie priva di carattere certi. Si sofferma quindi sulla previsione dell'articolo 2, che prefigura la decadenza dal mandato di parlamentare con un automatismo *ope legis*.

Sottolinea come per il suo gruppo sia a questo punto opportuno che ciascuno sensibilizzi i rispettivi colleghi della Commissione giustizia sulle ampie questioni che sono emerse in questa sede per i profili che attengono alla compatibilità costituzionale. Si tratta infatti di uno di quei provvedimenti su cui il dibattito in Aula potrebbe svolgersi con modalità inattese ed imprevedibili. Ritiene che chi abbia vissuto di persona i condizionamenti cui fa riferimento il testo in esame può ben comprendere la gravità e l'importanza della questione che, proprio per questo, necessita quanto mai di un testo chiaro e coerente con i principi costituzionali.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, tenendo conto delle questioni emerse nel corso della discussione presenta una seconda versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), riformulando la seconda condizione senza la parola « meglio », come prospettato dal collega Stracquadanio. In ordine alle altre questioni poste, pure condividendo nel merito gran parte dei rilievi formulati, ritiene che la Commissione non possa andare oltre i propri ambiti di competenza nell'esprimere

il proprio parere. Si tratta a suo avviso di un principio importante, a cui la Commissione si è sempre attenuta, evitando di formulare rilievi che investono il merito dei provvedimenti.

Rileva quindi come tutti gli elementi di perplessità e di contrarietà su alcune parti del testo potranno essere più propriamente espressi presso la Commissione giustizia e nel corso della discussione in Assemblea. Ritiene in ogni modo che il parere della Commissione possa dare un contributo importante ed invita i deputati della Commissione a sollecitare i rispettivi rappresentanti dei gruppi per segnalare le questioni emerse nelle sedi opportune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione del relatore.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Legge comunitaria 2009.*

*C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.*



## ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 825 Angela Napoli ed abbinate, recante « Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione »;

premesso che:

sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, il contenuto del provvedimento è riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: « organi dello Stato e relative leggi elettorali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale »;

per quanto riguarda il rispetto di altri principi o disposizioni costituzionali, va rilevato innanzitutto che il divieto di propaganda elettorale costituisce limitazione di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, anche politico, di cui all'articolo 21 della Costituzione) e che la misura della sorveglianza speciale si applica d'altra parte a soggetti soltanto *indiziati* di reato;

appare pertanto necessario prevedere che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo (come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10

della legge n. 575 del 1965 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti);

la fattispecie di reato prevista dall'articolo 1 non sembra, d'altra parte, adeguatamente determinata nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale: al riguardo appare necessario determinare meglio la natura di questa accettazione, considerato, tra l'altro, che, ai sensi del testo in esame, la condotta delittuosa non consiste solo nella propaganda a favore del candidato, ma anche contro il suo avversario;

per quanto riguarda poi il divieto temporaneo di candidarsi a qualsivoglia elezione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche elettive sanciti dall'articolo 2 in conseguenza della condanna o del patteggiamento della pena per il nuovo delitto individuato dall'articolo 1, va detto innanzitutto che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche;

appare dubbio, ed è oggetto di dibattito in dottrina, se l'incandidabilità

alle elezioni per il Parlamento possa ritenersi costituzionalmente legittima, atteso che, con riferimento al mandato parlamentare, l'articolo 65 della Costituzione menziona soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità (ed è dubbio se l'incandidabilità possa configurarsi come una specie di ineleggibilità), mentre l'articolo 66, in ossequio al principio della separazione dei poteri, rimette alle Camere stesse il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti;

analoghi dubbi di costituzionalità, con riferimento al mandato parlamentare, suscita l'istituto della decadenza «di diritto», parimenti previsto dall'articolo 2 del testo in esame, non sembrando che si possa prevedere, per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, un automatismo *ope legis* senza con ciò violare l'autonomia delle singole Camere;

per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive pubbliche va rilevato, d'altra parte, che non risulta essere posto in discussione, sotto il profilo della costituzionalità, l'istituto della pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articoli 28 e 29 del codice penale), la condanna alla quale comporta la perdita tanto del diritto di voto quanto del diritto elettorale passivo anche per le elezioni al Parlamento;

l'interdizione dai pubblici uffici appare, nel complesso, un istituto più consolidato e tipizzato;

va considerato, ancora, che l'articolo 2 del testo in esame non specifica che la condanna cui conseguono l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche elettive deve essere passata in giudicato, mentre ciò appare necessario, considerata l'importanza dei diritti che si comprimono;

del resto, con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 1996, ha chiarito (in relazione all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, le cui disposizioni sono poi

confluite nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che l'incandidabilità a seguito della condanna per determinati reati è ammissibile a condizione che si basi su una sentenza passata in giudicato;

l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel sancire l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, precisa che per, gli effetti della disposizione, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) il divieto di propaganda elettorale sia previsto solo nei confronti di coloro per i quali la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata applicata con provvedimento definitivo;

2) sia meglio determinata la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, capoverso, ultimo comma, con riguardo alla condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa l'attività di propaganda elettorale;

3) all'articolo 2 si precisi che la condanna deve essere passata in giudicato e si valuti se equiparare a condanna la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale;

4) per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, si preveda che l'autorità giudiziaria, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, comunichi l'esito del procedimento penale al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare condannato, in modo che questa possa pronunciarne la decadenza ai sensi del proprio regolamento;

*e con la seguente osservazione:*

al fine di precludere l'accesso alle cariche parlamentari ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 825 Angela Napoli ed abbinate, recante « Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione »;

premesso che:

sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, il contenuto del provvedimento è riconducibile a due materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: « organi dello Stato e relative leggi elettorali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale »;

per quanto riguarda il rispetto di altri principi o disposizioni costituzionali, va rilevato innanzitutto che il divieto di propaganda elettorale costituisce limitazione di un diritto costituzionalmente garantito (quello alla libera manifestazione del proprio pensiero, anche politico, di cui all'articolo 21 della Costituzione) e che la misura della sorveglianza speciale si applica d'altra parte a soggetti soltanto *indiziati* di reato;

appare pertanto necessario prevedere che, ai fini dell'applicabilità del divieto di propaganda elettorale, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza debba essere stata confermata con provvedimento definitivo (come del resto richiesto dal comma 1 dell'articolo 10

della legge n. 575 del 1965 per l'applicabilità di altre restrizioni incidenti su diritti costituzionalmente garantiti);

la fattispecie di reato prevista dall'articolo 1 non sembra, d'altra parte, adeguatamente determinata nella parte in cui comprende la condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa persona la prestazione di attività di propaganda elettorale: al riguardo appare necessario determinare meglio la natura di questa accettazione, considerato, tra l'altro, che, ai sensi del testo in esame, la condotta delittuosa non consiste solo nella propaganda a favore del candidato, ma anche contro il suo avversario;

per quanto riguarda poi il divieto temporaneo di candidarsi a qualsivoglia elezione e la decadenza di diritto dalle cariche pubbliche elettive sanciti dall'articolo 2 in conseguenza della condanna o del patteggiamento della pena per il nuovo delitto individuato dall'articolo 1, va detto innanzitutto che nell'ordinamento italiano l'incandidabilità e la decadenza di diritto dalla carica elettiva sono attualmente previste solo nell'ambito delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e non anche nell'ambito delle elezioni politiche;

appare dubbio, ed è oggetto di dibattito in dottrina, se l'incandidabilità

alle elezioni per il Parlamento possa ritenersi costituzionalmente legittima, atteso che, con riferimento al mandato parlamentare, l'articolo 65 della Costituzione menziona soltanto gli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità (ed è dubbio se l'incandidabilità possa configurarsi come una specie di ineleggibilità), mentre l'articolo 66, in ossequio al principio della separazione dei poteri, rimette alle Camere stesse il giudizio sui titoli di ammissione dei suoi componenti;

analoghi dubbi di costituzionalità, con riferimento al mandato parlamentare, suscita l'istituto della decadenza « di diritto », parimenti previsto dall'articolo 2 del testo in esame, non sembrando che si possa prevedere, per la decadenza dal mandato di deputato o senatore, un automatismo *ope legis* senza con ciò violare l'autonomia delle singole Camere;

per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive pubbliche va rilevato, d'altra parte, che non risulta essere posto in discussione, sotto il profilo della costituzionalità, l'istituto della pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articoli 28 e 29 del codice penale), la condanna alla quale comporta la perdita tanto del diritto di voto quanto del diritto elettorale passivo anche per le elezioni al Parlamento;

l'interdizione dai pubblici uffici appare, nel complesso, un istituto più consolidato e tipizzato;

va considerato, ancora, che l'articolo 2 del testo in esame non specifica che la condanna cui conseguono l'incandidabilità e la decadenza dalle cariche pubbliche elettive deve essere passata in giudicato, mentre ciò appare necessario, considerata l'importanza dei diritti che si comprimono;

del resto, con riferimento alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, la Corte costituzionale, con

la sentenza n. 141 del 1996, ha chiarito (in relazione all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, le cui disposizioni sono poi confluite nell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che l'incandidabilità a seguito della condanna per determinati reati è ammissibile a condizione che si basi su una sentenza passata in giudicato;

l'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel sancire l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per determinati reati ovvero cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, precisa che per, gli effetti della disposizione, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) il divieto di propaganda elettorale sia previsto solo nei confronti di coloro per i quali la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sia stata applicata con provvedimento definitivo;

2) sia determinata la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, capoverso, ultimo comma, con riguardo alla condotta del candidato alle elezioni che, pur essendo inequivocabilmente a conoscenza del fatto che una certa persona è sottoposta a misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, « accetta » da parte di questa l'attività di propaganda elettorale;

3) all'articolo 2 si precisi che la condanna deve essere passata in giudicato



e si valuti se equiparare a condanna la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale;

4) all'articolo 2, terzo periodo, si preveda che la trasmissione della copia dell'estratto esecutivo sia effettuata al fine dell'adozione degli atti di competenza da parte del soggetto destinatario della trasmissione;

*e con la seguente osservazione:*

al fine di precludere l'accesso alle cariche parlamentari ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ricorrere, in alternativa all'incandidabilità, a soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti: dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Associazione nazionale magistrati ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	53

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	58

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	56
Decreto-legge 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.**

**Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti: dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Associazione nazionale magistrati.**

*(Svolgimento e conclusione)*

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio DE TILLA, *Presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*, Luca SALDARELLI *Vice Presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*, Giuseppe SILECI, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, e Amedeo CIUFFETELLI, *componente della Giunta dell'Associazione italiana giovani avvocati*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

**La seduta, sospesa alle 10.50, riprende alle 11.35.**

Luca PALAMARA, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti i deputati Giulia BONGIORNO, *presidente*, \*Angela NAPOLI (PdL), Fulvio FOLLEGOT (LNP), Cinzia CAPANO (PD), Anna ROSOMANDO (PD), Jean Leonard TOUADI (PD), Pasquale CIRIELLO (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Donatella FERANTI (PD).

Luca PALAMARA, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Gioacchino NATOLI, *Vice Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Antonio BALSAMO, *componente dell'Associazione nazionale magistrati* rispondono ai quesiti posti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**

**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso sul testo unificato in esame un parere favorevole con condizioni e una osservazione. Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 22 febbraio.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come la *ratio* del provvedimento in esame sia assolutamente chiara e condivisibile e come l'obiettivo comune, sotteso all'approvazione del provvedimento medesimo possa essere effettivamente raggiunto solo se vi è la massima condivisione. Auspica pertanto che i rilievi contenuti nel parere della I Commissione possano essere tutti recepiti, anche al fine di scongiurare che l'*iter* del provvedimento possa essere eventualmente ostacolato dalla presentazione di questioni di pregiudizialità costituzionale ovvero da richieste di rinvio in Commissione, che potrebbero essere accolte qualora il testo presentasse dei profili di dubbia costituzionalità.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame è stato predisposto concordemente con il Governo, al fine di recepire quanto emerso dal dibattito in Commissione e raggiungere la massima condivisione possibile. Ove peraltro fossero accolte le condizioni e l'osservazione apposte al parere della I Commissione, il testo tornerebbe ad essere più aderente a quello della sua proposta di legge n. 825, che ha dato origine al dibattito in Commissione.

Sottolinea come l'obiettivo del provvedimento sia quello di introdurre una disciplina che impedisca il connubio, soprattutto nelle regioni del Sud, tra malavita organizzata e mondo politico nel corso delle campagne elettorali, evidenziando come con la legge vigente sul voto di scambio non si riesca a contrastare adeguatamente questo fenomeno. Ritiene che tale obiettivo possa e debba trovare l'accordo di tutti, specie in prossimità delle elezioni regionali.

Per quanto non ritenga condivisibili tutti i rilievi contenuti nel parere della

Commissione Affari costituzionali, accoglie l'invito dell'onorevole Costa a considerare prevalente l'obiettivo comune e la ricerca della maggiore condivisione possibile. Presenta quindi quattro emendamenti volti a recepire le condizioni apposte al parere della I Commissione (*vedi allegato*).

Raffaele VOLPI (LNP) rileva come il lavoro svolto dalla Commissione Affari costituzionali in sede consultiva sia stato estremamente approfondito ed attento, che ha evidenziato i numerosi aspetti critici del provvedimento e che si è concluso con un parere che rispecchia in minima parte le opinioni del suo gruppo. Molte questioni infatti rimangono irrisolte. Nel corso dell'esame in sede consultiva si è anche rilevato come il provvedimento interessasse, secondo taluni in maniera prevalente, la materia elettorale che è di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene sostanzialmente condivisibili tutti i rilievi contenuti nel parere della Commissione Affari costituzionali. Quanto alla condizione di cui alla formulazione della fattispecie penale, ritiene che sarebbe necessario non solo sopprimere la parola « accetta », ma anche precisare che la richiesta da parte del candidato debba essere « espressa ». Invita a non sottovalutare l'osservazione apposta al parere, considerando corretta l'impostazione secondo la quale è preferibile non ricorrere a strumenti sanzionatori nuovi o atipici, bensì utilizzare soluzioni già previste dall'ordinamento vigente.

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea come i precedenti interventi evidenzino l'esigenza di conciliare il testo in esame con la Costituzione. Pur condividendo l'esigenza di raggiungere la massima condivisione possibile, anche tramite il totale recepimento del parere della I Commissione, ritiene che ulteriori aspetti del provvedimento dovranno essere approfonditi nel corso dell'esame in Assemblea. In particolare, ritiene che la fattispecie di

reato si debba integrare quando il candidato richieda « personalmente » l'attività di propaganda. Sotto il profilo della pena accessoria, ritiene che, ove si ritenesse di ricorrere all'interdizione dai pubblici uffici, occorrerebbe valutare gli effetti che sulla stessa produrrebbe l'eventuale sospensione condizionale.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti presentati dal relatore. Concorda con l'onorevole Contente sulla necessità di ulteriori riflessioni nel corso dell'esame in Assemblea, per apportare al testo ogni miglioramento possibile al fine di renderlo efficace. Sotto il profilo della pena accessoria, ritiene preferibile applicare quella dell'ineleggibilità.

Lorenzo RIA (UdC) ribadisce e, ove ve ne fosse bisogno, chiarisce che la posizione del gruppo dell'UdC è di piena condivisione degli obiettivi del provvedimento in esame, senza che vi sia alcuna perplessità in proposito. Ritiene che il parere della Commissione Affari costituzionali sia sostanzialmente fondato e che i rilievi in esso contenuti possano essere recepiti. Quanto al profilo della sanzione accessoria, ritiene che sia più corretto ricorrere all'incandidabilità.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) condivide l'intervento dell'onorevole Volpi. Precisa peraltro che l'obiettivo comune alla base del provvedimento è comune anche al gruppo della Lega, ma che bisogna evitare i rischi derivanti da un'imprecisa determinazione dell'ambito di applicazione della disciplina. Occorre fare in modo, in particolare, che questa non possa essere strumentalizzata e, a titolo esemplificativo, essere utilizzata contro gli avversari politici. Il testo in esame, inoltre, essendo applicabile alle persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, potrebbe in concreto risultare non applicabile a tutte le forme di collaborazione tra politica e criminalità organizzata nell'ambito delle competizioni elettorali.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene di particolare importanza la condizione del parere della Commissione Affari costituzionali, volta a garantire l'autonomia delle singole Camere.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene superfluo e pericoloso sotto il profilo interpretativo l'emendamento 2.200. Nel linguaggio normativo per « condanna » si intende infatti la sentenza di condanna passata in giudicato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento 2.200 del relatore è volto a recepire la condizione cui faceva riferimento l'onorevole Lo Presti. Rileva quindi come dal dibattito emerga una sostanziale condivisione dell'obiettivo sotteso al provvedimento. Sottolinea, in particolare, che quando si costruisce una fattispecie incriminatrice che anticipa la soglia di punibilità, si pongono problemi di determinatezza della fattispecie. Anche sotto questo profilo i rilievi contenuti nel parere della Commissione Affari costituzionali appaiono condivisibili. Ulteriori eventuali questioni potranno essere affrontate nel corso dell'esame in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni approva gli emendamenti 1.100, 1.200, 2.100 e 2.200 del relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Angela Napoli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che è oggi all'esame della Commissione, per l'espressione del parere, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. I profili di competenza della Commissione giustizia riguardano essenzialmente la disposizione di cui all'articolo 1, comma 23-*quindiesdecies*. Tale disposizione, attraverso il differimento al 1° gennaio 2011 dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 212, lettera b), n. 2 della legge finanziaria 2010, mantiene fino al 31 dicembre 2010 l'esenzione dal pagamento



del contributo unificato in relazione ai giudizi di lavoro davanti alla Corte di cassazione.

Non ravvisandosi profili problematici in relazione alla predetta disposizione, si propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.05.**

## ALLEGATO

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**

**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio,  
C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle quali sia stata applicata la misura con le seguenti: sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura.*

**1. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo sopprimere le parole: o accetta.*

**1. 200.** Il Relatore.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la parola condanna inserire la seguente: passata in giudicato.*

**2. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: per l'adozione degli atti di competenza.*

**2. 200.** Il Relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO .....	59
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Daniele Renzoni, Direttore di Rai Internazionale .....	59
AUDIZIONI:	
Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sulla situazione nei Balcani occidentali ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	59

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione di Daniele Renzoni,  
Direttore di Rai Internazionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.40.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sulla situazione nei Balcani occidentali.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Piero FASSINO (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Gianpaolo DOZZO (LNP) e Paolo CORSINI (PD).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA replica alle osservazioni formulate e ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	65

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione del Ministro della difesa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	64
AVVERTENZA .....	64

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che il provvedimento in esame, composto da 14 articoli, contiene disposizioni di proroga di termini legislativi nonché disposizioni volte ad assicurare una migliore funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Difesa, segnala in primo luogo il comma 1 dell'articolo 2, il quale prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Rai e Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di *Peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan.

Di più diretto interesse per la Commissione Difesa risultano, poi, le disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e da 3 a 7 dell'articolo 4, che recano varie misure per il personale delle Forze armate.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 prolunga a venti anni (e quindi al 2015) il periodo transitorio previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995, durante il quale il personale del ruolo dei sergenti è nominato, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di

truppa in servizio permanente. La disciplina dettata dall'articolo 35, comma 1, deroga, per un periodo transitorio di quindici anni, ora, come si detto elevati a venti, a quanto previsto dall'articolo 10, che stabilisce che il reclutamento nel ruolo dei sergenti venga tratto nella misura del 70 per cento dei posti disponibili dai volontari di truppa in servizio permanente che rivestono il grado apicale (caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti) e per il restante 30 per cento dai volontari di truppa in servizio permanente che rivestono i gradi inferiori.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge riferisce che la proroga è ritenuta necessaria e urgente in quanto per il prossimo concorso interno per il passaggio al grado di sergente, da bandire nell'anno 2010, le sopra illustrate percentuali di riserva previste dalla normativa a regime non sono ancora applicabili in quanto i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti sono ancora in corso di nomina e manca un adeguato bacino di alimentazione nell'ambito del grado apicale dei volontari in servizio permanente.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame del Senato, è volto, conseguentemente, a differire al termine del regime transitorio sopra richiamato l'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei requisiti per la partecipazione al concorso da sergente.

Il comma 3 dell'articolo 4 reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo, n. 298 del 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

In particolare, la lettera *a*) proroga dal 2010 al 2012 il termine per l'applicazione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri dell'articolo 19 del sopracitato decreto legislativo, che estende all'Arma dei carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997 per le altre Forze armate, a regime e senza limiti temporali di applicazione. In base a tale norma, qualora dopo aver

effettuato le promozioni tabellari in un grado si registrino ancora vacanze organiche al 1° luglio di ciascun anno, si procede ad attribuire altre promozioni (nel limite di un decimo di quelle tabellari e comunque non inferiori all'unità).

La successiva lettera *b*) proroga fino all'anno 2011 la possibilità, anche per i ruoli speciale e tecnico-logistico di compensare in altri ruoli l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale, al fine di evitare l'aspettativa per riduzione quadri.

Infine la lettera *c*) proroga di due anni il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000 che ha autorizzato, dal 2001 al 2009, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

Il comma 4 è volto a consentire l'immissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, anziché entro il termine del 31 dicembre scorso fissato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2009.

La relazione al disegno di legge in esame evidenzia che tale disposizione ha consentito l'ingresso in servizio permanente di 71 ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali. La stessa relazione sottolinea che, attraverso la novella di cui al comma 4, si rende possibile l'assunzione dell'ulteriore ultima aliquota di 10 ufficiali medici in servizio da gennaio dell'anno 2007, che raggiungerà il richiamato requisito dei tre anni di servizio nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali immissioni in servizio permanente sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo

3, comma 102, della legge finanziaria 2008. Al riguardo segnala che, per effetto dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2010, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di armonizzarla alla nuova disciplina in materia di assunzioni. Inoltre si potrebbe precisare espressamente che le immissioni in servizio nell'anno 2010 a cui si fa riferimento nel secondo periodo della disposizione in esame, sono quelle conseguenti alla modifica del termine entro il quale debbono essere conseguiti i tre anni di servizio a tempo determinato.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, del decreto legislativo n. 298 del 2000 recante Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che dispongono in materia di iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli. In particolare, l'articolo 16 del suddetto decreto relativo ai « quadri di avanzamento e promozioni » dispone che i tenenti colonnelli del ruolo normale idonei siano iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di valutazione previste dal successivo articolo 18 e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo l'ordine di graduatoria di merito, in numero dei posti pari a quello delle promozioni da effettuare. Il successivo articolo 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione) dispone, al comma 2, che i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento siano inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 allegata al medesimo de-

creto legislativo. Si precisa inoltre che il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. A far data quindi dal 31 dicembre 2012 l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli sarà effettuata a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.

Conseguentemente, sino al 31 dicembre 2012 la disposizione prevede una disciplina *ad hoc* per l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli, che partirà quindi dal 31 dicembre 2012. In particolare, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi, in tale periodo, in un'unica aliquota di valutazione. La disposizione rinvia al decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000 la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali. È comunque previsto un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

La relazione al disegno di legge sottolinea che con questa proroga si intende abbreviare le attuali tre aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale, prevedendo anche per l'Arma dei carabinieri le medesime modalità di avanzamento delle altre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica), fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali previste per il grado nella tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 298 del 2000.



Il comma 6 dell'articolo 4, come modificato dal Senato, contempla la « clausola di invarianza finanziaria » riferita ai precedenti commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni contenute nei medesimi non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È stabilito, altresì, che le immissioni di cui al comma 3, lettera *b*), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni.

Il comma 7 dell'articolo 4 proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella Polizia di Stato, nel Corpo dei vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione Difesa, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (*vedi allegato*).

Francesco Saverio GAROFANI (PD), pur ritenendo che alcune disposizioni del decreto-legge corrispondano ad esigenze oggettive, esprime tuttavia forti perplessità sulla metodologia costantemente seguita dal Governo di procedere a successivi micro-interventi legislativi di urgenza che, prescindendo da un organico disegno di riforma, rischiano di introdurre disposizioni incoerenti e irrazionali rispetto al contesto normativo vigente.

In proposito, nel sottolineare come questo modo di procedere finisca per svilire il lavoro della Commissione, ricorda come siano in corso di esame, da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, alcuni provvedimenti di iniziativa parlamentare recanti il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia che tendono ad introdurre una riforma organica del trattamento economico e normativo del personale ad esse appartenente, che rischia di essere compromessa proprio dagli interventi estemporanei del Governo.

Tutto ciò considerato, anche a nome del proprio gruppo, preannuncia l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere pienamente le osservazioni appena espresse dal deputato Garofani, evidenzia come i casi in cui l'opposizione si veda costretta ad esprimere la propria contrarietà su provvedimenti di urgenza del Governo – per ragioni di metodo, prima ancora che di merito – si stiano ormai ripetendo con una frequenza preoccupante. Infatti se, da un lato, è in atto un lodevole intervento da parte della Commissione di affrontare in materia organica le diverse questioni della difesa nazionale, dall'altro, si assiste a un atteggiamento del Governo che, attraverso l'eccessivo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, tende ad aggirare le prerogative della Commissione. A suo avviso, quindi, se il Governo non porrà un freno a tale tendenza, nel futuro l'opposizione si vedrà costretta a negare il proprio appoggio ai provvedimenti di iniziativa governativa, anche nel caso in cui questi presentassero i prescritti presupposti di straordinaria necessità e urgenza.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, pur condividendo, in linea di principio, le osservazioni concernenti l'esigenza di una limitazione del ricorso da parte del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza, ricorda tuttavia come l'uso frequente di tale strumento abbia riguardato tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla guida del Paese. Ciò è stato determinato, per quanto riguarda la Difesa, dall'esigenza di porre rimedio a specifiche problematiche riguardanti il trattamento del personale militare che, se non tempestivamente affrontate, avrebbero creato gravi ripercussioni su posizioni soggettive assai delicate.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei

deputati Garofani e Di Stanislao, osserva che il Governo dovrebbe – almeno a titolo di cortesia istituzionale, diversamente da quanto si sta verificando nella seduta odierna – assicurare la presenza dei propri rappresentanti alle sedute della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che, contrariamente a quanto accaduto nel recente passato – peraltro per una precisa scelta dell'Esecutivo – i sottosegretari per la difesa sono soltanto due, anziché tre. Ciò comporta, in alcuni casi, delle obiettive difficoltà per i rappresentanti del Ministero della difesa, ad adempiere ai numerosi impegni in entrambi i rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il Ministro della difesa, Ignazio La Russa.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

**Audizione del Ministro della difesa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché sulla *web-tv* del sito internet della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Ignazio LA RUSSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Antonio RUGGHIA (PD), Pier Fausto RECCHIA (PD), Giuseppe MOLES (PdL), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Edmondo CIRIELLI, *presidente*.

Il ministro Ignazio LA RUSSA replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.  
C. 3146 Governo.*

ALLEGATO

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

premesso che:

l'articolo 4, comma 4, è volto a consentire l'immissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010;

la citata disposizione precisa che tali immissioni in servizio permanente sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria 2008;

considerato che, tuttavia, ai fini delle citate immissioni in servizio, dovrebbe applicarsi il nuovo limite di cui all'articolo all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto della legge finanziaria 2010, anziché quello fissato dalla legge finanziaria 2008;

ritenuto altresì che dovrebbe essere valutata l'opportunità di chiarire espres-

samente che le immissioni in servizio nell'anno 2010, a cui fa riferimento il secondo periodo del citato articolo 4, comma 4, sono quelle conseguenti alla modifica del termine entro il quale debbono maturare i tre anni di servizio a tempo determinato;

valutate, infine, positivamente le restanti disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, commi 1, 1-bis, 3, 5, 6 e 7,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, con il seguente: « Le conseguenti immissioni in servizio permanente sono effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 208, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	69
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	80

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 12.20.**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in merito alle osservazioni relative all'articolo 2, rappresenta che tale articolo, nel modificare il parametro di accesso dalla tiratura alla diffusione, esclude nel cal-

colo di quest'ultima le cosiddette vendite in blocco, ponendo così le basi per un risparmio di spesa sulla base dell'applicazione del successivo articolo 3. Fa presente che tale articolo, in particolare, nel parametrare il contenuto variabile alla distribuzione, prende come definizione di quest'ultima quella stabilita dall'articolo 2. Per quel che concerne in particolare la quantificazione di 2 milioni e 400 mila euro quale risparmio dall'esclusione delle vendite in blocco, osserva che tale stima è stata effettuata prendendo come base di riferimento il dato sulle vendite in blocco desumibili dai bilanci certificati di alcune imprese richiedenti contributi e inferendo sul totale delle imprese i dati disponibili. Evidenzia che tale risparmio è comunque ricompreso nel totale dei 9.578.000 ascrivibili all'articolo 3.

Con riferimento al medesimo articolo 3, fa presente che l'attuale normativa, per effetto del raddoppio del contributo disposto dall'articolo 3, comma 11, della legge n. 250 del 1990, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 278 del 1991 per le testate politiche e come esteso dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 62 del 2001 alle testate editate da cooperative, stabilisce che il contributo fisso spetta nella misura del 60 per cento dei costi ammissibili, nel limite massimo di 2.065.000 euro. Evidenzia che la previsione di cui all'articolo 3 riduce tale percentuale del 60 per cento al 50 per cento dei costi, abbassando contemporaneamente il limite massimo a 2.000.000 di euro.

Per quanto riguarda, invece, il contributo variabile, rileva che l'articolo 3 prevede il passaggio della base di calcolo da un sistema a scaglioni avente come riferimento la tiratura ad un sistema di calcolo lineare basato sulla distribuzione. Fa presente che il calcolo dei risparmi derivanti dalle modifiche illustrate è stato effettuato sulla base dei dati di bilancio delle imprese che hanno percepito contributi nel 2007 comparando l'ammontare del contributo effettivamente percepito sulla base dell'attuale normativa con quello che sarebbe stato percepito appli-

cando le disposizioni di cui all'articolo 3, richiamando a tal proposito la seconda delle allegate tabelle. Chiarisce, quindi, che il comma 7 dell'articolo 3 intende, quale pertinente capitolo di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il capitolo 466, rubricato «contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici», afferente al centro di responsabilità 9 «Informazione ed editoria» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, precisa che i contributi di cui all'articolo 3 spettano nei limiti dello stanziamento previsto nel citato capitolo 466, mentre i contributi alle imprese radiotelevisive di cui al successivo articolo 11 spettano nel limite di stanziamento previsto dal capitolo 465 «contributi alle imprese radiofoniche e alle imprese televisive» afferente sempre al centro di responsabilità 9 «Informazione ed editoria» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto ritiene che la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 21 vada interpretata con riferimento a ciascun preciso capitolo relativo alla singola tipologia di contributo.

Per quanto concerne, infine, l'esigenza di coordinamento con la disposizione introdotta con l'articolo 2, comma 62, della legge finanziaria per il 2010, evidenzia che anch'essa, ad avviso del Dipartimento, non può che fare riferimento a ciascun pertinente capitolo del centro di responsabilità 9 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, su cui gravano le diverse fattispecie di contributi diretti e cioè ai già citati capitoli 466 per i contributi diretti alla stampa, cap. 465 e 468 per i contributi alle emittenti radiotelevisive, capitolo 469 per i contributi per i contributi diretti all'editoria periodica per i non vedenti. Sottolinea che l'eventuale riparto proporzionale infatti non può che avvenire nel momento in cui, dopo aver quantificato sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi il *quantum* spettante alle imprese, è possibile



effettuare il raffronto tra contributo potenzialmente dovuto ed effettiva disponibilità sul pertinente capitolo.

Per quel riguarda il comma 2 dell'articolo 11, afferma che la riduzione di spesa relativa ai contributi a favore delle imprese radiofoniche organi di partito è stata valutata in sede di relazione tecnica in circa euro 2.300.000,00 attraverso l'applicazione delle nuove modalità di calcolo ai soggetti richiedenti i contributi per l'anno 2007. Fa presente che il dettaglio di calcolo è riportato nella terza delle tabelle allegate. Per quanto concerne l'eventuale riparto proporzionale e i capitoli di riferimento rimanda alle considerazioni riportate in merito all'articolo 3, con riferimento all'articolo 15, per quanto concerne il funzionamento del Comitato per il credito agevolato, conferma che non grava sul bilancio della Presidenza del Consiglio alcun onere in quanto non sono previsti né rimborsi spese né gettoni di presenza. Precisa che al funzionamento si prevede attraverso le risorse umane e strumentali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Rocco GIRLANDA (PdL), pur rilevando che i chiarimenti forniti dal Governo non danno esauriente risposta a tutte le questioni che aveva posto nella propria relazione, ritiene comunque che essi consentano di esprimere una complessiva valutazione favorevole sui profili relativi agli effetti finanziari del provvedimento. Segnala, tuttavia, quanto al merito del provvedimento, che esso fa seguito a diverse disposizioni in materia, che hanno determinato, nel loro complesso, una riforma di carattere generale del sistema dei contributi statali all'editoria che, superando il carattere di diritto soggettivo della contribuzione statale, pone a serio rischio la sopravvivenza di numerose imprese editrici. A questo proposito, segnala come molti parlamentari appartenenti a tutti i gruppi politici abbiano in questi giorni chiesto al Governo di voler adottare opportune iniziative in materia e che vi sono sollecitazioni ad intervenire già in sede di esame del decreto-legge in materia di

proroga di termini previsti da disposizioni legislative e pertanto, al di là dei limiti posti dall'esame dei soli profili finanziari dello schema di decreto, invita il Governo a voler riconsiderare l'intera materia dei contributi all'editoria.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con l'esigenza di valutare le risposte fornite dal Governo. Si dichiara favorevole ad una iniziativa volta al riconoscimento dei diritti soggettive ricorda che vi sono molto cooperative editoriali che non sono in grado di chiudere i relativi bilanci, quindi sarebbe necessaria una proroga di un anno. Nel richiamarsi, per quanto attiene al merito del provvedimento alle osservazioni già espresse nella seduta del 3 febbraio 2010, rileva che il provvedimento in esame sia eccessivamente debole e non garantisca rispetto a utilizzi impropri. Ritiene che occorre sostenere l'editoria vera, non attività fittizie che non trovano riscontro in una reale diffusione dei giornali prodotti. Rileva che nello schema di regolamento si riduce ulteriormente il rapporto tra le copie prodotte e quelle distribuite al fine di ottenere i contributi e non si mette in rapporto il numero dei dipendenti delle aziende territoriali con l'ammontare dei contributi riconosciuti. A tal proposito ritiene che andrebbe individuata una cifra da assegnare in ragione del numero dei giornalisti dipendenti della singola azienda editoriale. Infine ritiene che è improprio riconoscere contributi a giornali che si occupano di temi non previsti dalla legge.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per proseguirlo immediatamente prima della seduta già convocata per le ore 20.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene inadeguato la prospettazione dei tempi effettuata dal presidente e chiede al relatore di tener conto, nella stesura della proposta di parere, anche di considerazione di merito, comunque incidenti sui profili finanziari che la Commissione è



chiamata a valutare, come per esempio le questioni relative alla platea degli aventi diritto ai contributi.

Rocco GIRLANDA (PdL) sottolinea come la Commissione bilancio sia chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili finanziari dello schema di decreto, mentre i profili attinenti al merito del provvedimento sono rimessi alla valutazione della Commissione cultura, anch'essa chiamata a esprimere il proprio parere. Pertanto, mentre ritiene che sugli aspetti attinenti alla quantificazione degli oneri ed alla copertura finanziaria sia possibile esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole sul provvedimento, osserva che il giudizio sarebbe più articolato qualora si estendesse l'ambito del parere anche ai profili di merito con riflessi finanziari dello schema di decreto in esame.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda la Commissione è competente solo per i profili finanziari, mentre le valutazioni di merito potranno essere effettuate dalla Commissione cultura.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadisce comunque l'opportunità che il parere del relatore contenga quantomeno osservazioni relative a criteri idonei ad incidere anche di riflesso sui profili finanziari.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere, che intende recepire gli spunti emersi nell'odierna seduta antimeridiana:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183),

preso atto dei chiarimenti del Governo volti a:

esplicitare i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima del risparmio di 2,4 milioni di euro di cui all'articolo 2 e di 2,3 milioni di euro previsti dall'articolo 11;

indicare nei capitoli 466 e 465 della Presidenza del Consiglio dei ministri quelli ai quali si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 3 e 11;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*all'articolo 15, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: « All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».*

e con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di:

*a)* ripristinare, all'articolo 2, comma 1, i parametri per il rapporto tra copie vendute e distribuite previsti a legislazione vigente, pari al 25 per cento per le testate nazionali e al 40 per cento per le testate locali;

*b)* prevedere, con riferimento ai quotidiani, l'introduzione di un vincolo minimo relativo alla presenza in edicola, che potrebbe essere stabilito nel 40 per cento per i giornali nazionali e nel 60 per cento per i giornali locali;

*c)* prevedere l'esclusione dall'accesso ai contributi di particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale, come, ad esempio, i giornali di scommesse;

al fine di tutelare l'occupazione nel settore, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, estendendo anche alle testate che ricevono contributi fino a 2 milioni di euro il vincolo riguardante il numero minimo di dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e fissando un limite minimo di dipendenti più elevato per le testate che accedono a contributi di importo superiore a 2 milioni di euro, eventualmente prevedendo un limite massimo ai contributi erogabili direttamente proporzionale al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ».

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), pur consapevole che la Commissione bilancio è competente per i soli profili finanziari, propone tuttavia di riformulare la proposta di parere formulata elevando il requisito per la presenza minima in edicola dal 40 per cento al 70 per cento e specificando che l'esclusione dall'accesso ai contributi per le particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere infor-

mativo-redazionale dovrebbe riferirsi sia a quelli diretti sia a quelli indiretti.

Marcello DE ANGELIS (PdL), nel concordare con le osservazioni della collega Comaroli, che intendono garantire l'effettiva vendita dei giornali, limitando il ricorso a cessioni in blocco delle copie, invita a voler valutare una riformulazione della lettera *b)* della prima osservazione, al fine di precisare che il vincolo minimo non si riferisca alla sola presenza in edicola ma anche alle vendite effettuate in abbonamento, sottolineando come tale modalità di distribuzione assuma particolare rilevanza per determinate categorie di prodotti editoriali.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ricorda che i margini di intervento per la Commissione bilancio sono circoscritti ai profili finanziari e la proposta di parere testé formulata recepisce comunque lo spirito di talune delle osservazioni svolte, mentre ritiene che l'apertura di un dibattito sul merito del provvedimento porterebbe ad esulare dai compiti della Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) associandosi alle considerazioni dei colleghi Comaroli e De Angelis, invita il presidente a riformulare la proposta di parere al fine di tenere conto delle modifiche proposte.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il presidente e il relatore sul provvedimento per lo sforzo compiuto per recepire nella proposta di parere le questioni da lui sollevate in sede di esame del provvedimento, evidenziando come la stessa formulazione della proposta di parere dimostri che tali questioni rientrano nell'ambito delle competenze della Commissione Bilancio, essendo volte a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, superando la logica del riconoscimento indiscriminato di diritti soggettivi ai contributi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere sullo schema di decreto in esame, che intende recepire le osservazioni da ultimo formulate (*vedi allegato 1*).

Rolando NANNICINI (PD) chiede un chiarimento in ordine al riferimento, contenuto nella seconda osservazione della proposta di parere ai dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, precisa che l'osservazione riprende la dizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 20.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 20.05.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio, segnala che la Commissione ambiente ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, approvando tredici proposte emendative, che superano parzialmente alcuni dei rilievi sulle conseguenze finanziarie del provvedimento che ha formulato nella seduta di ieri. In particolare, rileva che è stato soppresso l'articolo 15-*quinquies*, in materia di formazione continua dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è stato integralmente sostituito l'articolo 16, sopprimendo le disposizioni che prevedevano la costituzione della società Protezione civile servizi Spa. Fa presente che si limiterà quindi a svolgere alcune considerazioni sugli effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, mentre rinvia per le restanti osservazioni ai chiarimenti richiesti nella seduta di ieri, che non siano superati dalle modifiche introdotte. In primo luogo non rileva profili problematici nelle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 5, le quali specificano che fino al 30 gennaio 2011 non possono essere intraprese azioni civili e amministrative nei confronti di strutture commissariali. Per quanto riguarda, invece, le modifiche introdotte all'articolo 6, riferito al termovalorizzatore di Acerra, ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento delle disposizioni relative alla durata del contratto di affitto rispetto all'articolo 7, comma 1, in base al quale la proprietà dell'impianto sarà trasferita entro il 31 dicembre 2011.

Osserva inoltre che, per il venir meno della previsione di indisponibilità e della copertura a carico dei fondi FAS, il finanziamento del trasferimento dell'impianto, disposto dal decreto legge in esame, viene rinviato esclusivamente al provvedimento normativo successivo cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 7. In proposito, ricorda che, durante l'esame presso il Senato, le disposizioni oggetto della richiamata soppressione erano state

introdotte al fine di assicurare l'effettiva disponibilità delle somme all'atto del trasferimento dell'impianto.

Nel ritenere che la soppressione del comma 2 dell'articolo 10-*bis* non presenta profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento alle modifiche introdotte ai commi 3, 4 e 8 dell'articolo 11, ritiene che andrebbe in primo luogo precisato il coordinamento tra la modifica apportata all'articolo 11, comma 3, che imputa i costi per il personale del consorzio alle tariffe praticate all'utenza, con le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, che autorizza una spesa per la prima attuazione del medesimo comma.

In secondo luogo, riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 11, comma 8, ultimo periodo, ritiene che andrebbe precisato come si intenda, per la fase transitoria, contenere la spesa per le province nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate, tenuto conto che le procedure in questione riguarderanno presumibilmente tutto il personale interessato e che quindi la relativa spesa non sembra riconducibile ad un limite massimo. Infine, per quanto riguarda i riflessi finanziari per le società provinciali e, in via indiretta, per le province, derivanti, a regime, dall'assunzione a tempo indeterminato dal personale in questione, rinvia alle richieste di chiarimento già formulate, con riferimento all'articolo 11, dai documenti predisposti dagli uffici con riferimento al testo del decreto-legge trasmesso dal Senato.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di personale dei consorzi, in ordine alle modifiche riferite al terzo periodo del comma 1, rinvia alle considerazioni già svolte nella giornata di ieri, circa la mancata indicazione degli elementi che consentano di definire la portata finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13. Ricorda che non sono indicati dal testo e dalla relazione tecnica: il numero massimo delle unità di personale che possono essere previste dalla dotazione organica, le unità di personale che possono essere assunte ed il limite temporale per effettuare dette assunzioni. Fa presente che sono stati, inoltre, introdotti ulteriori elementi di in-

determinatezza dal momento che le assunzioni possono essere effettuate anche al di là del vincolo normativo posto dalla dotazione organica. Ritiene, pertanto, opportuna una valutazione di compatibilità di tali oneri rispetto al limite di spesa indicato sia per verificare l'identità dello stesso sia per stabilire con certezza il futuro aggravio per il Consorzio.

Con riferimento alle disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1, osserva che le modifiche proposte annullano una riformulazione della norma cui è stato subordinato il parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento reso dalla Commissione bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento al ripristino del testo originario del comma 2 dell'articolo 13, nel presupposto che gli oneri siano limitati al 2010 così come previsto dall'articolo 2, comma 138, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Parimenti, non ritiene rilevanti per i profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento le modifiche introdotte all'articolo 15, con la soppressione del comma 3-*quater*, mentre rileva che la soppressione dell'articolo 15-*bis* sembra superare possibili profili di criticità.

Per quanto attiene alla riscrittura dell'articolo 16, che prevedeva la costituzione della società Protezione civile servizi Spa, rileva che non ci sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'onere indicato si configuri come limite di spesa. Riguardo al comma 2, relativo al subentro della Società nella gestione del servizio della flotta aerea attualmente affidato ad un soggetto esterno, ribadisce l'opportunità di acquisire elementi di valutazione nonché dati quantitativi, volti a confermare che la gestione in house del servizio medesimo possa essere effettivamente svolta dalla Società, soprattutto nel breve medio-periodo, nel rispetto del limite massimo di euro 53 milioni di annui determinato dalla norma.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte al terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 17, ritiene che an-

drebbero preliminarmente chiarite le conseguenze della soppressione del meccanismo di compensazione di cui al terzo periodo, tenuto conto che teoricamente tale meccanismo potrebbe intendersi finalizzato anche a compensare eventuali spese di funzionamento dell'ispettorato, oltre che i maggiori oneri di personale. A tale proposito, rileva che il maggior onere, pari a 230 mila euro, indicato dall'emendamento, sembrerebbe riferirsi al solo incremento di spesa determinato dall'incarico dirigenziale di prima fascia. Qualora tale ipotesi fosse confermata, comunica che andrebbe indicato con quali risorse fare fronte alle ulteriori spese per il funzionamento della struttura. Infine, ribadisce l'esigenza di disporre dei dati sottostanti la quantificazione dell'onere indicato dalla norma.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 17, comma 2, segnala che è stata incrementata l'autorizzazione di spesa prevista dalla disposizione e le relative coperture. Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa già previste dal testo approvato dal Senato, osserva che le stesse recano le necessarie disponibilità anche alla luce delle nuove riduzioni. Precisa che la norma ha previsto, inoltre, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002. A tale proposito, ricorda che le risorse sono iscritte sul capitolo 1083, piano di gestione 01, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di previsione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se trattandosi di oneri di personale, l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, come nel testo, e corredata di una clausola di salvaguardia effettiva e automatica, o se l'onere possa essere contenuto in un tetto di spesa, a tal fine modificando la formulazione della disposizione.

Per quanto attiene al comma 2-*quater* dell'articolo 17, osserva che la norma, che ha un carattere generale con riferimento a situazioni rispetto alle quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, disciplina

la procedura per la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti danneggiati e per il successivo recupero delle somme. Sottolinea che sono puntualmente identificati i criteri ed i requisiti per la concessione dei benefici, nonché talune limitazioni afferenti al periodo di concessione dei medesimi, pari a sei mesi, e alle risorse finanziarie da utilizzare. In proposito, ritiene che debba essere considerato che, pur nel rispetto dei predetti limiti e condizioni, la determinazione in dettaglio dell'entità dei benefici e delle modalità di versamento e rateizzazione sono rinviati ad atti di natura non legislativa.

Fa presente pertanto che la procedura di adozione di tale provvedimento non sembrerebbe, in linea di principio poter garantire la verifica in sede parlamentare delle quantificazioni e delle relative coperture operate con riferimento ai predetti benefici, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rappresenta l'esigenza di precisare a quali risorse si faccia riferimento per individuare il limite finanziario entro il quale potranno essere concessi i benefici, atteso che la norma si limita a stabilire il limite delle risorse finanziarie « all'uopo disponibili ».

Non rilevando profili problematici nella soppressione dell'articolo 17-*quinquies*, con riferimento alla disposizione di copertura finanziaria del provvedimento contenuta all'articolo 18, segnala che l'alinea della disposizione fa ancora riferimento alla spesa, pari a 173.000 euro per l'anno 2010, derivante dall'articolo 15, comma 1, relativa al compenso da assegnare al Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, che non è più prevista dal testo, nonostante la lettera *a)* del medesimo articolo abbia rideterminato, in tal senso, la relativa copertura.

Con riferimento alla lettera *a)*, segnala che la stessa prevede una riduzione del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale al fine di compensare



gli effetti in termini di indebitamento netto, nella misura di 60.819.000 euro per l'anno 2010, precisa che tale riduzione risulta, tuttavia, sovrastimata rispetto all'onere che non è più pari a 35.173.000 euro per l'anno 2010, ma a 35.000.000 di euro per il medesimo anno. A tale proposito, ricorda, inoltre, che la quantificazione dei margini positivi che si determinano sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto e che vengono destinati al rifinanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 non appare coordinata con la riduzione del Fondo per l'economia reale previsto dalla disposizione in esame. Sottolinea che gli importi destinati al reintegro del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti ai contributi pluriennali previsti dalla disposizione, come modificata dalla Commissione di merito, corrispondono, infatti, a quelli che deriverebbero da una riduzione del Fondo per l'economia reale pari a 63.000.000, anziché a 60.819.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, deposita in primo luogo agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dal Senato (*vedi allegato 2*).

Conferma – in relazione all'articolo 1, comma 1, che le risorse relative all'auto-rizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo sono inserite nel capitolo n. 2275 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conferma, altresì, che a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 58, della legge n. 191 del 2009, il citato capitolo reca per l'anno 2011 e a decorrere dal 2013 uno stanziamento pari a 2 milioni di euro, sufficiente alla copertura della norma in esame.

Per quanto attiene alla possibile dequalificazione della spesa che si determinerebbe per effetto dell'articolo 5-*bis*, comma 5, evidenzia la necessità di correggere il riferimento alla legge n. 225 del 1992, prevedendo la riduzione del Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile, così come determinato dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2010.

Per quanto riguarda l'articolo 7, commi 2 e 6, nel condividere i rilievi formulati dal relatore in ordine alle incongruenze normative e finanziarie tra le diverse disposizioni concernenti il termovalorizzatore di Acerra, così come modificate dal Senato, ritiene che gli stessi siano superati dalle modifiche della disposizione conseguenti all'approvazione dell'emendamento 6.500.

Per quanto attiene all'articolo 14-*bis*, nel rinviare alla relazione tecnica per la quantificazione dei relativi oneri, conferma, con riferimento al comma 2, che si tratta di prosecuzione di attività già svolte dai Vigili del fuoco e rientranti nella tipologia di interventi cui sono finalizzate le risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Per quanto riguarda l'articolo 16, comma 4-*bis*, ultimo periodo, corrispondente al comma 2 dell'emendamento 16.500, approvato in Commissione, conferma l'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Con riferimento all'articolo 17, comma 2-*bis*, che prevede l'integrazione del Fondo della protezione civile per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010 solo in termini di competenza, ritiene necessario che la norma venga riformulata, non essendo prevista dalla legislazione contabile vigente una copertura in termini di esclusiva competenza. Pertanto, l'articolo 17, comma 2-*bis*, dovrebbe essere modificato prevedendo che al Fondo della Protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, sia assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro,



previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. ».

In ordine all'articolo 18, nel rappresentare che l'approvazione dell'emendamento 13.500 supera le perplessità espresse dal relatore sul medesimo articolo e sull'articolo 13, fa presente la necessità di apportare ulteriori modificazioni al fine di tener conto della prevista gratuità dell'incarico del sottosegretario di cui all'articolo 15, comma 1, sopprimendo la corrispondente copertura finanziaria.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 4, ritiene che le convenzioni attraverso le quali le province possono richiedere l'ausilio degli organi di polizia tributaria siano stipulate dalle stesse nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie. Per quanto attiene, poi, alle modifiche introdotte dalla Commissione ambiente all'articolo 17, comma 2, rileva che l'onere di 690.000 euro risulta sovrastimato e che va ridotto all'importo di 660.000 euro e, di conseguenza, dovrebbe essere corretto l'importo riportato nell'autorizzazione di spesa. Rileva, pertanto, la conseguente necessità di dell'importo delle coperture previste per complessivi 30.000 euro. Sottolinea, inoltre, come vada corretto il riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 10 del 2007.

Ritiene, inoltre, opportuna una riformulazione del comma 2-*quater* del comma 17, nei termini di seguito riportati: « 2-*quater*. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente: « 5-*ter*. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicura-

zione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge recante adeguata copertura finanziaria e disciplinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate ».

Non rileva, invece, profili problematici nelle altre modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Antonio BORGHESI (IdV) in primo luogo, ritiene improprio che una disposizione contenuta in un decreto-legge rinvii per la propria copertura ad un ulteriore provvedimento di legge come accade ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il caso di trasferimento del termovalorizzatore di Acerra ad uno dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. Al tal proposito, rileva che, una disposizione di tal fatta assume una connotazione esclusivamente ordinamentale priva dunque dei requisiti di necessità e di urgenza che ne giustificano l'inserimento in un decreto-legge. In secondo luogo, osserva che il rappresentante del Governo non ha fornito risposta a diversi rilievi espressi dalla reazione espressa dal Presidente, come nel caso dell'articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il provvedimento in esame, al di là dei suoi profili di carattere finanziario, che comunque appaiono assai problematici, presenti molti aspetti assai discutibili, segnalando in particolare le disposizioni contenute

nell'articolo 3 comma 5 del decreto, ai sensi delle quali, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 gennaio 2011 non possono essere intraprese azioni giudiziarie, civili, amministrative ed arbitrarie nei confronti delle strutture commissariali e delle unità stralcio e le azioni pendenti sono sospese. La norma prevede altresì che i debiti insoluti non producano interessi dalla data di entrata in vigore del decreto e non siano soggetti a rivalutazione monetaria. Al riguardo ricorda che una disposizione analoga è stata inserita nella legge finanziaria per il 2010 nell'ambito del cosiddetto Patto per la salute, ma già il decreto-legge in materia di proroga di termini ne ha limitato l'efficacia a soli due mesi, in ragione della evidente incostituzionalità della disposizione.

Pier Paolo BARETTA (PD), preliminarmente rileva come vi sia un notevole difformità tra le richieste del relatore e le risposte del rappresentante del Governo, al quale dà atto di aver fornito dei chiarimenti, benché parziali comunque puntuali. Tale discrasia pone, comunque, seri problemi ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione e suggerisce un ulteriore approfondimento da parte del Governo. A tal proposito, nel dare atto al Presidente di aver svolto una relazione rigorosa, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani per consentire gli ulteriori e necessari approfondimenti da parte del Governo.

Maino MARCHI (PD) rileva che i chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, nonostante appaiano piuttosto circostanziati per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, non danno risposta a molti dei quesiti posti con riferimento agli effetti finanziari di numerose disposizioni e alla loro quantificazione. A titolo di esempio, richiama i chiarimenti richiesti con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge, volti a regolare la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania. Ritiene, pertanto, che la Commissione

non possa esprimere un parere ponderato sul provvedimento in assenza di una risposta puntuale a tutte le osservazioni formulate con riferimento ai suoi effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3196-A, di conversione del decreto-legge n. 195 del 2009, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

ritenuto che l'utilizzo delle risorse della protezione civile di cui all'articolo 5-bis, debba essere riferito a quelle di parte corrente al fine di non determinare una dequalificazione della spesa;

nel presupposto che la spesa di cui all'articolo 13, comma 1, debba intendersi volta a consentire l'erogazione di un contributo statale *una tantum* ai consorzi di cui al medesimo articolo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: « articolo 3 », con le seguenti: « articolo 1 »;*

*all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: « , e sono individuate » fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole da « In caso » fino a « normativo », con le seguenti:*

« L'eventuale trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1 potrà avvenire solo previa individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto, »;

*all'articolo 7, comma 6, dopo le parole: « 30 milioni di euro annui », aggiungere le seguenti: « per quindici anni a decorrere dall'anno 2010 »;*

*all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: « a tal fine » aggiungere le seguenti: « nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio »;*

*all'articolo 11, comma 8, dopo le parole: « allo scopo finalizzate », aggiungere le seguenti: « di cui ai commi 7 e 9, »;*

*all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: « euro 690.000 » con le seguenti: « euro 660.000 ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: « 5-bis » aggiungere le seguenti: « comma 5 » e sostituire le parole: « euro 40.000 » con le seguenti: « euro 10.000 »;*

*all'articolo 17, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « il Fondo della protezione civile » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « al Fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. »;*

*all'articolo 17, comma 2-quater, sostituire i primi tre periodi del capoverso 5-ter, con i seguenti: « In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di*

*attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. »;*

*all'articolo 18, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: « Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, si provvede: »;*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « euro 60.819.000 », con le seguenti: « euro 60.300.000 ».*

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) osserva che la proposta di parere elaborata dal Presidente appare comunque insoddisfacente, in quanto in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo, non sussiste alcuna certezza sugli effetti finanziari del provvedimento. Oltre a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 2, rileva come il Governo non abbia fornito esaurienti chiarimenti in ordine agli effetti delle disposizioni dell'articolo 3 in materia di accertamento della massa attiva e passiva de-

rivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania e delle numerose disposizioni che prevedono il trasferimento di funzioni ad amministrazioni territoriali. Concorda, inoltre, con il collega Vannucci in ordine ai profili di incostituzionalità delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5, del decreto, che certamente esporranno lo Stato ad un contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV), ribadendo che il Governo non ha fornito risposte esaurienti ai rilievi espressi dalla Commissione, annuncia il voto contrario del gruppo Italia dei Valori rispetto alla proposta di parere formulata dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come le condizioni formulate nel parere della Commissione, che sono volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dovranno in ogni caso essere tenute nel dovuto conto in sede di elaborazione dell'eventuale proposta emendativa sulla quale il Governo intenda porre la questione di fiducia.

Massimo VANNUCCI (PD) manifesta imbarazzo poiché ritiene che il tempo dedicato dalla Commissione all'esame del provvedimento, che presenta un testo articolato e complesso, sia stato insufficiente. A tal proposito, cita ad esempio la disposizione di cui all'articolo 7, comma 9, che riconosce al termovalorizzatore di Acerra una condizione giuridica singolare, essendo sancita l'impignorabilità, a prescindere dal soggetto effettivamente titolare del diritto di proprietà. Ritiene che una situazione analoga non sia propria di uno stato di diritto. Annuncia pertanto il proprio voto contrario.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che i commissari non sono stati messi nelle condizioni di esaminare adeguatamente il provvedimento. Pur dando atto al presidente dello sforzo effettuato per la redazione della proposta di parere formulata, di cui non sottovaluta la portata, annuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 20.40.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.**

**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183),

preso atto dei chiarimenti del Governo volti a:

esplicitare i dati e le ipotesi su cui si fonda la stima del risparmio di 2,4 milioni di euro di cui all'articolo 2 e di 2,3 milioni di euro previsti dall'articolo 11;

indicare nei capitoli 466 e 465 della Presidenza del Consiglio dei ministri quelli ai quali si fa riferimento, rispettivamente, agli articoli 3 e 11;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

*all'articolo 15, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: « All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».*

e con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa previsti

dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di:

a) innalzare, all'articolo 2, comma 1, i parametri per il rapporto tra copie vendute e distribuite, ripristinando almeno quelli previsti a legislazione vigente, pari al 25 per cento per le testate nazionali e al 40 per cento per le testate locali;

b) prevedere, con riferimento ai quotidiani, l'introduzione di un vincolo minimo relativo alla presenza in edicola, che potrebbe essere stabilito in misura non inferiore al 40 per cento per i giornali nazionali e al 60 per cento per i giornali locali;

c) prevedere l'esclusione dall'accesso ai contributi, diretti ed indiretti, di particolari tipologie di giornali che non rivestono carattere informativo-redazionale, come, ad esempio, i giornali prevalentemente di scommesse;

al fine di tutelare l'occupazione nel settore, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 4, estendendo anche alle testate che ricevono contributi fino a 2 milioni di euro il vincolo riguardante il numero minimo di dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato e fissando un limite minimo di dipendenti più elevato per le testate che accedono a contributi di importo superiore a 2 milioni di euro, eventualmente prevedendo un limite massimo ai contributi erogabili direttamente proporzionale al numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ».

ALLEGATO 2

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**



MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° DPC/CG/0011936

del 16/02/2010

----- USCITA -----

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Prot. N.°*

*Risposta al Foglio del*

*N.°*

Alla V Commissione Permanente della  
Camera dei Deputati (Bilancio Tesoro e  
Programmazione)

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio Legislativo

Alla Ragioneria Generale dello Stato

**OGGETTO:** Chiarimenti in ordine ai quesiti posti dalla Commissione Bilancio in ordine al decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009 in sede di conversione alla Camera dei Deputati

## ART. 2

Si conferma l'attendibilità delle previsioni di entrata per l'anno 2010 stimate in complessivi € 91.861.000.

In particolare per quanto concerne gli introiti in termini di competenza derivanti dai conferimenti nella discarica di Caivano e presso il Termovalorizzatore di Acerra, le stesse sono state formulate sulla base di una stima prudenziale dei conferimenti, quantificati, rispettivamente, in 385.000 tonn. annue per Caivano e in 660.000 tonn. per Acerra.

La previsione dei proventi dalla vendita di energia elettrica è stata formulata sulla base del quantitativo di energia prodotta nel 2009.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri riportati nella tabella a pag. 11 si forniscono i seguenti ulteriori elementi:

- Art. 2, comma 1: gli oneri per il funzionamento della Unità Stralcio e Operativa risultano quantificati, su base annua, rispettivamente in € 4.450.000 ed € 2.400.000 e sono comprensivi sia degli oneri di personale che delle spese di funzionamento, queste ultime calcolate sulla base del loro ammontare per l'anno 2009.

- Art. 4, comma 1bis: per quanto concerne le eventuali attività di supporto le stesse, ove richieste, non possono che far carico alla regione Campania ed alle sue province, atteso che la normativa attribuisce alle stesse la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Pertanto, i relativi oneri graveranno sulla TARSU e TIA calcolata per l'anno 2011 e saranno posti a carico dei soli comuni presso i quali sono stati eseguiti gli interventi alternativi.

- Art. 5, comma 1: per quanto concerne l'impiego delle forze armate per la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale, è previsto l'impiego di circa 250 unità per una spesa stimata in annui 5.400.000 euro.

- Art. 9, comma 1: prevede l'impiego del personale del Corpo Nazionale del VV.F. per la costituzione di presidi antincendio. La relativa spesa è stata stimata

MODULARIO P.C. - P.A. - 60
-------------------------------

Modello n.60

Foglio n. 2

in 7, 2 milioni di euro, di cui 6,3 per straordinario da corrispondere a n. 60 VV.F giornalmente impiegati nei diversi presidi e 0,9 milioni di euro per le spese di funzionamento (manutenzione automezzi, carburanti, pulizie, vitto ect.).

- Art. 10, comma 3: per quanto concerne gli oneri connessi agli espropri ed opere accessorie per siti ed impianti, gli stessi sono stati quantificati in 17.000.000 di euro, di cui 12.000.000 di euro per opere accessorie e 5.000.000 di euro per espropri.

- Art. 11, comma 7: prevede l'affidamento alle province della gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità. Per fronteggiare i conseguenti oneri sono assegnate alle province medesime risorse finanziarie per un massimo di € 1.000.000 al mese fino al 30 settembre 2010, per un totale di euro 9.000.000.

- Art. 11, comma 9: prevede l'assegnazione di un contributo alle province in ragione di € 1,50 per ogni cittadino residente. Considerato che la popolazione residente al 1 gennaio 2009 (dato ISTAT) ammonta a complessive 5.812.962 unità è stata prevista una spesa di 8.720.000 euro.

Per quanto concerne i tempi di acquisizione delle risorse al fine di verificarne la coerenza con i flussi di spesa, si fa presente che i proventi dell'energia elettrica vengono incassati con cadenza mensile in ragione di circa 4,3 milioni di euro.

Per quanto concerne i conferimenti nell'impianto di Caivano e presso il Termovalorizzatore di Acerra, si prevede di introitare in termini di cassa il 50% dell'accertato, pari a circa 18.000.000 di euro annui, e ciò in relazione alle ben note difficoltà finanziarie dei comuni, per un incasso mensile di € 1,5 milioni.

In merito all'importo di 4.400.000,00 di euro riferito al tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica, lo stesso è determinato sulla base dei rifiuti conferiti presso le discariche nell'anno 2009, stimabili in circa 1.600.000,00 di euro.

Tale quantitativo moltiplicato per l'importo medio del tributo, pari a circa 4 euro, determina l'importo suindicato, tenuto conto di quanto la regione Campania ha iscritto nel proprio bilancio per la medesima causale pari a circa 1.000.000,00 di euro.

La previsione temporale dei flussi di entrata come sopra evidenziata dovrebbe consentire di fronteggiare le esigenze di pagamento.

### ART. 3

Per quanto riguarda la spesa di personale va in primo luogo precisato che il numero dei dirigenti già indicato in n. 6 unità è stato ridotto in sede di definizione della Struttura, a n. 5 unità e la relativa spesa annua, in relazione al livello retributivo (n. 1 dirigente di 1^ fascia e n. 4 dirigenti di 2^ fascia) ammonta, compresi gli oneri riflessi, a circa 605.000 euro annui e ad euro 50.000 mensili, con una riduzione, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 400.000 euro in valore assoluto.

Per quanto concerne il restante personale di cat. D e cat. C le previsioni formulate sono da ritenersi attendibili in quanto comprensive degli oneri per prestazione di lavoro straordinario in ragione di 70 ore mensili pro-capite.

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 3

Inoltre, il numero dei consulenti e CO.CO.CO. passa da 4 a 5 unità con una spesa complessiva di euro 265.000 annui e ciò in ragione della soppressione di una posizione dirigenziale, e quindi con sostanziale in varianza della spesa.

Infine, per quanto concerne il numero complessivo di dipendenti della Struttura se ne conferma l'adeguatezza in relazione alle funzioni da assolvere.

#### ART. 4

a. Gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere relativo alle spese di personale militare (70 unità), componenti l'Unità Operativa, vengono di seguito riepilogati:

- Unità di militari : n. 70
- Ore di straordinario totale mensile effettivamente svolto: 5.370
- Importo orario medio straordinario: € 37,00
- Spesa media mensile: € 200.00,00
- Onere complessivo annuo : 2.400.000,00

b. Circa la necessità di riduzione di personale e conseguente revisione della stima delle relative spese, si precisa che per le attività affidate all'Unità Operativa, si reputano necessarie le 70 unità di personale militare, già frutto della drastica riduzione di oltre il 50 % rispetto alla situazione al 31.12.2009.

#### ARTT. 6, 7, 8

Con riferimento alla quantificazione delle risorse pari ad euro 355 milioni per l'anno 2011, rese provvisoriamente indisponibili nell'ambito del FAS, si chiarisce che detto importo rappresenta un valore assoluto così come determinato dallo studio ENEA trasmesso con nota ENEA/2010/8081/PROTRARIF del 08.02.2010, allegato alla presente.

Appare dunque evidente che, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, l'importo effettivo da corrispondere al soggetto proprietario dell'impianto dovrà essere calcolato applicando le riduzioni di cui all'art. 7, commi 3, 7 e 8, del decreto legge in rassegna.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti di ordine finanziario riferiti agli articoli afferenti all'impianto di Acerra si evidenzia che il Dipartimento si è basato sugli elementi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### ART. 10

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa all'art. 10 del decreto legge in parola si informa che, atteso il subentro delle Province nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, pertanto, nella gestione dei siti, aree ed impianti costituenti complessivamente l'impiantistica a servizio del ciclo medesimo, gli oneri connessi alla evacuazione e successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 4

le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo gravano sui soggetti subentrati alla Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella predetta gestione.

L'impatto di natura finanziaria per i soggetti subentranti nella gestione del ciclo dei rifiuti è stato ampiamente valutato, ricevendo la necessaria copertura, attraverso le previsioni dell'art. 11 del d.l. 195/2009.

Con riferimento al termovalorizzatore da realizzare nel comune di Salerno si chiarisce che, attesi i nuovi parametri tecnico-funzionali, gli interventi da compiere possono quantificarsi presuntivamente in euro 250/300 milioni.

#### **ART. 11**

In merito al subentro delle Province nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, si rappresenta che ciò non comporta il subentro nelle situazioni passive scaturenti dal rapporto obbligatorio intercorso, prima del subentro, con i predetti soggetti privati che, pertanto, cederanno a carico della contabilità speciale intestata alla Unità stralcio.

I soggetti subentranti, dunque, dovranno far fronte agli oneri connessi all'espletamento delle sopraindicate attività a decorrere dal rispettivo subentro.

#### **ART. 12**

Considerato che, per propria natura, il Commissario liquidatore ha il compito di procedere all'attuazione di tutte le attività finalizzate all'accertamento delle situazioni debitorie e creditorie dei consorzi in funzione del recupero dei crediti e, conseguentemente, dell'estinzione dei debiti, non sono ravvisabili riflessi finanziari in capo alle Province scaturenti da tale attività liquidatoria.

Infine appare evidente dal tenore del comma 2 dell'art. 12 in esame che il recupero delle somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato deve avvenire a valere sulle spettanze dei comuni

#### **ART. 14**

Si rappresenta che la spesa di euro 80.000,00, indicata nella relazione tecnica quale trattamento economico medio annuo del personale dirigente, appare congrua se non superiore a quella di 72.013,00 euro indicata nel conto annuale pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Altrettanto può dirsi del trattamento economico medio riferito al personale non dirigente indicato in 32.100,00 euro annui. A tale proposito si evidenzia che il costo annuale stimato nella dichiarazione della Ragioneria Generale dello Stato sopra citata, prevede una spesa di euro 37.932,00, desunta dalla media delle retribuzioni del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenente alle diverse aree e fasce retributive ivi comprese quelle apicali della terza area. Nelle ipotesi di assunzione di cui all'articolo 14, non sono invece previste immissioni nelle fasce apicali sopra indicate e precisamente nelle fasce retributive che vanno dalla F2 alla F9 della III area.

MODULARIO  
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 5

Per quanto riguarda il mantenimento in servizio del personale interessato alle procedure di cui al comma 1, tale disposizione è volta ad assicurare al Dipartimento della protezione civile le risorse professionali necessarie all'assolvimento dei compiti istituzionali, prorogando i contratti a tempo determinato fino alla acquisizione stabile delle risorse umane (200 unità) a seguito delle previste procedure selettive. Conclusa, dunque, la fase di acquisizione delle risorse il Dipartimento medesimo dovrà fronteggiare le proprie carenze organiche non più con un contingente di personale a tempo determinato, bensì con le risorse acquisite.

Per quanto riguarda la soppressione delle autorizzazioni a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la disposizione, comunque, pur comportando un risparmio di spesa, intende anche ridurre le autorizzazioni ad arruolare personale ed il predetto risparmio di spesa, proprio in ragione della diversa retribuzione prevista dai contratti stessi, non è stato comunque quantificato.

Infatti, per quanto riguarda l'onere relativo alla stipula dei contratti a tempo determinato (che interessano un numero di unità non superiore a 200) lo stesso non è finanziato dal risparmio conseguente la soppressione dei contratti di collaborazione, bensì dalle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 14, destinate prima a consentire la stipula di contratti a tempo determinato e successivamente, concluse le procedure selettive, a finanziare l'assunzione di personale a tempo indeterminato a fronte della conseguente soppressione dei contratti a tempo determinato che alla conclusione delle procedure non trovano più ragione di ulteriore proroga.

Per quanto concerne le osservazioni formulate in merito alla copertura degli oneri per l'incremento del numero dei componenti del Governo di cui all'articolo 15, questo Dipartimento rammenta che, in sede di discussione al Senato, è stato approvato un emendamento che non prevede la retribuzione per le prestazioni del Sottosegretario incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile previsto dal medesimo articolo.

Il Consigliere Giuridico  
Giacomo Aiello



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Atto n. 186 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	91
---	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02494 Fugatti: Sussistenza del carattere di ruralità di fabbricati asserviti a fondi rustici abitati da uno solo dei comproprietari .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108
5-02495 Graziano: Completamento della procedura di selezione interna per taluni profili professionali presso il Ministero dell'economia .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-02496 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ...	106
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, CNA e CLAAI, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 ..	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.**

**Atto n. 186.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Atto n. 186).

Ricorda innanzitutto che lo schema di regolamento è stato predisposto alla luce delle previsioni di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).



Al riguardo rammenta che il comma 475 dell'articolo 2 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Tale Fondo provvede, ai sensi del comma 478 del medesimo articolo 2, al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, che, in base al comma 476, può essere richiesta dal mutuatario, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il comma 480 del citato articolo 2 ha previsto in tale contesto l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, di un regolamento di attuazione del Fondo.

Successivamente, l'articolo 2, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge n. 185 del 2008, nell'estendere l'applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 4, del Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui recate dall'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, ha destinato l'ammontare di tali sanzioni all'incremento del suddetto Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Il comma 5-*sexies* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 185 ha inoltre disposto l'emanazione del regolamento attuativo del Fondo con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di regolamento in esame, che si compone di 8 articoli, l'articolo 1 individua i soggetti beneficiari degli interventi del Fondo nei soggetti i quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, sono titolari di un mutuo con-

tratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

L'articolo 2 elenca i requisiti e condizioni per l'accesso alle agevolazioni. Sotto il profilo soggettivo, il comma 1 prevede che i beneficiari siano in possesso, alla data di presentazione della domanda: *a)* del titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo per il quale si richiede la sospensione del pagamento delle rate; *b)* della titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno; *c)* di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

Sotto il profilo oggettivo, il comma 2 stabilisce che l'immobile rispetto al quale è in corso il mutuo per cui si chiede l'intervento del Fondo non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere caratteristiche di lusso e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, ai sensi del comma 3, l'ammissione al beneficio è subordinata al verificarsi, successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo, di almeno uno di taluni eventi specificamente indicati, che siano tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale.

I casi contemplati sono: *a)* la perdita del posto di lavoro dipendente o a tempo indeterminato, ovvero il termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza di un nuovo rapporto di lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi; *b)* la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito in misura pari almeno al 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario; *c)* il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui; *d)* l'aver sostenuto spese

di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, relative ad opere necessarie e indifferibili, per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro; e) l'aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.

In merito alla formulazione del comma del comma 3 potrebbe risultare opportuno chiarire se il solo determinarsi di uno degli eventi indicati abilita ad accedere al sostegno del Fondo, oppure se l'evento debba avere anche portata tale da rendere temporaneamente impossibile pagare le rate del mutuo.

La scelta tra tali due opzioni interpretative avrebbe infatti effetti rilevanti rispetto alla concreta attuazione della misura agevolativa, in quanto, nella prima ipotesi, occorrerebbe appurare solo il verificarsi dell'evento, mentre, nella seconda ipotesi, occorrerebbe effettuare una valutazione più puntuale e complessa circa la capacità dell'evento stesso di determinare nel soggetto che richiede il beneficio l'impossibilità a pagare le rate, salvo ritenere che tale impossibilità sia certificata dallo stesso richiedente con la presentazione della domanda di sospensione delle rate.

L'articolo 3 definisce l'oggetto e l'ammontare delle agevolazioni, prevedendo, al comma 1, che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, nonché gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario. Il rimborso relativo al mancato pagamento degli interessi corrisponde esclusivamente alla quota del tasso di interesse determinata dall'applicazione del

parametro di riferimento, al netto della maggiorazione (*spread*) applicata dalla banca.

Il comma 2 specifica la nozione di parametro di riferimento utilizzata dal comma 1, precisando che: per i mutui regolati a tasso variabile, si tratta del tasso Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero, in mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor, dell'Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso, si tratta invece del tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters, di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento.

L'articolo 4, comma 1, specifica le modalità di presentazione della domanda di sospensione delle rate, che deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet [www.sospensionemutui.it](http://www.sospensionemutui.it), indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione stessa.

Ai sensi del comma 2 alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE e la documentazione, indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento che impedisce il pagamento della rata di mutuo.

L'articolo 5, comma 1, affida la responsabilità dell'intervento pubblico al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è attivato il internet [www.sospensionemutui.it](http://www.sospensionemutui.it), che fornisce informazioni circa l'accesso al beneficio e riceve le comunicazioni delle banche in merito alle operazioni di sospensione effettuate.

Il comma 2 specifica che il Fondo è dotato di personalità giuridica ed è soggetto patrimoniale autonomo e separato, mentre il comma 3 prevede che il Dipartimento si avvalga come Gestore del Fondo di una società a capitale interamente pubblico, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, le quali consentono alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge

fondi o interventi pubblici di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi, e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Al riguardo rileva come la scelta del Governo di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione del Fondo sia esplicitamente motivata dal fatto che Il Dipartimento non è dotato di una struttura amministrativa in grado di assicurare un'efficiente attuazione dell'intervento.

A tale società saranno direttamente affidate: la realizzazione e gestione del predetto sito internet; l'esame della documentazione trasmessa dalle banche; il rimborso alle banche dei costi e degli oneri finanziari di cui all'articolo 3; l'esercizio dell'azione di recupero nei confronti del beneficiario, in caso di revoca del beneficio, ai sensi dell'articolo 7.

In merito alla formulazione tecnica del comma 3, segnala l'esigenza di correggere il richiamo al « decreto-legge n. 78 del 2009 » con quello « al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ».

Ai sensi del comma 4, l'esecuzione delle predette attività è regolata da un apposito disciplinare, emanato dal Dipartimento e sottoscritto dal Gestore del Fondo, con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.

In particolare, il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore medesimo, il quale è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento stesso.

Il comma 5 individua le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, a valere sulle risorse del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, « della legge n. 102 del 2009 ».

In merito alla formulazione del comma 5 segnala l'esigenza di correggere il richiamo alla legge n. 102 del 2009 con quello al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

L'articolo 6 disciplina i rapporti tra le banche e il Gestore del Fondo.

In particolare, ai sensi del comma 1, la banca verifica la completezza e regolarità formale della documentazione presentata dal beneficiario per ottenere l'intervento del Fondo e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione, inviando entro 10 giorni al Gestore la predetta documentazione.

In base al comma 2 il Gestore, qualora accerti la sussistenza dei presupposti, rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilità del Fondo l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.

Quindi, secondo il comma 3 la banca, entro cinque giorni dal ricevimento del nullaosta, comunica al beneficiario la sospensione dell'ammortamento del mutuo e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, ai fini dell'attività di vigilanza.

Ai sensi dei commi 4 e 5, nel momento in cui il beneficiario, anche prima della scadenza del periodo indicato nella domanda, abbia ripreso il pagamento delle rate di mutuo, la banca comunica al Gestore, entro cinque giorni, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari sostenuti per la sospensione dell'ammortamento del mutuo stesso, chiedendone il rimborso, che è effettuato dal Gestore entro quindici giorni dalla richiesta.

L'articolo 7, comma 1, prevede la revoca delle agevolazioni nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni

mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione. Alla revoca provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, il Gestore del Fondo, che trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.

La revoca dell'agevolazione comporta, ai sensi del comma 2, l'obbligo, per il beneficiario dell'agevolazione, di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

In base al comma 3, qualora il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta dal beneficiario stesso, anche avvalendosi della procedura di iscrizione a ruolo.

L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che le risorse finanziarie del Fondo, ivi comprese le eventuali disponibilità rivenienti per effetto dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza delle norme in materia di portabilità dei mutui e di surrogazione, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 203 del 2007 (sanzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 185 del 2008), affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore del Fondo e da questi utilizzato per le finalità indicate dal regolamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui di cui all'articolo 5, comma 4.

Il comma 2 specifica che il Gestore del Fondo è tenuto a rendicontare le somme erogate ed a presentare i conti all'Amministrazione competente, applicando le previsioni di cui agli articoli 333 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui al Regio decreto n. 827 del 1924.

Franco CECCUZZI (PD), ricordando che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione delle pre-

visioni recate dalla legge finanziaria per il 2008, approvata nel corso della precedente legislatura, quando era in carica il Governo Prodi, evidenzia come il provvedimento in esame presenti alcuni aspetti problematici, anche alla luce delle previsioni contenute nell'accordo recentemente concluso tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui da parte delle famiglie in difficoltà.

In primo luogo, il provvedimento in esame appare utilizzabile da una fascia marginale di soggetti, attesa la previsione di una dotazione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di soli 10 milioni di euro, che consentirà di soddisfare un numero ristretto di domande.

Inoltre, lo schema di regolamento prevede un margine di discrezionalità troppo elevato nella valutazione degli eventi al cui verificarsi è subordinata l'ammissione alla sospensione del pagamento delle rate, non essendo previsto, in particolare, che l'impossibilità di pagare le rate del mutuo possa essere collegata al superamento di un preciso rapporto tra rata e reddito e non sembra applicabile ai lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno del reddito.

Manifesta, infine, perplessità in merito all'articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento, ai sensi del quale il rimborso relativo al mancato pagamento degli interessi corrisponde esclusivamente alla quota del tasso di interesse al netto della maggiorazione, o *spread*, applicata dalla banca. Rileva, in particolare, come tale previsione, comportando per il beneficiario, in caso di mancato pagamento, la segnalazione ai sistemi di informazione creditizia, con la conseguente compromissione della possibilità per lo stesso di accedere al sistema bancario e finanziario, faccia apparire il provvedimento, sotto questo specifico profilo, meno utile del « Piano per le famiglie » sottoscritto dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori.

Invita pertanto il relatore ad inserire nella proposta di parere alcuni rilievi in merito ai segnalati elementi di criticità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il relatore potrà tener conto, in sede di predisposizione della sua proposta di parere, delle considerazioni espresse dal deputato Ceccuzzi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3210, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui contenuto si è notevolmente arricchito nel corso dell'esame al Senato.

Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le quali sono soprattutto concentrate nell'articolo 1 del decreto-legge, rileva innanzitutto come al-

cune di tali previsioni affrontino tematiche che sono da tempo oggetto dell'attenzione della Commissione Finanze.

Passando ad illustrare le singole disposizioni, i commi 1 e 2 riaprono i termini previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse (cosiddetto « scudo fiscale »).

Più in dettaglio, il comma 1 stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possano essere effettuate fino al 30 aprile 2010, secondo quanto previsto dal suddetto articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, mentre il comma 2 individua l'aliquota – maggiorata – dell'imposta straordinaria da versare nell'ipotesi di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero successive al 15 dicembre 2009, in luogo dell'aliquota del 50 per cento prevista per le operazioni perfezionate entro il 15 dicembre 2009.

Per le operazioni di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010, l'imposta è determinata applicando un'aliquota sintetica pari al 60 per cento al rendimento presunto dell'attività rimpatriata, determinato in ragione del 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare (2 per cento annuo per un periodo di cinque anni), mentre per le operazioni di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile 2010, l'imposta si applica con un'aliquota sintetica pari al 70 per cento su tale rendimento presuntivo.

In altri termini, per le operazioni di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010 l'imposta straordinaria sarà pari al 6 per cento dell'attività, mentre per le operazioni di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo al 30 aprile 2010 l'imposta straordinaria sarà pari al 7 per cento, laddove per le operazioni perfezio-



nate entro il 15 dicembre 2009 l'imposta ammontava al 5 per cento del valore delle attività.

Il comma 2-*bis* stabilisce che il Ministro dell'Economia, comunichi al Parlamento, entro il 15 giugno 2010 i dati statistici relativi alle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate, con indicazione dei paesi di provenienza e dell'ammontare complessivo delle attività, distinguendo tra le attività rimpatriate e quelle regolarizzate.

Il comma 3 dispone, attraverso una novella all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 78, in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, nonché dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie.

Il comma 4 posticipa di 6 mesi il termine entro il quale, relativamente agli anni 2009 e 2010, gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 6 differisce dal gennaio 2010 al gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Il comma 7 proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni previsto nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa relative all'anno 2008 per i lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW, relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31 dicembre 2008.

Il comma 7-*bis* proroga fino al 2011 l'applicazione della norma, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007, ai sensi della quale i redditi da lavoro dipendente prestato dai lavoratori

transfrontalieri italiani concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Il comma 7-*ter* reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7-*bis*, a valere sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia.

Il comma 8 proroga, per i periodi d'imposta 2009 e 2010, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.

Al riguardo ricorda che l'agevolazione, la quale è finalizzata a favorire la ristrutturazione delle reti distributive, consiste nella concessione, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, di una deduzione forfetaria dei ricavi indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Il comma 9 proroga di ulteriori due anni la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). I due anni di proroga decorrono dalla data di scadenza dell'incarico stesso.

Il comma 10 dispone un'ulteriore proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, ivi compresi i premi INAIL, sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

La norma non stabilisce i nuovi termini di scadenza, che dovranno essere fissati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. In attesa dell'emanazione del provvedimento che stabilirà le nuove scadenze, ai sensi della normativa vigente, i versamenti non effettuati a seguito della sospensione dovranno essere restituiti in 60 rate a decorrere da giugno 2010 e gli adempimenti dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2010. Il comma 11 reca



la copertura finanziaria dei relativi oneri, stimati in 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 12 dispone la proroga per un anno dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per gli agenti della riscossione.

In particolare è modificato il comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, rinviando dal 30 settembre 2010 al 30 settembre 2011 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (e non più al 30 settembre 2007).

Il comma 13, in connessione con la previsione di cui al comma 12, dispone la proroga della sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione disposta dall'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge n. 248 del 2007.

Nel dettaglio, con la predetta proroga, si dispone che:

le società le quali hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011 (anziché entro il 30 settembre 2010), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 (anziché al 30 settembre 2007);

per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2011 (anziché al 30 settembre 2010) – il termine previsto per il discarico del concessionario decorre dal 1° ottobre 2011 (anziché dal 1° ottobre 2010).

Il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio come indicato dalla lettera *f*), dell'articolo 1, comma 5, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, n. 58, senza detenere somme di

denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Al riguardo ricorda che l'articolo 18 del TUF ha riservato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento alle imprese di investimento e alle banche; in tale contesto l'articolo 18-*bis* del predetto TUF precisa che tale la riserva di attività non pregiudica la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da parte delle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali ed iscritte in apposito Albo.

La disposizione è volta a consentire lo svolgimento della suddetta attività consulenziale fino alla piena operatività dell'Albo dei consulenti finanziari.

Il comma 14-*bis* proroga fino al 31 gennaio 2012 i contratti a tempo determinato stipulati dalla CONSOB, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 14-*ter* reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 14-*bis*, a valere sulle risorse rivenienti alla CONSOB dalle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

Il comma 15 prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui sul fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, siano mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il comma 17 proroga di due anni (dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2010) il termine concesso per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Al riguardo ricorda che l'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge finanziaria per il 2007 ha istituito e disciplinato le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), riconoscendo ad esse un regime speciale civile e fiscale cui esse possono accedere previa opzione.

La proroga viene disposta novellando la legge finanziaria 2007: per effetto della modifica apportata l'opzione per il regime speciale delle SIIQ può essere esercitata entro il 30 aprile 2010 (anziché entro il 30 aprile 2008) relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 (anziché del 30 giugno 2007).

Il comma 17-*bis* differisce ulteriormente, al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione nel capitale sociale delle banche popolari superiore al limite dello 0,5 per cento, fissato dall'articolo 30, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Il differimento riguarda le fattispecie nelle quali il superamento del predetto limite deriva da operazioni di concentrazione tra banche o tra investitori, fermo restando il divieto di incrementare ulteriormente la partecipazione.

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2015 la validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in attesa che sia modificata la legislazione nazionale in materia. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 37 del codice della navigazione.

La disposizione intende perciò avviare il processo di revisione del quadro normativo vigente in materia di rilascio delle concessioni, in modo da renderlo conforme al diritto comunitario e coerente con il federalismo fiscale e le sue norme di attuazione. A tal fine si prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, oggetto dell'intervento comunitario e, nelle more dell'adozione di una nuova normativa in materia, si prorogano al 31 dicembre 2015

le concessioni in atto, consentendo agli operatori del settore di proseguire l'attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione formale da parte delle regioni delle rispettive discipline di questo tipo di concessioni e all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove regole.

La norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni. Tali principi dovranno consentire di contemperare le ragioni della concorrenza con quelle del riconoscimento del diritto a vedere valorizzati le attività e gli investimenti già realizzati. Viene altresì confermata la previsione di cui all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 400 del 1993, ai sensi della quale le concessioni possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni.

Il comma 21 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009, recante deleghe al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. La disposizione in esame prevede in particolare la possibilità che, ai fini della definizione della suddetta disciplina transitoria, possano essere adottati anche più decreti legislativi (in luogo di un decreto legislativo unico).

Il comma 23-*bis* apporta una serie di modifiche al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, il quale disciplina l'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni dello Stato.

In particolare, la disposizione proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le amministrazioni devono comunicare all'Agenzia del demanio le istruttorie in corso per il reperimento di immobili in locazione. Inoltre, si stabilisce che la norma in base alla quale è nullo ogni contratto di locazione di immobili da

parte di amministrazioni dello Stato non stipulato dall'Agenzia del demanio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. Si prevede altresì che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio, da parte delle amministrazioni interessate, degli interventi manutentivi effettuati sugli immobili di proprietà statale, in uso governativo o di proprietà di terzi, utilizzati a qualsiasi titolo, si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed abbia cadenza non più annuale ma semestrale. Si stabilisce infine che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti per interventi di manutenzione non possono eccedere gli importi spesi e comunicati dall'Agenzia del demanio.

Il comma 23-*quinquies* modifica, a decorrere dal 1° marzo 2010, l'aliquota di accisa applicabile a taluni carburanti, al fine di consentire l'adeguamento del regime dell'accisa alle norme comunitarie in materia.

In particolare viene incrementata da 302 a 330 euro per mille litri l'aliquota di accisa applicabile al gasolio utilizzato per le autovetture da noleggio da piazza, per le autoambulanze e per i veicoli impiegati dalle Forze armate.

In connessione con l'incremento dell'aliquota di accisa previsto dal comma 23-*quinquies*, i commi 23-*sexies*, 23-*septies* e 23-*octies* incrementano gli stanziamenti a favore del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate, del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalla Guardia di finanza e del Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalla Guardia costiera.

Il comma 23-*novies* incrementa di 2 milioni di euro per il 2010 e di 3,4 milioni a decorrere dal 2011 gli stanziamenti per le Agenzie fiscali, in particolare a favore dell'Agenzia del demanio.

Il comma 23-*decies* individua la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 23-*sexies* a 23-*novies*.

In particolare, alla copertura degli oneri suddetti, pari complessivamente a 6,6 milioni di euro per il 2010 e in 9 milioni dal 2011, si provvede:

quanto a 4,6 milioni di euro per il 2010 e a 5,6 milioni dal 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aggiornamento dell'aliquota dell'accisa per il gasolio di cui al comma 23-*quinquies*;

quanto a 2 milioni di euro per il 2010 e 2,4 milioni dal 2011 con i risparmi di spesa derivanti dalle misure introdotte dal citato comma 23-*quinquies*, lettere a) e b);

quanto a 1 milione di euro per il 2011 e 1 milione a decorrere dal 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recante sgravi fiscali a favore degli allevatori agricoli, di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 202 del 2005;

quanto a 1 milione di euro per il 2012 mediante riduzione delle disponibilità del Fondo interventi strutturali di politica economica.

Il comma 23-*undecies* reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'esercizio della delega legislativa di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), attribuita al Governo per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise.

In sostanza, mediante tale norma interpretativa si eliminano i dubbi circa il termine ultimo per l'esercizio della delega stessa, specificando che stesso è fissato al 1° aprile 2010, data indicata dall'articolo 47 della predetta direttiva 2008/118/CE come il momento dal quale decorre l'abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa).

Il comma 23-*quaterdecies* proroga al 30 aprile 2010 taluni termini procedurali per il riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008.

Tale proroga riguarda sia l'integrazione dei documenti da allegare alle domande per l'accesso al riparto del 5 per mille regolarmente presentate dai soggetti interessati, sia il termine per la presentazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti per accedere a tale riparto (possessione del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, presenza di un settore giovanile, affiliazione ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, svolgimento prevalente di attività di avviamento allo sport di giovani inferiori a 18 anni, di persone di età superiore a 60 anni o in favore di soggetti svantaggiati).

Il comma 23-*quingiesdecies* proroga fino al 31 dicembre 2010, relativamente alle controversie di lavoro pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, l'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato per le spese giudiziarie, precedente all'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 212, lettera *b*), numero 2, della legge finanziaria per il 2010.

Il comma 23-*sexiesdecies* prevede che l'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, pari a 4 milioni di euro annui, può essere utilizzata dal Ministero dell'Economia anche per esigenze di documentazione, studio e ricerca connesse al processo di attuazione del federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009, nonché alla riforma della contabilità pubblica prevista dalla legge n. 196 del 2009.

Il comma 23-*octiesdecies* proroga al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni il termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti a consentire l'integrazione di una serie di autorizzazioni di spesa, tra le quali segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quella indicata dalla lettera *f*), che prevede l'incremento di 7,2 milioni di euro per l'anno 2010, del finanziamento destinato alle Agenzie fiscali, in particolare, dell'Agenzia del demanio, di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Ricorda al riguardo che lo stanziamento previsto attualmente per tale finalità nella Tabella C della legge finanziaria 2010 ammonta a 92,6 milioni per il 2010 ed a 78,4 milioni sia per il 2011 che per il 2012.

Il comma 23-*noviesdecies* reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Per quanto attiene invece alle disposizioni dell'articolo 1 estranee alle competenze della Commissione Finanze, il comma 4-*bis* proroga fino al 31 luglio 2009 il periodo transitorio per l'entrata in vigore della disciplina relativa all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine fino al quale è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Il comma 5-*bis* proroga di un anno, fino a tutto il 2010, l'applicazione degli ammortizzatori sociali previsti in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree obiettivo 1 e 2 nel settore della sanità privata.

Il comma 5-*ter* proroga fino al 31 ottobre 2010 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi ed imposte, in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata con oltre 2.000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione, che hanno almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002.

Il comma 5-*quater* individua la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 15-*bis* prevede il mantenimento in bilancio di somme non impegnate nel 2009 e iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia.

Il comma 16 prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura – introdotta in via sperimentale nell'anno 2009 dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, per la certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni. Il citato comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 ha infatti previsto la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il comma 19, attraverso una novella alla legge finanziaria per il 2008, proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, proroga i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Il comma 20 dispone che vengano mantenute in bilancio nel conto dei residui – per essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo – le quote accantonate per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato, previsti dall'articolo 2120 del codice civile. Le somme accantonate alla data del 31 dicembre 2009 confluiscono nell'apposito Fondo, istituito ai sensi della legge finanziaria 2007, gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Il comma 20-*bis* stabilisce che, ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi contrattuali della Pubblica amministrazione nel triennio 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio 2008-2009. Il comma 20-*ter* apporta conseguentemente alcune modifiche di coordinamento all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente all'indi-

duazione delle organizzazioni sindacali con le quali l'ARAN avvia le trattative contrattuali.

Il comma 22 prevede il mantenimento in bilancio, per l'anno 2010, delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Il comma 23 provvede alla compensazione degli effetti finanziari recati dal comma 22 sui saldi di finanza pubblica – valutabili nell'ordine di 29 milioni di euro per l'anno 2010 e di 14 milioni di euro per l'anno 2011 – mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Il comma 23-*ter* integra l'elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, del quale sono indicate le finalità cui possono essere destinate le risorse affluite dalla contabilità speciale istituita dall'articolo 13-*bis*, comma 8, a seguito delle maggiori entrate statali derivanti dall'imposta straordinaria sulle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate. Le nuove finalità introdotte riguardano interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, il riordino del CONI, l'incremento del trasferimento erariale del Comune di Roma, nonché la promozione della pratica sportiva da parte dei disabili.

Il comma 23-*quater* proroga al 1° luglio 2010 il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive, rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, dovute a qualsiasi titolo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tali versamenti avverranno senza applicazioni di interessi o sanzioni.

Il comma 23-*duodecies* porta a sei anni la durata della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; in connessione con tale previsione il comma 23-*terdecies* stabilisce che ai membri della predetta Commissione in carica si applica il nuovo



termine di durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 23-*septiesdecies* prevede che le anticipazioni finanziarie dello Stato alle Regioni interessate dai piani di rientro dei deficit sanitari, prevista dall'articolo 2, comma 98, della legge finanziaria 2010, è finalizzata ad estinguere i debiti sanitari emersi anche a seguito di accertamenti contenziosi con contestuale estinzione dei relativi procedimenti entro il 31 maggio 2010.

Il comma 23-*vicies* riduce da 12 a 2 mesi il periodo nel quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni interessate dai piani di rientro dei deficit sanitari, nonché la durata del periodo durante il quale i debiti insoluti delle predette aziende sanitarie producono solo interessi nella misura legale.

L'articolo 2, comma 1, consente all'Italia di mantenere un esplicito impegno preso in sede NATO, al vertice di Varsavia: continuare ad assicurare, fino al 31 dicembre 2010, le azioni di diffusione della comunicazione sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan mediante la proroga della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e la NewCo Rai International.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A, nel limite massimo di spesa previsto a legislazione vigente.

Il comma 3 proroga la convenzione stipulata dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico con il «Centro di produzione s.p.a.» (Radio radicale) sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998.

Il comma 4 dispone che, al fine di consentire al commissario *ad acta* di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato dalla regioni interessate, la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano termini entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 n. 381 del 2001, come prorogato con interventi normativi successivi fino al 6 novembre 2009. La disposizione specifica che da tale proroga non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 4-*bis*, il quale stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notariali.

Nel dettaglio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e fino al 31 dicembre 2010, la disposizione in esame anzitutto prevede agevolazioni in favore delle seguenti operazioni:

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e delle relative pertinenze qualificati come « agricoli » in base a strumenti urbanistici vigenti, ove siano posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Le agevolazioni concesse consistono nell'applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa; nell'ap-



plicazione dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; nella riduzione del 50 per cento degli onorari notarili dovuti per le operazioni suindicate.

La disposizione prevede la decadenza dalle predette agevolazioni per l'ipotesi in cui, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti citati, i terreni siano volontariamente alienati, ovvero si cessi di coltivarli o di condurli direttamente.

Il comma 5 prevede lo slittamento al 1° gennaio 2011 del termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

I commi 6 e 7 riguardano l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), disponendo che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 171 del 2008, per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato al 31 dicembre 2010.

Il comma 7-*bis* esclude la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'applicazione della normativa in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali prevista dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In tale contesto si prevede che la Presidenza del Consiglio consegua economie corrispondenti ad una riduzione del 7 per cento della dotazione di dirigenti di livello generale ed al 15 per cento della dotazione di dirigenti di livello non generale. Il comma 7-*ter* reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 7-*bis*.

Il comma 8 dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni. In connessione con tale previsione, i commi da 8-*bis* a 8-*sexies* stabiliscono che le amministrazioni statali riducano gli uffici dirigenziali di livello non generale e le relative dota-

zioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e riducano in misura non inferiore al 10 per cento della relativa spesa le dotazioni organiche del personale non dirigenziale. Da tale riduzione sono escluse le amministrazioni che abbiano già subito la riduzione lineare delle risorse, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2008, nonché il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il Dipartimento della Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della Polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, le strutture del comparto sicurezza, le Forze armate, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia. Qualora le amministrazioni non adempiono alle predette riduzioni entro il 30 giugno 2010, si applica il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il comma 8-*septies* abroga talune disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 in materia di risparmio di spesa da parte degli enti pubblici stabilendo inoltre che le risorse rese indisponibili ai sensi della riduzione lineare delle unità previsionali di base non afferenti a spese obbligatorie, in annualità o a pagamento differito, prevista dall'articolo 17, comma 4, del predetto decreto-legge n. 78, sono ridotte definitivamente.

Il comma 8-*octies* proroga dal 31 marzo 2009 al 31 maggio 2010 il termine per effettuare il versamento necessario per fruire della definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità. A tale riguardo il comma 8-*novies* precisa che, per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 10 marzo 2009 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, resta fermo il regime previgente, salvo il fatto che il termine per la presentazione della richiesta di definizione è differito dal 30 settembre 2009 al 30 settembre 2010, mentre il termine per il relativo versamento è differito dal 31 marzo 2009 al 10 marzo 2010.

Il comma 8-*decies* prevede che la Commissione di garanzia sull'esercizio del

diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali possa avvalersi anche di personale in posizione di comando o fuori ruolo appartenente ad organismi di diritto pubblico diversi dalle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3, comma 1, proroga per tutto il 2010 l'obbligo di richiedere la licenza al questore per l'apertura di un pubblico esercizio o di un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (i cosiddetti « internet point »).

Il comma 1-*bis* autorizza fino al 30 aprile 2010 il trasferimento di 3,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica negli uffici giudiziari e della sicurezza.

Il comma 2 estende all'anno 2010 le disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

Il comma 3 posticipa al 1° gennaio 2011 il momento a partire dal quale le carte di identità dovranno essere munite delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Il comma 5 proroga, sino al completamento dei relativi interventi, e comunque sino al 31 dicembre 2011, il termine per il mantenimento in bilancio delle risorse finanziarie per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 la graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della posizione C2.

Il comma 7 posticipa al 31 dicembre 2012 il momento a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato sarà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Il comma 8 differisce al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge il termine per la

presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008.

Il comma 8-*bis* prevede che la carta d'identità possa contenere anche l'indicazione del consenso o del diniego del titolare a donare i propri organi in caso di morte.

L'articolo 4, comma 1, proroga di cinque anni (dal 2010 al 2015) la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti.

Il comma 1-*bis* interviene sulla disciplina in materia di reclutamento nel ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, precisando che i requisiti per la partecipazione ai relativi concorsi, nonché le modalità di svolgimento saranno definiti con decreto del Ministero della Difesa al termine del regime transitorio definito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 196 del 1995.

Il comma 2 differisce all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, non solo sulla base del risultato conseguito nel *test* di ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso iter scolastico.

Il comma 3 reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo n. 298 del 2000, recante « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ».

Il comma 4 proroga al 31 gennaio 2010 il termine del 31 dicembre 2009 previsto dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2009, relativo al reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012, a partire dalla aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18,

del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 6 contiene la « clausola di invarianza finanziaria » relativamente ai commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni in essi contenute non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Interessa anche gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 7, il quale proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella Polizia di Stato, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione aeroportuale.

Il comma 2 proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei « neopatentati ».

Il comma 3 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, che sarebbero dovute entrare in vigore il 29 febbraio 2009, ma sono state già oggetto di precedenti proroghe, da ultimo fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 4 proroga, fino al 30 aprile 2010 l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici; la proroga è disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per realizzare un aggiornamento dell'apparato organizzativo e

funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabili dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324 del 1976. Inoltre, è prevista la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti, disposta transitoriamente in attesa della definizione dei predetti criteri, qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe ed allarga ulteriormente la deroga al blocco, comprendendovi la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e le tariffe postali agevolate.

Il comma 7-bis differisce ulteriormente, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Il comma 7-ter proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 la validità delle concessioni dei servizi automobilistici interregionali di linea.

Il comma 7-quater proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la durata in carica del Commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.

Il comma 7-quinquies proroga al 4 dicembre 2011 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni comunitarie in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore.

Il comma 7-sexies prevede che il Governo modifichi la durata del periodo

transitorio in materia di validità dei certificati per l'espletamento di funzioni di comandante marittimo o primo ufficiale.

Il comma 7-*septies* differisce al 16 aprile 2010 il termine di pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

Il comma 7-*octies* stabilisce che i provvedimenti attuativi per la ripartizione dei Fondi finalizzati all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci sono adottati fino al 30 settembre 2010 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato nonché per migliorare l'impatto ambientale e sviluppare la logistica.

Il comma 7-*novies* estende da 30 a 32,6 milioni di euro la quota di addizionale comunale sui diritti di imbarco sugli aeromobili destinata a compensare i costi sostenuti dall'ENAV Spa per garantire la sicurezza dei propri impianti e la sua sicurezza operativa. Il comma 7-*decies* reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 7-*novies*, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore della stessa ENAV.

Per quanto attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze segnala il comma 7-*undecies*, il quale differisce al 1° gennaio 2012 la decorrenza delle disposizioni in materia di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi previsto dall'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge n. 296 del 2006. In tale contesto il comma 7-*duodecies* consente alle autorità portuali, per il 2010 e per il 2012 di aumentare fino al doppio la misura delle tasse di ancoraggio e portuale, ovvero di azzerare le medesime tasse. Il comma 7-*terdecies* reca la copertura delle eventuali minori entrate derivanti dai commi 7-*undecies* e 7-*duodecies*, a fronte delle quali ciascuna autorità portuale opera una riduzione delle spese correnti ovvero un aumento delle entrate nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria.

L'articolo 6, comma 1, proroga una norma transitoria, relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il comma 2 corregge un'incongruenza formale, presente nell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge n. 172 del 2009, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. La correzione esplicita che anche le assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute possono essere effettuate entro il termine – già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate – del 31 dicembre 2010.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 l'applicazione della disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici.

Il comma 4 proroga l'applicazione della disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, spostando il termine di decorrenza suddetto dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012.

I commi 5 e 6 prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso in via provvisoria come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del 5 per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale.

I commi da 7 a 9 recano un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità, ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

Il comma 9-*bis* differisce dal 2 ottobre 2003 al 30 giugno 2010 il termine della presentazione del *curriculum* professionale sulla base del quale l'INAIL rilascia la certificazione relativa all'esposizione all'amianto. La disposizione reca inoltre una norma di interpretazione autentica con-

cernente l'individuazione delle aziende i cui lavoratori possono presentare la domanda per ottenere la predetta certificazione.

Il comma 9-ter proroga da 24 a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il quale devono essere emanati i decreti ministeriali per coordinare la disciplina recata dal predetto decreto con quella relativa alle attività a bordo delle navi, in ambito portuale, e nel settore della pesca.

Il comma 9-quater prevede il differimento dell'applicazione della sanzione prevista a carico dei medici che abbiano consentito a laureati in medicina e chirurgia di esercitare la professione di odontoiatra prima della formale iscrizione al relativo albo.

Il comma 9-quinquies estende fino al 31 dicembre 2010, ai soggetti candidati al trapianto di organi, ed ai potenziali donatori, i quali abbiano un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, l'applicabilità dei permessi retribuiti previsti per i donatori di midollo osseo.

L'articolo 7, comma 1, proroga il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010.

In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari, il comma 2 proroga di un anno le norme transitorie che regolano la formazione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa dei candidati, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008.

Il comma 3 proroga di un anno le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, concernenti le convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Il comma 4-bis esclude l'Istituto universitario degli studi superiori di Pavia, l'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca dall'applicazione del limite di assunzione di personale per le università statali.

Il comma 4-ter conferma anche per l'anno scolastico 2010-2011 le disposizioni in materia di supplenze scolastiche, nonché di progetti per attività scolastiche di carattere straordinario di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 134 del 2009.

Il comma 4-quater proroga fino al 31 dicembre 2010 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il comma 5 mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti «servizi aggiuntivi») presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della complessa attività ricognitiva, istruttoria e di riprogettazione di tali servizi in corso di svolgimento da parte dell'apposita Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restino efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

Il comma 5-bis proroga per il 2010 ed il 2011 gli stanziamenti del comune di Pietrelcina, nella misura di 500.000 euro annui.

Il comma 5-ter proroga fino al 30 giugno 2010 il termine entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole.



Il comma 5-*quater* proroga fino al 31 dicembre 2010, nel limite di spesa di 10 milioni di euro il finanziamento per l'istituzione degli istituti tecnici superiori, i quali hanno personalità giuridica, autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte.

L'articolo 8, comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato al 22 dicembre 2009 dalla direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva acque) e trasposto nell'ordinamento nazionale dal comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2008, per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 244 del 2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 3, il quale differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa ambientale integrata (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Il comma 3-*bis* proroga da 5 a 7 anni il termine entro il quale i gestori degli impianti di gestione dei rifiuti devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

Il comma 4 proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto

di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il comma 4-*bis* differisce dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i regolamenti edilizi comunali devono prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il comma 4-*ter* proroga al 30 giugno 2010 entro il quale i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, si conformano alle previsioni del decreto del Ministro dell'ambiente 8 aprile 2008.

L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino alla fine dell'anno 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) cosiddetti « nuovi » (cioè immessi sui mercati dopo il 13 agosto 2005) di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale proroga la vigenza della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi – dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 – l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.



Sempre in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4 interviene sulla disciplina delle zone franche urbane, istituite dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale.

In particolare la disposizione stabilisce che le disponibilità dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il quale provvede al finanziamento dei programmi di intervento in materia, costituisce tetto massimo di spesa.

Il comma 4-*bis* differisce dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il comune di Sanremo disciplina la situazione gestionale del mercato dei fiori.

Il comma 4-*ter* integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, relativo agli interventi per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, al fine di consentire alla Società Expò 2015 di avvalersi anche degli enti fieristici con sede in Lombardia nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali.

L'articolo 10 rende possibile la proroga di alcuni incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, già rinnovati per il secondo e ultimo biennio, in scadenza nei primi sei mesi del 2010. Si stabilisce altresì che, limitatamente agli incarichi prorogati, si deroga al limite di età previsto dalla legislazione vigente.

L'articolo 10-*bis* reca, al comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, la quale chiarisce che la soppressione, prevista dal secondo periodo di tale disposizione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino si riferisce ai soli enti pubblici con dotazione organica pari o superiori a 50 unità.

Il comma 2 apporta alcune integrazioni al predetto articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di consentire l'emanazione di regolamenti di riordino per gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore a 50 unità non soppressi, nonché di prevedere la soppressione degli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, i cui regolamenti di riordino, sebbene approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010.

Il comma 3 sopprime il terzo periodo del comma 635 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, relativo agli effetti della mancata espressione del parere parlamentare sugli schemi di regolamento per il riordino, la soppressione o la trasformazione di enti ed organismi pubblici statali.

Il comma 4 modifica l'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005 relativamente agli effetti del mancato parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di decreti legislativi concernenti il riordino del quadro normativo, nonché in merito al computo dei termini per l'espressione del predetto parere.

L'articolo 10-*ter* modificando l'articolo 3, comma 4, del Testo unico sull'immigrazione, stabilisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato è emanato entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

L'articolo 10-*quater* stabilisce che i libri genealogici ed i registri anagrafici delle razze zootecniche tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza sono pubblici, prorogando in tale contesto fino al 30 aprile 2011 la validità del decreto del Ministro delle politiche agricole emanato in materia.

L'articolo 10-*quinqüies* proroga al 2010 il finanziamento, nella misura di 7 milioni di euro delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori.

L'articolo 11 dispone in merito all'entra in vigore del decreto-legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere sul provvedimento.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-02494 Fugatti: Sussistenza del carattere di ruralità di fabbricati asserviti a fondi rustici abitati da uno solo dei comproprietari.**

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che essa contribuisca a risolvere i problemi evidenziati dall'interrogazione, facendo chiarezza sul quadro normativo in materia.

**5-02495 Graziano: Completamento della procedura di selezione interna per taluni profili professionali presso il Ministero dell'economia.**

Stefano GRAZIANO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano GRAZIANO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, anche in considerazione del fatto che la vicenda segnalata nell'interrogazione si trascina ormai da nove anni, e riguarda personale già in ruolo presso l'amministrazione finanziaria.

In tale contesto ritiene necessario predisporre al più presto le risorse finanziarie sufficienti per assicurare il completamento della procedura selettiva, anche al fine di evitare ogni ingiusta disparità di trattamento nei confronti del personale.

**5-02496 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.**

Marco PUGLIESE (PdL), illustrando la propria interrogazione, evidenzia come essa riprenda sostanzialmente il contenuto del suo atto di sindacato ispettivo numero 5-02429, svolto nella seduta del 3 febbraio scorso, al quale il Governo aveva risposto in termini a suo giudizio del tutto insoddisfacenti. La risposta fornita in quell'occasione non coglieva infatti l'aspetto essenziale della questione, non fornendo alcuna concreta indicazione rispetto alle problematiche lamentate dai numerosi contribuenti che, dopo aver effettuato i versamenti per la definizione dei carichi di ruolo iscritti in ruoli emessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, si sono visti contestare la validità della definizione dall'Amministrazione tributaria, la quale ha conseguentemente richiesto il pagamento dell'intero ammontare delle somme iscritte a ruolo.

In particolare, l'Esecutivo, per giustificare tale comportamento dell'Amministrazione

zione, ha sostenuto che il mancato riconoscimento della definizione dei carichi di ruolo pregressi non dovrebbe essere ricondotto all'invalidità della comunicazione da parte dei concessionari della riscossione, ma ad una non meglio precisata erroneità dei versamenti operati dai contribuenti.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco PUGLIESE (PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale non fornisce anche in questo caso alcuna soluzione definitiva alla questione, prospettando invece la necessità di un intervento normativo in materia.

Si riserva quindi di assumere ulteriori iniziative parlamentari in merito, eventualmente anche attraverso la presentazione di una proposta di legge specifica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, suggerisce al deputato Pugliese di presentare una risoluzione sulla materia oggetto della sua interrogazione, che potrà essere discussa dalla Commissione già nella prossima settimana.

Rileva inoltre come in questo caso ci si trovi di fronte ad una palese contraddizione tra il comportamento dei concessionari della riscossione, i quali hanno prospettato ai contribuenti la possibilità di definire i ruoli emessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001 prima ancora che tale facoltà fosse prevista dalla legge, probabilmente per evitare la perenzione di tali ruoli, e l'atteggiamento successivamente assunto dall'Agenzia delle entrate. In tale contesto ritiene necessario affermare la validità delle predette definizioni, anche qualora esse siano

state effettuate prima dell'entrata in vigore della norma, contenuta nell'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2003, che ha esteso lo strumento definitorio a tali ruoli, non essendo a suo giudizio sufficiente limitarsi ad escludere l'applicazione di interessi e sanzioni nei confronti dei contribuenti interessati.

Marco PUGLIESE (PdL) concorda con il suggerimento del Presidente, ritenendo che la presentazione di un atto di indirizzo in materia possa contribuire a risolvere in tempi brevi la problematica in questione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, CNA e CLAAI, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-02494 Fugatti: Sussistenza del carattere di ruralità di fabbricati asserviti a fondi rustici abitati da uno solo dei comproprietari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede se il beneficio fiscale dell'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, possa essere riconosciuto a tutti i comproprietari di fabbricati rurali ad uso abitativo asserviti a fondi agricoli di proprietà degli stessi che, tuttavia, siano stati adibiti ad abitazione soltanto da uno di essi.

Al riguardo, si fa presente che, relativamente al regime fiscale agevolato applicabile ai fabbricati destinati ad edilizia abitativa, occorre che vengano rispettate contemporaneamente le condizioni oggettive e soggettive indicate dalle lettere *a)*, *a-bis)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 9 del suddetto decreto.

Come è noto, i criteri previsti dalla normativa in esame sono assunti a base sia dall'Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dai Comuni per l'applicazione delle imposte di rispettiva competenza.

In particolare, la lettera *a)* dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 557 del 1993 stabilisce che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono essere utilizzati quale abitazione:

« 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo

conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ».

Il comma 5 dell'articolo 9 del medesimo decreto, inoltre, prevede espressamente che « nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti ». Con tale disposizione il legislatore ha ritenuto sufficiente il verificarsi dei requisiti soggettivi nei confronti di almeno uno dei soggetti che utilizzano a vario titolo l'immobile stesso.

Nell'interrogazione in esame, inoltre, sembrerebbe desumersi che, nelle fattispecie considerate, sia stata già accertata la sussistenza degli altri requisiti oggettivi indicati dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, attinenti ad elementi oggettivi degli immobili, nonché si presume sussista, altresì, la condizione soggettiva indicata dalla lettera

*a-bis*) dell'articolo 9 del suindicato decreto che precisa che «i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

In base al combinato disposto delle disposizioni di legge richiamate, il Dipartimento delle finanze ha rappresentato che

il beneficio fiscale dell'esenzione, ai fini ICI, dei redditi dei fabbricati rurali a destinazione abitativa, possa essere riconosciuto anche nel caso in cui vi siano più contitolari del medesimo immobile rurale. In tali ipotesi è, tuttavia, necessario che i requisiti soggettivi di cui alle lettere *a*) ed *a-bis*) del citato articolo 9, siano posseduti da almeno uno dei comproprietari dell'immobile e che sussistano, altresì, le condizioni oggettive ivi indicate.

## ALLEGATO 2

**5-02495 Graziano: Completamento della procedura di selezione interna per taluni profili professionali presso il Ministero dell'economia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative e provvedimenti si intendono intraprendere per dare piena attuazione alla procedura di selezione interna per complessivi 715 posti nei profili professionali dell'Area C posizione economica C1 (riservata ai dipendenti del dipartimento delle finanze inquadrati nell'Area B) e al successivo accordo dell'8 febbraio 2006 sottoscritto dal Direttore dell'allora Dipartimento per le politiche fiscali, i direttori delle Agenzie fiscali e le Organizzazioni sindacali.

La procedura di selezione interna in argomento è stata indetta dall'allora Dipartimento per le politiche fiscali con provvedimento dell'11 luglio 2001; il bando della procedura *de qua* (articolo 1, comma 2) ha provveduto immediatamente a ripartire, tra gli uffici del Dipartimento medesimo, e quindi a rendere disponibili per il passaggio alla posizione economica C1 n. 348 posti, rinviando la ripartizione dei posti residui, secondo il criterio delle vacanze, alla «... avvenuta conclusione delle procedure di riqualificazione bandite per i profili professionali di VIII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 25 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, nonché dell'avvenuta assunzione nelle nuove funzioni dei vincitori del concorso a 219 posti di funzionario tributario».

Nelle more dell'espletamento della procedura selettiva, e precisamente in data 1° agosto 2003, l'Amministrazione ha sottoscritto una preintesa con le organizzazioni sindacali che ha previsto l'ammissione in soprannumero al percorso formativo di tutti i candidati che, alla data del 1°

gennaio 2001 (data di possesso dei requisiti) appartenevano alla posizione economica 133 (posizione immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre), indipendentemente dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione esaminatrice.

Dopo l'espletamento del percorso formativo e dell'esame finale in data 13 maggio 2008 sono state approvate le graduatorie finali.

Si precisa che l'Amministrazione, alla luce della sentenze n. 1/1999 e n. 194/2001 della Corte Costituzionale e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 10 gennaio 2004, con decreto del 13 maggio 2008 ha approvato due distinte graduatorie di merito: una, come formulata dalla Commissione esaminatrice, secondo il criterio dell'ordine decrescente di punteggio totale previsto dal relativo bando (articolo 4); l'altra nella quale sono stati dichiarati vincitori i candidati appartenenti alla posizione economica 133, indipendentemente dalla posizione e dal punteggio riportati nella graduatoria di merito della Commissione esaminatrice (articolo 5).

La mancata copertura dei residui n. 367 posti è giustificata dalle ragioni di seguito esposte. Premesso che gli inquadramenti relativi ai passaggi tra le aree sono equiparate ad assunzioni, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2002, n. 448 (legge finanziaria 2003) è stato fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; tale divieto risulta poi essere stato confermato nelle successive leggi finanziarie.



Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) tutte le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni sono state subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

Nel caso di specie, l'autorizzazione fu richiesta e concessa limitatamente ai n. 348 posti, mentre per i restanti n. 367 posti tale autorizzazione non è mai stata richiesta, anche per effetto delle sopravvenute disposizioni legislative che hanno fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di procedere a nuove assunzioni.

Si segnala, altresì, che:

la procedura selettiva in argomento è stata avviata dall'allora Dipartimento per le politiche fiscali, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, il Dipartimento per le politiche fiscali – ora « Dipartimento delle finanze » – è stato riorganizzato attraverso l'individuazione e l'attribuzione di nuove Direzioni e la contestuale soppressione dell'Ufficio Amministrazione delle risorse; è stato, inoltre, istituito il ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze;

con decreto 27 marzo 2009 è stato quindi approvato il ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze con contestuale soppressione dei precedenti ruoli di provenienza; in tale ruolo è stato pertanto inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tutto il personale dipendente del Dipartimento del MEF.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione data la complessità della fattispecie ed alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 7693/2009, sta valutando la situazione ipotizzando anche di richiedere apposito parere agli organi consultivi.

## ALLEGATO 3

**5-02496 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante ha chiesto ulteriori chiarimenti – in merito alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'articolo 12, comma 2-ter della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – a seguito della risposta fornita ad un precedente documento di sindacato ispettivo discusso in questa Commissione in data 3 febbraio 2010.

In particolare, l'interrogante chiede che venga riconosciuta validità ai versamenti effettuati dai contribuenti che, in esito ad apposite comunicazioni inviate dai concessionari, hanno aderito alla definizione agevolata versando, prima dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 2-ter (introdotto in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 ed in vigore dal 12 agosto 2003), il 25 per cento della somma iscritta a ruolo.

A causa della tempistica del versamento, effettuato prima che la nuova normativa acquistasse efficacia, gli uffici dell'Amministrazione hanno ritenuto non perfezionate le suddette definizioni.

Al riguardo, nel ribadire quanto già è stato espresso in sede di svolgimento del precedente *question time*, l'Agenzia delle entrate rileva, altresì, che, a seguito del mancato perfezionamento della procedura definitoria in esame, le somme iscritte a ruolo (al netto degli eventuali versamenti effettuati, da considerare come acconto di quanto dovuto) costituiscono oggetto di riscossione secondo le ordinarie regole previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, cui occorre fare riferimento al fine di valutare la

ricorrenza di specifiche cause di decadenza o prescrizione del relativo diritto in capo all'ente impositore.

Posto, infatti, che la definizione di cui all'articolo 12 si perfeziona esclusivamente a seguito dell'integrale versamento di quanto dovuto alle scadenze di legge, il versamento parziale determina la prosecuzione dell'attività di riscossione con riferimento all'importo iscritto a ruolo, al netto delle somme da imputare a titolo di acconto.

Né, come pure affermato nell'interrogazione, i versamenti operati dai contribuenti prima del 12 agosto 2003 possono ritenersi effettuati « entro i termini previsti », posto che gli stessi, sebbene effettuati entro il termine finale richiesto dalla disposizione, risultano, tuttavia, operati prima del termine iniziale, coincidente con l'entrata in vigore della disposizione di proroga.

L'Agenzia, pertanto, è dell'avviso che, per riconoscere validità ai versamenti effettuati prima del 12 agosto 2003 – e volti a definire i carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 –, sarebbe necessario un intervento normativo in tale senso.

Nondimeno, la stessa Agenzia ritiene opportuno evidenziare che una disposizione che considerasse validi tali versamenti potrebbe creare evidenti disparità di trattamento in relazione alle altre fattispecie definitorie contenute nell'articolo 12, anch'esse oggetto di reiterati interventi normativi, nonché nei confronti dei contribuenti che, successivamente alla comu-

nicazione di mancato perfezionamento della definizione, abbiano provveduto al versamento integrale del residuo carico iscritto a ruolo.

Ciò premesso, per contemperare le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza del diritto e della sua uniforme interpretazione, l'Agenzia ritiene che si potrebbe ritenere applicabile, per i soggetti cui è stato negato l'accesso alla definizione agevolata a causa del versamento effettuato prima dell'entrata in vigore della relativa disposizione, l'articolo 10, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente, in forza del quale «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del-

l'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa».

Pertanto, pur ritenendo non perfezionata, né perfezionabile a posteriori, la definizione, potrebbero ritenersi non applicabili le sanzioni né gli interessi moratori previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'istanza di definizione *ex* articolo 12 e la relativa comunicazione del diniego, sono presumibilmente di importo considerevole.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 114

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 121

Sull'ordine dei lavori ..... 122

##### RISOLUZIONI:

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 122

ALLEGATO (*Nuova formulazione della risoluzione*) ..... 126

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) . 124

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 124

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione piccole e medie imprese (API) e Confcommercio.

Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).

Audizione di rappresentanti di: Associazione piccole e medie imprese (API), di Confcommercio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*Svolgimento e conclusione*) ..... 125

AVVERTENZA ..... 125

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame contiene una serie di norme che riguardano la competenza della VII Commissione.

Sottolinea che l'articolo 1, comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, posticipa alcune date previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per il possesso dell'esperienza professionale richiesta per l'acquisizione delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali.

In particolare, ai sensi della lettera *a*) del comma in esame — che interviene sull'articolo 182, comma 1-*bis*, lettera *a*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio —, il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420).

Parimenti, la lettera *b*) del comma in esame — che interviene sull'articolo 182, comma 1-*quinquies*, lettera *c*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio — stabilisce che il periodo di pratica professionale pari ad almeno quattro anni necessario per acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali deve essere maturato alla data del 31 luglio 2009 (invece che alla data del 1° maggio 2004).

L'articolo 1, comma 23-*octiesdecies*, lettera *b*), prevede la proroga fino al 31 marzo 2010 del termine per l'adozione delle disposizioni occorrenti per consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e del Comitato Italiano Paraolimpico agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi finanziati ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. A tal fine, autorizza per l'anno 2010 la spesa, rispettivamente, di 11 milioni di euro e di 3,2 milioni di euro.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 23-*ter*, del disegno di legge in

esame, il CONI e il Comitato Italiano Paraolimpico sono inclusi nell'elenco dei destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (Elenco 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010).

Il finanziamento assegnato dalla disposizione in commento sembrerebbe, comunque, aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 23-*ter*.

Ricorda che l'articolo 2, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI e la NewCo Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di *peacekeeping* svolte dal contingente NATO in Afghanistan. La proroga è finanziata con le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite massimo di euro 660.000. La relazione illustrativa evidenzia che, in tal modo, si consente il mantenimento di un impegno preso dall'Italia in sede Nato al vertice di Varsavia.

Il riferimento è alla convenzione stipulata il 28 dicembre 2009 — che fa seguito ad altra stipulata il 27 maggio 2009 — e approvata con decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sulla base dell'autorizzazione recata dal comma 2 in esame. La stessa convenzione è stata stipulata, appunto, per la realizzazione di un progetto di collaborazione con le strutture Nato per rappresentare e sostenere le azioni di *peacekeeping* in Afghanistan.

Aggiunge che l'articolo 2, comma 2, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

L'articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di 9,9 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 ai fini

della proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998 tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a, titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

All'onere per la proroga della convenzione si provvede ricorrendo al fondo speciale di parte corrente allocato nella tabella A della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Ricorda che l'articolo 4, comma 2, è volto a differire dall'anno accademico 2010-2011 all'anno accademico 2011-2012 l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008, che prevedono l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, sulla base dei risultati conseguiti nel test di ingresso e nel progresso *iter* scolastico.

Secondo la relazione introduttiva, questa ulteriore proroga è necessaria in relazione a esigenze del Ministero della difesa poiché, nel caso in cui si applicassero gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 per l'anno accademico 2010-2011, si determinerebbero effetti negativi sulle procedure di arruolamento degli ufficiali medici nelle Accademia militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, i cui bandi devono essere pubblicati entro il mese di marzo 2010. La relazione spiega, infatti, che per gli allievi ufficiali medici, una volta vinto il concorso per l'ingresso nelle citate Accademie, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia nelle università non sarebbe più sufficiente aver superato i test selettivi, rilevando a tal fine, in base alla nuova disciplina, anche il progresso *iter* scolastico. Pertanto, si potrebbe verificare che un allievo ufficiale medico, dopo aver vinto un concorso selettivo e aver iniziato a frequentare l'Ac-

cademia, non sia poi ammesso al corso di laurea in medicina e chirurgia previsto dal bando di concorso.

In tale situazione, quindi, la relazione sottolinea che la disposizione in esame risulta indispensabile per consentire la conclusione dello studio avviato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della difesa per individuare una soluzione, anche in via legislativa, alla problematica, attraverso la previsione di una specifica regolamentazione per l'accesso ai corsi di laurea degli allievi ufficiali medici delle Accademie.

L'articolo 7, comma 1, intervenendo sulla materia disciplinata dall'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge n. 97 del 2008, proroga ulteriormente il termine di operatività del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. La proroga non comporta oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 2, proroga al 31 dicembre 2010 il termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2009 – di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008, in attesa del riordino delle relative procedure.

La relazione introduttiva evidenzia che la proroga si rende necessaria per consentire l'avvio di nuovi bandi per il reclutamento di ricercatori universitari in base alle regole definite dal medesimo decreto-legge n. 180 del 2008 che si configura come provvedimento ponte fra la disciplina recata dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 e la nuova disciplina prevista dal disegno di legge del Governo attualmente in corso d'esame presso il Senato, A.S. n. 1905. In assenza della proroga, fino all'entrata in vigore del disegno di legge di riforma del sistema universitario dovrebbe applicarsi la precedente disciplina di cui



alla legge n. 210 del 1998, il cui modello procedurale, asserisce la relazione, ha rivelato non poche criticità.

Sempre la relazione introduttiva osserva che, conseguentemente, si intende prorogata l'attività della commissione nazionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio per la formazione delle commissioni ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 180 del 2008.

Ricorda che l'articolo 7, comma 4, come modificato al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2010, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 febbraio 2007 per la durata di un triennio.

La relazione introduttiva specifica che scopo della disposizione è quello di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti.

La medesima relazione precisa che la proroga è urgente in quanto mancano i tempi per il rinnovo dell'organo, che scade il 16 febbraio 2010, atteso che la relativa procedura dura circa quattro mesi.

La relazione introduttiva specifica che l'organo attualmente in carica ha ampiamente operato per l'attuazione della nuova disciplina del sistema dell'AFAM, con particolare riferimento allo schema di regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'AFAM, e a quello per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Il comma 4-bis dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale – ossia, all'Istituto

universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca –, al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il *turn over* nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008. Resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.

Il comma 4-ter dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009. Tali disposizioni, a differenza del comma 1 che interessa tutti i precari della scuola, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni.

Il comma 2 sopra citato, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato: sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività

didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

In relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di « aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Ricorda che il successivo comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.

Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 – ai quali, in virtù dell'incarico, non è più corrisposta l'indennità di disoccupazione – possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3.

Ritiene utile, peraltro, evidenziare che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.

A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

Segnala altresì che l'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità, cosiddetta indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno.

Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.

Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, per il periodo 2009-2012 l'indennità di disoccupazione può essere ottenuta anche in caso di sospensione dal lavoro. Per quanto attiene all'indennità di disoccupazione con requisiti normali, la sua durata, ai sensi dell'articolo 1, commi 25 e 26, della legge n. 247 del 2007, è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell'indennità alla retribuzione è pari al 60 per cento per i primi 6 mesi, 50 per cento per i successivi 2 mesi, 40 per cento per i mesi ulteriori. L'indennità viene corrisposta direttamente dall'INPS a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto.

Per quanto attiene all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 86 del 1988 dispone che hanno diritto a tale indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per

la assicurazione obbligatoria, fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa. I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La percentuale di commisurazione è pari al 35 per cento della retribuzione per i primi 120 giorni ed al 40 per cento per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 134 del 2009 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.

Ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011.

Per quanto attiene il personale A.T.A., ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di

istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali – assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico –, ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l'ammissione alle richiamate graduatorie.

Segnala che il comma 4-quater dell'articolo 7, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2010 il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nella attuale composizione, in attesa della costituzione dei nuovi organi collegiali della scuola previsti dal decreto legislativo n. 233 del 1999.

L'articolo 7, comma 5, mira a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, cosiddetti «servizi aggiuntivi», presso gli istituti e i luoghi della cultura, nelle more del completamento della attività di riprogettazione di tali servizi che sta svolgendo la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine, si dispone che i rapporti comunque in atto relativi ai citati servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 30 giugno 2010.

Il comma 5-ter dell'articolo 7, introdotto da un emendamento al Senato, differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge 191/2009 entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati e nell'ambito delle risorse previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008.

Il comma 5-quater dell'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, dispone anzitutto la proroga fino al 31 dicembre 2010 – ma nel limite di spesa di 10 milioni di euro – della disposizione

recata dall'articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 che stabilisce che per il triennio 2007-2009 le risorse destinate alla istituzione degli istituti tecnici superiori sono determinate nel 50 per cento delle risorse stanziare sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ora, MIUR) dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria 2007, invece che nella misura « a regime » del 70 per cento – al netto del 5 per cento destinato alla realizzazione delle misure nazionali di sistema –, stabilita dall'articolo 12, comma 6.

Il comma in esame stabilisce, altresì, che il finanziamento è assegnato alle fondazioni che hanno acquisito la personalità giuridica. Stabilisce, infine, che gli istituti tecnici superiori hanno autonomia amministrativa e accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi.

Alla copertura dell'onere derivante dal comma in esame, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinato in tabella C della legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 2009.

La Tabella C della legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 2009, quantifica le risorse del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, previsto dall'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, in 156,261 milioni per il 2010 e in 12,958 milioni per il 2011 e non prevede alcuno stanziamento per il 2012.

L'articolo 10 dispone una proroga di due anni degli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ancorché già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza nel primo semestre del 2010.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di

conversione, A.S. 1955, l'intervento di proroga – qualificato senza oneri aggiuntivi per l'erario – è motivato dall'esigenza di « assicurare la continuità della gestione di sedi particolarmente importanti nell'ambito dei rapporti culturali internazionali, superando l'attuale limite legislativo, che non consentirebbe un terzo incarico consecutivo ».

Il comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990 stabilisce che la funzione di direttore può essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, per due anni, rinnovabili per una pari durata una sola volta. Queste nomine possono essere effettuate nel limite massimo di 10 unità, secondo la procedura indicata dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'articolo in esame stabilisce, inoltre, una deroga, limitatamente agli incarichi prorogati, al limite di età di 65 anni previsto dall'articolo 168 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Nel corso dell'esame in Commissione, presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato un emendamento al disegno di legge che apporta una mera correzione formale nella citazione della richiamata legge n. 401, erroneamente indicata originariamente come legge n. 441.

Ricorda che altre disposizioni di interesse della Commissione sono inoltre contenute nell'articolo 1, comma 23-ter – Interventi del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili –, nell'articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) – Revisori dei conti dell'ENEA –, nell'articolo 2, commi 8-bis – 8-septies – Riduzione assetti organizzativi delle Pubbliche amministrazioni –, nell'articolo 7, comma 3 – Proroga convenzioni in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale –, nell'articolo 8, comma 2 – Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale –, nell'articolo 10-bis – Termini in materia di « taglia enti » e di « taglia leggi ».

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che il provvedimento contiene alcuni aspetti positivi e che alcune modifiche sono state proposte dall'opposizione al Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nella mattinata la collega Frassinetti ha illustrato con dettaglio di particolari la relazione sul provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva alcuni punti di criticità su parti di competenza della Commissione. In particolare, giudica negativamente l'articolo 4 comma 2, che proroga di un anno le norme relative alla valutazione dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari a numero programmato. Il Governo giustifica la sua iniziativa con il fine di salvaguardare le prerogative degli ufficiali medici, senza considerare il nocumento recato ai giovani diplomati con il massimo dei voti. Il rinvio di un anno della norma del decreto in parola rappresenta per questi studenti la mancata possibilità di godere di un punteggio per l'immissione al corso di laurea ad « accesso program-

mato », anche sulla base del pregresso iter scolastico e non solo sulla base dei risultati conseguiti nel test d'accesso.

Ritiene, infatti, contraddittorio ledere gli studenti eccellenti solo per salvaguardare questa speciale categoria e giudica la norma nel complesso in contraddizione con i principi del merito più volte enunciati dalla titolare del Ministero dell'istruzione.

Ravvede anche nell'articolo 7 comma 4-*bis* un intreccio normativo non chiaro. Si tratta di istituti universitari ad ordinamento speciale, a cui la normativa consente di superare la norma del blocco del *turnover*, che invece rimane in capo agli altri istituti universitari e alle università statali. Considera questa difformità di trattamento non consona per una giusta equiparazione di tutti gli istituti universitari.

Sottolinea, inoltre, come l'articolo 7 comma 4-*ter* sul personale precario della scuola riprenda in identici termini un emendamento a suo tempo presentato, durante la discussione dei contratti di disponibilità dal gruppo parlamentare da lei rappresentato. Apprezza che tale norma sia stata accolta dalla maggioranza anche se in ritardo ma ritiene tale atteggiamento non proficuo in quanto, a suo parere, le buone idee, da qualsiasi parte vengano devono essere sostenute; in tal modo si eviterebbe un confronto sempre ideologico e mai nel merito delle questioni. A questo proposito ricorda la battaglia che si sta compiendo per quello che riguarda la reintroduzione del « diritto soggettivo » per l'editoria: ritiene importante che in questa materia si possa prendere un indirizzo comune. Giudica quindi essenziale inserire nel provvedimento in esame norme che reintroducano il « diritto soggettivo » nella materia in esame.

Ritornando al provvedimento; sull'articolo 57-*ter* in materia di messa in sicurezza delle scuole, ritiene il patrimonio edilizio scolastico inadeguato al paese e soprattutto alle esigenze di sicurezza degli studenti.

Stigmatizza, infine, l'articolo 10 in cui si fa riferimento alla proroga di istituti di



cultura all'estero, osservando come tale norma possa configurarsi come un provvedimento in favore di talune persone ricoprenti tali incarichi.

Ricardo Franco LEVI (PD) ritiene importante sottolineare e riprendere quanto già anticipato dalla collega Ghizzoni. Si riferisce ancora una volta al rischio che si sta correndo nel campo dell'editoria con la fine del « diritto soggettivo », che significa sicurezza dei contributi pubblici nel settore. Osserva come tale problema travalichi anche la Commissione cultura e come da più parti ci si stia mobilitando per accogliere firme per un emendamento che chiede la ricostituzione del diritto soggettivo, ancorché limitato nel tempo.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda come in tal senso vi sia stato un incontro del Presidente della Camera con il sottosegretario Bonaiuti al fine di poter assicurare il diritto soggettivo, per un periodo di tempo limitato, nello specifico per l'anno corrente 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la collega Frassinetti per quanto detto e si ricollega a quanto sopra esposto dai colleghi dell'opposizione e sottolinea come sia importante, in questo campo l'impegno preso dal Presidente della Camera. Ritiene che il contenuto dell'impegno debba trovare posto, come condizione, nella proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame della risoluzione per poi passare agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Paola FRASSINETTI (PdL) illustra una nuova formulazione della risoluzione in oggetto (*vedi allegato 1*).

Ricorda che il testo riformulato che presenta all'attenzione della Commissione, nasce da un proficuo dibattito di tenore alto che si è svolto all'interno della Commissione sulla risoluzione da lei presentata. Sottolinea di avere accettato tutte le proposte di modifica che le sono arrivate dall'opposizione, per poter giungere ad una formulazione condivisa.

Segnala che sussiste ancora un aspetto problematico da risolvere, relativo all'accreditamento delle associazioni di testimoni abilitati presso il Ministero dell'istruzione. Segnala che necessita ancora di un po' di tempo per trovare una soluzione condivisa, altrimenti si dovrebbe ricorrere ad una votazione per parti separate. Ritiene, invece, che possa essere un segnale importante poter addivenire ad una votazione unanime della risoluzione sulle Foibe.

Ricardo Franco LEVI (PD) ricorda che il tema trattato è stato un tema che ha impegnato tutti i rappresentanti della Commissione in maniera profonda e sentita. Ricorda come la storia di quei luoghi oggi, grazie all'Europa, si collochi in una prospettiva di conciliazione, di integrazione e di pace. Aggiunge altresì che dopo la fase più acuta della guerra nei territori dell'ex Jugoslavia si è giunti ad una pacificazione con l'ingresso in una casa comune e condivisa come quella europea.



Apprezza la disponibilità dimostrata dalla collega Frassinetti ad accogliere i suggerimenti pervenuti dall'opposizione. Ritiene, inoltre, opportuno inquadrare la tragedia delle Foibe all'interno della tragedia più grande, ovvero quella dei nazionalismi del confine orientale dell'Italia e del contesto balcanico. Sottolinea come altra questione importante toccata dalla precedente discussione sia stata quella della trasmissione della memoria, che deve comprendere sia i testimoni ma anche la ricerca storica e scientifica. Esprime, inoltre, la propria posizione contraria rispetto all'idea di voler rinchiudere i testimoni diretti in una specie di albo di testimoni abilitati. Ritiene che su queste materie non vi possano essere voci autorizzate a testimoniare la storia e altre no. Sottolinea come il tutto debba essere inquadrato in un contesto più ampio che è quello della libertà della ricerca storica.

In merito alla riformulazione presentata dalla relatrice, sottolinea come sia apprezzato l'accoglimento delle proposte presentate dall'opposizione. Giudica però l'ultimo capoverso, inerente appunto all'accreditamento dei testimoni autorizzati, non condivisibile nella attuale formulazione. Ritiene quindi preferibile maggior tempo per poter addivenire ad un voto condiviso, altrimenti si sarebbe costretti a chiedere una votazione per parti separate.

Emerenzio BARBIERI (PdL) invita la collega Frassinetti e il collega Levi a trovare le condizioni per arrivare a una formulazione che consenta il voto unanime della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) condivide la proposta di un breve rinvio formulata dal relatore. Ritiene, inoltre, che si sia giunti a un momento della storia di questo paese, che consente di superare le ideologie. Sulla questione dei testimoni accreditati, ritiene che anche per altre tipologie di ricorrenze come, ad esempio la Resistenza, non deve esserci un monopolio di chi può parlare su quegli eventi.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide l'esigenza di arrivare ad una risoluzione

condivisa, avanzando anche la proposta di poter eliminare del tutto l'ultimo capoverso riguardante gli accreditati, in quanto il dibattito compiuto ha già sufficientemente chiarito le posizioni. Ritiene che una memoria fatta da soli testimoni abilitati possa essere solo apparentemente obiettiva. Non ci può essere un « manuale Cencelli » della memoria. Non si può pensare che ogni memoria abbia i propri testimoni, ma al contrario che un pezzo di ciascuna memoria vive nella memoria di tutti.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea i rischi di un albo di associazioni accreditate. Ritiene utile fare un esempio personale: lui non appartiene ad alcuna associazione di vittime del terrorismo, mentre la collega Rossa vi appartiene. Sarebbe singolare che per tale motivo solo la collega Rossa fosse abilitata a parlare delle scuole. Ricorda come la memoria di una Resistenza diversa in cui partigiani hanno ucciso altri partigiani, tra cui ad esempio il fratello di Pasolini, sia ben presente nella coscienza di chi come lui ne ha sentito parlare da sempre.

Sottolinea come vi siano ancora persone che non vogliono parlare di Shoah o di Foibe, ed è per tale motivo che tali memorie devono essere condivise. Occorre impegnarsi perché passi l'idea che la memoria delle Foibe è una memoria di tutti.

Sabina ROSSA (PD) ritiene di dover fare alcune considerazioni e una proposta. Rammenta come si sia parlato della memoria come fatto importante: di memoria condivisa, di memoria collettiva. Ricorda a tale proposito la frase del filosofo francese Ricouer che afferma: « la memoria importante è quella che conserva le tracce della storia recente ». Giudica che le varie giornate celebrative della memoria vadano verso un impegno comune per un consolidamento fondante del sistema democratico.

Ricorda infine la proposta di legge a firma della collega Picierno, ma anche di molti altri colleghi, in cui si chiede un anno di congedo per i testimoni diretti, affinché possano andare nelle scuole a

trasmettere la memoria di storie recenti e meno recenti ma ugualmente importanti.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) ricorda che a causa della sua giovane età non ha mai sentito parlare delle Foibe e che su tale argomento si è dovuta documentare e formare da sola sui libri di scuola. Apprezza la sensibilità dimostrata dalla presentatrice ma anche dalla maggioranza e dall'opposizione. Si associa al desiderio comune di vedere approvata la risoluzione in modo unanime. Ritiene opportuno riflettere ancora sulla risoluzione in modo che si possa votare tutti in maniera condivisa e convinta.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che quanto espresso dai colleghi ed in particolare dai deputati più giovani spinge la Commissione a trovare una soluzione condivisa.

Paola FRASSINETTI (PdL) ricorda come la risoluzione da lei presentata è nata da una situazione di emergenza. Afferma essere vero che tutti riconoscano la tragedia delle Foibe ma sottolinea esservi il problema di associazioni negazioniste che vanno a parlare nelle scuole. Ricorda che già nella scorsa legislatura lei stessa presentò un'analoga risoluzione, con tutte formulazioni di principi; il presente atto invece nasce dall'esigenza concreta di non permettere racconti distorti agli studenti delle scuole. Ricorda come molte volte l'autonomia scolastica sia usata come paravento per discriminazioni gravissime. Rammenta come lei stessa, solo con il governo Prodi, riuscì a far affiggere la targa in ricordo del giovane Ramelli, cosa che non aveva potuto realizzare prima in quanto le si rispondeva che l'autonomia scolastica consentiva di non ricordare tale episodio.

Chiede quindi ancora alla Commissione un supplemento di tempo per trovare delle soluzioni comuni, ma ritiene importante non permettere ad associazioni negazioniste di minimizzare i fatti atroci accaduti o addirittura di addossare all'atteggiamento

tenuto dagli italiani nei confronti degli slavi la responsabilità dei tragici fatti accaduti.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda come il provvedimento sia arrivato alla Camera in terza lettura e non essendovi materie di competenza, propone di esprimere una relazione favorevole.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.20**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione piccole e medie imprese (API) e Confcommercio.**

**Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).**

**Audizione di rappresentanti di: Associazione piccole e medie imprese (API), di Confcommercio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto delle indagini.

Svolgono una relazione, sui temi oggetto dell'audizione, Armando OCCHIPINTI, *responsabile dell'ufficio relazioni industriali della CONFAPI*; Germana CALVIELLO, *funzionario settore welfare della Confcommercio* e Antonio GIUNTA LA SPADA, *direttore generale per gli affari*

*internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luigi NICOLAIS (PD), Valentina APREA (PdL) e Elena CENTEMERO (PdL).

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Armando OCCHIPINTI, *responsabile dell'ufficio relazioni industriali della CONFAPI*; Germana CALVIELLO, *funzionario settore welfare della Confcommercio* e Antonio GIUNTA LA SPADA, *direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

ALLEGATO

**7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti.****NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La VII Commissione,  
premessò che:

con la legge 30 marzo 2004 n. 92 è stata istituita dal Parlamento italiano la « Giornata del ricordo », al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, giuliani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

tale giornata è dedicata alla celebrazione ed alla memoria della complessa vicenda del confine orientale e, all'interno di questa, del martirio degli italiani infoibati, del loro assassinio di massa organizzato dalle bande comuniste del maresciallo Tito, raccapricciante segno di una pulizia etnica che fu attuata in terre teatro di uno storico e tragico scontro di nazionalismi e che durò fino al 1948, provocando l'esilio forzato di 350mila italiani dall'Istria, da Fiume e da tutta la Dalmazia;

il martirio non fu risparmiato né alle donne né ai bambini, né ai vecchi né ai sacerdoti, la cui sola colpa era quella di essere italiani;

considerato altresì che:

all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2004 si fa espresso riferimento al fatto che tali commemorazioni debbano essere realizzate per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e che istituzioni ed enti debbano favorire la

realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

tali iniziative, inoltre, devono essere volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero;

negli ultimi due anni tale ricorrenza è stata celebrata da parte delle più alte cariche istituzionali;

nonostante tutto, purtroppo, oggi in Italia c'è chi tende a minimizzare la tragedia delle foibe e dell'esodo e, paradossalmente, proprio la scuola è l'istituzione che tende a dimenticare maggiormente questa pagina tragica della storia italiana. Infatti i testi scolastici dovrebbero contemplare questa drammatica vicenda e, invece, in molti casi, la stessa non viene nemmeno menzionata, disattendendo in questo modo una delle principali finalità indicate dalla legge n. 92 del 2004;

da tempo in molte scuole a parlare delle foibe e dell'esodo sono associazioni che il più delle volte tendono a minimizzare l'evento o comunque ad effettuare ricostruzioni che non corrispondono alle oggettività storiche, così offendendo i martiri italiani;

pertanto pare necessario che per scongiurare questo pericolo sia più opportuno che a essere chiamati a ricordare e a spiegare nelle scuole questi tragici eventi siano i testimoni diretti di quei fatti, nonché studiosi che abbiano approfondito il tema con serenità e rigore;

impegna il Governo

ad incrementare le iniziative nelle scuole sul tema di cui in premessa, avviando anche dei corsi di formazione per docenti e studenti mediante seminari di studio a loro dedicati e affidati a docenti che ne garantiscano il carattere scientifico;

a favorire, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici e al fine di trasmet-

tere e conservare la memoria della storia e della tragedia dei confini orientali, l'incontro degli studenti con i testimoni di quelle vicende;

a prevedere che le associazioni che intendono recarsi, su richiesta, negli istituti scolastici per esporre la tragedia dei confini orientali, siano accreditate presso il MIUR.

« Frassinetti, Garagnani, Barbieri, Goisis, Granata, Ciccacci Rubino, Mazzuca, Barbaro, Giammanco, Murgia, Centemero, Palmieri, Rivolta, Aprea, Grimoldi ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
ERRATA CORRIGE .....	132

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. – Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 194/09 proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, rileva, preliminarmente, che il provvedimento d'urgenza in esame, ampiamente dibattuto e modificato dal Senato, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera nella seduta di lunedì, 22 febbraio.

Sulla base di tali fatti, rileva che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono oggettivamente esigui, anche in ragione della concomitante discussione

in Commissione di altri provvedimenti importanti, dal cosiddetto « decreto-legge protezione civile » allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sui ricorsi in materia di appalti. Osserva, inoltre, che questa esiguità di tempo pone una questione seria in ordine al corretto ed efficace esercizio della funzione parlamentare da parte dei gruppi e dei singoli deputati, in primo luogo di quelli dell'opposizione, certo, ma anche di quelli di maggioranza.

Rileva, tuttavia, che questo non è il primo provvedimento – né l'ultimo, teme – che i vari Governi hanno dovuto emanare negli ultimi anni (cita ad esempio il decreto-legge n. 248 del 2007, emanato dal Governo Prodi) per prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative.

Riconosce, inoltre, che l'esame del provvedimento in titolo è reso ancor più difficile dal fatto che il poco tempo a disposizione mal si concilia con la presenza nel decreto-legge di molteplici disposizioni di specifico interesse della Commissione.

Considera, peraltro, che come già avvenuto in passato, anche in questa circostanza siamo di fronte alla necessità im-



pellente di dare risposta alle esigenze concrete che vengono da cittadini, imprese e enti territoriali, di vedere prorogata l'entrata in vigore di alcune disposizioni o di prorogare la vigenza di altre.

Passa, dunque, subito ad illustrare sinteticamente il contenuto di tali disposizioni, che in linea di massima giudica senz'altro positivamente.

Al riguardo, sottolinea anzitutto il contenuto positivo delle disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'articolo 1 con cui prevede la proroga, da disporsi con disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.

Aggiunge che, all'articolo 1, rileva comunque ai fini delle competenze della Commissione anche il comma 18, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, con il quale si intende dare risposta alla procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. A norma di tale disposizione, in attesa del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, sono prorogate sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Vengono invece espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. La norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regio-

nale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.

Fa presente, altresì, che lo stesso articolo 1, al successivo comma 23-*octiesdecies*, lettera a), dispone l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile, ammontante per il 2010 a 169 milioni di euro, per l'adozione di misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell'ultimo anno.

Segnala, quindi, la norma contenuta all'articolo 5, comma 4, che reca la proroga al 30 aprile 2010 delle disposizioni in materia di arbitrati introdotte – nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE – dall'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies* del decreto legge n. 207 del 2008.

Al riguardo, ricorda che lo schema di decreto legislativo di attuazione della citata direttiva, finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e della trasparenza delle relative procedure, è attualmente all'esame della Commissione Ambiente, in sede di Commissioni riunite con la Commissione Giustizia. Ricorda, altresì, che l'emanazione di tale decreto legislativo ha ormai assunto un carattere di urgenza, se è vero che il termine di recepimento della direttiva in questione è scaduto il 20 dicembre 2009 e che la Commissione europea, successivamente allo scadere del detto termine, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva in esame.

Di interesse della Commissione è, poi, la norma contenuta nell'articolo 5, comma 7-*bis*, introdotta nel corso dell'iter al Senato, con la quale vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2010, le procedure esecutive di sfratto previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008.

Segnala, quindi, due norme aggiunte durante l'esame al Senato dell'articolo 7. Con la prima, di minore impatto, si inserisce il comma 5-*bis*, con cui si dispone, attraverso la proroga per gli anni 2010 e 2011 del termine di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 300 del

2006, l'attribuzione al comune di Pietrelcina di un finanziamento pari a 500 mila euro annui per interventi di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini.

Con la seconda disposizione, invece, si aggiunge all'articolo 7 il comma 5-ter, che differisce dal 30 gennaio al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.

Si sofferma, quindi, sul successivo articolo 8, che contiene diverse disposizioni di interesse della Commissione, cominciando dal comma 1, che proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato dal comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2008 in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (cosiddetta « direttiva acque »), per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice ambientale »).

Il comma 2 dell'articolo in questione proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 244 del 2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2008. Al riguardo, sottolinea che tale proroga dovrebbe rafforzare il piano di reclutamento predisposto dall'attuale Governo – per ripianare la grave anomalia ereditata dal passato, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro dell'ISPRA –, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni per oltre 400 unità di personale e ad un organico, a fine 2010, superiore a quanto l'Istituto contava al 1° agosto 2008.

Altra disposizione di un certo rilievo è, a suo avviso, quella contenuta nel successivo comma 3, che differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento – previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

Al riguardo, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che quest'ultima proroga interviene su una materia oggetto di due recenti pronunce costituzionali, la prima delle quali ha confermato la natura tributaria della TIA (sentenza n. 238 del 2009), muovendo dalla considerazione che essa è disciplinata in modo analogo alla TARSU, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio. Con la seconda sentenza, invece, la Corte costituzionale attribuisce alla competenza statale la disciplina della TIA (sentenza n. 247 del 2009).

Segnala, quindi, che il comma 3-bis dell'articolo 8 in questione, inserito durante l'esame al Senato, proroga di due anni, fino al 29 aprile 2013, il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « Codice ambientale ») relativo all'adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo Codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 – data di entrata in vigore della citata parte quinta – rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Il successivo comma 4, in tema di disciplina dei prodotti organici destinati all'esportazione verso Paesi extra UE, proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal

primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Ricorda, infine, che nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti all'articolo 8 due ulteriori commi di interesse della Commissione. Il primo di essi, vale a dire il comma 4-*bis*, rinvia al 1° gennaio 2011 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 2001 (cosiddetto « Testa unico sull'edilizia »), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Al riguardo, specifica che tale norma farà in modo che ciascuna unità abitativa abbia a disposizione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, impianti adeguati ad una produzione energetica non inferiore a 1 kW.

Il successivo comma 4-*ter* proroga, invece, al 30 giugno 2010 il termine per l'adeguamento, da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008.

Il comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame proroga, poi, di un anno, fino al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (cosiddetti « RAEE nuovi »).

Ricorda, al riguardo, che la relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga — l'ultima era stata disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 208 del 2008 — con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per

il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei citati « RAEE nuovi ».

L'ultima norma di interesse della Commissione è contenuta nel comma 4-*ter* dell'articolo 9, anch'esso aggiunto durante l'esame al Senato, il quale integra il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 relativo agli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009, ed in particolare il comma 9 dell'articolo 4. In virtù di detta integrazione, la norma dispone che la società di gestione « EXPO 2015 s.p.a. », per il perseguimento dei propri scopi sociali, può avvalersi anche degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

In conclusione, valuta necessario ribadire, anzitutto, le considerazioni politiche svolte all'inizio della relazione in ordine alla fondatezza e all'urgenza delle ragioni che sono alla base del decreto-legge in esame, tenuto conto in particolare della necessità di consentire una concreta attuazione degli adempimenti legislativi, nonché di realizzare per tempo, ove necessario, i prescritti interventi di riassetto normativo.

Ritiene, inoltre, altrettanto importante sottolineare che, al di là delle legittime aspettative e obiettivi dei gruppi parlamentari — così come di quelle altrettanto legittimamente espresse dalle regioni e dagli enti locali o dal mondo imprenditoriale e dalle forze sociali —, il testo trasmesso alla Camera possa considerarsi senz'altro un testo equilibrato e improntato ad un giusto temperamento delle diverse esigenze.

Per tutte queste ragioni, conclude ribadendo la necessità che la Commissione si esprima, in tempi compatibili con le ragioni politiche e procedurali poste in evidenza, e dunque, prevedibilmente, non oltre la seduta di domani, sul provvedi-

mento in titolo, preannunciando la predisposizione di un parere favorevole che tenga conto anche delle eventuali osservazioni migliorative che dovessero emergere dal dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 febbraio 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283* del 16 febbraio 2010, a pagina 231, prima colonna, terza riga, dopo la parola: « provincia. » aggiungere le seguenti « Infine, in relazione all'emendamento 4.500 del Governo, la Presidenza sottolinea che esso sarebbe meglio collocato nel decreto-legge sugli enti locali attualmente in discussione: peraltro, rilevato che esso fa riferimento ai grandi eventi di competenza della Protezione civile, ritiene che possa essere dichiarato ammissibile, ove fosse verificata la concorde volontà di tutti i gruppi al riguardo e tenuto conto della richiesta del Governo di procedere in questa sede. ».

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	135
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	146

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	137
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-01203 Giorgio Merlo: Carezza del segnale televisivo digitale terrestre nei territori delle province di Torino e Cuneo .....	140
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	186
5-01756 Palomba: Malfunzionamenti dell'ufficio postale di Capoterra (CA) .....	140
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	187
5-01772 Tullo: Situazione occupazionale dei lavoratori dell'ex agenzia Are, concessionaria di Poste italiane SpA .....	140
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	188
5-02394 Desiderati: Disservizi postali nel territorio della provincia di Monza e Brianza e in particolare nel comune di Villasanta .....	141
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	190
5-02461 Mariani: Riduzione dei servizi postali nel centro storico di Lucca .....	141
ALLEGATO 7 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	191

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	142
ALLEGATO 8 ( <i>Documentazione depositata dal Ministero dello sviluppo economico</i> ) .....	193
ALLEGATO 9 ( <i>Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ) .	197

## INTERROGAZIONI:

5-02337 Tullo: Appalti dei servizi di pulizia dei treni in Liguria, con riferimento alla qualità dei servizi e alla certezza dei posti di lavoro .....	143
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta) .....	200
5-02395 Desiderati: Riqualificazione della tratta ferroviaria Molteno-Monza .....	143
ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta) .....	201
5-02411 Carra Marco: Interventi per la messa in sicurezza e per l'ammodernamento della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano .....	144
ALLEGATO 12 (Testo integrale della risposta) .....	202
5-02460 Mariani: Ammodernamento e riqualificazione della linea ferroviaria Aulla-Lucca-Pisa .....	144
ALLEGATO 13 (Testo integrale della risposta) .....	204
AVVERTENZA .....	145

## ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Foti, ha svolto la relazione introduttiva e ha proposto di esprimere parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	25
Votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Hanno votato sì .....	25

*(La Commissione approva).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Boffa, Enzo Carra, Colucci, Compagnon, Crosio, Desiderati, Fiano, Antonino Foti, Iapicca, Lovelli, Mereu, Milanato in sostituzione di Verdini, Monai, Montagnoli, Nicco, Nizzi, Proietti Cosimi, Taddei in sostituzione di Barbareschi, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci e Velo.

**La seduta termina alle 11.10.**

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo GIACHINO.*

**La seduta comincia alle 11.10.**



**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento avviato nella seduta di ieri.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Al riguardo fa presente di avere preso in considerazione alcune questioni molto rilevanti. In primo luogo con la prima osservazione si chiede di valutare l'opportunità di definire un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni relative alla disciplina dei servizi di noleggio con conducente; ricorda a tale proposito che la nuova disciplina, introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 207 del 2008, presenta notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente. Sottolinea al riguardo che in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Governo e i rappresentanti di tutte le categorie interessate, comprese le associazioni di taxi. Precisa che con le altre due osservazioni si interviene a tutela del delicato settore dell'autotrasporto. Con la seconda osservazione si chiede di valutare l'opportunità di introdurre, nel periodo intercorrente fino al 4 dicembre 2011 – termine fissato dal decreto legge per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale – norme che garantiscano l'applicazione dei suddetti requisiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Con la terza osservazione si

chiede di valutare la possibilità di un differimento ulteriore del termine, attualmente fissato al 16 aprile, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO rileva che la proposta di parere del relatore si inserisce nella linea politica del Governo di sostegno del settore dell'autotrasporto. Esprime quindi l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Carlo MONAI (IdV) apprezza lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborare la proposta di parere, con la quale si tenta di intervenire su alcune questioni rilevanti che investono le materie di competenza della Commissione, quali i servizi di noleggio con conducente e l'autotrasporto di merci. Esprime tuttavia una forte critica rispetto al provvedimento in esame, sia nel merito, non condividendone i contenuti, sia nel metodo. Osserva al riguardo che si assiste ad una proliferazione dei provvedimenti d'urgenza, che in alcuni casi hanno portato anche al paradosso della contemporaneità tra la legge di conversione di un decreto-legge e l'emanazione di un secondo decreto-legge sulla stessa materia che interveniva modificando quello in fase di conversione. Ritiene che le materie oggetto del decreto-legge non rivestano carattere di urgenza e che il metodo di legiferare scelto dal Governo non permetta di produrre il risultato di equilibrare i molti e differenti interessi coinvolti. Evidenzia altresì che il metodo della decretazione d'urgenza permette di intervenire sulle materie trattate in modo episodico e non organico, e spesso ha come conseguenza la mancata uniformità del sistema giuridico. Si sofferma in particolare sulla disposizione che proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei neopatentati. Ricorda che tale disposizione è stata introdotta dall'articolo 2 del decreto legge n. 117 del 2007 e che la sua entrata in

vigore è stata oggetto di numerose proroghe. Ritiene che l'introduzione di una norma nel sistema giuridico nazionale la cui entrata in vigore continua ad essere differita attraverso la decretazione d'urgenza rimandi all'utenza cui la norma è rivolta interessata e a tutto il Paese un'immagine negativa del sistema di regole, rispetto al quale non c'è certezza. Auspica che d'ora in avanti ci possa essere un confronto reale tra Parlamento e Governo e richiama il ruolo del Parlamento come importante luogo di approfondimento.

Silvia VELO (PD) si associa a quanto detto dal collega Monai. Pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, che nel parere chiede al Governo di valutare alcune modifiche che migliorerebbero i contenuti delle disposizioni contenute nel decreto-legge, esprime la propria contrarietà riguardo all'uso indiscriminato della decretazione d'urgenza. Sottolinea che le procedure di approvazione dei decreti-legge da parte del Parlamento sono caratterizzate dal costante ricorso alla posizione della questione di fiducia. Esprime quindi disagio per il fatto che l'esame della Commissione su provvedimenti sui quali è richiesto il proprio parere non ha alcuna conseguenza dal punto di vista normativo. Evidenzia al riguardo che anche le osservazioni contenute nel parere non saranno prese in considerazione dal Governo, dato che da alcune anticipazioni si è appreso che anche questa volta il Governo approverà il testo senza apportare modifiche, mediante ricorso alla questione di fiducia.

Richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni del decreto-legge relative alla sospensione, sino al 1° gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione e alla possibilità per le Autorità portuali di modificare, per gli anni 2010 e 2011, gli importi della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Osserva che questa disposizione va in una direzione opposta a quella contenuta nel disegno di legge attualmente in esame al Senato, che si pone tra gli obiettivi principali quello dell'auto-

nomia finanziaria dei porti. Evidenzia che il Governo non riesce a reperire le risorse necessarie per l'autonomia finanziaria dei porti e che la disposizione contenuta nel decreto-legge interviene sull'unica entrata effettiva di cui dispongono le Autorità portuali e con la quale effettuano gli investimenti. Preannuncia quindi il voto contrario de proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo una contrarietà sia di merito che di metodo.

Mario TULLO (PD) concorda con le osservazioni formulate dalla collega Velo, e fa presente che l'introduzione della disposizione che prevede la sospensione sino al 1° gennaio 2012 dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi ha suscitato una forte reazione da parte dei presidenti delle Autorità portuali. Ricorda al riguardo che lo stesso Presidente dell'8° Commissione del Senato ha evidenziato recentemente in un convegno sulla portualità tenutosi in Calabria una miopia da parte del Governo, e in particolare del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla situazione finanziaria dei porti. Sottolinea che si interviene sull'unica entrata di cui possono disporre i porti anche per effettuare investimenti utili al loro sviluppo. Ritiene infine che non sia possibile immaginare che le Autorità portuali possano modificare in riduzione gli importi della tassa di ancoraggio e della tassa portuale nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Mario LOVELLI (PD) concorda con quanto espresso finora dai colleghi del proprio gruppo. Sottolinea che il decreto-legge all'esame della Commissione è la conferma di un sistema legislativo confuso, che ha come conseguenza l'impossibilità di licenziare provvedimenti idonei. Rileva che sulle materie che rientrano nella competenza della Commissione il Governo interviene attraverso disposizioni puntuali inserite in provvedimenti d'urgenza e che al contrario molte di queste materie necessitano di essere affrontate in modo organico. Giudica che il parere intervenga in modo molto limitato, in quanto affronta le

sole questioni relative ai servizi di noleggio con conducente e all'autotrasporto, mentre il decreto-legge contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione. Evidenza che l'eventuale sottoposizione del provvedimento al voto di fiducia farebbe venir meno la possibilità di intervenire da parte del Parlamento e priverebbe del tutto di significato il lavoro svolto dalla Commissione.

Antonio MEREU (UdC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente il provvedimento in esame. Giudica intollerabile che si legiferi attraverso la decretazione d'urgenza e ritiene che l'eventuale posizione di fiducia costituisca un'ulteriore motivo di contrarietà.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO precisa che l'assenso del Governo sulla proposta di parere del relatore si riferisce alla seconda e alla terza condizione, relative a misure a favore del settore dell'autotrasporto, mentre si rimette alla Commissione sull'osservazione che interviene sulla disciplina in materia di servizi di noleggio di autovetture con conducente, dal momento che il Governo, anche a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa con le organizzazioni del settore, ritiene di poter pervenire entro il termine del 31 marzo 2010 a una ridefinizione della relativa disciplina.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente che per la prima volta tutte le associazioni interessate dall'entrata in vigore della nuova disciplina nell'ambito di un tavolo tecnico hanno sottoscritto con il Governo un protocollo d'intesa per risolvere le criticità connesse all'entrata in vigore delle disposizioni inserite nel decreto-legge n. 207 del 2008. Giudica molto positivo che due categorie che si sono contrapposte negli anni senza addivenire ad una soluzione condivisa stiano affrontando insieme al Governo le questioni problematiche connesse alla disciplina dei rispettivi settori.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 11.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

#### Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione).*

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 16 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Presenta quindi una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, che recepisce le modifiche e integrazioni richieste nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Mario LOVELLI (PD) prende atto favorevolmente dell'integrazione che è stata apportata al documento conclusivo in relazione all'istituzione di un'autorità di regolazione sui trasporti. Fa presente che la segnalazione inviata al Parlamento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che contiene alcune proposte di riforma interviene sulla normativa relativa ai diritti aeroportuali, che rappresentano una delle tematiche principali dell'indagine conoscitiva e del documento conclusivo. Ritiene a tale proposito che sia utile prevedere, nell'ambito dei lavori della Commissione, l'audizione dell'Autorità. Riguardo all'ENAC evidenzia che il Consiglio

di Stato ha rinviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il decreto di riordino emanato dallo stesso Ministero e giudica necessario che la Commissione segua con attenzione i processi di riforma e riorganizzazione che riguardano gli enti e organismi operanti nel settore del trasporto aereo. In ordine al piano di sviluppo aeroportuale cui fa riferimento il documento conclusivo, ritiene opportuno che il Governo lo presenti alla Commissione non appena ne ha definito gli indirizzi generali, per poi procedere alla sua definizione puntuale, tenendo conto anche delle indicazioni che potranno emergere dall'esame parlamentare.

Michele Pompeo META (PD) sottolinea l'ampiezza e la complessità del lavoro svolto dalla Commissione, che per molti mesi è stata impegnata con le audizioni e con il dibattito della proposta di documento conclusivo. Auspica che questo lavoro possa costituire una base di riferimento utile per il Governo al fine di individuare linee programmatiche nel settore del trasporto aereo che tengano conto di quanto emerso nel corso dell'indagine. Condivide quanto detto dal collega Lovelli in ordine al piano degli aeroporti, con il quale auspica che il Governo intenda intervenire in modo incisivo sull'attuale situazione degli aeroporti italiani, superando le difficoltà e carenze che sono evidenziate nel documento conclusivo che la Commissione si appresta ad approvare. Condivide la valutazione per cui possono derivare conseguenze problematiche dalla previsione della competenza legislativa concorrente in materia di aeroporti ai sensi del Titolo V della Costituzione e auspica che il Governo possa confrontarsi con le regioni al fine di non far prevalere le spinte localistiche che, come emerso nel documento, danneggiano il sistema aeroportuale nel suo complesso. Riterrebbe pertanto utile un'iniziativa del Ministro volta a sottoporre al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari le linee programmatiche che intende seguire nel piano di sviluppo della rete aeroportuale e ad acquisire sullo stesso le indicazioni che

potranno essere formulate dalle regioni. Fa presente che sono anni che si attende un piano generale dei trasporti e ritiene questa una occasione utile per predisporre una prima programmazione in ambito aeroportuale, che prelude a un piano più generale che tenga conto anche della altre modalità di trasporto. Preannuncia infine il voto positivo del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo.

Carlo MONAI (IdV) concorda con il collega Meta sull'ampiezza e l'accuratezza del lavoro svolto nell'indagine conoscitiva, che ha visto la partecipazione attiva dei membri della Commissione. Dichiarò pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul documento conclusivo. Giudica che in questa fase, in cui, dopo un periodo di grave crisi, non ancora superato, si prevede, nel medio e lungo termine un forte incremento del traffico aereo, sia necessaria una forte iniziativa per permettere agli aeroporti italiani di superare i limiti e le carenze che altrimenti impedirebbero di assorbire la crescita del traffico. Fa presente, tuttavia, che il Parlamento rischia di rimanere ai margini delle decisioni che interesseranno il settore e ritiene che il documento conclusivo possa costituire l'occasione per rivendicare alla Commissione la possibilità di esercitare i compiti che istituzionalmente le sono propri. Auspica quindi che il Ministro illustri alla Commissione gli indirizzi che saranno adottati nella predisposizione del piano di sviluppo della rete aeroportuale, nel quale ritiene che dovrebbero essere recepite le indicazioni contenute nel documento conclusivo. Giudica infine opportuno che la Commissione elabori una proposta di legge con la quale intervenire sulle principali criticità emerse durante l'indagine, al fine di apportare i necessari interventi correttivi.

Angelo COMPAGNON (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova formulazione della proposta di documento in esame. Rileva che da tempo sono state evidenziate carenze e difficoltà nel trasporto aereo, che esorbitano dalla

vicenda che ha riguardato la ex compagnia di bandiera. Sottolinea che all'interno della Commissione si è manifestata una volontà unanimemente condivisa di elaborare interventi utili a superare le distorsioni presenti nel sistema. Evidenzia che l'indagine conoscitiva ha avuto ad oggetto un ambito strategico per la crescita del Paese e che il documento conclusivo, redatto con grande responsabilità dalla Commissione esprime con grande chiarezza sia le preoccupazioni sulla situazione attuale, sia le linee di intervento che è opportuno adottare per potenziare il sistema aeroportuale e il settore del traffico aereo nel Paese. Ritiene che questo lavoro possa costituire una utile base per il Governo al fine della redazione del piano di sviluppo della rete aeroportuale e auspica che le linee programmatiche contenute nel documento conclusivo siano seguite dal Governo negli indirizzi che questo intende prendere al riguardo.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) dichiara di condividere le linee generali del documento conclusivo. In particolare concorda con le indicazioni contenute nel documento e con le valutazioni formulate nei precedenti interventi dei colleghi, in ordine alle criticità individuate e alla necessità di migliorare la rete aeroportuale, sia intervenendo sulle singole strutture aeroportuali sia prevedendo interventi di potenziamento della rete ferroviaria e stradale al servizio degli aeroporti. Ritiene che debbano essere valutate con attenzione le situazioni inerenti aeroporti che si trovano in territori disagiati, come isole o territori montani, e che il controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria possa non costituire una condizione necessaria per il mantenimento dell'operatività di quegli aeroporti che svolgano una funzione importante di collegamento di territori svantaggiati. In conclusione ritiene che qualsiasi scelta il Governo ritenga di dover operare sul sistema aeroportuale debba essere fatta d'intesa con la regione interessata al fine di poter valutare correttamente le situazioni dei singoli aeroporti. Sulla base di

queste considerazioni annuncia il voto favorevole della componente delle Minoranze linguistiche del Gruppo Misto sulla nuova formulazione della proposta di documento conclusivo.

Marco DESIDERATI (LNP) esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione e per la nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, dalla quale si evidenzia che la Commissione ha compiuto un lavoro molto impegnativo e di notevole rilevanza su temi essenziali in relazione al trasporto aereo. Concorda con quanto espresso dai colleghi Monai e Meta in ordine alla necessità che il Governo intervenga attivamente per superare le criticità emerse nell'indagine. Ritiene che il lavoro svolto metta in grado la Commissione di valutare con precisione gli interventi che il Governo adotterà. Nell'indagine sono state evidenziate alcune importanti questioni, quali quella delle modalità di esercizio della potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni sulla materia aeroportuale e delle relative competenze amministrative, che meritano una puntuale riflessione. Fa presente che il mercato del trasporto aereo ha un andamento ciclico, soggetto a fasi di forte contrazione e di forte espansione, e giudica indispensabile che il Paese sia in grado di cogliere le opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro in relazione ad un notevole incremento del traffico aereo, su cui concordano le previsioni. In conclusione preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo in esame.

Piero TESTONI (PdL) sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione e concorda sull'esigenza che le indicazioni contenute nel documento conclusivo trovino rispondenza nelle decisioni e negli interventi che saranno adottati dal Governo. Ritiene peraltro che sia essenziale assicurare un'adeguata conoscenza presso l'opinione pubblica di lavori importanti come quello che la Commissione ha svolto con la predisposizione del docu-



mento conclusivo, anche al fine di ridurre la distanza che esiste tra il lavoro effettivo degli organi parlamentari e la percezione di questo lavoro da parte dei cittadini. Sotto questo profilo condivide l'iniziativa di presentare alla stampa i contenuti del documento conclusivo, una volta che sia stato approvato. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova formulazione della proposta di documento conclusivo presentata dal Presidente.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, esprime viva soddisfazione per il fatto che il documento conclusivo sia stato approvato unanimemente, con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari.

**La seduta termina alle 12.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.05.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**5-01203 Giorgio Merlo: Carenza del segnale televisivo digitale terrestre nei territori delle province di Torino e Cuneo.**

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio MERLO (PD), ringrazia il vice ministro per la risposta, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Rileva che ci sono stati numerosi disagi nel passaggio dal sistema analogico al digitale e che malgrado gli interventi al riguardo sia da parte della regione Piemonte che del Governo la situazione non ha registrato rilevanti miglioramenti. Fa presente che interi comuni continuano a non essere serviti dal segnale digitale che consente di vedere i canali Rai. Rileva che l'avvio del sistema digitale conferma le difficoltà che erano state anticipate e auspica che le difficoltà che si stanno verificando siano legate a questa fase di avvio e non diventino strutturali.

**5-01756 Palomba: Malfunzionamenti dell'ufficio postale di Capoterra (CA).**

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV), ringrazia il vice ministro della risposta, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatto. Fa presente che i cittadini di Capoterra lamentano costanti disfunzioni del sistema. Auspica che la società Poste italiane possa modificare i propri piani ed aprire un secondo ufficio postale per rispondere alle esigenze rappresentate dal territorio.

**5-01772 Tullo: Situazione occupazionale dei lavoratori dell'ex agenzia Are, concessionaria di Poste italiane SpA.**

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).



Mario TULLO (PD), ringrazia il vice ministro della risposta. Rileva che, dal momento che la propria interrogazione è stata presentata parecchio tempo fa, sono intervenuti nel frattempo elementi nuovi e sono. Ritene che le nove società appaltatrici porteranno a soluzione il problema dei lavoratori oggetto dell'interrogazione. Sottolinea tuttavia che tali lavoratori hanno in essere contenziosi con l'ex agenzia concessionaria e chiede, quindi, al Governo una particolare attenzione affinché possa essere ad essi corrisposto il salario non percepito e il trattamento di fine rapporto spettanti.

**5-02394 Desiderati: Disservizi postali nel territorio della provincia di Monza e Brianza e in particolare nel comune di Villasanta.**

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marco DESIDERATI (LNP), ringrazia il vice ministro della risposta resa. Fa presente che con questa interrogazione ha inteso esprimere il disagio del territorio relativamente al servizio di recapito postale. Osserva che le giustificazioni rese nella risposta sono relative agli ultimi eventi occorsi, ma che il disservizio risale a un periodo assai precedente. Riguardo al fatto che la società Poste italiane si serva di personale a tempo determinato, che quindi non conosce il territorio, sottolinea che questo sta diventando un disagio strutturale e chiede quindi al Governo di attivarsi nei confronti di Poste italiane affinché sia assicurata una maggiore stabilità del personale da essa assunto. Evidenzia in ultimo che i servizi postali sono utilizzati ormai quasi esclusivamente dalle fasce più deboli della popolazione, come ad esempio gli anziani. In conclusione, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica che il Governo possa intervenire nel senso indicato nel proprio atto di sindacato ispettivo.

**5-02461 Mariani: Riduzione dei servizi postali nel centro storico di Lucca.**

Il vice ministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaella MARIANI (PD), ringrazia il vice ministro della risposta, della quale tuttavia si dichiara insoddisfatta. Rileva che le scelte della società Poste italiane non vanno incontro alle difficoltà rappresentate dai cittadini lucchesi. Al riguardo osserva che l'aver spostato il recapito delle raccomandate inesitate fuori dal centro storico della città non risponde alla organizzazione sociale della città medesima, che vede gli anziani concentrarsi nel suo centro storico. Evidenzia che l'amministrazione comunale sta procedendo nella direzione di concentrare i servizi dentro le mura della città, anche al fine di agevolare la condizione dei residenti nell'area del centro storico, mentre la società Poste italiane ha decentrato al di fuori delle mura alcuni servizi postali, sulla base di decisioni che rispondono soltanto a logiche aziendali. Rileva dalla risposta resa dal rappresentante del Governo che gli standard organizzativi secondo la società Poste italiane garantiscono un servizio di qualità, ma fa presente che gli amministratori locali del territorio interessato ricevono continue lamentele sulla scarsa qualità del servizio dovuta anche alla rapidità nell'avvicendamento del personale. Chiede pertanto un impegno del Governo a intervenire sulla società Poste italiane, anche in ragione del fatto che si tratta della società responsabile dell'erogazione di un servizio universale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno in materia di servizi postali.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.*

**La seduta comincia alle 14.45.****Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è stato richiesto un approfondimento delle misure contenute nel disegno di legge comunitaria riconducibili alle materie di competenza della Commissione. A tal fine, è stato invitato a partecipare alla seduta il vice ministro Romani, in modo che possa illustrare alla Commissione le misure relative alla liberalizzazione dei servizi postali.

Il vice ministro Paolo ROMANI rileva che la fissazione al 31 dicembre 2010 della data per la completa liberalizzazione del settore postale e il conseguente venire meno dell'area riservata del fornitore del servizio universale ha indotto il Governo ad introdurre un emendamento al riguardo al disegno di legge comunitaria per il 2009. Segnala altresì che il Governo ritiene utile la designazione di un'autorità indipendente di settore, il cui criterio direttivo non risulta più previsto nel disegno di legge comunitaria in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio del Senato.

Deposita quindi una documentazione relativa ai criteri di delega per il recepimento della direttiva 6/2008/CE relativa

alla liberalizzazione del settore postale inseriti nel disegno di legge comunitaria per il 2009 nel corso dell'esame presso il Senato (*vedi allegato 8*).

Mario LOVELLI (PD) si riserva di approfondire la documentazione consegnata dal vice ministro. Quanto al tema dell'istituzione di una autorità di regolazione del settore, fa presente di avere presentato una proposta di legge che individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'organismo competente. Chiede quindi al vice ministro una valutazione al riguardo, sottolineando che è indispensabile che una autorità di regolazione indipendente abbia le competenze di regolazione attualmente detenute dal Ministero, tuttavia non ritiene necessario che si tratti di un'autorità di nuova istituzione. Chiede inoltre al vice ministro quale sarà il ruolo che avranno le aziende private che lavorano nel settore postale sulla base di contratti stipulati con la società Poste italiane nella fase transitoria, fino alla completa liberalizzazione dei servizi postali. Chiede infine quale sia l'intenzione del Governo rispetto alla stipula di un nuovo contratto di servizio con la società Poste italiane, dato che i servizi attualmente sono resi sulla base di un contratto di servizio scaduto, in regime di proroga.

Il vice ministro Paolo ROMANI ribadisce la necessità di una autorità di regolazione indipendente, stante il fatto che attualmente il Ministero svolge sia le funzioni di amministrazione, che funzioni di regolatore. Pur non avendo un'opinione pregiudizialmente contraria rispetto all'affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei compiti di regolazione in materia postale, ritiene che l'attribuzione di tali compiti possa creare problemi sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorità medesima, che già adesso si trova ad avere competenza sia sulle reti sia sui servizi. Conviene in ogni caso con il fatto che

l'istituzione di una nuova autorità comporterebbe problemi di bilancio e ritiene opportuno che venga fatta un'attenta valutazione al riguardo. Fa quindi presente che il Governo sta lavorando all'ipotesi di un nuovo contratto di servizio con la società Poste italiane, che ritiene utile stipulare, tenendo conto anche del fatto che è prossima la completa liberalizzazione del mercato dei servizi postali. Al riguardo osserva peraltro che in altri Stati membri dell'Unione europea, e segnatamente in Francia, la liberalizzazione è attuata in misura molto limitata. Osserva altresì che attualmente il gruppo Poste italiane può vantare risultati di bilancio positivi in virtù delle attività di carattere finanziario, che permettono di riequilibrare le perdite derivanti dalle attività connesse al servizio universale determinano. Riguardo alla domanda sui rapporti tra aziende private e Poste italiane, si riserva di acquisire e far pervenire alla Commissione le informazioni richieste.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO consegna una documentazione relativa alle disposizioni del disegno di legge comunitaria che investono profili di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*vedi allegato 9*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 15.**

**5-02337 Tullo: Appalti dei servizi di pulizia dei treni in Liguria, con riferimento alla qualità dei servizi e alla certezza dei posti di lavoro.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Mario TULLO (PD), ringrazia il sottosegretario della risposta resa. Pur comprendendo che alcune delle competenze non rientrano nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente che i parlamentari possono interrogare il Ministro di riferimento, mentre non hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con la società responsabile del servizio. Rileva altresì che i maggiori disagi si sono verificati nell'intervallo di tempo che è intercorso dal momento in cui è stata bandita la gara a quando è stato aggiudicato l'appalto.

**5-02395 Desiderati: Riqualificazione della tratta ferroviaria Molteno-Monza.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Marco DESIDERATI (LNP), ringrazia il sottosegretario per la sollecitudine con cui è stata resa la risposta, della quale si dichiara soddisfatto. Fa presente di aver presentato l'interrogazione in oggetto in quanto ritiene che la linea Molteno-Monza possa essere valorizzata e su di essa possano essere realizzati interventi idonei a farne una sorta di metropolitana di superficie. Ricorda che tale linea serve un territorio in cui abitano oltre un milione di persone. Chiede quindi al Governo un impegno per valorizzare la linea suddetta e per migliorare le strutture ferroviarie esistenti, in primo luogo per corrispondere alle esigenze e alle giuste aspettative dei cittadini.

**5-02411 Carra Marco: Interventi per la messa in sicurezza e per l'ammodernamento della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*). Si dichiara altresì disponibile ad organizzare un incontro con i responsabili della società Ferrovie dello Stato sulle questioni oggetto delle interrogazioni.

Marco CARRA (PD), ringrazia il sottosegretario per la disponibilità manifestata, di cui intende avvalersi. Ricorda di aver ricevuto recentemente risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo avente ad oggetto la linea ferroviaria Mantova-Modena della quale si era dichiarato soddisfatto. Ritene invece che la risposta resa oggi dal rappresentante del Governo sia del tutto insoddisfacente. In ordine alle cause che hanno determinato il deragliamentamento del treno, pur attendendo l'esito delle indagini, da alcune anticipazioni si apprende che è avvenuta la rottura di un giunto causata dalle basse temperature di quel periodo. Rileva che, se questa informazione è confermata, si ha un'ulteriore dimostrazione dello stato assai preoccupante in cui si trovano le infrastrutture ferroviarie del Paese; osserva, infatti, che in altri Paesi d'Europa, in cui si registrano temperature assai più rigide, il servizio ferroviario è reso con costanza e puntualità. Ricorda altresì che in occasione del deragliamentamento ai viaggiatori del treno non è stata data alcuna informazione per diverse ore e ritiene che questa sia una situazione inaccettabile. Quanto invece all'ammodernamento della tratta oggetto dell'interrogazione prende atto degli impegni dichiarati nella risposta del rappresentante del Governo e si riserva di vigilare l'attuazione. In ogni caso sollecita un impegno da parte del Governo ad intervenire per il potenziamento della tratta Mantova-Milano, che registra forti carenze, tanto più gravi, in quanto tale linea viene utilizzata quotidianamente da migliaia di utenti, per lo più studenti e pendolari.

**5-02460 Mariani: Ammodernamento e riqualificazione della linea ferroviaria Aulla-Lucca-Pisa.**

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 13*).

Raffaella MARIANI (PD), ringrazia il sottosegretario per la risposta assai dettagliata, ma chiede una sollecitazione del Governo nei confronti della società Ferrovie dello Stato, in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria sulla linea in questione, che, dalla risposta resa dal rappresentante del Governo, sono stati effettuati soltanto in connessione con il verificarsi di eventi atmosferici avversi. Sottolinea la fragilità del sistema ferroviario italiano, le cui infrastrutture subiscono pesanti conseguenze per effetto semplicemente di condizioni atmosferiche avverse. In ordine alla linea Aulla-Lucca-Pisa ricorda che è stata l'unica via di collegamento per la Garfagnana, quando si sono verificate le numerose frane che hanno bloccato le strade circostanti. Giudica inaccettabili le modalità di intervento della società Ferrovie dello Stato che, nonostante gli impegni previsti nell'apposito contratto di servizio, fornisce servizi che non possono in alcun modo ritenersi soddisfacenti. Quanto alla puntualità dei treni sulla linea in questione, rileva che dall'inizio dell'anno scolastico si sono registrate continue lamentele e proteste contro gli amministratori locali e che si sono costituiti comitati di studenti e genitori per i continui ritardi sulla linea. Evidenzia che nell'ultimo periodo si è verificata la soppressione di alcuni treni e che le pulizie dei vagoni non sono state effettuate con la cura necessaria, il che è dimostrato anche, come emerge dalla risposta dal rappresentante del Governo, dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio con le imprese di pulizia. Chiede quindi al Go-

verno un impegno affinché possa maturare una maggiore sensibilità da parte della società Ferrovie dello Stato, il cui impegno sembra concentrarsi soltanto sulla promozione dell'alta velocità ferroviaria. Rileva invece che la tratta oggetto dell'interrogazione si colloca in una zona ad elevato pregio ambientale e che il suo potenziamento porterebbe ad un ridotto utilizzo di altre modalità di trasporto, più inquinanti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI

*5-01293 Schirru: Cattiva ricezione del segnale televisivo digitale terrestre nel comune di Carbonia.*

*5-02173 Madia: Situazione di crisi delle agenzie private di recapito e necessità di definire un contratto di settore in vista della liberalizzazione dei servizi postali.*

*5-02082 Andrea Orlando: Innalzamento degli standard di sicurezza nel trasporto ferroviario di merci pericolose.*

*5-02229 Nastri: Istituzione della fermata ferroviaria del treno Eurostar Frecciarossa nella città di Novara.*



## ALLEGATO 1

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 3210 Governo, approvato dal Senato),

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 5 proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (vale a dire dei servizi di noleggio con conducente), recate dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009;

la sospensione dell'efficacia delle richiamate disposizioni era stata fissata al 30 giugno 2009 dall'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 e, successivamente, era stata prorogata al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;

come già rilevato nei pareri espressi dalla Commissione sui disegni di legge di conversione, rispettivamente, del decreto-legge n. 5 del 2009 e del decreto-legge n. 78 del 2009, le disposizioni in materia di disciplina dei servizi di noleggio con conducente recate dal comma 1-*quater* dell'articolo 23 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 14 del 2009, presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei principi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano il servizio di noleggio con conducente;

in data 10 febbraio 2010, nell'ambito dell'apposito tavolo tecnico costituito per individuare possibili soluzioni condivise alle problematiche poste dalla richiamata normativa, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quelli della Conferenza delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI, i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore taxi e quelli del settore di noleggio di autovetture con conducente;

il protocollo d'intesa prevede che entro il 31 marzo 2010 si pervenga ad una ridefinizione della disciplina in questione, al fine di assicurare, pur nella salvaguardia dell'autonomia normativa degli enti territoriali, l'omogeneità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e di impedire pratiche di esercizio abusivo o illegale dell'attività; in una seconda fase, da concludersi entro il 31 dicembre 2010 e comunque successivamente al compimento della prima fase, dovrà essere svolta un'accurata verifica, a livello dei singoli comuni, sull'attività di noleggio con conducente e sul servizio taxi, al fine tra l'altro, di prevedere che la possibilità di operare al di fuori dell'ambito territoriale del proprio



comune possa essere concessa soltanto ai titolari di regolare autorizzazione di noleggio con conducente e di prevedere, con il concorso dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, una effettiva attività di monitoraggio, anche sugli aspetti fiscali e contributivi, nonché di pervenire alla definizione di una normativa più chiara in materia di destinazione ed uso dei veicoli e di servizi di cortesia;

ritenuto che, ai fini di dare attuazione al protocollo d'intesa, potrebbe essere opportuno un termine più ampio di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui al citato comma 1-*quater*;

considerato che il comma 7-*quinquies* dell'articolo 5, introdotto durante l'esame al Senato, fissa al 4 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale previsti dal decreto legislativo n. 395 del 2000;

rilevato che, in considerazione di un tale differimento, risulta essenziale introdurre, nel periodo intermedio, norme che garantiscano l'applicazione dei suddetti requisiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 32 del 2005;

considerato che il comma 7-*septies* dell'articolo 5, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, per l'anno 2010, il differimento al 16 aprile del termine per il versamento dei premi assicurativi da

parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge 144 del 1999;

rilevato che, in relazione ai pesanti effetti che la crisi economica ha determinato sul settore dell'autotrasporto, sarebbe opportuno un differimento più ampio di tale termine,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento al comma 3 dell'articolo 5, di sostituire le parole: « fino al 31 marzo 2010 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2010 »;

2) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento al comma 7-*quinquies* dell'articolo 5, di richiedere al Governo di adottare le opportune iniziative per assicurare che anche nel periodo precedente la data del 4 dicembre 2011, i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, siano applicati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, con riferimento al comma 7-*septies* dell'articolo 5, di prevedere un differimento più ampio del termine per il versamento, per l'anno 2010, dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

## ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

## INDICE

*Introduzione – L'ambito e le finalità dell'indagine.*

*Un sistema aeroportuale diffuso, ma debole e scarsamente idoneo a fronteggiare le potenzialità di crescita del traffico aereo.*

*Evitare una proliferazione di aeroporti costosa, insostenibile e dannosa per il Paese.*

*Recuperare la capacità di una pianificazione a livello nazionale della rete aeroportuale.*

*Gli investimenti per l'intermodalità.*

*Gli investimenti per le infrastrutture aeroportuali e il loro finanziamento.*

*L'ampliamento della capacità di traffico aereo: slot e accordi bilaterali.*

*La qualità dei servizi negli aeroporti.*

*Gli enti di regolazione, controllo e coordinamento.*

*Le prospettive: il Cielo unico europeo.*

*Linee di intervento.*

Allegato: Tabelle.

*Introduzione – L'ambito e le finalità dell'indagine.*

Gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale di un Paese. Il costante sviluppo del traffico aereo che si è avuto nell'ultimo decennio e la rilevante crescita attesa per i prossimi anni esercitano pressioni sempre più intense volte da un lato all'ampliamento e alla riorganizzazione degli aeroporti esistenti e dall'altro alla realizzazione di nuovi.

L'attenzione per le questioni attinenti in modo specifico agli aeroporti deve collocarsi all'interno di una riconsiderazione complessiva della politica nazionale del trasporto aereo. Infatti, in conseguenza alla progressiva liberalizzazione del traffico aereo che si è realizzata in attuazione della normativa comunitaria, il settore nel nostro Paese si è sviluppato per effetto di spinte autonome, che, per quanto concerne gli aeroporti, hanno provocato una proliferazione del numero degli scali, avvenuta in assenza di una programmazione nazionale capace di individuare una strategia coerente di sviluppo. Ciò ha portato, per un verso, all'utilizzo di ingenti risorse pubbliche per la realizzazione e la gestione di aeroporti con volumi di traffico ridotti e, per altro verso, per effetto della concorrenza tra gli scali, alla difficoltà di sviluppare aeroporti su cui concentrare i voli a medio e lungo raggio.

A livello istituzionale, il sistema aeroportuale nazionale ha inoltre risentito della sovrapposizione delle competenze che si è determinata per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, a norma della

quale gli aeroporti civili sono una delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni.

La IX Commissione ha ritenuto di procedere ad una indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, con l'obiettivo di individuare le criticità del sistema e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo.

L'indagine è stata deliberata il 12 febbraio 2009 e si è conclusa il 30 novembre 2009.

Nel corso delle 41 audizioni svoltesi nei mesi da febbraio a novembre sono stati ascoltati i soggetti istituzionali competenti, le società di gestione aeroportuale, compagnie aeree italiane e straniere, le parti sociali, le associazioni rappresentative del settore e i centri di studio e di ricerca operanti sulla materia. Sono stati acquisiti altresì contributi scritti inviati da altri soggetti, tra i quali i contributi di IATA (*International Air Transport Association*) e di ACI-Europe (*Airports Council International*).

Le audizioni hanno consentito alla Commissione di acquisire un quadro completo delle questioni che interessano il sistema aeroportuale nazionale, nonché un panorama ampio e articolato delle valutazioni e delle proposte che ciascun soggetto ha inteso rappresentare.

Sono stati in particolare esaminati ed approfonditi l'attuale assetto normativo del settore e la sua coerenza rispetto alle prospettive di sviluppo del sistema e alla crescita attesa del traffico aereo, l'organizzazione e le fonti di finanziamento delle società di gestione aeroportuale, le relazioni tra queste ultime e le compagnie aeree, le esigenze di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali, le modalità assegnazione degli *slot*, il livello e la qualità dei servizi erogati negli aeroporti, sia nei confronti dei vettori, sia nei confronti dei passeggeri.

Sono state altresì effettuate due missioni negli aeroporti di Zurigo e Monaco di Baviera, in ragione dei riconoscimenti internazionali ottenuti per l'efficienza e la qualità dei servizi, durante le quali la

Commissione, attraverso una propria delegazione, ha potuto acquisire direttamente elementi informativi sulla gestione aeroportuale e sulle relazioni dei due aeroporti con il territorio.

*Un sistema aeroportuale diffuso, ma debole e scarsamente idoneo a fronteggiare le potenzialità di crescita del traffico aereo.*

Il sistema aeroportuale italiano (1) è costituito da circa 100 aeroporti, di cui 47 registrano traffico commerciale con voli di linea. Sulla base dei dati relativi al 2008, i primi 20 aeroporti coprono il 94,76 per cento del traffico di passeggeri. Ancora più significativo è il fatto che soltanto 7 aeroporti hanno un volume di traffico superiore a 5 milioni di passeggeri l'anno e i primi 8 aeroporti (i 7 a rilevanza comunitaria e Ciampino) coprono, sempre sulla base dei dati riferiti al 2008, circa il 70 per cento del traffico passeggeri del Paese.

Questi dati sono sufficienti di per se stessi a evidenziare un primo elemento essenziale: l'Italia, nella situazione attuale, si trova ad avere un numero elevato, forse eccessivo, di aeroporti aperti al traffico commerciale.

Al tempo stesso, l'Italia, pur avendo una dimensione economica paragonabile a

---

(1) Nel titolo dell'indagine e nel documento conclusivo si parla di sistema aeroportuale italiano per accentuare l'esigenza di una considerazione complessiva (« di sistema », appunto) dello sviluppo degli aeroporti del Paese. Il termine « sistema » è quindi usato in modo non tecnico, in un'accezione chiaramente diversa da quella introdotta dalla normativa comunitaria e successivamente riprodotta nell'ordinamento nazionale, per cui si definisce « sistema aeroportuale » (reg. (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992) « un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città, o lo stesso agglomerato urbano ». Tale definizione non è peraltro riprodotta nel reg. (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, che ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92, e che fa riferimento piuttosto ad aeroporti che servono la stessa città o la stessa conurbazione. La direttiva n. 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, impiega l'espressione « rete aeroportuale » per definire « un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale ».

quella di Germania, Francia e Gran Bretagna, non ha aeroporti di dimensioni analoghe a quelle degli aeroporti di Londra-Heathrow, o di Parigi-Charles de Gaulle o di Francoforte/Meno, e neppure a quelle dell'aeroporto di Madrid-Barajas o di Amsterdam-Schiphol (*si veda la Tabella 1, relativa al numero di passeggeri nel 2008 per i primi trenta aeroporti europei*).

Non si tratta peraltro soltanto di un problema di singoli aeroporti. Sono i dati complessivi sul traffico aereo in Italia a non consentire valutazioni positive. L'entità del traffico aereo che interessa l'Italia, misurata sul numero di passeggeri (133 milioni di passeggeri nel 2008), risulta, infatti, notevolmente inferiore non soltanto a quella del Regno Unito, ma anche di Germania, Spagna e Francia (*si vedano le Tabelle 2, 3A e 3B, 4 per alcuni dati di confronto relativi ai cinque maggiori Paesi dell'Unione europea*). È stato altresì segnalato nell'indagine conoscitiva che la propensione al volo, misurata sulla base del numero di voli effettuati in un anno per abitante, è in Italia notevolmente inferiore alla media europea.

Questi dati non dipendono soltanto, né forse principalmente, dagli aeroporti. Sicuramente le travagliate vicende che, a partire dalla liberalizzazione del mercato del traffico aereo comunitario, hanno segnato la storia della compagnia aerea di riferimento nazionale, già compagnia di bandiera, hanno avuto un'incidenza rilevante. Occorre tuttavia considerare che, nell'ambito di un sistema economico sempre più caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati, la rete aeroportuale riveste un ruolo fondamentale rispetto alle capacità di sviluppo del traffico aereo e, attraverso di esso, del sistema economico nel suo complesso. Ciò vale in misura particolare per l'Italia, in considerazione della straordinaria vocazione turistica del nostro Paese.

Di fronte ad un ruolo tanto importante, dall'indagine conoscitiva è emerso che il sistema degli aeroporti italiani, pur essendo un sistema assai diffuso, è nel complesso un sistema in difficoltà. Questa condizione di difficoltà dipende in parte

da carenze e inadeguatezze già rilevabili, come la scarsa accessibilità intermodale, che è da correlarsi all'insufficienza dei collegamenti con la rete ferroviaria e stradale, e un livello di servizi in molti casi insoddisfacente. Il motivo di maggiore preoccupazione, tuttavia, non si riferisce tanto alla situazione attuale, ma a quella che si determinerà nei prossimi anni. Il sistema aeroportuale italiano, nello stato in cui si trova oggi, non pare, infatti, in grado di sostenere adeguatamente le future potenzialità di sviluppo del traffico aereo.

Da questo punto di vista, l'indice relativamente basso di propensione al volo può essere considerato anche in un'ottica positiva, in quanto implica una potenzialità di crescita maggiore che in altri Paesi. Più in generale, superata la crisi economica, di cui ancora si sentono gli effetti, le previsioni sull'evoluzione del traffico aereo nel medio e lungo periodo illustrate nel corso dell'indagine conoscitiva sono concordi nel prospettare un ulteriore, rilevantissimo incremento. Sono state elaborate proiezioni per cui in Italia si passerà da 133 milioni di passeggeri nel 2008 a circa 230 milioni nel 2020, o, secondo altre stime, nel 2025, comunque in un arco di tempo inferiore a venti anni. Sono numeri impressionanti.

Bisogna fare in modo che la prevista crescita del traffico aereo non vada a scontrarsi con l'insufficiente capacità infrastrutturale ed operativa degli aeroporti italiani, con la conseguenza di limitare il traffico aereo che riguarda l'Italia rispetto a quelle che potrebbero essere le possibilità di espansione. Come è stato detto nell'indagine conoscitiva, bisogna evitare che la limitata capacità aeroportuale diventi « il collo di bottiglia » del traffico aereo.

Non si può non rilevare che il timore che si pervenga in un arco di tempo relativamente breve ad una situazione di grave inadeguatezza delle capacità aeroportuali non riguarda soltanto l'Italia, ma l'intera Europa. In una comunicazione del

gennaio 2007 (2) la Commissione europea, riprendendo i risultati di uno studio congiunto della Conferenza europea dell'aviazione civile e di Eurocontrol, ha segnalato con allarme il « crescente divario tra le capacità aeroportuali e la domanda di servizi aerei » e il rischio di una « crisi della capacità aeroportuale », che, in assenza di interventi di potenziamento, condurrà entro il 2025 ad una congestione del sistema del traffico aereo.

Per l'Italia questi motivi di preoccupazione risultano ancora più forti. Come mostrano i dati sopra brevemente richiamati, il nostro Paese ha numerosi scali aperti al traffico commerciale, ma, anche nel caso di quelli maggiori, si tratta di infrastrutture aeroportuali di dimensioni limitate, in proporzione alle dimensioni dell'economia italiana e al numero di abitanti del Paese, anche senza tener conto della rilevanza e delle ulteriori potenzialità di sviluppo del settore turistico. Per questo l'Italia non ha bisogno di un maggior numero di aeroporti, ma di aeroporti più grandi, più efficienti e meglio connessi, attraverso collegamenti intermodali con la rete ferroviaria e stradale, al territorio e al bacino di traffico di riferimento.

*Evitare una proliferazione di aeroporti costosa, insostenibile e dannosa per il Paese.*

Le caratteristiche geografiche dell'Italia e le sue tradizioni storiche, segnate dal forte senso di individualità dei singoli territori, sono sicuramente una delle cause che ha determinato la diffusione di numerosi aeroporti con volumi di traffico commerciale limitati e, sotto il profilo economico, difficilmente sostenibili. È sicuramente vero che un sistema aeroportuale diffuso, che, per un verso, permette l'accessibilità al traffico aereo da un numero significativo di luoghi e, per l'altro,

consente di raggiungere facilmente molti centri importanti del Paese, rappresenta, in particolare per l'Italia, un elemento di sostegno alle economie locali e di promozione dei flussi turistici. Occorre tuttavia evitare che un sistema aeroportuale diffuso si trasformi in un sistema aeroportuale parcellizzato e assistito, per non accentuare quegli aspetti di debolezza che esso già manifesta.

La preoccupazione nasce dal fatto che si assiste a molteplici iniziative volte alla costruzione di nuovi aeroporti per i quali è difficile immaginare un bacino di utenza adeguato. La preoccupazione, dunque, non si riferisce alle ipotesi o ai progetti di aeroporti che dovrebbero sostituire aeroporti di dimensioni rilevanti, che per specifiche ragioni di collocazione e di urbanizzazione del territorio circostante non possono ulteriormente svilupparsi (come Ciampino o, in prospettiva, Capodichino). Riguarda piuttosto le ipotesi, le proposte, anche i progetti di costruire nuovi aeroporti che dovrebbero servire centri urbani medio-piccoli e che andrebbero a collocarsi in prossimità di aeroporti già esistenti, il più delle volte caratterizzati, anche questi ultimi, da un traffico non rilevante, a stento sufficiente a garantire la sostenibilità economica della gestione.

La realizzazione di nuovi aeroporti in aree già sufficientemente servite determina almeno due conseguenze negative assai gravi. In primo luogo, si traduce in uno spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate in modo più proficuo per potenziare gli aeroporti esistenti, in particolare per realizzare infrastrutture di collegamento veloce, su gomma e su ferro. Si tratta delle ingenti risorse necessarie alla costruzione di un aeroporto, vale a dire le risorse che i soggetti pubblici che promuovono il nuovo aeroporto (in misura rilevante, regioni e enti locali), anche ricorrendo a finanziamenti statali e comunitari, destinano alla realizzazione delle infrastrutture. Si tratta, inoltre, delle risorse necessarie, in una fase successiva, alla gestione dell'aeroporto: una infra-

(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Un piano d'azione per migliorare le capacità, l'efficienza e la sicurezza degli aeroporti in Europa » (COM(2006) 819 definitivo).



struttura aeroportuale senza un bacino di utenza adeguato avrà infatti difficoltà a sviluppare entrate sufficienti a far fronte ai rilevanti costi che la gestione comporta, per cui saranno i soggetti pubblici promotori della costruzione dell'aeroporto a dover ripianare le prevedibili perdite. Ciò è tanto più vero se, come accade spesso in Italia, regioni, enti locali o altri soggetti pubblici risultano essere tra gli azionisti di riferimento della società di gestione. A titolo indicativo, si può ritenere che un sistema aeroportuale nazionale economicamente sostenibile per il Paese, che, al tempo stesso, risponda in modo adeguato alle esigenze dei bacini di utenza locali, può essere garantito attraverso la presenza di almeno un aeroporto operativo nelle regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Bisogna inoltre tener conto che, come rilevato nell'indagine conoscitiva, l'attività di un aeroporto non comporta soltanto costi che sono iscritti nel conto economico delle società di gestione, ma anche prestazioni di servizi che ricadono sulla collettività nel suo complesso, in quanto sostenuti dallo Stato o dagli enti locali. Basti pensare ai servizi di controllo del traffico aereo, all'attività delle forze dell'ordine che presidiano l'aeroporto e del personale dedicato ai controlli di sicurezza o al funzionamento della dogana, oppure, per quanto riguarda i comuni, all'esigenza di impiegare un numero rilevante di vigili urbani per i servizi relativi alle infrastrutture di accesso. Si tratta di un insieme di servizi che rappresentano costi fissi a carico della collettività, che non hanno giustificazione se l'aeroporto non ha volumi di traffico adeguati.

Dall'indagine conoscitiva è emerso con evidenza che, in parallelo al processo di liberalizzazione del traffico aereo, anche l'aeroporto ha assunto una nuova configurazione, trasformandosi in una impresa. Proprio in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività di gestione di un aeroporto — anche nel caso, assai frequente, in cui la maggioranza del capitale azionario sia detenuta da enti pubblici —, occorre che ogni decisione in merito alla

realizzazione di nuovi aeroporti si fondi su una valutazione accurata e attendibile della capacità dell'aeroporto di assicurare la propria sostenibilità economica, attraendo volumi di traffico adeguati. Nell'ambito di questa valutazione, bisognerebbe tener conto anche dei servizi, che, pur essendo destinati specificamente all'aeroporto, ricadono, per quanto riguarda i loro costi, sulla collettività.

Una considerazione particolare può essere riservata ai casi in cui l'apertura dello scalo risponda ad esigenze di servizio pubblico connesse ad effettive difficoltà di accesso del territorio interessato ovvero si tratti di regioni e territori in cui le gravissime carenze della rete ferroviaria, ma anche di quella stradale e autostradale, rendono molto difficili i collegamenti anche tra località situate a distanze relativamente limitate e, d'altra parte, la collocazione e le caratteristiche del territorio implicano normalmente il ricorso al mezzo aereo per gli spostamenti al di fuori della regione stessa.

Oltre al profilo dell'impiego corretto delle risorse pubbliche, vi è una seconda conseguenza altrettanto negativa. I nuovi aeroporti rischiano di generare fenomeni deleteri di concorrenza, che vanno a discapito degli aeroporti vicini esistenti, pregiudicando anche la possibilità per questi ultimi di svilupparsi e raggiungere una dimensione significativa ed economicamente sostenibile. In questo modo il danno è duplice.

La configurazione assunta dall'attività di gestione dell'aeroporto come attività di impresa, comporta l'interesse ad acquisire, in concorrenza con le imprese analoghe, il maggior numero di clienti, che, nel caso dell'aeroporto, sono di due tipologie: le compagnie aeree e i passeggeri. L'apertura di nuovi voli e, attraverso di essi, la crescita del numero di passeggeri sono l'obiettivo di chi gestisce, in un'ottica imprenditoriale, l'aeroporto. Ne sono prova gli accordi promozionali che aeroporti di medie e anche piccole dimensioni hanno stipulato con alcune compagnie aeree, prevalentemente *low cost*, al fine di incrementare il proprio volume di traffico.



Occorre pertanto evitare che le ingenti risorse pubbliche che, direttamente o indirettamente, sono coinvolte nella realizzazione di un aeroporto siano destinate a strutture che non soltanto non sono in grado di garantire la propria sostenibilità sotto il profilo economico, ma, anche, rischiano di compromettere le prospettive di crescita per altri aeroporti già operanti nella medesima area geografica (il fenomeno viene correntemente indicato come «cannibalismo» tra aeroporti), con l'effetto complessivo di ridurre, piuttosto che incrementare, le capacità di assorbimento del traffico aereo del Paese.

Al fine di disincentivare l'apertura di scali che non registreranno volumi di traffico tali da giustificare gli oneri connessi alla realizzazione e al funzionamento dell'aeroporto stesso, si potrebbe prevedere, senza modificare i rapporti relativi alle concessioni già in essere, che, nel caso di nuovi aeroporti che non rientrano in una programmazione condivisa tra Stato e regione interessata, i costi di questi servizi, appropriatamente determinati, siano posti a carico del soggetto che andrà a gestire il nuovo aeroporto.

#### *Recuperare la capacità di una pianificazione a livello nazionale della rete aeroportuale.*

L'interesse generale alla crescita del traffico aereo in Italia induce a individuare come obiettivo prioritario quello di utilizzare le risorse disponibili non per creare nuovi aeroporti – assecondando una proliferazione degli aeroporti costosa, insostenibile sotto il profilo economico e gestionale e dannosa per il sistema nel suo complesso – ma per ammodernare, ampliare e potenziare, in modo mirato, gli aeroporti che esistono.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario, in primo luogo, ritrovare la capacità di elaborare una pianificazione dello sviluppo della rete aeroportuale che risponda a finalità, interessi ed equilibri di carattere generale. Non è facile elaborare un simile documento programmatico. Non

si tratta, infatti, di aggiornare un documento già esistente, dal momento che documenti programmatici di ampia portata nel settore dei trasporti o, in modo specifico, del trasporto aereo, risalgono a parecchi anni fa e risultano palesemente superati. Ancora maggiore è la difficoltà che deriva dalla frammentazione delle competenze a livello istituzionale. La competenza concorrente sugli aeroporti civili attribuita alle regioni dal nuovo titolo V della Costituzione, sia pure alla luce delle precisazioni introdotte dall'interpretazione della Corte costituzionale, rende più complessa l'elaborazione di una pianificazione a livello nazionale, mentre rischia di indebolire la resistenza alle pressioni «campanilistiche» che provengono dai singoli territori all'interno di ciascuna regione per avere il proprio aeroporto.

La difficoltà di assicurare un'evoluzione equilibrata del sistema aeroportuale nazionale nel suo complesso dipende inoltre da comportamenti di frequente tenuti dagli operatori del settore, in primo luogo società di gestione aeroportuale (più spesso nel caso di aeroporti di dimensioni medie o medio-piccole) e vettori (generalmente compagnie *low cost*). La piena esplicazione della natura imprenditoriale dell'attività di gestione degli aeroporti ha indotto infatti i soggetti gestori (e gli stessi enti locali che nella maggioranza dei casi sono azionisti di riferimento delle società di gestione) a offrire agevolazioni e sostegni, spesso sotto forma di operazioni promozionali dello scalo e del territorio, a singoli vettori – per lo più, appunto, *low cost* – che si impegnino ad effettuare rotte di collegamento con l'aeroporto stesso. È necessario ricondurre operazioni di questo genere ad un quadro di regole rigorose e valide per tutti, non soltanto per assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione imposti dalla normativa dell'Unione europea, ma anche per evitare gli effetti deleteri di «cannibalismo» tra aeroporti, che possono prodursi e già nei fatti si sono prodotti. Agevolazioni contrattate con i singoli vettori al di fuori di regole comuni e trasparenti determinano infatti lo sviluppo del

traffico di uno scalo nel breve termine, a cui può far seguito la repentina riduzione del volume di traffico perché il vettore *low cost* si dirige su un aeroporto che offre condizioni ancora più vantaggiose, vanificando le possibilità di una crescita della rete aeroportuale corrispondente alle esigenze del territorio e traducendosi di fatto in una distruzione delle risorse impiegate per il potenziamento infrastrutturale dei singoli scali.

Proprio in considerazione delle forze che contrastano una pianificazione a livello nazionale del sistema degli aeroporti, merita apprezzamento l'iniziativa assunta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto dell'ENAC, per pervenire alla definizione di un nuovo piano aeroportuale nazionale. Il piano nazionale dovrebbe in primo luogo fornire gli elementi di informazione e di valutazione che evidenzino, da un lato, le esigenze di potenziamento degli aeroporti esistenti e, dall'altro, permettano di verificare la fondatezza delle proposte di realizzazione di nuovi aeroporti. A questo scopo il piano si baserà su uno studio dettagliato e analitico, presentato alla Commissione nel corso dell'indagine, impostato con riferimento ad aree sovraregionali. Lo studio ha preso in considerazione 47 complessi aeroportuali aperti al traffico civile, di cui sono state rilevate e analizzate le caratteristiche di capacità e funzionalità, i livelli di servizio, nonché la consistenza e le prestazioni di strutture e infrastrutture sia dal « lato aria » che dal « lato terra ». Anche l'accessibilità, i livelli di intermodalità e, in generale, i collegamenti con il territorio, già sussistenti ovvero di cui è prevista la realizzazione, per la quale sono stati predisposti piani e progetti a breve e medio termine, sono stati oggetto di esame (*si veda la Tabella 5, che, sulla base degli elementi raccolti nello studio, per ciascun aeroporto italiano aperto al traffico commerciale con voli di linea riporta i dati relativi ai volumi di traffico passeggeri e merci, ai bacini di utenza, alle dimensioni del sedime aeroportuale, alle infrastrutture e all'accessibilità*).

Il piano della rete nazionale, avvalendosi degli elementi di conoscenza raccolti nello studio preparatorio, potrebbe offrire alle regioni, nel rispetto della ripartizione di competenze tra Stato e regioni sancita dalla Costituzione, e della disciplina dell'esercizio delle stessa, dettata dal codice della navigazione, come ridefinito, nella parte aeronautica, dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, gli elementi conoscitivi necessari per assumere le decisioni di propria competenza. Ogni scelta in ordine alla realizzazione e all'ubicazione di nuovi aeroporti dovrebbe infatti basarsi su una analisi approfondita e attendibile delle dimensioni del traffico aereo e del numero di passeggeri che l'aeroporto potrà attrarre, tenendo conto, da un lato, dei collegamenti con le reti di trasporto ferroviarie e stradali, e dall'altro, delle strutture aeroportuali già esistenti. Considerazioni di questo tipo non possono che riferirsi di norma a territori più estesi rispetto a quello di una singola regione; in altre parole, devono essere elaborate in relazione ad aree di dimensioni sovraregionali e dovrebbero comunque essere inserite in un'ottica di programmazione nazionale.

In una prospettiva che interessa l'intero Paese dovrebbero essere individuati, nell'ambito del piano, gli aeroporti che hanno un numero di passeggeri annui superiore a 5 milioni, o che, sulla base di prospettive di crescita affidabili e definite nel tempo, possono collocarsi stabilmente al di sopra di tale soglia (indicativamente si potrebbero considerare anche gli aeroporti il cui volume di traffico si discosta da tale soglia nella misura del 10 per cento). La soglia di 5 milioni di passeggeri annui corrisponde al limite stabilito per l'applicazione della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali e individua pertanto gli aeroporti di rilevanza comunitaria. In tale nozione potrebbe essere assorbita anche la nozione di aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale, prevista dal codice della navigazione (articolo 698). In sostanza, intorno alla soglia dei 5 milioni di passeggeri annui, si individuerrebbero gli aeroporti che andrebbero a costituire il

complesso delle strutture di maggior rilievo per il sistema aeroportuale del Paese.

Se la normativa comunitaria stabilisce una soglia per definire gli aeroporti di maggiori dimensioni, nell'ambito del piano dovrebbe essere individuata anche una soglia al di sotto della quale si individuerrebbero gli aeroporti di minori dimensioni. Tale soglia non dovrebbe essere inferiore a 1 milione di passeggeri annui e permetterebbe di individuare gli aeroporti che, almeno a titolo di indicazione programmatica, dovrebbero essere esclusi dal traffico commerciale, con l'eliminazione dei notevoli costi a carico della finanza pubblica che quest'ultimo comporta, salvo che si tratti di aeroporti la cui attività risponde ad esigenze essenziali di collegamento del territorio interessato, che non possono essere validamente soddisfatte in altro modo (come accade, ad esempio, per i territori insulari), o di aeroporti capaci di assicurare il mantenimento nel tempo di una gestione economica e finanziaria in equilibrio.

In ogni caso non si intende lasciare inutilizzate strutture già esistenti. Alcuni di questi scali potrebbero essere dedicati al trasporto aereo di merci, nel caso in cui sussistano o si possano realizzare infrastrutture di collegamento adeguate a sviluppare tale attività in misura significativa. Un potenziamento del trasporto aereo di merci potrebbe produrre significativi effetti positivi non soltanto dal punto di vista del sistema aeroportuale, ma da quello del sistema economico nel suo complesso. È stata evidenziata nel corso dell'indagine conoscitiva l'opportunità di specializzare uno o più aeroporti come *hub* del trasporto di merci, anche in considerazione del fatto che tali hub potrebbero diventare il punto di riferimento per un'area che si estende al Mediterraneo e al Medio Oriente. Per raggiungere un simile obiettivo, peraltro, occorrerebbero appropriati interventi, oltre che in relazione all'infrastruttura aeroportuale, anche per quanto concerne i collegamenti intermodali e la previsione di norme di semplifi-

cazione e di flessibilità nella fornitura dei servizi (si rinvia, al riguardo, ai capitoli relativi a tali temi).

Un numero rilevante di aeroporti potrebbero altresì essere dedicati in modo specifico alle esigenze dell'aviazione generale (ivi compreso il traffico dell'aviazione di affari e ultraleggero), che, come è stato sottolineato nel corso dell'indagine, incontra nel nostro Paese difficoltà che ne limitano fortemente le possibilità di espansione, anche in relazione alle restrizioni all'accesso agli aeroporti aperti al traffico commerciale, anche quando si tratti di scali di medie o piccole dimensioni. Le medesime strutture potrebbero inoltre essere impiegate per favorire lo sviluppo del settore dell'elicotteristica.

Per quanto concerne la fascia degli aeroporti di dimensione intermedia (con un numero di passeggeri annui compreso tra 1 e 5 milioni o che, in un'ottica di programmazione, possono collocarsi in tale fascia in tempi attendibilmente prevedibili), si tratta di aeroporti che non ricadono nella normativa comunitaria. Si potrebbe pertanto prospettare, per tali aeroporti, una liberalizzazione del sistema di tariffazione, sia pure controllata e idonea a garantire il rispetto dei principi generali stabiliti dalla disciplina comunitaria. La liberalizzazione del sistema di tariffazione dovrebbe estendersi naturalmente anche agli aeroporti con volume di traffico inferiore a 1 milione di passeggeri, per i quali potrebbe essere ancora più incisiva.

La liberalizzazione del sistema tariffario potrebbe, di per se stessa, essere sufficiente ad assicurare che il mantenimento e lo sviluppo degli scali di dimensione intermedia sia definito sulla base di criteri rigorosi di sostenibilità economica e di efficienza nella gestione dei singoli aeroporti, che si traduca in una effettiva capacità di attrazione e assorbimento del traffico aereo.

In relazione a questi criteri, si può prospettare, per gli aeroporti di dimensione intermedia, ove siano presenti le opportune condizioni, anche lo sviluppo di scali modello *low cost*, vale a dire di

aeroporti pensati come strutture di flusso, dove il passeggero rimane il minor tempo possibile e dove al passeggero stesso e alla compagnia aerea sono prestati soltanto i servizi essenziali. Ciò permetterebbe un forte contenimento dei costi per gli investimenti, e, attraverso una riduzione degli oneri a carico delle compagnie aeree, la possibilità di offrire prezzi più vantaggiosi per i passeggeri, con l'effetto di incentivare la propensione al volo e l'incremento dei volumi del traffico aereo.

È chiaro che un intervento di programmazione non può limitarsi a dare conto della situazione esistente e a classificare gli aeroporti esistenti in fasce relative ai volumi di traffico. Il piano dovrebbe individuare i casi, comunque di numero limitato, per i quali esigenze relative al complessivo sviluppo del trasporto aereo nel Paese o alle difficoltà di collegamento di determinate e rilevanti aree territoriali portassero a ritenere necessario lo sviluppo di aeroporti di dimensioni significative. Compito specifico del piano sarebbe, in questa ipotesi, individuare le strutture che rispondono a tali esigenze e sono suscettibili di ampliamento, definendo gli interventi di potenziamento infrastrutturale necessari per assicurare che gli aeroporti in questione raggiungano le dimensioni di traffico programmate. L'individuazione degli aeroporti da sviluppare comporterebbe del resto la contestuale individuazione degli aeroporti collocati nella medesima area o, comunque, a distanza limitata, che potrebbero essere esclusi dal traffico commerciale e riconvertiti ad altre finalità.

#### *Gli investimenti per l'intermodalità.*

Se non bisogna costruire aeroporti inutili, è necessario invece rafforzare gli aeroporti che esistono. L'individuazione degli aeroporti che si configurano o dovrebbero configurarsi come aeroporti di rilevanza comunitaria deve associarsi alla volontà di concentrare su di essi l'impegno, anche finanziario, per assicurarne la necessaria dotazione infrastrutturale.

Il rafforzamento degli aeroporti, vale a dire l'ampliamento della capacità dell'aeroporto di gestire traffico aereo in decollo o in atterraggio, è innanzitutto una questione di implementazione di capacità infrastrutturali ed operative. In particolare, le infrastrutture da cui dipende la capacità dell'aeroporto sono di due tipi. Da un lato le infrastrutture che sono parte dell'aeroporto stesso, quali i *terminal*, le piste, i parcheggi. Dall'altro, le infrastrutture di collegamento e integrazione dell'aeroporto con le altre reti di trasporto: con le reti di trasporto ferroviario, metropolitano, stradale e autostradale.

Il secondo aspetto risulta già adesso particolarmente preoccupante. In quasi tutte le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato infatti sottolineato come i collegamenti intermodali con la rete ferroviaria e con la rete stradale e autostradale costituiscono per gli aeroporti italiani una vera e propria emergenza. Bastano pochi dati per fornire un'idea sufficiente delle carenze della situazione attuale: nessun aeroporto ha collegamenti di tipo metropolitano; soltanto sei aeroporti hanno collegamenti con la rete ferroviaria e nessun aeroporto ha collegamenti con la rete ferroviaria ad alta velocità; se si considerano gli studi e i progetti in corso, soltanto due aeroporti potranno essere collegati con la rete ad alta velocità.

Simili dati discendono in primo luogo dal fatto che in Italia si è registrata una pressoché completa assenza di coordinamento tra la programmazione delle infrastrutture relative alle reti di trasporto, specialmente di trasporto ferroviario, e la costruzione o l'ampliamento di aeroporti.

Nello sviluppo della rete aeroportuale nazionale non si è quindi tenuto conto in nessun modo che i collegamenti con gli altri sistemi di trasporto, in particolare i sistemi di trasporto pubblici, assumono una rilevanza essenziale per i passeggeri che utilizzano l'aeroporto, per l'incidenza positiva che l'attività dell'aeroporto può avere sul territorio in cui si situa e per le stesse potenzialità di sviluppo dell'aeroporto. Per il trasporto merci i collegamenti



intermodali rappresentano una necessità imprescindibile, in considerazione della pressione sui tempi che caratterizza tale attività e del fatto che l'attività stessa si esercita utilizzando in successione diverse tipologie di trasporto. Sia in relazione al trasporto passeggeri, sia in relazione al trasporto merci, assumono notevole importanza i collegamenti con i porti, al cui potenziamento dovrebbe essere dedicata una particolare attenzione.

In generale, per tutti i flussi di traffico diversi da quello dei passeggeri in transito, è evidente che la difficoltà di accesso derivante dalla carenza e inadeguatezza dei collegamenti con l'aeroporto attraverso la rete ferroviaria e stradale rappresenta un grave ostacolo all'utilizzo dell'aeroporto da parte di un numero di utenti corrispondente alle potenzialità dell'area di attrazione. La stessa area di attrazione si definisce sulla base dei collegamenti intermodali di cui l'aeroporto dispone o che potranno essere realizzati in tempi prevedibili.

Sia in relazione alle potenzialità di crescita degli aeroporti, sia in relazione ad una considerazione adeguata dei problemi della mobilità, occorre, a differenza di quanto è avvenuto finora, una visione unitaria della programmazione dei trasporti (delle persone e delle merci), nella quale le connessioni intermodali siano l'elemento che assicura la coerenza e l'efficacia delle strategie individuate con riferimento alle singole modalità di trasporto.

La pianificazione aeroportuale, pertanto, dovrebbe tener conto in primo luogo della programmazione delle grandi opere infrastrutturali connesse alle reti transeuropee di trasporto. Al tempo stesso dovrebbe essere definita in raccordo con le scelte in materia di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto operate a livello regionale e locale.

Occorre infatti pensare ciascuno scalo come una infrastruttura di trasporto strategica all'interno di un sistema di trasporti integrato. In altre parole, qualunque decisione in ordine alla collocazione, realizzazione o potenziamento di un aeroporto

dovrebbe essere preceduta da una valutazione dei collegamenti con la rete ferroviaria e stradale che sono già presenti o che devono essere realizzati per garantire la funzionalità dell'aeroporto, in modo che i tempi di programmazione dei lavori relativi all'aeroporto e quelli dei lavori relativi alle connessioni intermodali risultino coordinati.

Anche sotto questo aspetto il piano nazionale della rete aeroportuale può essere lo strumento per stabilire le condizioni di base di un raccordo tra programmazione aeroportuale e programmazione delle infrastrutture di trasporto. Il piano dovrebbe innanzitutto offrire una ricognizione delle infrastrutture intermodali esistenti e di quelle di cui è prevista la realizzazione entro termini temporali definiti. Dal confronto tra la situazione attuale dei collegamenti intermodali e le prospettive di sviluppo della rete aeroportuale dovrebbero quindi emergere quali sono gli ulteriori interventi di integrazione di questi aeroporti rispetto alla rete ferroviaria, metropolitana e stradale, essenziali per permettere l'espansione degli aeroporti stessi, in particolare di quelli di maggiori dimensioni e rilevanza. L'idoneità del piano ad individuare gli aeroporti che, in una prospettiva di sistema, dovrebbero assumere un ruolo principale, consentirebbe la definizione di un ordine di priorità riguardo alla realizzazione delle infrastrutture di collegamento e all'impiego delle risorse ad esse destinate.

In questo modo il piano individuerrebbe gli elementi necessari per coordinare le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale con la programmazione in materia di infrastrutture di trasporto. A livello centrale, l'unificazione in un unico dicastero della competenza su infrastrutture e trasporti rende più agevole un simile raccordo. È, peraltro, necessaria una intensa attività di confronto e di cooperazione con le singole regioni, per assicurare che il raccordo con la pianificazione aeroportuale sussista, in termini coerenti, sia a livello di programmazione delle opere pubbliche statali, sia a livello di programmazione regionale.

Occorre inoltre che le ipotesi di potenziamento dei singoli aeroporti siano esaminate dalla società di gestione dell'aeroporto insieme con i responsabili, a livello nazionale, regionale e locale, della politica dei trasporti e con i gestori della rete ferroviaria e di quella stradale e autostradale. In considerazione dei tempi di realizzazione dei collegamenti infrastrutturali, un'attività condivisa di pianificazione, che coinvolga tutti i soggetti responsabili delle scelte politiche e della realizzazione e gestione delle infrastrutture di trasporto, deve essere avviata con largo anticipo, tenendo conto di quelle che sono le prospettive di crescita dell'aeroporto nel medio periodo. Altrimenti vi è il rischio che, come già si è sperimentato, le difficoltà di accesso agli aeroporti italiani diventino un ostacolo pressoché insuperabile alle loro possibilità di sviluppo.

*Gli investimenti per le infrastrutture aeroportuali e il loro finanziamento.*

L'altro aspetto in relazione al quale nel corso dell'indagine è stata esaminata la questione delle infrastrutture riguarda le infrastrutture aeroportuali in senso stretto. Sotto questo profilo negli aeroporti italiani non si sono verificate finora situazioni di grave crisi dovute a carenza di capacità. È in prospettiva, in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, che si impone l'esigenza di un potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in particolare negli aeroporti di maggiore rilevanza. In un'ottica di proiezione verso il futuro occorre inoltre tener conto che l'ampliamento delle infrastrutture aeroportuali richiede aree in cui questo potenziamento possa essere realizzato e, allo stato attuale, come è stato segnalato nel corso dell'indagine, i principali aeroporti non hanno, all'interno del sedime aeroportuale, spazi disponibili, per cui dovrebbero acquisire aree esterne.

L'esigenza di investimenti adeguati nelle strutture aeroportuali si manifesta non soltanto in relazione all'assorbimento

di volumi di traffico crescenti, ma anche alla possibilità di disporre di attrezzature che consentano di fornire ai passeggeri servizi soddisfacenti, in primo luogo per quanto riguarda i tempi necessari (si veda, di seguito, il capitolo specificamente dedicato ai servizi), e, infine — ma si tratta di un punto non meno importante — sotto il profilo dell'immagine che lo scalo fornisce. Gli aeroporti sono oggi strutture in cui si raccolgono e transitano un gran numero di persone. È necessario che presentino un aspetto decoroso. A tal fine occorre realizzare gli opportuni interventi, per quanto concerne la struttura architettonica propriamente intesa, gli arredi e le opere di manutenzione. La vocazione turistica dell'Italia rende queste considerazioni ancora più valide. Gli aeroporti italiani forniscono infatti la prima immagine del Paese per i milioni di turisti che ogni anno vi giungono per visitarlo. Sotto questo profilo sarebbe altresì opportuno, con la collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali, prevedere la collocazione nei *terminal* aeroportuali di opere di interesse storico e artistico in relazione alla cultura e alle tradizioni del territorio in cui l'aeroporto è situato.

La costruzione o l'ampliamento delle infrastrutture aeroportuali è compito delle società, che, in regime di concessione, gestiscono i singoli aeroporti. Nel contratto di programma è stato individuato lo strumento giuridico che, in relazione al rapporto di concessione, dovrebbe raccordare il sistema tariffario con gli impegni della società concessionaria alla realizzazione degli investimenti necessari. Dall'indagine conoscitiva è emerso un duplice problema: da un lato il reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento degli investimenti; dall'altro, l'eccessiva lunghezza delle procedure previste per la definizione e l'approvazione dei contratti di programma.

Per quanto riguarda il primo punto, l'indagine ha mostrato una netta contrapposizione di valutazioni tra le società di gestione degli aeroporti e i vettori in merito alle tariffe (o, più precisamente, diritti) aeroportuali. Le società di gestione



hanno sottolineato che una politica del trasporto aereo che per molti anni in Italia è stata definita con riferimento agli interessi di quella che era la compagnia di bandiera ha a lungo mantenuto inalterate le tariffe aeroportuali, escludendo anche il recupero dell'inflazione, quando non le ha ridotte drasticamente, come è accaduto con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005. La conseguenza di questa impostazione è stata che le tariffe aeroportuali si collocano in Italia ai livelli più bassi in ambito europeo e non permettono alle società di gestione di disporre delle risorse finanziarie per effettuare i necessari investimenti.

Le società di gestione hanno altresì evidenziato il protrarsi nel tempo dei procedimenti relativi ai contratti di programma. Il rilievo trova conferma nel fatto che soltanto per due contratti di programma (quelli per gli aeroporti di Napoli e di Pisa) si è concluso, di recente, il complesso *iter* di approvazione, con la registrazione dei provvedimenti da parte della Corte dei conti. Per gli aeroporti di maggiori dimensioni la difficoltà di pervenire alla conclusione dei contratti di programma si è rivelata tale da indurre il legislatore all'introduzione di una disciplina derogatoria. Con l'esplicita finalità di incentivare l'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali, è stata infatti prevista, con il comma 34-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, una procedura semplificata di approvazione dei contratti di programma per gli aeroporti con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui (di fatto, Roma Fiumicino e Milano Malpensa), in modo da stabilire sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi.

Da ultimo, nella legge finanziaria per il 2010 sono state inserite disposizioni (3)

---

(3) Commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ».

che autorizzano, a decorrere dal 2010, nelle more della stipula dei contratti di programma, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri nel limite massimo di 3 euro per passeggero. L'anticipazione è vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti ed è subordinata alla presentazione all'ENAC da parte delle società concessionarie di un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale, con l'elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma. I piani di sviluppo devono essere validati dall'ENAC. Successivamente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, è determinata dal 2010 la misura dell'anticipazione tariffaria, in correlazione ai piani di sviluppo validati. Le entrate derivanti dall'anticipazione tariffaria sono accantonate in un apposito fondo vincolato del bilancio delle società e possono essere svincolate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC. Le somme che rimangono accantonate possono essere utilizzate dalla società concessionaria a condizione che, nel termine di sei mesi dalla validazione, questa depositi tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, si pervenga alla stipula.

I vettori, per parte loro, hanno segnalato che una valutazione appropriata dovrebbe prendere in considerazione il complesso degli introiti delle società di gestione, che negli anni sono notevolmente aumentati. Occorrerebbe anche valutare il livello dei servizi offerti ai vettori, in quanto utenti dell'aeroporto, che per gli aeroporti italiani è spesso giudicato insoddisfacente. Più in generale, secondo i vettori, è necessario che il sistema di determinazione delle tariffe aeroportuali permetta di commisurarle in

modo certo e trasparente ai costi sostenuti dalla società di gestione per la prestazione dei servizi, anche al fine di evitare che l'incremento delle tariffe sia determinato da iniziative, come la realizzazione di infrastrutture o operazioni promozionali, che favoriscono singoli vettori ovvero dipenda da inefficienze della società di gestione stessa. La certezza del quadro delle regole e il confronto trasparente con i costi sostenuti richiede altresì l'intervento di una autorità di regolazione e di controllo che operi con autonomia di giudizio e sia dotata di poteri di intervento efficaci. I vettori hanno infine sottolineato l'esigenza di essere coinvolti nella programmazione degli investimenti negli aeroporti, in modo che si possa tener conto anche delle loro valutazioni nell'individuazione degli investimenti che dovranno essere effettuati, per assicurare che la programmazione degli stessi corrisponda ad effettive esigenze di traffico aereo.

La questione della disciplina delle tariffe aeroportuali e quella, ad essa connessa, del finanziamento degli aeroporti richiedono di essere affrontate a livello legislativo. L'intervento legislativo è reso necessario, in primo luogo, dalla recente approvazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, che dovrà essere recepita nell'ordinamento degli Stati membri entro il termine del 15 marzo 2011.

La direttiva non contiene disposizioni di dettaglio, ma fissa principi comuni volti a garantire una uniformità di fondo della disciplina che si applica nei singoli Stati membri per la determinazione dei diritti aeroportuali. In conformità con quanto già stabilito dal Consiglio ICAO (Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale), i diritti aeroportuali sono definiti come i prelievi riscossi dal gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto, vale a dire dai vettori, per recuperare i costi derivanti dalla messa a disposizione delle infra-

strutture e dei servizi dell'aeroporto (4). L'ambito di applicazione della direttiva è fissato con riferimento agli aeroporti che hanno un volume di traffico annuale superiore alla soglia minima di 5 milioni di movimenti di passeggeri. La soglia dei 5 milioni di passeggeri annui diventa pertanto, come detto, il limite rispetto al quale un aeroporto assume rilevanza comunitaria.

Per la fissazione dei diritti in tali aeroporti la direttiva 2009/12/CE pone alcuni principi di notevole rilevanza: il principio di non discriminazione, per evitare trattamenti di favore nei confronti di alcuni vettori; il principio di trasparenza; il principio di consultazione tra gestore e utenti dell'aeroporto. Il principio di consultazione si applica sia con riferimento alla determinazione delle tariffe sia con riferimento alle nuove infrastrutture. La direttiva prevede una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e i vettori o le loro associazioni sull'ammontare dei diritti aeroportuali. Prevede altresì l'obbligo per il gestore aeroportuale di sottoporre ai vettori ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivando le ragioni della proposta e acquisendo l'avviso dei vettori. Nel caso in cui sussista disaccordo su una decisione relativa ai diritti aeroportuali assunta dal gestore, la direttiva

---

(4) I diritti aeroportuali devono dunque essere distinti dalle imposte, vale a dire dai prelievi, destinati all'erario o alle amministrazioni locali, che sono determinati a prescindere dai costi relativi alle infrastrutture e servizi aeroportuali. In generale, peraltro, l'articolo 39-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che non hanno natura tributaria non soltanto la tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, i diritti aeroportuali propriamente detti (diritto di approdo e di partenza, diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto, diritto per l'imbarco passeggeri), il corrispettivo per il servizio di controllo di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano e quello per il controllo di sicurezza sui bagagli da stiva, ma anche l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

introduce la possibilità per le parti di ricorrere a un'autorità di vigilanza indipendente, che dovrà essere individuata a livello nazionale da ciascuno Stato membro. L'autorità si pronuncerà valutando le motivazioni dell'intervento sui diritti aeroportuali, con riferimento, in primo luogo, come è presumibile, all'aderenza ai costi sostenuti dal gestore per le infrastrutture e per i servizi offerti. La procedura del ricorso all'autorità di vigilanza indipendente può non essere applicata, nel caso in cui i diritti aeroportuali o il loro ammontare massimo siano determinati dall'autorità indipendente stessa.

Anche per quanto riguarda le infrastrutture, la direttiva prevede una consultazione tra gestore aeroportuale e vettori prima che siano approvati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura, riconoscendo in tal modo a livello normativo un'esigenza che è stata evidenziata in più occasioni dai vettori nel corso dell'indagine conoscitiva. La direttiva, infine, interviene anche in merito ai servizi, prevedendo che, in relazione al livello effettivo dei diritti aeroportuali riscossi, il gestore dell'aeroporto e i vettori possano concludere un accordo sul livello qualitativo dei servizi prestati dall'aeroporto. Differenziazioni qualitative o quantitative dei servizi, anche riferite a parti specifiche dell'aeroporto, possono essere correlate a una differenziazione dell'ammontare dei diritti aeroportuali. In ogni caso l'accesso ai servizi di livello superiore deve essere regolato sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.

In relazione all'ambito di applicazione della direttiva, dai lavori dell'indagine conoscitiva è emersa altresì l'opportunità, già sopra evidenziata, di fissare, per quanto riguarda i diritti aeroportuali negli aeroporti con un volume di traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri annui, non interessati pertanto dalle disposizioni della direttiva, una apposita disciplina di carattere generale. Più precisamente, per tali aeroporti, entro un quadro generale ridotto a regole essenziali, sarebbe opportuna una significativa liberalizzazione, che, in un mercato aperto, come quello del

traffico aereo comunitario, permetta alle strutture più efficienti e meglio gestite di affermarsi e svilupparsi.

I soggetti che, nel corso dell'indagine, hanno richiamato la direttiva, ne hanno concordemente auspicato un tempestivo recepimento e, in questo senso, è positivo che essa, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, sia stata inserita nel disegno di legge comunitaria 2009 tra le direttive che il Governo è delegato a recepire con decreto legislativo. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Successivamente, nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato, è stato inserito un apposito articolo che specifica i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà conformarsi il decreto legislativo di recepimento della direttiva.

In primo luogo si conferma che l'ambito di applicazione della nuova normativa corrisponde agli aeroporti per i quali il volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri.

Nella determinazione dei diritti aeroportuali dovranno essere rispettati i criteri di oggettività, trasparenza, pertinenza e non discriminazione. Prima di pervenire alla determinazione dei diritti, si richiede altresì lo svolgimento di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e le compagnie aeree.

Si individua come autorità nazionale di vigilanza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e si prevede un meccanismo di finanziamento, a carico dei vettori e dei gestori aeroportuali, che permetta di reperire le risorse necessarie per garantire, nell'ambito dell'ENAC, la costituzione o il potenziamento di un'apposita struttura preposta alla svolgimento di tali funzioni. In particolare l'ENAC dovrà svolgere compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione, anche pluriennale, che garantiscano il recupero degli incrementi dovuti all'inflazione e che siano orientati a criteri relativi ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi

di efficienza e all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione, alla sicurezza e alla qualità dei servizi.

Per gli aeroporti con un volume di traffico inferiore ai 5 milioni di movimenti passeggeri, si prospetta – in conformità con una linea di intervento emersa nel corso dei lavori della Commissione relativi all'indagine conoscitiva e evidenziata nel presente documento – l'adozione di un apposito regime di determinazione dei diritti aeroportuali, anche in un'ottica di liberalizzazione, pur mantenendo il rispetto dei principi previsti dalla direttiva e tenendo conto dell'entità media dei diritti aeroportuali in ambito europeo.

Si precisa che sono esclusi dall'applicazione delle norme della direttiva i diritti relativi alla remunerazione di servizi di navigazione aerea, i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta.

L'ultimo dei principi e criteri direttivi introdotti prevede infine che la sostituzione del sistema tariffario vigente, correlato tra l'altro alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 209 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (le cosiddette disposizioni sui « requisiti di sistema ») abbia luogo al momento dell'introduzione del nuovo regime tariffario in attuazione della normativa di recepimento della direttiva, in modo da assicurare che non vi siano interruzioni o incertezze nell'applicazione dei diritti medesimi.

Dopo l'approvazione in seconda lettura da parte del Senato, il disegno di legge comunitaria per il 2009 dovrà essere di nuovo esaminato dalla Camera.

Le disposizioni contenute nella direttiva hanno una tale rilevanza da rendere auspicabile che, come sembra doversi intendere dall'articolo recante i principi e i criteri direttivi inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2009 nel corso dell'esame presso il Senato, il recepimento abbia luogo attraverso una revisione organica della normativa nazionale in materia di diritti aeroportuali. Gli interventi

adottati nel frattempo, in attuazione della disciplina derogatoria di cui al comma 34-*bis* sopra richiamato ovvero della disciplina inserita nella legge finanziaria per il 2010, e l'aumento dei diritti aeroportuali disposto mediante gli atti amministrativi conseguenti a tali previsioni di legge, dovrebbero avere carattere transitorio, con una efficacia delimitata sotto il profilo temporale. Le modalità di determinazione dell'incremento delle tariffe dovrebbero comunque non essere in contrasto con i principi della direttiva e dovrebbero risultare strettamente correlate all'impegno da parte dei gestori alla realizzazione di necessari investimenti e alla verifica che tale impegno sia mantenuto, come l'articolata disciplina inserita nel disegno di legge finanziaria appare volta ad assicurare. Soltanto l'esigenza di avviare in tempi brevi investimenti necessari a potenziare le più rilevanti strutture aeroportuali del Paese può giustificare l'adozione di misure di carattere derogatorio o eccezionale come quelle indicate.

Tali interventi in ogni caso dovrebbero essere successivamente assorbiti in una disciplina di carattere generale da definire in relazione al recepimento della direttiva, nell'ambito della quale i criteri di trasparenza, non discriminazione, aderenza ai costi e consultazione tra gestori e vettori trovino effettiva applicazione e il ruolo riconosciuto all'autorità indipendente abbia modo di esplicarsi. Nell'ambito di tale disciplina si dovrebbe altresì procedere ad una semplificazione delle procedure di approvazione dei contratti di programma, che riduca notevolmente i tempi per la loro entrata in vigore.

L'intervento normativo in materia di diritti aeroportuali potrebbe altresì associarsi ad una riconsiderazione della disciplina relativa al complesso delle voci di tasse e diritti che si applicano ai voli, al fine di prospettare una semplificazione e di fissare una base omogenea valida per tutti gli aeroporti. Una specifica riflessione dovrebbe essere dedicata all'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sia per valutare le possibilità di una riduzione dell'importo,



sia per riconsiderare le finalità alle quali il gettito di tale tassa è destinato, che dovrebbero privilegiare i comuni in cui è situato il sedime aeroportuale e, per un arco di tempo comunque predeterminato, il fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

In ogni caso è necessario pervenire ad un insieme di regole di finanziamento certe e trasparenti, in relazione alle quali possa svolgersi la competizione tra vettori e, anche, tra aeroporti. Un insieme di regole così caratterizzato è infatti la premessa sia per il recupero di una capacità di pianificazione a medio termine di importanti investimenti necessari per potenziare i singoli scali, sia, come si è indicato sopra, in relazione all'esigenza di contrastare sovvenzioni e agevolazioni volte a favorire, in modo discriminatorio, singoli vettori, per uno sviluppo equilibrato della rete aeroportuale nazionale nel suo complesso.

Per quanto riguarda la capacità di una pianificazione a medio termine degli investimenti, potrebbe essere opportuno individuare appositi strumenti che le società di gestione aeroportuale sarebbero tenute ad adottare e aggiornare regolarmente, recuperando ed eventualmente rivedendo la disciplina dettata in materia di Piani di sviluppo aeroportuale (5), che rappresentano l'unico strumento di previsione, pianificazione strategica a breve, medio e lungo termine e di programmazione degli interventi di sviluppo aeroportuale, contemplato dalla normativa vigente. Si tratterebbe infatti di assicurare la predisposizione e l'attuazione di strumenti che, analogamente a quanto disposto per il Piano di sviluppo aeroportuale, risultino idonei a definire, per ciascun aeroporto, i futuri scenari di sviluppo del traffico dello scalo, i fabbisogni infrastrutturali necessari a rispondere alla crescita del traffico,

l'assetto degli interventi previsti – sia di carattere urbanistico che edilizio –, le compatibilità con il contesto territoriale ed i vincoli ambientali ed aeronautici, il rapporto con la programmazione statale e comunitaria nel settore dei trasporti, il programma di attuazione degli interventi nel tempo, le risorse economiche necessarie per la loro esecuzione e le fonti di finanziamento.

#### *L'ampliamento della capacità di traffico aereo: slot e accordi bilaterali.*

Il tema della capacità degli aeroporti è emerso nell'indagine conoscitiva non soltanto in relazione all'esigenza di realizzare gli opportuni investimenti, ma anche alla questione, assai complessa e delicata, dell'assegnazione delle bande orarie (*slot*) nei cosiddetti aeroporti coordinati. L'assegnazione delle bande orarie è regolata dalla normativa comunitaria ed è effettuata da Assoclearance (Associazione italiana gestione *clearance* e *slots*), associazione fra gestori di aeroporto e vettori aerei, con personalità giuridica. Nell'attribuzione degli *slot* si applica il principio del *grandfather rights*, per cui le compagnie aeree mantengono gli *slot* che in passato sono stati ad esse assegnati, a condizione che li utilizzino effettivamente. La previsione adottata a livello comunitario con cui, per fronteggiare il pesante impatto che la crisi economica e finanziaria mondiale ha determinato sul traffico aereo, si è stabilito che ai vettori fosse riconosciuto il diritto di usufruire, per la stagione estiva di traffico 2010, delle bande orarie ad essi assegnate, indipendentemente dall'utilizzo delle stesse (6), è stata giudicata nel corso dell'indagine conoscitiva un intervento giustificabile esclusivamente in base alle condizioni di emergenza create dalla crisi medesima. È stato infatti osservato che una simile misura, se ne fosse prevista

(5) I Piani di sviluppo aeroportuale sono stati previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

(6) Regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

l'applicazione per periodi che si protrassero oltre la durata della crisi, avrebbe l'effetto di limitare fortemente lo sviluppo del traffico aereo e l'attività degli aeroporti.

Per quanto concerne la situazione attualmente esistente in Italia, si registra una saturazione degli *slot* a Linate e, limitatamente agli orari di punta, a Fiumicino. Sia per far fronte a queste condizioni, specifiche, ma assai rilevanti, sia per individuare modalità più appropriate di assegnazione degli *slot*, nel corso dell'indagine conoscitiva è stato in più occasioni segnalato che a livello comunitario è oggetto di valutazione la possibilità di consentire alle compagnie aeree la commercializzazione degli *slot* ad esse assegnati (un mercato secondario degli *slot* successivo alla loro assegnazione). In ogni caso, qualunque intervento dovrebbe essere rivolto all'obiettivo prioritario di assicurare da parte dei vettori il pieno utilizzo degli *slot* ad essi assegnati.

Sempre in relazione alla capacità di traffico aereo, che si traduce in una maggiore attività per gli aeroporti, nell'indagine conoscitiva è stata evidenziata l'opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura, che potrebbe essere ottenuta rivedendo gli accordi per passare dal regime di monodesignazione a quello di multidesignazione e per eliminare le restrizioni all'accesso in alcune parti del Paese, avrebbe l'effetto di accrescere l'accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l'Italia assai limitata e penalizzante. Per questo deve essere valutata con favore la disposizione prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di

ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte e che, nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, prevede l'obbligo (non più la facoltà) per l'ENAC di rilasciare ai vettori che facciano richiesta di operare su scali italiani autorizzazioni temporanee di almeno 18 mesi, vale a dire autorizzazioni che si estendono per un periodo di tempo apprezzabile, tale da indurre il vettore ad assumere il rischio imprenditoriale di aprire una nuova destinazione intercontinentale. Occorre che tale disposizione riceva piena attuazione, in conformità, del resto, con la volontà manifestata da ENAC nel corso della stessa indagine conoscitiva.

#### *La qualità dei servizi negli aeroporti.*

Ogni aeroporto è di per se stesso un sistema, che può essere considerato da numerosi punti di vista. Nelle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva la più ampia attenzione è stata riservata ai seguenti profili: i collegamenti intermodali, le infrastrutture aeroportuali, l'assegnazione degli *slot* e il livello dei servizi offerti ai vettori e ai passeggeri. Anche il tema dei servizi, come si è segnalato, è affrontato nella direttiva sui diritti aeroportuali, che lo considera nell'ottica dei rapporti tra gestore aeroportuale e vettori. I servizi, tuttavia, chiamano in causa, oltre che i vettori, l'altro utente dell'aeroporto, che sono i passeggeri.

Come sottolineato con particolare evidenza dalle associazioni dei consumatori, in numerose situazioni la qualità dei servizi negli aeroporti italiani non può ritenersi soddisfacente. Hanno avuto ampia eco, anche di recente, ritardi e disservizi che si sono registrati, in particolare negli aeroporti di maggiori dimensioni. Si tratta di episodi gravi e allarmanti, sia per i disagi subiti dai passeggeri (cittadini italiani o persone venute in Italia), sia per l'immagine negativa che ne deriva al



Paese, sia infine per il fatto che un livello di servizi particolarmente scadente finisce per avere incidenza sulla stessa volontà dei passeggeri e delle compagnie aeree di utilizzare l'aeroporto in questione.

Ciascun volo, nell'aeroporto, implica un complesso di attività che sono svolte da soggetti diversi. Come è emerso dall'indagine, il primo fattore che può contribuire ad una migliore qualità dei servizi è rappresentato dall'integrazione tra i diversi operatori: il gestore aeroportuale, le compagnie aeree, il soggetto che fornisce i servizi di navigazione aerea, le società che prestano i servizi di assistenza a terra (*handling*), gli operatori della sicurezza, i gestori dei rifornimenti di carburante, i gestori del catering. All'interno dell'aeroporto soggetti diversi si trovano a fornire servizi che si succedono l'uno all'altro, in modo che il compimento dell'uno è condizione per la prestazione dell'altro. La gestione di tali servizi sarebbe notevolmente facilitata se i diversi operatori disponessero di sistemi informatici integrati. Ciò permetterebbe, per ciascun movimento (decollo o atterraggio), di visualizzare le diverse fasi operative che ad esso sono connesse, in modo da poter individuare in tempo reale in quali momenti si presentano difficoltà o si creano ritardi.

L'integrazione operativa e informatica tra i diversi soggetti che prestano servizi nell'aeroporto dovrebbe associarsi, almeno come pratica raccomandabile, all'individuazione, per ciascun aeroporto, di un organismo (una sorta di cabina di regia) in cui gli operatori (o i principali tra di essi) si riuniscono e si confrontano con periodicità ravvicinata, in modo da esaminare quali sono le attività dell'aeroporto in cui emergono problemi e assumere gli impegni necessari per superarli.

In una sede di confronto collaborativo potrebbero altresì essere definite le modalità di collocazione logistica e di organizzazione delle singole attività, che ne facilitino lo svolgimento e ne ottimizzino i tempi.

Il tema della qualità e dei costi dei servizi può quindi essere affrontato in ampia misura con soluzioni gestionali da

adottare nei singoli aeroporti. Esistono tuttavia condizioni generali sulle quali sarebbe auspicabile intervenire anche a livello legislativo. Sono infatti vigenti disposizioni, sulle quali sarebbe opportuno un intervento a fini di semplificazione di obblighi e adempimenti, o di adeguamento della normativa all'effettivo modo di operare degli aeroporti o di garanzia di una parità di condizioni per tutti i soggetti che svolgono le medesime attività.

Questa situazione è particolarmente evidente nel settore dell'*handling*. È stato osservato che la liberalizzazione dell'*handling* ha determinato una contrazione dei margini di profitto e una riduzione dei costi. Le difficoltà che si sono presentate nel corso di questo processo hanno peraltro avuto risvolti negativi sulla qualità dei servizi offerti ai vettori e ai passeggeri. Ciò è dipeso, per un verso, da condotte di vero e proprio *dumping* che hanno accompagnato la liberalizzazione e, per l'altro, dai ritardi con cui si è pervenuti alla separazione tra i soggetti gestori degli aeroporti e i prestatori di servizi di assistenza a terra.

L'elevata intensità di manodopera del settore rende particolarmente rilevanti le questioni attinenti ai rapporti di lavoro. Le clausole sociali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999 (7), che nella versione iniziale del decreto imponevano il passaggio del personale dal precedente gestore del servizio al soggetto subentrante, in proporzione alla quota di traffico o di attività acquisita da quest'ultimo, si sono tradotte in condizioni di forte disparità tra gli operatori. Queste clausole sono state successivamente più volte riviste e ne è stato limitato l'impatto. Ancora oggi, tuttavia, il settore presenta situazioni di distorsione della concorrenza, dovute, in particolare, all'applicazione di contratti collettivi diversi. In considerazione dell'elevata intensità di manodopera

---

(7) Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, ha dato attuazione alla direttiva 96/67/CE, che ha previsto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

del settore e delle caratteristiche particolari dei servizi da esso forniti, sarebbe opportuna la definizione di un contratto collettivo di lavoro specifico, da applicarsi a tutti i soggetti che forniscono servizi di assistenza a terra. Ciò sarebbe sufficiente, tra l'altro, per creare un quadro generale di regole comuni tra gli operatori. Contestualmente è necessario che l'ENAC svolga una rigorosa attività di controllo del rispetto delle regole.

In un contesto di parità di condizioni e di certezza delle regole assicurata da un'attività di rigoroso controllo potrebbe essere ulteriormente incentivata la concorrenza, sia promuovendo ulteriormente la separazione tra gestori aeroportuali e prestatori di servizi di assistenza a terra, sia abbassando il limite (attualmente fissato in 2 milioni di passeggeri o 50 mila tonnellate di merci) al di sopra del quale sussiste l'obbligo, per l'aeroporto, di avere almeno due soggetti prestatori dei servizi di assistenza. Lo sviluppo di una concorrenza nel contesto di una regolamentazione chiara, trasparente e non discriminatoria nel settore dei servizi di *handling*, che si traduca in un significativo miglioramento del livello dei servizi erogati, è stata segnalata come un'esigenza fondamentale non soltanto per i passeggeri, ma, in misura analoga, per il trasporto di merci. La garanzia di effettive condizioni di concorrenza dovrebbe comunque associarsi alla possibilità per la società di gestione di fissare, in relazione alle dimensioni dell'aeroporto, un numero massimo di soggetti che prestano le medesime categorie di servizi.

D'altra parte, sia i gestori aeroportuali, sia gli imprenditori che prestano i servizi di assistenza a terra hanno lamentato i pesanti effetti finanziari che sugli uni e sugli altri si determinano nel caso di fallimento di compagnie aeree. I crediti nei confronti delle compagnie, divenuti inesigibili, possono creare per entrambe le categorie di soggetti situazioni finanziarie difficili da gestire. Le associazioni dei consumatori hanno osservato che disagi e danni si ripercuotono anche sui passeggeri, che hanno acquistato biglietti della

compagnia che poi ha sospeso l'attività. Anche in questo caso tutti coloro che hanno evidenziato il problema, hanno auspicato una più forte ed efficace attività di controllo da parte dell'ENAC. Si è infatti osservato che, poiché il possesso dei necessari requisiti finanziari costituisce condizione per il rilascio e il mantenimento della licenza di esercizio per il vettore, la sospensione dell'attività dovrebbe intervenire già nel momento in cui per una compagnia aerea si registrassero fenomeni rilevanti di mancata regolarizzazione delle esposizioni debitorie, prima di pervenire alla richiesta di fallimento.

Al tempo stesso, in particolare per fronteggiare gli effetti negativi del dissesto delle compagnie aeree, sarebbe opportuno prevedere apposite forme di tutela, tra cui in particolare sarebbe opportuna l'istituzione di un fondo di garanzia, in analogia con quanto già previsto nel caso di fallimento delle agenzie di viaggio.

Le varie questioni relative alle attività e ai servizi svolti all'interno degli aeroporti affrontate nel corso dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato l'opportunità di interventi mirati sulla normativa che regola tali attività e servizi a fini di semplificazione degli adempimenti, di promozione della concorrenza, di riduzione dei costi, di garanzia del buon funzionamento delle attività e di protezione degli utenti finali, i passeggeri.

Gli obiettivi di semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi sono stati sottolineati in relazione non soltanto al traffico commerciale, ma anche alle difficoltà di sviluppo in Italia dell'aviazione generale. Come già segnalato con riferimento alla pianificazione della rete aeroportuale, l'aviazione generale e di affari ha in Italia dimensioni notevolmente inferiori a quelle degli altri Paesi europei, quali Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, come dimostra il numero ridotto di aerei leggeri e ultraleggeri registrati. Le cause di questa situazione possono ricondursi, oltre che alle difficoltà poste all'accesso dell'aviazione generale agli aeroporti aperti al traffico commerciale, sia pure di dimensioni medio-piccole, e a forti limi-

tazioni connesse alla regolamentazione dello spazio aereo in Italia, anche ad una normativa che richiede prestazioni e adempimenti complessi e comporta pesanti costi anche per aeroporti con un traffico ridotto, ovvero impone restrizioni non motivate, come quelle relative al rifornimento di carburante. La crescita dell'aviazione civile, che sarebbe favorita dalla semplificazione di queste regole, avrebbe ricadute positive sia sotto il profilo economico, in termini di crescita dei comparti produttivi e di servizio ad essa connessi, e di impulso al turismo, sia sotto altri profili, in considerazione della rilevanza che l'aviazione generale assume per le attività di formazione dei piloti e, più in generale, di promozione di una cultura aeronautica diffusa.

In particolare è stato evidenziato che la normativa vigente prevede l'obbligo dell'istituzione di un servizio antincendio aeroportuale presso ogni aeroporto, indipendentemente dal tipo di aeroporto e dal volume di traffico. Il servizio antincendio è espletato, negli aeroporti maggiori, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è affidato, negli aeroporti minori, ai privati, che lo devono organizzare a proprie spese, sostenendo i costi dell'addestramento del personale necessario e della sua presenza sul sedime aeroportuale. In caso di mancanza del servizio antincendio, infatti, l'aeroporto è costretto a chiudere al traffico. Sarebbe opportuno pertanto un intervento normativo che, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, limitasse l'obbligo del presidio del servizio antincendio esclusivamente agli aeroporti nei quali ha luogo traffico commerciale o che sono utilizzati da aeromobili di dimensioni superiori ad un determinato limite.

Simili interventi di semplificazione potrebbero interessare anche le regole relative al traffico commerciale. In particolare è stato segnalato che l'Italia è uno dei pochi Paesi in cui, in caso di rifornimento di carburante con passeggeri a bordo deve essere richiesto il servizio di assistenza antincendio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che deve provvedervi con un proprio mezzo. Prima dell'arrivo del

mezzo, il rifornimento non può in alcun caso iniziare. È evidente come questo obbligo prolunghi i tempi delle operazioni di decollo, con l'effetto di ridurre la capacità operativa dell'aeroporto nel suo complesso, e si traduca in un incremento dei costi per le compagnie aeree, che a loro volta trasferiscono tali costi sul prezzo dei biglietti. Sarebbe opportuno valutare se le modalità con cui oggi avviene il rifornimento di carburante e i rischi effettivi ad esso connessi siano tali da giustificare il mantenimento dell'obbligo di presenza del mezzo antincendio alle singole operazioni di rifornimento o se piuttosto la previsione di un servizio antincendio per gli aeroporti con traffico commerciale, collocato in posizione tale da poter intervenire in tempi rapidi in caso di necessità, non possa essere sufficiente.

In generale, pertanto, dall'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di ripensare alcuni aspetti della normativa che interessa gli aeroporti, per definire in modo tempestivo una serie di interventi, anche di carattere specifico, rivolti alle finalità di semplificazione e di contenimento dei costi per gli operatori. L'orientamento verso tali finalità, infatti, dovrebbe permettere di promuovere la competitività del sistema nel suo complesso e, in definitiva, di recare effettivi vantaggi agli utenti finali del sistema stesso, vale a dire ai passeggeri.

Anche in relazione al trasporto aereo di merci è stata evidenziata l'opportunità di interventi volti a rendere più flessibile la normativa concernente la prestazione dei servizi. In particolare è stato evidenziato come il trasporto di merci, in particolare quello effettuato dai corrieri, sia svolto in misura prevalente nelle fasce orarie notturne, per cui dovrebbero essere individuate soluzioni equilibrate (*standard* acustici degli aeromobili, idonee procedure operative nelle manovre di volo e di atterraggio, anche una tariffazione aggiuntiva per i voli notturni, il cui gettito dovrebbe essere esclusivamente destinato a ridurre le emissioni acustiche), che permettano lo svolgimento di tale attività e al tempo stesso assicurino adeguate tutele

alla popolazione che vive in prossimità dell'aeroporto. Sotto il profilo della flessibilità, è stato altresì sottolineato come orari più estesi per i servizi di dogana, insieme all'armonizzazione tra le procedure previste dai regolamenti dell'ENAC e quelle previste dalla regolamentazione in materia doganale e un'uniformità delle prassi applicative, favorirebbero il trasporto di merci, che altrimenti tende a spostarsi in altri Paesi.

Da ultimo occorre sottolineare come il tema dei servizi sia strettamente connesso con quello degli investimenti da parte delle società di gestione. Gli investimenti necessari per l'adozione di nuove tecnologie disponibili e la contestuale riorganizzazione delle modalità di espletamento dei servizi potrebbero permettere di conseguire, oltre ad una riduzione dei costi connessi allo svolgimento dei servizi interessati, anche un miglioramento della qualità e un contenimento dei tempi, nonché un incremento dei livelli di sicurezza.

#### *Gli enti di regolazione, controllo e coordinamento.*

Il tema dell'indagine conoscitiva, relativo al sistema aeroportuale del Paese, ha reso inevitabile una considerazione più ampia del settore del traffico aereo, che tenesse conto delle condizioni di contesto in cui gli aeroporti si trovano ad operare. Una di queste condizioni è senza dubbio costituita dal complesso di enti che, assolvendo funzioni di carattere pubblico, governano il settore del traffico aereo civile in Italia, tra i quali un ruolo di particolare rilevanza spetta all'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), ente pubblico non economico, che rappresenta, ai sensi di quanto previsto dal codice della navigazione, « l'autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile » (articolo 687) e all'ENAV (Ente nazionale assistenza al volo), la società per azioni, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, che, sempre in base alle previsioni del codice della navigazione, fornisce i servizi della navigazione aerea. Un ambito di intervento specificamente definito è quello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), che ha il compito di rilevare i casi di incidenti, svolgere inchieste con finalità di prevenzione (non di accertamento di responsabilità) e adottare raccomandazioni nei confronti dei soggetti interessati. All'Agenzia spaziale italiana (ASI), posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, fa capo l'attività di ricerca nel settore spaziale. L'Aero Club d'Italia (AeCI), infine, è l'ente di diritto pubblico che riunisce le associazioni ed enti che operano nel settore dell'aviazione generale (aerei leggeri e ultraleggeri) e si interessano allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti turistico-promozionali, didattici, culturali, sportivi, di utilità sociale e civile.

Si tratta, come si vede, di un complesso di enti e organismi articolato. Il problema che con maggiore insistenza è stato segnalato nel corso dell'indagine riguarda il ruolo dell'ENAC. Sia in relazione ai rapporti tra società di gestione degli aeroporti e compagnie aeree, sia in relazione alla qualità dei servizi per i passeggeri, sono stati infatti auspicati interventi più incisivi dell'ente. È stato tuttavia sottolineato che lo svolgimento dei propri compiti da parte dell'ENAC risulta, nella situazione attuale, ostacolato da inadeguatezze del quadro giuridico e carenza delle risorse necessarie, in primo luogo le risorse umane.

Sotto il profilo giuridico, dovrebbero essere semplificate le procedure di controllo che fanno seguito agli atti di cui l'ENAC predispose l'istruttoria e definisce i contenuti. I poteri di indirizzo e di vigilanza da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbero pertanto esercitarsi in relazione all'impostazione complessiva dell'attività dell'ente, piuttosto che estendersi al controllo dei singoli atti adottati nell'esercizio ordinario dei compiti attribuiti all'ente stesso. Come rilevato con riferimento alla questione dei diritti aeroportuali, l'intervento di semplificazione dovrebbe essere attuato, in par-

ticolare, per quanto riguarda il procedimento relativo alla stipula del contratto di programma, anche al fine di ridurne i tempi.

L'attribuzione all'ENAC delle funzioni relative alla definizione e al controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo dovrebbe associarsi al riconoscimento di efficaci poteri sanzionatori, principalmente di carattere pecuniario, graduabili in proporzione alle infrazioni o ai disservizi riscontrati. A tal fine dovrebbero essere fissati *standard* di sicurezza e qualità dei servizi, il cui mancato rispetto dovrebbe essere sanzionato anche in misura rilevante. Il potere dell'ENAC di comminare sanzioni pecuniarie dovrebbe essere previsto, oltre ai casi già contemplati dalla normativa vigente, nei confronti dei gestori aeroportuali, dei prestatori dei servizi di assistenza al trasporto aereo e al volo, delle imprese di costruzione, dei vettori aerei e delle imprese di manutenzione aeronautica, delle imprese di lavoro aereo e delle scuole di volo, con riferimento anche agli obblighi derivanti dalla normativa adottata dall'ENAC medesimo.

Nell'indagine conoscitiva, infine, è stata evidenziata l'insufficienza, nell'organico effettivo dell'ENAC, dei dipendenti riconducibili ad alcune figure professionali specifiche e la difficoltà di superare tali carenze a causa dei limiti previsti per le assunzioni da parte di enti e organismi pubblici. Al riguardo occorrerebbe un intervento normativo che tenga conto della specificità, sotto il profilo tecnico, delle funzioni che l'ENAC è chiamato a svolgere e, di conseguenza, assicuri un'adeguata presenza delle professionalità necessarie. Contestualmente appare necessario che l'ente sviluppi percorsi formativi del personale che permettano di utilizzare al meglio le risorse attualmente disponibili.

Le misure relative ai poteri dell'ente e alle norme di reclutamento rispondono a esigenze specifiche di un miglior funzionamento dell'ENAC e risultano ancor più necessarie in prospettiva dell'ampliamento delle funzioni dell'ente, che è stato designato a svolgere le funzioni dell'au-

torità nazionale di vigilanza in materia di diritti aeroportuali prevista dalla direttiva 2009/12/CE, sopra richiamata. Proprio l'ampliamento delle competenze dell'ENAC potrebbe peraltro rendere opportuno un intervento di più ampio respiro, volto a rivedere la forma giuridica dell'ente e il suo ordinamento. Già il decreto legislativo n. 250 del 1997, di istituzione dell'ENAC, prefigurava la sua trasformazione in ente pubblico economico entro il 31 luglio 1999 (8). La trasformazione non ha avuto luogo, né sono state adottate iniziative per pervenire a tale risultato. Nell'ambito di un intervento normativo concernente il settore del trasporto aereo, sarebbe opportuno considerare di nuovo la questione, in modo da dare all'ENAC, in relazione ai compiti di certificazione, regolazione, vigilanza e controllo, una forma giuridica e un ordinamento idonei a permettere di svolgere i suddetti compiti con maggiore autonomia, rapidità ed incisività di intervento rispetto a quanto permettano i vincoli connessi alla forma giuridica attuale di ente pubblico non economico. Rispetto a simili obiettivi potrebbe essere presa in considerazione la trasformazione dell'ENAC in Agenzia con forma giuridica di ente pubblico economico, analogamente a quanto previsto, ad esempio, nel caso dell'Agenzia del demanio. Un intervento volto a realizzare una trasformazione di questa portata comporterebbe naturalmente una revisione di ampia parte dei profili concernenti l'ordinamento dell'ente, con particolare riferimento agli organi, ai rapporti con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al regime dei controlli.

L'orientamento della normativa comunitaria ad attribuire in misura sempre più rilevante funzioni ad organismi indipendenti indurrebbe inoltre a prendere in considerazione l'opportunità di istituire un'autorità di regolazione per il settore dei trasporti nel suo complesso.

---

(8) Comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.



Nell'ambito di un intervento di riordino complessivo dell'ENAC si potrebbe altresì valutare l'opportunità, in relazione alle problematiche e alle difficoltà dell'aviazione generale emerse nel corso dell'indagine, di affidare, anche attraverso delega, ad Aero Club d'Italia, interamente o parzialmente, le funzioni relative alla materia esercitate dall'ENAC.

Per quanto concerne ENAV S.p.A., la società ha realizzato negli anni più recenti significativi miglioramenti in termini di efficienza della gestione e superamento della conflittualità, che, in passato, aveva recato grave pregiudizio alla continuità dei servizi resi, per cui, anche in virtù di questi risultati, il controllo del traffico aereo e, più in generale, la fornitura dei servizi della navigazione aerea, nella situazione attuale, si caratterizza, nell'ambito del sistema dell'aviazione civile nazionale, per la qualità e l'affidabilità del servizio. In un'ottica di superamento della frammentazione del sistema, si potrebbe auspicare, tramite ENAV, un più stretto raccordo delle funzioni concernenti la programmazione dei voli e delle relative bande orarie, nonché un'azione di coordinamento, in ambito aeroportuale, delle attività svolte dai molteplici soggetti in esso operanti. In questo modo si promuoverebbe una gestione tecnico-operativa integrata con le società aeroportuali e le compagnie aeree, che permetterebbe il conseguimento di effettivi miglioramenti nello svolgimento dei diversi processi, con concreti benefici per i passeggeri e, in ultima istanza, una più adeguata attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla mobilità.

#### *Le prospettive: il Cielo unico europeo.*

Pur non rappresentando un tema specifico dell'indagine conoscitiva, è stata più volte in essa segnalata la rilevanza degli effetti che, rispetto al sistema di gestione e controllo del traffico aereo, si esplicheranno in rapporto all'attuazione del complesso della normativa comunitaria indicata comunemente con l'espressione « Cielo

unico europeo ». La realizzazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), alla quale l'Italia partecipa con l'iniziativa Blue Med, volta a creare un blocco funzionale di spazio aereo nel bacino del Mediterraneo e coordinata da ENAV, e il programma SESAR (*Single European Sky Air Traffic Management Research*), finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura tecnologica di nuova generazione per la gestione del traffico aereo, sono rivolte ad una integrazione, al di là dei confini nazionali, della gestione stessa del traffico aereo.

I tempi previsti per la realizzazione di queste profonde innovazioni sono rapidi, dal momento che per il 2012 è fissato il termine per l'implementazione dei blocchi funzionali di spazio aereo ed entro il 2014 è previsto il completamento della fase di sviluppo del nuovo sistema di gestione del traffico aereo (*air traffic management*, ATM). Sotto il profilo della strumentazione tecnologica, lo sviluppo dei sistemi di navigazione satellitare porterà ad una crescente integrazione del comparto aereo con quello spaziale, per cui sarà necessario valutare le loro strategie di sviluppo in modo strettamente correlato, favorendo la cooperazione tra gli attori pubblici e privati operanti in ciascuno dei due settori e arrivando ad individuare, anche a livello normativo, un comparto aerospaziale che possa garantire maggiori sinergie tra l'ASI, l'ENAC e l'ENAV. Sotto il profilo dei risultati, il programma di integrazione dei sistemi di gestione e controllo del traffico aereo definito a livello comunitario si pone ambiziosi obiettivi in termini di ampliamento della capacità di traffico nel cielo europeo, incremento della sicurezza, riduzione dei costi e contenimento dell'impatto ambientale dei voli. Rispetto a tali obiettivi risulta opportuno assicurare, con l'impegno di tutti gli attori coinvolti, che le ingenti risorse economiche richieste dal programma SESAR per la realizzazione e il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica siano inserite nel novero degli investimenti strutturali del Paese, con ricadute positive anche sulle importanti realtà industriali del settore.

L'attuazione del programma SESAR avrà un forte impatto anche sugli aeroporti, in quanto centri di smistamento del traffico aereo. Non è casuale che un paragrafo della Comunicazione della Commissione europea, che ha accompagnato le proposte di atti normativi comprese nel cosiddetto secondo pacchetto « Cielo unico europeo », riprendendo le questioni già evidenziate nella citata comunicazione del gennaio 2007, sia dedicato all'esigenza di accrescere la capacità aeroportuale, dal momento che, per assicurare l'efficienza complessiva del sistema del trasporto aereo, la capacità degli aeroporti deve mantenersi in linea con la capacità del sistema di gestione del traffico aereo. È un ulteriore motivo che rende necessario e urgente il potenziamento del sistema aeroportuale del Paese. Gli aeroporti italiani devono infatti presentarsi adeguatamente preparati ad affrontare la sfida del Cielo unico europeo.

#### *Linee di intervento.*

L'indagine conoscitiva ha confermato il ruolo fondamentale che gli aeroporti assumono rispetto alle capacità di sviluppo del traffico aereo e, attraverso di esso, dell'economia del Paese nel suo complesso, anche in considerazione della forte vocazione turistica dell'Italia.

Rispetto ai compiti che devono dimostrarsi in grado di sostenere, dall'indagine conoscitiva è emerso che gli aeroporti italiani, già nella situazione attuale, presentano gravi carenze in termini di accessibilità e collegamenti con la rete ferroviaria e stradale e un livello di servizi non di rado insoddisfacente. Motivo di preoccupazione ancora maggiore è costituito dal fatto che il sistema aeroportuale italiano, nello stato in cui si trova oggi, non pare in grado di sostenere le considerevoli potenzialità di sviluppo del traffico aereo, che, secondo le previsioni illustrate nel corso dell'indagine, aumenterà da circa 130 a 230 milioni di passeggeri entro il 2020 o il 2025.

In Italia vi sono numerosi aeroporti aperti al traffico commerciale, ma si tratta di aeroporti di dimensioni limitate. Per cui il Paese non ha bisogno di un maggior numero di aeroporti, ma di aeroporti più grandi, più efficienti e meglio connessi, attraverso collegamenti intermodali con la rete ferroviaria e stradale, al territorio e al bacino di traffico di riferimento.

Rispetto all'analisi della situazione attuale e all'obiettivo di potenziare il sistema degli aeroporti italiani, per assicurare che siano in condizione di assorbire la prevista crescita del traffico aereo, l'indagine conoscitiva ha permesso di individuare alcune linee di intervento, che richiedono l'impegno sia delle autorità istituzionali competenti, sia dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore.

1) In primo luogo è emersa l'esigenza di pervenire alla definizione di un piano nazionale della rete aeroportuale che disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili.

È in corso, su iniziativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC, uno studio dettagliato sugli aeroporti, che dovrebbe permettere di disporre degli elementi di informazione e di valutazione necessari per definire, da un lato, le esigenze di potenziamento degli aeroporti esistenti e, dall'altro, per verificare la fondatezza delle proposte di realizzazione di nuovi aeroporti ovvero del trasferimento di scali con problemi di sviluppo, dovuti principalmente al tessuto urbano che li circonda.

Nell'ambito del piano dovrebbero essere individuate le seguenti categorie di aeroporti:

a) aeroporti con volumi di traffico intorno a 5 milioni di passeggeri all'anno, che devono considerarsi aeroporti di interesse nazionale; si tratta degli aeroporti ai quali si applica la normativa comunitaria in materia di diritti aeroportuali; sono gli aeroporti sui quali dovrebbero concentrarsi gli interventi di potenzia-

mento infrastrutturale e dei collegamenti intermodali, in particolare collegamenti veloci su ferro e su gomma;

b) aeroporti con un numero di passeggeri annui compreso tra 1 e 5 milioni, che dovrebbero essere oggetto di una regolamentazione semplificata e di una liberalizzazione del sistema di tariffazione, sia pure con modalità che garantiscano il rispetto dei principi individuati a livello comunitario, in modo da permettere che si affermino le strutture più efficienti e competitive;

c) aeroporti con un numero di passeggeri annui stabilmente inferiore a 1 milione, che dovrebbero essere mantenuti in funzione soltanto se rispondenti a esigenze sociali di collegamento del territorio interessato o se idonei a garantire stabilmente una sostenibilità della gestione economica, senza l'intervento di finanziamenti pubblici diretti o indiretti; in assenza di tali condizioni, dovrebbero essere sottratti al traffico commerciale e destinati al traffico merci, oppure allo sviluppo dell'aviazione generale e d'affari e dell'elicotteristica.

2) Ogni decisione in merito alla realizzazione di nuovi aeroporti dovrebbe essere subordinata a una valutazione attendibile e adeguatamente verificata della sostenibilità economica dell'aeroporto, tenendo conto anche dei servizi specificamente destinati all'aeroporto i cui costi ricadono sulla collettività, salvo specifiche situazioni caratterizzate da particolari esigenze di collegamento, a causa della natura del territorio e di gravi carenze della rete ferroviaria, stradale e autostradale.

3) L'inadeguatezza dei collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale costituisce un'emergenza. Occorre concentrare le risorse disponibili per potenziare i collegamenti degli aeroporti di interesse nazionale (Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Linate, Venezia, Catania, Napoli, Palermo). Per assicurare il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia

di infrastrutture di trasporto, occorre, in relazione ai singoli aeroporti, avviare con largo anticipo un'attività condivisa di pianificazione, che coinvolga tutti i soggetti responsabili delle scelte politiche, gestionali e tecniche in materia di infrastrutture di trasporto, tenendo conto di quelle che saranno le prospettive di crescita dell'aeroporto nel medio periodo.

4) In rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, si impone l'esigenza di un potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in particolare negli aeroporti di maggiore rilevanza.

Anche in relazione alle esigenze di finanziamento di tali investimenti, occorre pervenire tempestivamente al recepimento organico della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, attraverso un intervento normativo organico di revisione della relativa disciplina. Gli interventi adottati nel frattempo per disporre un incremento dei diritti aeroportuali dovrebbero avere carattere transitorio e prevedere vincoli stringenti per assicurare la destinazione del gettito derivante dall'incremento dei diritti alla realizzazione degli investimenti.

È necessario semplificare le procedure e ridurre i tempi di approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuale.

Per permettere una pianificazione a medio termine dello sviluppo infrastrutturale degli aeroporti potrebbe essere opportuno individuare appositi strumenti di programmazione che le società di gestione aeroportuale sarebbero tenute ad adottare e aggiornare regolarmente, recuperando ed eventualmente rivedendo la disciplina dettata in materia di Piani di sviluppo aeroportuale.

5) Sarebbero opportuni interventi normativi volti a rafforzare i poteri di controllo dell'ENAC nei confronti dei gestori aeroportuali, dei vettori, dei prestatori di servizi; in particolare, dovrebbero essere definiti standard di sicurezza e qualità dei

servizi, il cui mancato rispetto dovrebbe essere sanzionato in misura rilevante. Al tempo stesso, in relazione ai limiti imposti per esigenze finanziarie alle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, dovrebbero essere adottate apposite misure per assicurare all'ente l'adeguata disponibilità delle professionalità necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Con un intervento di portata più ampia, ai fini di garantire all'ente una più ampia autonomia e flessibilità di gestione, si potrebbe altresì procedere alla trasformazione dell'ENAC in Agenzia con forma giuridica di ente pubblico economico. In una prospettiva più ampia una specifica riflessione potrebbe essere dedicata all'opportunità di istituire un'apposita autorità di regolazione del settore dei trasporti nel suo complesso.

6) Dovrebbero essere promossi, con un ruolo di impulso e di coordinamento di ENAV SpA, interventi finalizzati a sviluppare l'integrazione operativa tra tutti i soggetti operanti in ambito aeroportuale, che potrebbe tradursi in un rilevante miglioramento dei livelli di servizio a beneficio dei passeggeri. Nell'ambito di un mercato dei servizi di navigazione aerea sempre più internazionale e competitivo sembrerebbe altresì utile sostenere l'attività di ENAV relativa a quegli obiettivi e quelle iniziative volte a favorire il rafforzamento della società, anche sotto il profilo economico e gestionale, valorizzando le sue competenze tecniche.

7) Per fronteggiare gli effetti negativi del dissesto delle compagnie aeree, sarebbe opportuno prevedere specifiche forme di tutela a vantaggio delle società di gestione, delle società che forniscono i servizi di assistenza a terra e dei passeggeri, tra cui in particolare l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

8) Dovrebbero essere introdotte misure anche di carattere legislativo che semplifichino la disciplina concernente le società di *handling* e garantiscano condizioni di parità tra tutti gli operatori del settore. Interventi di semplificazione dovrebbero riguardare altresì la disciplina relativa ai servizi antincendio e alle modalità di rifornimento del carburante.

9) Occorre realizzare azioni coerenti di sostegno al trasporto aereo di merci, che comprendano l'individuazione di aeroporti da specializzare come *hub* per il trasporto di merci, il potenziamento dei collegamenti intermodali, l'attuazione di interventi normativi e amministrativi volti al sostegno di tale attività in relazione allo svolgimento dei voli notturni, alla concorrenza e al livello qualitativo dei servizi di *handling*, alla maggiore flessibilità di orario dei servizi doganali, all'armonizzazione della regolazione concernente la sicurezza con quella doganale e all'uniformità delle prassi applicative.

10) Occorre favorire lo sviluppo dell'aviazione generale e d'affari, mediante la possibilità di accesso agli aeroporti di dimensioni medie e medio-piccole, la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei costi dei servizi per i piccoli aeroporti, anche affidando ad Aero Club d'Italia la gestione delle procedure amministrative e di controllo in materia di aviazione generale.

La Commissione si riserva di vigilare sull'attuazione, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo amministrativo, delle linee di intervento individuate nel presente documento, anche attraverso lo svolgimento di periodiche audizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e degli altri soggetti pubblici competenti nel settore.

PAGINA BIANCA



ALLEGATO: TABELLE

**TABELLA 1****PASSEGGERI PER I PRIMI TRENTA AEROPORTI EUROPEI**

Anno 2008

N. ordine	Paese	Aeroporto	Passeggeri (in migliaia)	Di cui:		
				Voli nazionali	Voli interni all'UE	Voli extra UE
1	UK	London/Heathrow	66.907	5.563	22.324	39.021
2	FR	Paris/Charles De Gaulle	60.496	5.167	25.720	29.608
3	DE	Frankfurt/Main	53.189	6.362	19.966	26.861
4	ES	Madrid/Barajas	50.366	20.551	18.001	11.814
5	NL	Amsterdam/Schiphol	47.404	43	26.554	20.807
6	IT	Roma/Fiumicino	34.815	13.453	12.985	8.377
7	DE	München	34.399	9.839	15.337	9.223
8	UK	London/Gatwick	34.162	3.731	19.468	10.963
9	ES	Barcelona	30.364	12.633	13.901	3.831
10	FR	Paris/Orly	26.188	14.603	5.806	5.778
11	IE	Dublin	23.379	828	19.936	2.616
12	ES	Palma de Mallorca	22.807	6.313	15.602	892
13	UK	London/Stansted	22.338	2.343	18.595	1.400
14	DK	København/Kastrup	21.687	1.894	13.650	6.142
15	UK	Manchester	21.062	2.944	11.847	6.272
16	AT	Wien/Schwechat	19.687	684	12.446	6.557
17	IT	Milano/Malpensa	19.012	3.086	9.655	6.272
18	BE	Bruxelles/National	18.369	2	12.047	6.320
19	SE	Stockholm/Arlanda	18.126	4.849	9.352	3.925
20	DE	Düsseldorf	18.103	4.440	8.485	5.179
21	EL	Athinai	16.362	5.796	7.811	2.755
22	DE	Berlin/Tegel	14.454	6.983	5.275	2.195
23	PT	Lisboa	13.604	2.009	8.023	3.572
24	FI	Helsinki/Vantaa	13.435	2.701	7.844	2.889
25	DE	Hamburg	12.782	5.534	5.069	2.179
26	ES	Malaga	12.754	2.794	9.298	662
27	CZ	Praha/Ruzyne	12.587	139	9.191	3.256
28	FR	Nice/Côte d'Azur	10.365	4.370	4.546	1.449
29	DE	Köln/Bonn	10.296	3.716	4.791	1.790
30	UK	London/Luton	10.174	1.321	7.867	986

Fonte: Eurostat.

**TABELLA 2****TRAFFICO PASSEGGERI PER ANNO NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI**

Anno 2008

	TRASPORTO TOTALE	<i>di cui:</i>		
		TRASPORTO NAZIONALE	TRASPORTO INTERNAZIONALE	TRASPORTO INTERCONTINENTALE
GRAN BRETAGNA	213.888	24.889	123.598	65.402
GERMANIA	166.095	25.183	85.418	55.494
SPAGNA	161.401	40.792	100.568	20.041
FRANCIA	122.724	26.934	52.100	43.690
ITALIA	105.217	28.338	57.205	19.674

Fonte: Eurostat.

**TABELLA 3A**

**NUMERO AEROPORTI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI**  
 (passeggeri superiori a 15.000 annui)  
 Anno 2007

	<i>Volume di traffico superiore a 15.000 passeggeri/anno</i>
GRAN BRETAGNA	54
GERMANIA	73
SPAGNA	41
FRANCIA	65
ITALIA	44*

Fonte: Eurostat.

(\*) Sulla base dei dati contenuti nello Studio per lo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale elaborato da One Works, KPMG e Nomisma per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAC, nel 2008 gli aeroporti con volume di traffico superiore a 15.000 passeggeri all'anno sono risultati essere 40 e gli aeroporti con volume di traffico inferiore a 15.000 movimenti annui sono risultati pari a 6 (nel calcolo non è computato l'aeroporto di Comiso).

**TABELLA 3B**

**NUMERO AEROPORTI NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI**  
 (passeggeri superiori a 150.000 annui)  
 Anno 2008

	<i>Volume di traffico tra 150.000 e 1 milione passeggeri/anno</i>	<i>Volume di traffico tra 1 e 3 milioni passeggeri/anno</i>	<i>Volume di traffico tra 3 e 5 milioni passeggeri/anno</i>	<i>Volume di traffico superiore a 5 milioni passeggeri/anno</i>
GRAN BRETAGNA	12	6	2	13
GERMANIA	6	9	2	9
SPAGNA	8	11	5	10
FRANCIA	25	10	1	6
ITALIA	12	8	6	7

Fonte: Eurostat; per l'Italia fonte ENAC.

**TABELLA 4**  
**PASSEGGERI PER I PRIMI QUATTRO AEROPORTI**  
**DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI**  
 Anno 2008

<i>I aeroporto</i>	<i>II aeroporto</i>	<i>III aeroporto</i>	<i>IV aeroporto</i>	<i>Totale 4 aeroporti</i>	<i>Totale nazionale</i>	<i>% incidenza</i>
<i>FRANCIA</i>						
Parigi/De Gaulle	Parigi/Orly	Nizza	Lione			
60.496	26.188	10.365	7.924	104.973	122.724	85,54
<i>GERMANIA</i>						
Francoforte	Monaco	Düsseldorf	Amburgo			
53.189	34.399	18.103	12.782	118.473	166.095	71,33
<i>GRAN BRETAGNA</i>						
Londra/Heathrow	Londra/Gatwick	Londra/Stansted	Manchester			
66.907	34.162	22.338	21.062	144.469	213.888	67,54
<i>SPAGNA</i>						
Madrid	Barcellona	Palma di Maiorca	Malaga			
50.366	30.364	22.807	12.754	116.291	161.401	72,05
<i>ITALIA</i>						
Roma/Fiumicino	Milano/Malpensa	Milano/Linate	Venezia			
34.815	19.026	9.321	6.850	70.012	105.217	66,54

Fonte: Eurostat; per l'Italia fonte Enac.



**TABELLA 5**  
**AEROPORTI ITALIANI**  
**APERTI AL TRAFFICO COMMERCIALE DI LINEA**  
**Anno 2008**

	<i>Albenga</i>	<i>Alghero</i>	<i>Ancona</i>	<i>Aosta (*)</i>	<i>Bari</i>	<i>Bergamo</i>	<i>Bologna</i>	<i>Bolzano</i>
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>								
Passeggeri 2008	1.841	1.383.296	410.000	3.057	2.465.539	6.500.000	4.124.298	64.554
Cargo (ton)	0	1.307	6.430	0	3.887	122.213	26.467	0
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>								
Bacino di utenza territoriale (kmq)	8.380	4.320	13.560	11.000	16.600	23.400	27.500	4.800
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	1.920	350	2.840	3.040	3.280	11.100	7.230	870
<i>SEDIME AEROPORTO</i>								
Sedime aeroportuale civile (ha)	105	254	194	34	233	272	234	65
Area militare (ha)	5	42	0	0	121	26	28	13
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>								
Numero piste	1	1	1	1	1	2	1	2
Lunghezza piste (m)	1.429	3.000	2.692	1.246	2.440	Pista 1: 2.934 Pista 2: 778	2.803	Pista 1: 1.294 Pista 2: 698
Stand (n)	2	17	17	6	18	32	27	2
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>								
Superficie lorda terminal (mq)	1.350	17.000	15.500	2.000	30.800	34.150	44.000	800
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>								
<i>Distanze</i>								
dalla città principale (km)	7	13	13	2	15	5	5	6
dall'aeroporto più vicino (km)	80	125	100		125	45	/	
<i>Parcheggi</i>								
Superficie (mq)		21.000	16.200		76.000		/	
Posti auto (n)	100	824	621	80	1.810	5.500	/	100

(continua)

(\*) L'aeroporto di Aosta nel 2008 è stato interessato da lavori infrastrutturali che ne hanno ridotto l'operatività ad alcuni mesi. Nel 2007, con l'aeroporto operativo per tutto l'anno, i passeggeri erano stati 9.863. A seguito dei lavori, la lunghezza della pista è aumentata da 1.246 a 1499 m.

(segue)

	Brescia	Brindisi	Cagliari	Catania	Comiso	Crotone	Cuneo	Elba
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>								
Passeggeri 2008	253.598	967.546	2.924.805	6.020.606	-	89.330	79.379	10.360
Cargo (ton)	36.770	131	4.901	8.773		0	0	0
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>								
Bacino di utenza territoriale (kmq)	21.600	7.230	8.600	14.300	8.400	4.260	18.800	380
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	10.600	2.940	890	2.720	660	455	4.040	66,5
<i>SEDIME AEROPORTO</i>								
Sedime aeroportuale civile (ha)	300	246	246	225	296	153	179	21
Area militare (ha)	50	42	66	10	0	2	0	0
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>								
Numero piste	1	2	1	1	1	1	2	1
Lunghezza piste (m)	2.990	Pista 1: 3.050 Pista 2: 1.800	2.800	2.435		2.000	Pista 1: 2.316 Pista 2: 2.100	1.100
Stand (n)	26	14	36	32	6	7	17	2
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>								
Superficie lorda terminal (mq)	7.250	13.150	41.290	43.310	3.600	3.600	4.350	475
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>								
<i>Distanze</i>								
dalla città principale (km)	18	10	6	2	5	15	16	2
dall'aeroporto più vicino (km)	60	70	230	209	80	100	65	
<i>Parcheggi</i>								
Superficie (mq)	32.000	18.204				3.000		
Posti auto (n)	800	3.135	2.133	1.800		100	400	30

(continua)

(segue)

	<i>Firenze</i>	<i>Foggia</i>	<i>Forlì</i>	<i>Genova</i>	<i>Grosseto</i>	<i>Lamezia Terme</i>	<i>Lampedusa</i>	<i>Milano Linate</i>
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>								
Passeggeri 2008	1.926.837	29.231	772.078	1.170.163	5.627	1.495.421	184.344	9.321.777
Cargo (ton)	85	0	4	1.449	0	1.978	47	20.007
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>								
Bacino di utenza territoriale (kmq)	22.000	17.000	16.200	21.100	10.600	10.560	25	30.000
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	5.380	2.800	3.610	6.660	990	1.630	6.100	9.015
<i>SEDIME AEROPORTO</i>								
Sedime aeroportuale civile (ha)	120	211	206	164	12	229	66	394
Area militare (ha)	0	0	0	0	305	15	8	0
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>								
Numero piste	1	1	1	1	1	1	1	2
Lunghezza piste (m)	1.600	1.443	2.560	2915	2.350	2.400	1.800	Pista 1: 2.442 Pista 2: 600
Stand (n)	14 - 28	5	17	32	/	21	3	36
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>								
Superficie lorda terminal (mq)	7.550	2.350	6.250	12.550	1.400	15.700	1.300	85.050
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>								
<i>Distanze</i>								
dalla città principale (km)	5	3	4	7,2	3	12	1	15
dall'aeroporto più vicino (km)	83	135	60	140	70			56
<i>Parcheggi</i>								
Superficie (mq))	26.486		19.000		1.950			90.000
Posti auto (n)	886	93	1.070	820	63	677		4.468

(continua)

(segue)

	<i>Milano Malpensa</i>	<i>Napoli</i>	<i>Olbia</i>	<i>Palermo</i>	<i>Pantelleria</i>	<i>Parma</i>	<i>Perugia</i>	<i>Pescara</i>
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>								
Passeggeri 2008	19.026.641	5.594.043	1.739.619	4.424.867	153.268	285.409	110.879	396.188
Cargo (ton)	415.952	3.619	802	4.320	79	0	0	3.338
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>								
Bacino di utenza territoriale (kmq)	19.200	15.200	6.900	8.040	83	10.200	13.100	14.000
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	10.800	6.200	290	1.760	7.800	9.850	3.000	2.050
<i>SEDIME AEROPORTO</i>								
Sedime aeroportuale civile (ha)	1.257	217	192	391	12	93	207	149
Area militare (ha)	0	41	0	0	140	0	0	0
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>								
Numero piste	2	1	1	2	2	1	1	1
Lunghezza piste (m)	Pista 1 e 2: 3.920	2.628	2.450	Pista 1: 3.325 Pista 2: 2.070	Pista 1: 1.675 Pista 2: 1.232	2.120	2.199	2.420
Stand (n)	170	24	35	25	8	9	5	5
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>								
Superficie lorda terminal (mq)	315.000	30.700	43.800	35.400	1.600	2.000	1.150	11.150
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>								
<i>Distanze</i>								
dalla città principale (km)	38	6	2	32		8	12	3
dall'aeroporto più vicino (km)	77			90		100		167
<i>Parcheggi</i>								
Superficie (mq)	192.220		71.970	77.996				
Posti auto (n)	10.722	1500	2.378	1.364	165	189		500

(continua)

(segue)

	<i>Pisa</i>	<i>Reggio Calabria</i>	<i>Rimini</i>	<i>Roma Ciampino</i>	<i>Roma Fiumicino</i>	<i>Salerno</i>	<i>Siena</i>
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>							
Passeggeri 2008	3.940.490	491.302	417.879	4.778.059	34.815.230	18.067	798
Cargo (ton)	9.824	180	1.881	19.644	153.022		0
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>							
Bacino di utenza territoriale (kmq)	15.300	4.430	14.800	21.800	17.800		5.690
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	4.120	1.070	3.300	6.000	5.700	5.800	2.320
<i>SEDIME AEROPORTO</i>							
Sedime aeroportuale civile (ha)	30	140	365	133	1.610	110	159
Area militare (ha)	348	0	0	95	0	13	0
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>							
Numero piste	2	2	1	1	4	1	1
Lunghezza piste (m)	Pista 1: 2.993 Pista 2: 2.488	Pista 1: 2.000 Pista 2: 1.700	2.965	2.200	Pista 1: 3.600 Pista 2: 3.900 Pista 3: 3.900 Pista 4: 3.300	1.500	1.390
Stand (n)	21	6	9	41	124	17	3
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>							
Superficie lorda terminal (mq)	48.940	6.350	15.500	21.790	318.200	1.990	450
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>							
<i>Distanze</i>							
dalla città principale (km)	2		8	15	32	20	13
dall'aeroporto più vicino (km)	80		110	31,3	31,3	75	
<i>Parcheggi</i>							
Superficie (mq)				17.000	257.233		
Posti auto (n)	2.500	250	300	1.099	10.312	15	30

(continua)

(segue)

	Taranto Grott.	Torino	Tortoli	Trapani	Treviso	Trieste	Venezia	Verona
<i>VOLUMI DI TRAFFICO</i>								
Passeggeri 2008	2.900	3.402.047	17.229	530.779	1.697.720	779.000	6.850.000	3.366.766
Cargo (ton)	378	2.899	0	27	8.647	188	22.660	
<i>BACINI DI UTENZA (accessibilità in 90 minuti)</i>								
Bacino di utenza territoriale (kmq)	12.800	22.400	3.800	4.300	10.760	7.390	10.500	18.550
Utenti potenziali (territoriali) (migliaia)	3.020	7.850	126	4.150	3.600	1.760	3.540	8.170
<i>SEDIME AEROPORTO</i>								
Sedime aeroportuale civile (ha)	223	245	25	26	128	247	336	371
Area militare (ha)	98	76	0	559	19	0	0	0
<i>INFRASTRUTTURE AIR SIDE</i>								
Numero piste	1	1	1	1	1	1	2	1
Lunghezza piste (m)	3.200	3.300	1.194	2.700	2.420	3.000	Pista 1: 3.300 Pista 2: 2.780	3.067
Stand (n)	1	31	2	12	15	32	37	30
<i>INFRASTRUTTURE LANDSIDE</i>								
Superficie lorda terminal (mq)	3.500	51.150	300	9.500	11.000	12.600	53.000	21.750
<i>ACCESSIBILITÀ E SOSTA</i>								
<i>Distanze</i>								
dalla città principale (km)	20	16	2	20	3	33	12	12
dall'aeroporto più vicino (km)	50	65		100	29		29	60
<i>Parcheggi</i>								
Superficie (mq)				17.169				
Posti auto (n)		3.000		563	1.000	1.100	6.000	3.325

Fonte: « Studio per lo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale » elaborato da One Works, KPMG e Nomisma per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ENAC.



## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01203 Giorgio Merlo: Carenza del segnale televisivo digitale terrestre nei territori delle province di Torino e Cuneo.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, è opportuno precisare che il passaggio alla tecnologia digitale nelle province di Torino e di Cuneo, a cui gli Interroganti fanno riferimento, concerne la fase di transizione, cosiddetto *switch over*, consistente nell'anticipazione delle trasmissioni in tecnica digitale dei programmi di RAI 2 e di Rete 4, attuata allo scopo di preparare l'utenza al definitivo e completo passaggio (*switch off*) dell'area interessata alla ricezione digitale, limitando il più possibile situazioni di disagio.

Con lo *switch off* già avvenuto nel territorio in esame, fra il 24 settembre ed il 7 ottobre 2009 scorso, le problematiche evidenziate appaiono, quindi, superate, pur se non è possibile escludere la sussistenza di disagi, che le principali emittenti stanno provvedendo a risolvere, in aree in

cui la ricezione del segnale si presenta difficoltosa, a causa dell'orografia dei territori.

Si evidenzia, infine, che il passaggio al digitale continuerà a garantire il rispetto degli obblighi di copertura del concessionario televisivo pubblico sia in termini di territorio che di popolazione, previsti dal Contratto di servizio in vigore e da quello per il triennio 2010-2012 in fase di approvazione e dalla normativa vigente in materia.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, attraverso gli Uffici competenti, ad effettuare puntuali monitoraggi su tutto il territorio nazionale segnalando ai gestori televisivi le tecniche da adottare al fine di garantire a tutti gli utenti la fruizione del servizio pubblico radiotelevisivo.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01756 Palomba: Malfunzionamenti dell'ufficio postale di Capoterra (CA).****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto in esame, la società Poste Italiane ha evidenziato che l'ufficio postale di Capoterra, aperto anche durante il turno pomeridiano, è stato ristrutturato nel 2003, secondo i canoni del *lay-out* aziendale ed è dotato di sette sportelli, un area prodotti finanziari ed un cash dispenser fruibile h 24.

La Società ha precisato che tale ufficio è stato oggetto di diverse iniziative finalizzate a migliorare la qualità del servizio erogato; in particolare si è provveduto ad affiancare al direttore dell'ufficio una figura professionale specializzata, incaricata di ottimizzare l'applicazione delle risorse disponibili.

Al fine di favorire un'affluenza regolare dei pensionati, è stata variata anche la calendarizzazione dei giorni di erogazione dei ratei pensionistici, proporzionalmente ripartita nell'arco dei primi 15 giorni del mese.

A seguito di tali interventi, è stato registrato un generale miglioramento e i tempi di attesa sono diminuiti. Poste Italiane sta, comunque, valutando l'introduzione di ulteriori correttivi al sistema di gestione delle attese, al fine di migliorare ancora la qualità del servizio erogato.

La società ha, inoltre, fatto presente che, purtroppo, non sussistono ancora i presupposti per l'apertura di un secondo ufficio postale nel Comune di Capoterra, soprattutto in considerazione della quantità di operazioni svolte quotidianamente oltre che degli interventi migliorativi effettuati.

Il Ministero dello sviluppo economico non mancherà, comunque, di vigilare attraverso gli uffici competenti, affinché venga garantito il corretto svolgimento del servizio universale.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01772 Tullo: Situazione occupazionale dei lavoratori dell'ex agenzia Are, concessionaria di Poste italiane SpA.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base delle informazioni acquisite presso la società Poste Italiane.

Da tali informazioni risulta che il contratto d'appalto, relativo all'affidamento del servizio di recapito delle raccomandate nella città di Genova, stipulato con la Ditta Individuale « Carlo D'Angelo », trasformatasi poi in Cooperativa ACT, è stato risolto con effetti dal 1° luglio 2009, a seguito di una grave violazione del contratto, nonché della vigente normativa in tema di appalti pubblici, in tema di divieto di cessione del contratto a terzi.

La società Poste Italiane, al fine di garantire gli standard ed il livello di qualità del servizio atteso dalla clientela ha, quindi, dovuto internalizzare il servizio di recapito durante tutto il periodo necessario all'emanazione di un nuovo bando di gara, ricorrendo all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato.

Per l'esattezza, nel territorio della Regione Liguria, è stato assunto un contingente di personale a tempo determinato pari a 87 unità, utilizzato nel settore del recapito per il periodo 1° luglio 2009-31 ottobre 2009, di cui 49 unità, impiegate nello svolgimento delle attività di recapito, precedentemente svolte dalla Cooperativa ACT.

A tal riguardo, occorre segnalare che l'eventuale passaggio delle risorse umane, in caso di cessazione dell'appalto, sarebbe stato possibile soltanto a seguito di una nuova procedura di affidamento del ser-

vizio e di successivo subentro della nuova Agenzia aggiudicatrice, così come previsto dal Memorandum sottoscritto dall'ex Ministero delle Comunicazioni, la società Poste Italiane e le Agenzie di Recapito l'11 dicembre 2007.

Per quanto riguarda l'emanazione del nuovo bando di gara, la Società ha comunicato che in data 21 ottobre 2009 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura con chiamata da Albo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo n. 163 del 2006, avente ad oggetto il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari, suddiviso in 8 lotti.

Le migliori offerte per i lotti relativi alla città di Genova sono risultate quelle dell'Agenzia di Recapito Espressi S.r.l. Si segnala che su tali offerte Poste Italiane ha effettuato delle verifiche in quanto risultavano « anormalmente basse », richiedendo alla predetta Agenzia idonei documenti giustificativi.

A seguito di tali verifiche, lo scorso dicembre Poste Italiane ha ritenuto di dover escludere dalla gara l'Agenzia di Recapito Espressi S.r.l. in quanto la documentazione fornita da quest'ultima non risultava idonea a giustificare l'anomalia dell'offerta.

Sono state, quindi, esaminate le offerte dei secondi in graduatoria e in data 28 gennaio 2010 sono stati aggiudicati per la città di Genova: il lotto n. 1 dalla Società

Gestore Servizi Postali Srl e i lotti n. 4 e 6 dalla società Transystem S.p.a..

Attualmente, Poste Italiane è in attesa di ricevere dalle citate Società e dagli Enti preposti (Agenzia delle Entrate, Prefettura, Provincia, Inps e Inail) la documentazione necessaria e propedeutica alla stipula degli Accordi Quadro aventi ad oggetto il ser-

vizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari.

Il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a monitorare la vicenda, verificando la corretta applicazione del citato Memorandum del 2007, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-02394 Desiderati: Disservizi postali nel territorio della provincia di Monza e Brianza e in particolare nel comune di Villasanta.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Interrogante segnala lamentele circa i ritardi e i disservizi nel recapito postale da parte di cittadini nel comune di Villasanta e in tutti i comuni della provincia di Monza-Brianza.

Al riguardo si segnala quanto segue.

La Concessionaria Poste Italiane ha precisato che il servizio di recapito nel Comune di Villasanta è curato dal Centro Primario di Distribuzione di Monza.

I disagi segnalati, verificatisi durante le recenti festività natalizie, sono stati parzialmente determinati dall'imperfetta conoscenza del territorio da parte di un portalettere, assunto con contratto a tempo determinato, al quale era stata affidata una delle sette zone di recapito in cui è ripartito il territorio in esame.

La Società ha evidenziato che, in ogni caso, i rallentamenti che talvolta si sono verificati in fase di consegna, soprattutto in concomitanza di incrementi eccezionali

dei flussi di traffico, sono stati, comunque, tempestivamente superati, ricorrendo al supporto di altri addetti al recapito.

In altre località della provincia di Monza Brianza, invece, i disagi sono stati conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche e delle eccezionali nevicate che durante lo scorso mese di dicembre hanno interessato tutto il Nord dell'Italia e che, talvolta, hanno condizionato il servizio di recapito, in particolare nelle località che già presentavano difficili condizioni di viabilità.

Il Ministero dello sviluppo economico non mancherà di vigilare, tramite gli uffici competenti, sulla situazione denunciata. Il servizio di recapito nelle zone in parola è comunque sottoposta ad un costante monitoraggio per assicurare interventi tempestivi in caso di necessità e garantire costantemente adeguati livelli di qualità del servizio.

ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-02461 Mariani: Riduzione dei servizi postali nel centro storico di Lucca.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Interrogante segnala disagi dei cittadini, residenti nel centro storico di Lucca.

Al riguardo Poste italiane ha segnalato che, in vista della prossima completa liberalizzazione del settore postale, è stato già da tempo messo in atto un piano di riorganizzazione del servizio di recapito, al fine di ottimizzarne le prestazioni su tutto il territorio nazionale e mantenere livelli di qualità competitivi, che permettano di rafforzare la posizione dell'Azienda sul mercato.

In particolare, nel territorio in questione, dopo un'attenta valutazione dell'idoneità dei siti da utilizzare per il servizio di recapito, nel novembre 2009 la Società ha effettuato il trasferimento del servizio di consegna delle raccomandate, non recapitate per assenza del destinatario (cosiddette « inesitate »), dall'Ufficio postale di Lucca Centro a quello di Lucca Piaggia, in località San Filippo, distanti circa 3 Km l'uno dall'altro.

L'Ufficio postale di Lucca Piaggia è ubicato in una zona servita da numerose corse giornaliere di mezzi pubblici urbani che, tra l'altro, prevedono anche agevolazioni tariffarie a favore dei cittadini che abbiano superato il settantesimo anno di età. La struttura è inoltre dotata di ampi spazi adibiti a parcheggio ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario 8.15-18.00 ed il sabato con orario 8.15-12.30.

La società Concessionaria ha precisato che il trasferimento del servizio presso questa nuova sede, adiacente ai locali dove

stazionano i portalettere e si svolgono le altre attività connesse al servizio di recapito, consente di velocizzare i tempi di consegna delle raccomandate inesitate.

Nel territorio della provincia di Lucca, i livelli qualitativi del servizio di recapito risultano corrispondenti ai normali standard operativi ed il numero di unità applicate al servizio è idoneo ad assicurare il suo corretto svolgimento.

Alla fine del 2009 il numero di risorse complessive, secondo i dati forniti dalla Società, risulta su scala provinciale in leggera flessione rispetto all'inizio dello stesso anno, con una concentrazione del decremento delle unità di staff e del personale applicato agli stabilimenti.

Diversamente, il numero delle unità addette al recapito è rimasto invariato nel corso del 2009 e denota una crescente stabilizzazione. Infatti, a fronte di una riduzione del personale « flessibile » si è registrata una crescita dell'organico « stabile » e l'attuale copertura delle zone di recapito si attesta su un livello che risulta, rispetto alle esigenze di servizio, più che adeguato.

Anche il personale applicato presso gli Uffici postali è rimasto invariato nel corso del 2009, con un valore coerente con i fabbisogni previsti.

Poste Italiane ha assicurato, infine, che la leggera contrazione dell'organico, registrata a livello provinciale, non ha coinvolto le strutture a diretto contatto con la clientela, vale a dire il personale portalet-



tere e le risorse preposte agli Uffici postali, ed ha, in ogni caso, consentito di mantenere i normali, adeguati, standard di qualità del servizio reso alla clientela.

Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, è sempre, comunque, attento nel vigilare

sulla qualità del servizio reso dalla Concessionaria universale, sia attraverso la propria attività ispettiva che tramite il confronto con le Autorità locali, al fine di armonizzare le esigenze aziendali di Poste Italiane con quelle delle popolazioni residenti nel territorio.

## ALLEGATO 8

**Legge comunitaria 2009. (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

L'efficienza e la qualità dei servizi resi dalla rete pubblica postale – quale strumento di integrazione dei tessuti economici e sociali delle aree territorialmente disagiate del Paese – hanno un impatto immediato sulle prospettive di sviluppo dell'economia nazionale e sulla coesione sociale.

Nel settore postale si registrano negli ultimi anni una serie di spinte evolutive, quali la domanda e le maggiori esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione ed introduzione di nuove tecnologie, passaggio a strumenti di comunicazione elettronici apertura del mercato.

Per far fronte alla pressione concorrenziale, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali stanno diversificando la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione.

I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive (come il passaggio al digitale e le comunicazioni elettroniche), che differiscono dai servizi postali tradizionali.

Le direttive europee 97/67/CE, 2002/39/CE e la recente Terza direttiva la 2008/6/CE hanno fissato al 31 dicembre 2010 la data per la completa liberalizzazione del settore postale con il venir meno dell'area riservata del fornitore del servi-

zio universale, assecondando le spinte evolutive che già da anni hanno contrassegnato il settore.

L'avvicinarsi del termine di recepimento è stata la ragione per cui, dopo una articolata fase di elaborazione, si è deciso di utilizzare, ancorché in via emendativa la legge comunitaria 2009.

Tale processo comporterà l'attivazione di importanti procedure quali l'affidamento del servizio universale, l'esigenza di una regolamentazione che segua le evoluzioni del mercato, unitamente ad un rafforzamento delle azioni di vigilanza.

Si segnala altresì che nella proposta iniziale era prevista la designazione di un'Autorità indipendente di settore, prevista dalla Direttiva in questione, anche al fine di rispondere alla contestazione della Commissione Europea che ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'Infrazione n. 2149 del 2009.

Allo stato l'Istituzione di tale Autorità non è più prevista nella proposta di legge in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

Si ritiene comunque opportuno evidenziare alla Commissione la necessità di reintrodurre il criterio in base al quale veniva istituito l'Organismo, eventualmente munito della clausola di invarianza di spesa.

Ciò premesso, si illustrano le ragioni e gli scopi dei criteri direttivi proposti, da inserire nella relativa delega legislativa.

**Criteri direttivi:**

Criterio 1 (a): determinare, nel contesto di piena apertura del mercato, le

condizioni concernenti la fornitura dei servizi postali e del servizio postale universale, nonché di accesso ad elementi dell'infrastruttura della rete o dei servizi postali a condizioni trasparenti e non discriminatorie, assicurando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997, che a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali.

Con la norma proposta viene eliminata la residua quota di monopolio prevista in favore del fornitore del servizio universale e vengono sanciti i principi e le condizioni per l'offerta dei servizi e per l'accesso alla rete postale.

Le reti postali, in particolare nelle zone remote e nelle regioni montuose e insulari, svolgono un ruolo importante al fine di integrare gli operatori economici nell'economia nazionale globale mantenere la coesione sociale e salvaguardare l'occupazione. I punti di accesso ai servizi postali nelle zone rurali e remote possono inoltre costituire un'importante rete infrastrutturale ai fini dell'accesso universale ai nuovi servizi di comunicazione elettronica.

Criterio 2 (b): garantire che la fornitura dei servizi postali risponda alle esigenze essenziali, come definite dalla direttiva 2008/06/CE con particolare riferimento al rispetto del principio di non discriminazione nonché delle condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento

È di essenziale importanza completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita economica e creare nuovi e migliori posti di lavoro nonché consolidare il ruolo che i servizi d'interesse economico generale svolgono in un'economia dinamica e competitiva.

Le esigenze essenziali, in base alla direttiva in questione, sono i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali ad esempio: la riservatezza della corrispondenza,

la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge.

Criterio 3 (c): garantire che la designazione del fornitore del servizio postale universale copra un periodo sufficiente ad assicurarne la redditività degli investimenti. Fissare i principi tariffari e di trasparenza contabile. Fissare principi e criteri ai fini del calcolo per la determinazione del costo netto della fornitura del servizio universale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 97/67/CE e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 alla direttiva 97/67/CE in materia di orientamenti per il calcolo dell'eventuale costo netto del servizio universale.

In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo, al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, deve essere mantenuto l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari.

Tale obbligo consentirà di adottare decisioni relative al servizio universale, determinare se gli obblighi del servizio universale imposti comportino un costo netto e rappresentino un onere finanziario eccessivo per il fornitore del servizio universale, nonché garantire che le tariffe applicate al servizio universale siano conformi ai principi tariffari di cui alla direttiva 97/67/CE in vista dell'effettivo concretizzarsi della concorrenza.

Poiché la terza direttiva non fissa criteri puntuali per risolvere il problema del finanziamento ma si limita ad elencare le possibili opzioni (di finanziamento), sarà pertanto necessario individuare per il mercato postale nazionale le soluzioni più efficaci che consentano di finanziare l'onere del servizio universale nel nuovo scenario competitivo.

In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la supervisione dell'Autorità di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto

delle operazioni di un fornitore del servizio universale quando è soggetto ad un obbligo del servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tale obbligo.

Nel calcolo si dovrà tenere conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano i fornitori del servizio postale designati per fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

Criterio 4 (d): prevedere per gli operatori autorizzati e licenziatari obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi, ovvero obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7 della direttiva 97/67 CE e successive modificazioni.

Per l'offerta di servizi nel settore postale, appare opportuno subordinare la concessione di autorizzazioni a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a fondo di compensazione destinato a compensare il prestatore del servizio universale per la prestazione di servizi che rappresentano un onere finanziario eccessivo, nonché prevedere di inserire nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non contravvengano ai diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati.

È necessario prevedere che i fornitori di servizi postali debbano contribuire al finanziamento del servizio universale nell'ipotesi in cui verrà istituito un fondo di compensazione.

A tale fine è necessario prevedere che i fornitori tenuti a contribuire al fondo di compensazione debbano operare la necessaria separazione contabile per garantire il funzionamento del fondo.

Criterio 5 (e): determinare norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che ne garantisca il rispetto, compatibili con le norme di qualità fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari; prevedere

la revisione delle fattispecie sanzionatorie a carico del fornitore del servizio universale nonché degli altri operatori postali con una diversa graduazione degli importi delle sanzioni stesse nell'ambito delle previsioni di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera c; della presente legge.

Gli utenti hanno diritto a servizi di buona qualità; sono pertanto necessari interventi tesi a riavvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario. La qualità dei servizi attesa dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito. Peraltro le norme di qualità nazionali devono essere definite in armonia con quelle comunitarie in particolare nel caso di servizi transfrontalieri intracomunitari che implicano l'attività combinata di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri.

Criterio 6 (f) : assicurare l'armonizzazione delle norme tecniche.

La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, contribuirà all'applicazione armonizzata delle norme tecniche.

Criterio 7 (g): assicurare che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale.

In considerazione della transizione ad un mercato pienamente competitivo al fine di evitare che le sovvenzioni incrociate abbiano effetti negativi sulla concorrenza, è opportuno continuare a mantenere l'obbligo di separazione contabile per i fornitori del servizio universale.

Criterio 8 (h): assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e degli altri operatori postali.

In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di rafforzare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi mi-

nimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale, ma estenderlo anche agli altri operatori postali. Per aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami, oltre alle norme applicabili nelle controversie giurisdizionali, appare opportuno il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998.

Criterio 9 (i): assicurare il coordinamento con le disposizioni in materia di servizi postali previste nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si tratta di una norma di coordinamento tra le disposizioni della Direttiva comunitaria e il Decreto legislativo 163/06 in materia di affidamento di servizi e lavori pubblici.

Criterio 10 (l): prevedere in conformità al considerato 58) della Direttiva 2008/6/CE, che in caso di conflitto fra una disposizione del decreto di recepimento della medesima direttiva e il decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, le disposizioni del decreto di recepimento di cui al presente articolo prevalgano e si applichino pienamente al settore postale.

È opportuna la previsione dell'applicazione del criterio di specialità che risolve l'antinomia che potrebbe crearsi tra disposizioni normative confliggenti. Questo criterio, com'è noto, stabilisce la preferenza della legge speciale su quella avente carattere generale, anche se successiva.

Criterio 11 (m): prevedere che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ALLEGATO 9

**Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

In relazione all'atto in epigrafe, si evidenziano di seguito i profili di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

**ART. 39.****CARTA DI QUALIFICAZIONE  
DEL CONDUCENTE (CQC)**

L'articolo è finalizzato a colmare una lacuna determinatasi all'indomani dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 214 del 2008 che, all'articolo 2 ha modificato il Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005 in materia di formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali, di cui alla direttiva 2003/59/CE.

Per meglio comprendere i termini della questione si illustra brevemente quanto segue.

Il capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, nell'ambito di un complessivo intervento di riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, ha recepito le disposizioni di cui alla direttiva 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri: è stata introdotta così la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), quale patente professionale per chi eserciti l'attività professionale di trasporto di persone o cose.

Fatti salvi i diritti acquisiti da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore dell'obbligo comunitario posto dalla summenzionata direttiva, avessero già titolo

idoneo, chiunque voglia accedere alle attività di che trattasi deve – dal 10 settembre 2008 se trattasi di trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se trattasi di trasporto cose – acquisire la CQC a seguito di un corso di formazione iniziale ed il superamento di un esame.

Invero, la direttiva, posti i contenuti minimi della formazione, lasciava agli Stati membri la scelta tra tre opzioni possibili per accedere alla qualificazione richiesta: esame diretto, ovvero esame a seguito di un corso di formazione iniziale cosiddetto ordinario (pari a 280 ore) o accelerato (pari a 140 ore).

Il legislatore del 2005 ha ritenuto di optare solo per la qualificazione iniziale ordinaria e l'esame.

Successivamente, a fronte della constatata difficoltà di organizzare corsi da 280 ore, ed al contempo urgendo la richiesta di formazione da parte dell'utenza, con il decreto legislativo n. 214 del 2008 ha recepito nell'ordinamento anche l'opzione del corso di formazione accelerata da 140 ore.

Quest'ultima abilita i conducenti al trasporto di cose o persone (a seconda del tipo di qualificazione richiesta e del corso frequentato), rispettivamente di 18 e 21 anni, con dei limiti nell'esercizio della professione: così il conducente di anni 18 che frequenta un corso di formazione accelerata per il trasporto di cose può condurre veicoli adibiti a tale tipologia di trasporto entro il limite delle 7,5 t a pieno carico; il conducente di 21 anni che frequenta un corso di formazione accelerata per il trasporto di persone può condurre



veicoli adibiti a tale tipologia di trasporto con un limite di percorrenza di 50 km se trattasi di servizio di linea, ovvero di massimo 16 passeggeri.

La direttiva comunitaria prevede altresì che un corso di formazione accelerata possa essere frequentato da conducenti ventunenni che richiedano la CQC per il trasporto di cose, ovvero ventitreenni che richiedano la CQC per il trasporto di persone: in tal caso l'abilitazione conseguita sarebbe senza limitazione alcuna.

Dall'impianto su esposto deriva, infine, che le limitazioni derivanti da un corso di formazione accelerata, per conducenti di 18 anni in caso di CQC per il trasporto di cose e conducenti di 21 anni per CQC per il trasporto di persone, vengono meno al compimento rispettivamente dei 21 anni per la prima CQC e dei 23 anni per la seconda.

Tuttavia nel decreto legislativo n. 214 del 2008, per mero errore materiale, è mancato il recepimento proprio della disposizione che prevede – con riferimento al trasporto di cose – la possibilità di accedere alla qualificazione accelerata, con abilitazione piena, a 21 anni: il che non solo comporta il venir meno di una chance di formazione iniziale ma, cose ancor più grave, che colui che abbia acquisito la CQC per trasporto cose a seguito di corso di formazione accelerata a 18 anni non possa conseguire l'abilitazione piena al compimento dei 21. Con la paradossale conseguenza che, per poter condurre autocarri anche eccedenti il limite delle 7,5 t, dovrebbe seguire un nuovo corso di formazione iniziale, di 280 ore.

#### ART. 40.

#### RECANTE CRITERI DI DELEGA PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/12/CE CONCERNENTE I DIRITTI AEROPORTUALI

L'articolo in esame, nella formulazione approvata dal Senato, reca, in aderenza con i principi stabiliti dalla direttiva co-

munitaria 2009/12/CE, i criteri di delega per l'attuazione della direttiva medesima nell'ordinamento nazionale.

Si rappresenta, preliminarmente, che l'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie in questione afferisce agli aeroporti con un volume di traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri e che sono esclusi dalla trattazione i diritti aeroportuali relativi all'attività di assistenza a terra e quelli dovuti per l'assistenza alle persone con disabilità o con attività motoria ridotta, di cui al regolamento comunitario n. 1107/2006.

Al fine di velocizzare e snellire l'attuale iter procedurale per la determinazione dei diritti aeroportuali per la predetta categoria di aeroporti, sono stati dettati, in armonia con la normativa comunitaria cui si dà attuazione, criteri e principi attuativi anche in revisione del vigente regime di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Si prevede, infatti, nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consultazione degli utenti dell'aeroporto, che i diritti aeroportuali siano adottati all'esito di procedure di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o loro rappresentanti, sottoposti alla vigilanza dell'Autorità indipendente, individuata nell'Enac, che, in caso di disaccordo tra le parti, provvede, entro un termine perentorio, a valutare le proposte dal gestore aeroportuale, adottando una decisione provvisoria sulla misura dei diritti da applicare.

All'Enac, nel testo approvato dal Senato, in qualità di Autorità di vigilanza sono attribuiti compiti di regolazione economica con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione pluriennale.

Ovviamente, i sistemi di tariffazione devono risultare orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonché, nell'ambito di una crescita bilanciata della capacità aeropor-

tuale, all'incentivazione degli investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla qualità dei servizi.

Sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività, pertinenza, ragionevolezza, non discriminazione e consul-

tazione degli utenti dell'aeroporto ed in linea con la media dei diritti aeroportuali applicati in scali con analogo traffico passeggeri, si prevede di stabilire un regime apposito per gli aeroporti con volume di traffico inferiore a cinque milioni di passeggeri.

ALLEGATO 10

**Interrogazione n. 5-02337 Tullo: Appalti dei servizi di pulizia dei treni in Liguria, con riferimento alla qualità dei servizi e alla certezza dei posti di lavoro.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione al servizio di pulizia del materiale rotabile dei treni regionali – ed in particolare quelli della Liguria – si fa presente che nonostante il rallentamento delle procedure, subito per effetto di una lunga serie di ricorsi amministrativi presentati dalle Ditte uscenti, è stato aggiudicato il primo gruppo di gare ed è in corso il subentro delle nuove Imprese di pulizia risultate vincitrici.

In tale ambito, lo scorso 8 febbraio sono stati attivati i lotti riguardanti il servizio di pulizia dei rotabili utilizzati per il trasporto regionale della Liguria.

Al riguardo, si ritiene che la nuova organizzazione dei processi produttivi, unitamente alle innovazioni tecnologiche introdotte dalle nuove Imprese, possano consentire, in tempi brevi, un evidente miglioramento del servizio di pulizia del materiale rotabile circolante in Liguria, nel rispetto degli standard di qualità previsti nei nuovi contratti ed in linea con le aspettative della clientela.

In ordine agli specifici aspetti interessanti i lavoratori precedentemente occupati nelle Ditte di pulizia uscenti operanti in Liguria, nel porre in rilievo che la questione non rientra tra le competenze proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di una completa rappresentazione dei fatti, da notizie assunte da Ferrovie dello Stato, si è appreso che i nuovi contratti prevedono il rispetto della cosiddetta « clausola sociale » per la quale ai dipendenti già impegnati nel settore viene assicurato il reimpiego nelle relative attività.

Va inoltre considerato, nel caso di cui trattasi, che l'erogazione dei « buoni pasto » ricade nell'ambito delle responsabilità delle Imprese appaltatrici; cioè di quelle uscenti e di quelle subentranti, rispettivamente, per il periodo pregresso e per quello decorrente dalla data di attivazione dei nuovi contratti.

ALLEGATO 11

**Interrogazione n. 5-02395 Desiderati: Riqualificazione della tratta ferroviaria Molteno-Monza.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al potenziamento della linea denominata « Molteno-Monza » si forniscono i seguenti elementi informativi.

La linea in questione, lunga circa 30 km, è a semplice binario non elettrificata, con n° 4 stazioni intermedie (apparati ACE), numerose fermate ed un considerevole numero di passaggi a livello.

Attualmente, il sistema di circolazione è BEM (blocco elettrico manuale) ed il sistema di esercizio la Dirigenza Centrale. Il volume di servizio è di 35 treni/g fino a Molteno.

Per quanto riguarda il progetto di potenziamento e lo stato delle progettazioni si evidenzia che nella tabella A del Contratto di Programma 2007-2011 è presente il progetto « Studio di fattibilità per la riqualificazione ed il potenziamento delle linee Como-Molteno-Lecco e Monza-Molteno » che ad oggi risulta completato.

Nell'ambito di tale progetto è stata eseguita la progettazione preliminare approvata da Regione Lombardia nel 2005 per l'intera linea e circa l'80 per cento della progettazione definitiva, interrotta nel 2006 a causa della mancanza di fondi per il proseguimento delle attività.

Nell'ambito del progetto sopra citato, sono stati individuati numerosi interventi per un costo complessivo di circa 260 milioni di euro (valore del 2005, da attualizzare), ed in particolare:

elettrificazione della linea;

realizzazione del blocco conta-assi e del telecomando;

velocizzazione a 60 km/h degli itinerari di stazione con contemporaneità;

realizzazione sottopassi ed adeguamento marciapiedi.

Non è stata, invece, prevista nel progetto la velocizzazione del tracciato, ostacolata dai raggi di curvatura molto stretti ed inficiata dalle numerose fermate lungo linea.

Con l'intervento in parola sarebbe stato possibile raddoppiare l'offerta commerciale da 40 tr/g a 80 tr/g.

Vista la mancanza di fondi, d'accordo con Regione Lombardia, era stato individuato un primo lotto funzionale (Monza-Besana circa 18 km) del costo di circa 115 milioni di euro, al quale sarebbe stata limitata in prima fase la realizzazione.

Anche per tale intervento, però, non sono stati stanziati fondi specifici in Contratto di Programma.

RFI ha approvato, in sede di Comitato Valutazione Investimenti, un progetto di potenziamento tecnologico della linea in oggetto che prevede, oltre al telecomando da Milano Greco, l'eliminazione delle obsolescenze tecnologiche (BEM e ACE) attraverso la realizzazione di un sistema di comando e controllo e di distanziamento con tecnologia innovativa, nonché interventi di adeguamento delle stazioni di Villasanta, Besana, Costa Masnada, Triuggio e Molteno. Considerate anche le attività aziendali a livello rete già in corso, l'avvio del predetto progetto è previsto nel 2011.

In ogni caso, un miglioramento del servizio da/per Milano sarà possibile anche in relazione al potenziamento tecnologico ed infrastrutturale, già in corso di progettazione per la linea Milano-Monza.

## ALLEGATO 12

**Interrogazione n. 5-02411 Carra Marco: Interventi per la messa in sicurezza e per l'ammodernamento della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento allo svio del treno R 2654, verificatosi il 26 gennaio scorso nei pressi di Lodi, Ferrovie dello Stato ha riferito che il giorno 26 gennaio u.s., il treno Regionale 2654 in servizio da Mantova a Milano, alle ore 15:55, mentre percorreva la tratta Secugnago-Lodi, è sviato con un asse del primo carrello della seconda vettura.

Le informazioni assunte dal personale del treno e da quello intervenuto sul posto immediatamente dopo l'occorso, consentivano di accertare che non si era registrato alcun pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori presenti a bordo, mentre il binario interessato dallo svio risultava essere stato gravemente danneggiato per un'estesa di 7000 m a valle del punto di sormonto da parte della seconda vettura.

Per l'individuazione delle cause di quanto accaduto, sono attualmente in corso di svolgimento sia le indagini della Magistratura che gli specifici accertamenti disposti dalle Commissioni di inchiesta appositamente nominate dal Gruppo FS e dall'ANSF su cui si potrà riferire solo successivamente al loro termine.

Ad ogni modo, le rilevazioni effettuate immediatamente dopo l'evento sinistro consentono di affermare che, con ogni probabilità, all'origine dell'incidente vi sia stata l'improvvisa rottura di un giunto isolante incollato causata, presumibilmente, dalle temperature eccezionalmente rigide che hanno caratterizzato il periodo in cui si è verificato l'evento.

Va pure sottolineato che, ferme restando le conclusioni a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, le ispezioni vi-

sive effettuate nel corso delle precedenti visite linea non avevano fatto registrare alcun difetto visibile, così come le rilevazioni strumentali ad ultrasuoni, effettuate a mezzo della vettura diagnostica Galileo, avevano escluso la presenza di difetti non rilevabili ad occhio nudo.

In ordine agli specifici rilievi posti dagli Interroganti, si evidenzia che per i circa 130 viaggiatori presenti a bordo, che sono stati comunque costantemente informati ed assistiti durante le varie fasi dell'emergenza, è stato organizzato – in collaborazione con la Polizia Ferroviaria e con gli addetti della Protezione Aziendale – il trasferimento sulla prima carrozza di testa adiacente al locomotore. Su tale vettura, dopo un intervento tecnico di sganciamento della vettura sviata e delle rimanenti carrozze, i passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio fino alla stazione di Lodi e, da qui, raggiungere Milano con un altro treno.

Va inoltre evidenziato che il materiale rotabile circolante sulla relazione Milano-Mantova è stato recentemente sottoposto ad una serie di interventi di miglioramento del decoro e del comfort che hanno riguardato, in particolare, la pulizia radicale delle carrozze, la sostituzione dei rivestimenti dei sedili, la manutenzione degli arredi e della pellicolatura interna e la revisione delle toilette;

Dal prossimo mese di marzo, sulla direttrice di cui trattasi verranno, peraltro, immessi in servizio convogli di ultima generazione (i treni TSR delle Società Trenitalia/Le Nord); ciò consentirà di migliorare sensibilmente il comfort di viaggio

della clientela contribuendo peraltro ad aumentare l'affidabilità dei tempi di percorrenza seppure nei limiti consentiti dalle caratteristiche della linea, che per l'80 per cento è a binario unico.

Per quanto attiene agli investimenti infrastrutturali previsti sulla linea Mantova-Cremona-Milano si sottolinea che la direttrice è interessata da un Piano pluriennale di efficientamento, in corso di attuazione.

In particolare si procederà all'upgrading generalizzato tecnologico ed infrastrutturale della linea per consentire possibilità di recupero di microritardi; verrà quindi dato corso alla realizzazione dei sottopassi viaggiatori (Pizzighettone, Acquaneira, Cavatigozzi, Villetta Malagnino, Gazzo P.S.G., Torre de' Picenardi, Bozzolo, Marcaria, Castellucchio) all'adeguamento dei marciapiedi (Bozzolo, Marcaria, Castellucchio, Acquaneira, Villetta Malagnino) nonché ai movimenti contemporanei nelle località sede di incrocio, alla velocizzazione degli itinerari e, infine, all'adeguamento del piano del ferro a Cremona per velocizzazione incroci e movimenti contemporanei

Accanto ai suddetti interventi di potenziamento sono sistematicamente pianificati ed attuati interventi di manutenzione straordinaria all'infrastruttura come di seguito dettagliato.

Quale ulteriore informazione, si rappresentano gli interventi realizzati e previsti per gli anni 2009 e 2010.

Nel corso del 2009 sono stati realizzati i seguenti interventi:

Sostituzione scambi nelle stazioni di Melegnano, Tavazzano, Casalpusterlengo, Codogno, Lodi, Piadena);

Livellamento e risanamento binari tratta Tavazzano-Secugnago;

Rinnovamento binari tratta Milano Lambrate-Milano Rogoredo e stazione di Castellucchio.

Per il 2010, sono stati invece pianificati i seguenti ulteriori interventi:

Rifacimento e risanamento tratti di binario della linea Cremona-Mantova;

Sostituzione scambi in alcune stazioni della linea Codogno-Mantova;

Sistemazione alveo e sponde del ponte sul fiume Adda della linea Codogno-Mantova;

Rinnovo dell'impianto di snevamento scambi nelle stazioni di Melegnano, Tavazzano e Cotogno;

Rinnovo della Sottostazione elettrica di Lodi;

Modifica al PRG di Codogno per ripristino 1° binario;

Interventi di PRG a Lodi per attestamento treni del Passante;

Sostituzione cavi IS (Impianti di segnalamento) con cavi di tipo corazzato in alcune tratte della linea Codogno-Mantova.



ALLEGATO 13

**Interrogazione n. 5-02460 Mariani: Ammodernamento e riqualificazione della linea ferroviaria Aulla-Lucca-Pisa.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle linee ferroviarie Lucca-Aulla Lunigiana e Lucca-Pisa si fa presente che le stesse sono soggette da parte di RFI ai normali interventi di manutenzione per garantire la sicurezza e la continuità dell'esercizio ferroviario, nonché all'attivazione di presidi mirati in caso di previsione di precipitazioni nevose.

In particolare, la linea Lucca-Aulla Lunigiana riveste un importante ruolo per il collegamento della piana lucchese con la Garfagnana e con la Lunigiana, zone non sempre facilmente raggiungibili attraverso la viabilità, in particolar modo nel periodo invernale. In occasione di eccezionali condizioni meteorologiche, come avvenuto nello scorso mese di dicembre, l'intervento del personale ferroviario in caso di anomalia può non essere tempestivo a causa della percorribilità delle strade.

Dal 1990, la linea Lucca-Aulla Lunigiana è gestita dal Dirigente Centrale Operativo con sede a Lucca e tutte le stazioni e fermate sono rimaste impresenziate; molte di esse, più del 50 per cento, sono state oggetto di contratto di comodato con gli Enti e le Associazioni Locali con l'obbligo di manutenzione dei locali aperti al pubblico (sale di attesa, marciapiedi e spazi esterni).

La soluzione perseguita non ha portato vantaggi poiché gli Enti, nonostante i ripetuti solleciti, non mantengono i locali e gli spazi ad un adeguato livello di decoro. Al riguardo, RFI ha già programmato interventi mirati alla rescissione dei contratti di comodato con i soggetti inadempienti ed a prendere in carico le relative stazioni/fermate per gestire direttamente la manutenzione e la pulizia.

Inoltre sono stati recentemente eseguiti interventi di riqualificazione nelle stazioni di Rigoli, San Giuliano, Ripafratta e Pisa S.Rossore e sono in programma altri interventi mirati al servizio per la clientela, quali rifacimento della cartellonistica, installazione di pensiline metalliche attrezzate per sostituire le sale di attesa nelle stazioni minori e rifacimento dei marciapiedi.

In relazione al servizio ferroviario regionale sulla linea Aulla-Lucca-Pisa, va premesso che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da appositi Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, anche sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Peraltro, i Contratti di Servizio con le Regioni (recentemente rinnovati), oltre alle caratteristiche del servizio, prevedono anche i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare per eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Per quanto attiene la puntualità, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che sulla linea Aulla-Lucca-Pisa, nei primi 9 mesi del 2009, si è registrato un livello di puntualità medio (treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario previsto) del 90,4 per cento, di poco superiore alla media regionale.

Nell'ultimo trimestre c'è stato, invece, un calo della puntualità (determinato anche dall'attivazione dei nuovi sistemi di

sicurezza della linea, che necessitano di un periodo fisiologico di « assestamento », sia per quanto riguarda le componenti strutturali ed elettroniche, che per le modalità di guida dei mezzi di trazione), che è risultato più marcato nel mese di dicembre, a seguito delle note condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che hanno condizionato la regolarità della circolazione sino alla seconda decade di gennaio.

Successivamente a tale periodo, si registra un trend di progressivo miglioramento e, attualmente, (7-13 febbraio) la puntualità sfiora il 90 per cento.

Secondo quanto espressamente stabilito dal Contratto di Servizio in essere con la Regione Toscana, per il mese di dicembre – l'unico del 2009 in cui l'indice di puntualità non ha raggiunto la soglia contrattualmente fissata – verrà rilasciato agli abbonati della linea Aulla-Lucca-Pisa il « bonus » previsto dal Contratto stesso (pari al 20 per cento del valore dell'abbonamento mensile).

Riguardo il materiale rotabile, va rilevato che, a causa delle condizioni meteorologiche, si sono verificati, nel periodo dicembre-gennaio, guasti agli impianti e ai sistemi di bordo dei rotabili determinati soprattutto da infiltrazioni di neve e/o formazione di ghiaccio, che hanno reso necessario il ricorso urgente ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di piena funzionalità.

Ciò ha comportato, in alcuni casi, una temporanea riduzione o variazione della composizione programmata dei treni e, in altre circostanze, la soppressione di alcuni collegamenti.

A partire dalla fine di gennaio, tale criticità è stata superata sia per quanto riguarda le soppressioni che in relazione alle decurtazioni.

Sulla linea Aulla-Lucca-Pisa, causa le caratteristiche infrastrutturali della linea (binario unico non elettrificato sulla tratta Lucca-Aulla), viene impiegato materiale rotabile diesel, costituito prevalentemente

da ALn 668 a cui è stato recentemente aggiunto qualche servizio effettuato con « Minuetto » diesel.

Si tratta di materiale piuttosto datato, ma comunque efficiente e regolarmente sottoposto agli interventi manutentivi programmati.

Il Contratto di Servizio con la Regione Toscana – della durata di sei anni – prevede un piano di investimenti per il materiale rotabile, da attuarsi secondo modalità contrattualmente definite.

Per quanto riguarda quindi le operazioni di pulizia, si ricorda che nei mesi scorsi, proprio con l'obiettivo di elevare lo standard di pulizia dei rotabili risultato insoddisfacente, sono state bandite le nuove gare di appalto per l'affidamento del servizio, basate su capitolati rigorosi che assicurano, tra l'altro, prestazioni e qualità erogate facili da verificare e sanzionare in caso di risultati inadeguati.

Attualmente, nonostante il rallentamento delle procedure subito per effetto di una lunga serie di ricorsi amministrativi presentati alle Ditte uscenti, è stato aggiudicato il primo gruppo di gare ed è in corso il subentro delle nuove Imprese; in Toscana, in pendenza dell'espletamento della relativa gara, il contratto con il precedente fornitore è stato rescisso e, dallo scorso 12 gennaio, è operante una nuova Impresa per il servizio di pulizia del materiale rotabile impiegato nei servizi regionali.

Conseguentemente, è atteso un progressivo, sensibile miglioramento della situazione.

Relativamente, infine, alle macchine obliteratrici, Trenitalia svolge una regolare attività di manutenzione sia preventiva, con cadenza quindicinale, che correttiva, nel caso in cui venga segnalato un malfunzionamento; va, comunque, considerato che – secondo quanto emerge dagli interventi tecnici di ripristino dell'efficienza effettuati sulle macchine in avaria – oltre il 50 per cento dei guasti è attribuibile ad origini dolose.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	206
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	208
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	207
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	209
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ingegnere Enrico Saggese, in relazione alle linee di riordino dell'Agenzia e sulle prospettive di sviluppo della politica aerospaziale italiana .....	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, come già concordato nello scorso

ufficio di presidenza, la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere sul decreto in esame alle commissioni riunite I e V. Chiede quindi ai colleghi chi intenda intervenire per chiudere l'esame preliminare, per poi dare la parola al relatore che formulerà una proposta di parere.

Enzo RAISI (PdL) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere il differimento all'anno finanziario 2011 dell'entrata in vigore del comma 62 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, concernente l'erogazione di contributi e provvidenze in favore dell'editoria.

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore con riferimento al complesso del provvedimento in esame, pur giudicando condivisibile la condizione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge in esame, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*); peraltro, la XIV Commissione ha comunicato che le relazioni delle Commissioni in sede consultiva potranno pervenire fino a mercoledì 24 febbraio. Ritiene quindi che nella giornata odierna ci si possa concentrare sull'esame preliminare, per poi votare emendamenti e relazione in una seduta della settimana entrante.

Alberto TORAZZI, *relatore* esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 Quartiani, mentre giudica opportuno un approfondimento circa l'emendamento 17.2 sempre a firma del collega Quartiani.

Enzo RAISI (PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 17.1 Quartiani e 17.2 Quartiani a nome del proprio gruppo.

Ludovico VICO (PD) esprime apprezzamento per la sottoscrizione degli emendamenti presentati da parte del gruppo del Popolo della Libertà.

Raffaello VIGNALI (PdL) ricorda che anche il Governo ha già espresso un orientamento favorevole sulla materia trattata nell'emendamento 17.1 Quartiani

in occasione dell'accoglimento di un ordine del giorno presentato sulla medesima materia in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2010. Dichiara altresì di condividere anche il contenuto dell'emendamento 17.2 Quartiani.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara di sottoscrivere entrambi gli emendamenti presentati dal collega Quartiani.

Laura FRONER (PD), in qualità di cofirmataria degli emendamenti 17.1 e 17.2 presentati al disegno di legge comunitaria esprime apprezzamento per la condivisione manifestata da parte degli appartenenti ai gruppi del Popolo della libertà e dell'Italia dei Valori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in attesa di conoscere gli orientamenti del Governo sugli emendamenti presentati e nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Audizione informale del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ingegnere Enrico Saggese, in relazione alle linee di riordino dell'Agenzia e sulle prospettive di sviluppo della politica aerospaziale italiana.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40. alle 15.50.

## ALLEGATO 1

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
C. 3210, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194/09 recante: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3210, Governo, approvato dal Senato);

osservato che la legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 62, limita lo stanziamento di contributi all'editoria con grave nocimento per le realtà produttive operanti nel settore,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il differimento dell'entrata in vigore del comma 62 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), concernente l'erogazione di contributi e provvidenze in favore dell'editoria, all'anno finanziario 2011.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 17.

*All'articolo 17, comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

*c-bis)* esentare dall'accisa l'energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie catastali C, D e E, e generata da piccoli generatori comunque azionati quali pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

**17. 1.** Quartiani, Froner.

*All'articolo 17, comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

*n-bis)* prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**17. 2.** Quartiani, Miglioli, Froner.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone ..... 210

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi .... 210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 211

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 211

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02493 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS ..... 212

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 215

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 212

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 213

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 216

Sui lavori della Commissione ..... 213

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 11.30 e dalle 11.45 alle 11.50.

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.**

**C. 2875 Gneccchi.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11.50 alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel ringraziare il relatore per l'esauriente relazione svolta nella giornata di ieri, intende richiamare l'attenzione della Commissione su una tematica riguardante i lavoratori italiani residenti all'estero: si tratta della questione del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per tali lavoratori, per quanto riguarda la proroga per l'anno 2011. Fa notare, al riguardo, che tale riconoscimento è stato sancito originariamente dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria 2007 (limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009), per poi essere prorogato al 2010 con l'articolo 6, commi 4-*quater* e 4-*quinqües* della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Considerato che la disposizione che riconosce il predetto beneficio non è stata,

ad oggi, prorogata per l'anno 2011, fa notare che si è determinato, in tal modo, un vincolo temporale inaccettabile, che colloca su due livelli diversi i connazionali operanti oltre confine e quelli operanti in Italia, lasciando emergere, peraltro, un presupposto di possibile incostituzionalità. Nel ritenere, dunque, espressione di coerenza ordinamentale, oltre che normativa, la scelta di prorogare tale disposizione, dal momento che lo stesso Governo – in occasione dell'esame dell'ultima legge finanziaria – si è assunto l'impegno di estendere il diritto alla fruizione di tali detrazioni fiscali oltre l'anno 2010, auspica che il relatore possa recepire questa indicazione nella sua proposta di parere, al fine di lanciare un segnale chiaro ai lavoratori italiani all'estero.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, giudicata condivisibile l'osservazione formulata dal deputato Di Biagio e considerato che si tratta di prevedere una misura sulla quale il Governo ha già espresso, in occasione dell'esame parlamentare dell'ultima legge finanziaria, una posizione di consenso, si riserva di presentare, per la seduta già fissata per oggi pomeriggio, una proposta di parere nella quale possa trovare spazio tale legittima esigenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento sul provvedimento in titolo, avverte che nell'odierna seduta pomeridiana avrà luogo la deliberazione della Commissione sulla proposta di parere, che il relatore si è testé riservato di presentare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.30.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-02493 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS.**

Giulio SANTAGATA (PD) chiede al rappresentante del Governo se non ritenga di dover fornire i dati relativi all'andamento delle entrate contributive INPS, con particolare riguardo al 2009, sia in termini assoluti sia in relazione agli esercizi precedenti, anche prendendo atto dell'aggiornamento delle entrate contributive accertate rispetto al prospetto presentato in occasione della risposta ad una sua precedente interrogazione, vertente sul medesimo argomento.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio SANTAGATA (PD), nel replicare, prende atto che ancora una volta l'Esecutivo finge di non comprendere il significato dell'interrogazione in titolo e non appare in grado di fornire dati precisi sull'argomento in discussione, nonostante si sia giunti già al secondo atto di sindacato ispettivo presentato sulla materia. Manifesta, pertanto, la sua preoccupazione sui flussi di entrate dell'INPS, atteso che, dalle informazioni in suo possesso – a dispetto delle dichiarazioni pubbliche di autorevoli esponenti del Governo – si registrerebbe un drastico decremento delle entrate contributive complessive, a causa della crisi in atto e del frequente ricorso ai trattamenti di integrazione salariale. Chiede, quindi, con forza che il Parlamento venga messo nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo di controllo su grandezze finanziarie di così vasta portata.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento della seduta dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza. Avverte, altresì, che il relatore ha proposto che la XI Commissione – esaminate le parti di competenza – riferisca favorevolmente alla XIV Commissione sul medesimo disegno di legge.

Elisabetta RAMPI (PD), nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sulle parti del provvedimento, modificate dal Senato, di interesse della XI Commissione, ritiene doveroso intervenire nuovamente su un argomento sollevato nella seduta di ieri, che, pur non rientrando nelle materie

di competenza della Commissione stessa, appare di estrema gravità. Ribadisce quindi, a nome del suo gruppo, la necessità di sopprimere l'articolo 43 del disegno di legge, che stravolge le leggi vigenti in materia di tutela della natura e delle specie migratorie in estinzione.

Nel far notare che il suo gruppo auspica che la soppressione di tale articolo venga proposta sin dalla fase di esame degli emendamenti presentati presso la Commissione di settore competente in materia, preannuncia, comunque, un voto favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore, per le parti di competenza.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, confermata la sua proposta di riferire favorevolmente alla XIV Commissione sul disegno di legge in esame, per le parti di competenza, e preso atto positivamente che su di esse si registra un sostanziale consenso tra i gruppi, auspica che nelle altre Commissioni di settore e nella Commissione di merito possano essere svolti tutti i necessari approfondimenti, in vista del superamento di quei residuali elementi di criticità emersi nel corso del dibattito.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Pelino relatore presso la XIV Commissione.

**DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svolto sul provvedimento in esame, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), di cui illustra il contenuto.

Ivano MIGLIOLI (PD) prende atto che il relatore si è limitato ad indicare, nella sua proposta di parere, solo uno dei tanti aspetti di criticità che affliggono il testo in esame, quello relativo alla detrazione per carichi di famiglia per i lavoratori italiani all'estero, senza fare alcuna menzione ad altri temi di enorme rilevanza, quali quello dell'esposizione dei lavoratori all'amianto o quello degli incentivi per le zone montane. Si domanda, pertanto, quale effettiva utilità possa avere il richiamo di un unico e limitato elemento di problematicità, se non quella di una mera funzione di testimonianza da parte della Commissione, peraltro di carattere molto parziale, atteso anche che i margini per una eventuale modifica del testo in questione appaiono molto ristretti, alla luce della possibilità – che giudica molto concreta – che il Governo ponga la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge nel medesimo testo trasmesso dal Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giulio SANTAGATA (PD), preso che atto che il rappresentante del Governo, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata svolta nella giornata di oggi, pur manifestando un certo imbarazzo, ha per la seconda volta omesso di riferire i dati aggiornati sull'andamento delle entrate contributive dell'INPS, invita la presidenza a farsi carico di tale esigenza, assumendo le opportune iniziative finalizzate a mettere a disposizione della Commissione queste importanti informazioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che sarà sua cura intraprendere ogni iniziativa utile ad acquisire tali elementi di informazione dagli organismi competenti, anche mediante una propria richiesta formale all'istituto competente; in proposito, si riserva di sottoporre al-

l'ufficio di presidenza le predette iniziative, ivi inclusa l'opportunità di svolgere un'audizione degli stessi vertici dell'INPS, anche al fine di far luce definitivamente sulla vicenda.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-02493 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare presentato dall'onorevole Santagata, l'Inps ha fornito i seguenti dati relativi al preventivo assestato 2009 nonché quelli inerenti il preventivo originario 2010:

PREVENTIVO ASSESTATO 2009	
Anno	Valori in milioni di euro
2009	148.559
PREVENTIVO ORIGINARIO 2010	
2010	148.271

L'Istituto ha precisato che i valori previsionali del 2009 sono stati quantificati sulla base della Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEFP) di aprile 2009.

Nella predisposizione del bilancio preventivo 2010 il quadro macroeconomico di riferimento è quello del successivo DPEF approvato dal Governo il 15 luglio 2009.

L'Istituto ha comunicato di aver chiuso il consuntivo 2008 con un avanzo patrimoniale pari a 39,3 miliardi.

Nelle previsioni di bilancio per gli anni successivi tale avanzo dovrebbe attestarsi sui 45,3 miliardi nel 2009 (preventivo assestato) e sui 48,1 nel 2010 (preventivo originario).

La Gestione delle prestazioni temporanee, essendo alimentata da propri contributi, ha evidenziato, al termine dell'esercizio 2008, un avanzo patrimoniale utilizzato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 88 del 1989, nel comparto lavoratori dipendenti il quale complessivamente ha chiuso

il 2008 con un avanzo patrimoniale di 52,4 miliardi.

Quindi l'Istituto ha rappresentato che, nonostante le dimensioni della crisi economica, le entrate contributive relative agli strumenti di sostegno al reddito e l'ampia riserva accumulata nel tempo, consentono di far fronte agli oneri relativi agli ammortizzatori sociali.

L'Inps ha comunicato di avere attivato la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, con il sistema SIOPE, strumento informatico reso obbligatorio per gli enti previdenziali dall'articolo 14, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al predetto Dicastero viene altresì inviato mensilmente un *report* su tutte le prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'Istituto.

Per quanto concerne l'andamento finanziario delle entrate contributive, relativo ai dati del bilancio consuntivo per gli anni 2003-2008, riporto quanto già illustrato nella trattazione della precedente interrogazione dell'onorevole interrogante.

DATI DEL BILANCIO CONSUNTIVO	
Anno	Valori in milioni di euro
2003	106.103
2004	113.834
2005	116.764
2006	121.805
2007	136.967
2008	147.666



ALLEGATO 2

**DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3210, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 194 del 2009, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative »;

preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di previdenza e di lavoro pubblico;

valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di disporre il differimento di taluni termini in scadenza, che appare opportuno per consentire una migliore applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro, formazione e previdenza sociale;

rilevato, tuttavia, che il provvedimento non contiene una importante proroga – del pari giudicata opportuna – in relazione alle detrazioni per carichi di famiglia per i

lavoratori italiani all'estero, il cui riconoscimento è stato sancito originariamente, sino all'anno 2009, dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria per il 2007, per poi essere prorogato al 2010 con l'articolo 6, commi 4-*quater* e 4-*quinquies* della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'esigenza di introdurre nel testo un'ulteriore disposizione di proroga, che consenta di estendere anche all'anno 2011 il riconoscimento della detraibilità per carichi di famiglia in favore dei lavoratori italiani all'estero, come introdotto dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 217

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 221

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 226

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 226

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ..... 229

##### SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1335 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 227

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 22 e che la Commissione di merito intende concludere l'esame in sede referente entro la mattinata di domani.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni I e V il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3210 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Tale decreto-legge composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento si compone di 15 articoli. Soffermandosi sulle disposizioni riguardanti profili di competenza della XII Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 23-*septiesdecies*, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, modifica l'articolo 2, comma 98, della legge finanziaria 2010, relativo alle anticipazioni di liquidità alle regioni con piani di rientro dai disavanzi sanitari. La disposizione prevede un'anticipazione di liquidità – pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005, permettendo altresì l'accesso a tale anticipazione anche ad altre regioni eventualmente interessate dai piani, in particolare, la Regione Calabria. Con la modifica al citato comma 98 viene disposto che l'anticipazione di liquidità per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005 avvenga anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti. Il comma 23-*vicies* del medesimo articolo 1, introdotto al Senato, riduce da dodici a due mesi, il termine previsto dalla legge finanziaria 2010 all'articolo 2, comma 89, sulla durata della sospensione delle azioni esecutive, intra-

prese nei confronti delle aziende sanitarie locali, nelle regioni con i piani di rientro.

Osserva, poi, che l'articolo 3, al comma 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte. A tal fine il comma in esame novella l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La disciplina in materia di trapianti è regolata dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. In particolare, il principio fondamentale recato dalla legge n. 91 del 1999 in materia di manifestazione della volontà, è fissato dall'articolo 4, comma 1, ove stabilisce che la mancata dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti dopo la morte è considerata quale assenso alla donazione. Il principio così enunciato del silenzio assenso non è stato applicato per la mancata costituzione di un'anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, necessaria per l'espletamento, da parte delle aziende unità sanitarie locali, della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta di dichiarazione di volontà. Pertanto, il sistema attuale è transitorio, e regolato dall'articolo 23 della legge n. 91 del 1999 che prevede il consenso o dissenso esplicito; in caso di assenza di entrambi è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, solamente nei casi in cui i familiari non si oppongano al prelievo (cosiddetta non opposizione). Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della manifestazione di volontà. Ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla ASL di appartenenza: in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio informatico situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti e collegato con i Centri regionali e interregionali. Si ricorda altresì che nel maggio del 2000 il Ministero della Sanità ha inviato a tutti gli assistiti

un tesserino blu, che, se compilato, vale come dichiarazione di volontà alla donazione. Valgono nella stessa misura l'atto olografo o la tessera dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) o di una delle altre associazioni di volontariato attive nel settore. Va rilevato, in proposito, che fermo restando la necessità che il modello della carta di identità contenga uno spazio riservato alla manifestazione di volontà sulla donazione degli organi, la disposizione in esame introduce in capo al titolare della carta la facoltà di esprimere o meno tale volontà. La formulazione letterale della disposizione andrebbe quindi modificata in modo da evidenziare la distinzione tra questi due aspetti.

Fa presente, poi, che l'articolo 6, comma 1, modificando il secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 la facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta *intra-moenia allargata*), previa autorizzazione aziendale, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), ciò naturalmente nelle ipotesi in cui non siano ancora stati completati gli interventi di ristrutturazione edilizia delle regioni e delle province autonome — effettuati presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico —, di cui al comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, al fine di garantire la disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria.

Il comma 2 del medesimo articolo 6 proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dall'articolo 1, comma 8, della legge 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l'anno 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 3 dell'articolo in esame, come modificato dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193.

Il comma 4, proroga dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012 la disciplina transitoria sulla certificazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, con riferimento alle sostanze attive impiegate come materie prime per la produzione di medicinali, di cui all'articolo 54, comma 3-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

I commi 5 e 6 dell'articolo 6, come modificato dal Senato, prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto *pay back*, concesso (in via facoltativa e provvisoria) alle aziende farmaceutiche quale possibile misura alternativa alla riduzione, del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, dal Servizio sanitario nazionale. In luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, le aziende farmaceutiche versano alle regioni le somme corrispondenti all'importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci rimborsabili. In particolare, il comma 5 prevede la proroga per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006 ed il comma 6 per quelli immessi successivamente a tale data.

L'opzione *pay back* è stata introdotta dalla legge finanziaria 2007 nell'ambito di una serie di interventi di governo della spesa sanitaria e, in particolare, di quella farmaceutica. Tale meccanismo, oggetto di

successive proroghe, da ultimo è stato integrato dall'articolo 64 della legge n. 99 del 2009, che ha esteso, su richiesta delle aziende interessate, le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007 anche ai farmaci immessi in commercio dopo la data del 31 dicembre 2006. Le disposizioni citate sono completate da determinazioni dell'AIFA, che ne definiscono le modalità tecniche applicative.

Osserva che la formulazione letterale dei commi in esame (e, in particolare, del comma 5) non fa rinvio esplicito – al contrario della precedente proroga – ad una determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della definizione degli aspetti applicativi della nuova proroga. I commi 7-8 dell'articolo 6, prorogano al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità riguardanti i compiti di coordinamento dell'attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici incidenti sulla salute e la gestione dei registri nazionali previsti dalla legislazione vigente, e conseguentemente autorizza uno stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità di 8 milioni di euro per il 2010. L'articolo 6, comma 9-*quater*, inserito durante l'esame al Senato, introduce, dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 175 del 1992, recante Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, il comma 1-*bis*. In particolare, la norma in esame esclude che, fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, possa essere comminata l'interdizione dalla professione ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'esercizio dell'odontoiatria anche prima della formale iscrizione all'albo degli odontoiatri. Il comma 9-*quinquies*, introdotto al Senato, in attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, e fino al 31 dicembre 2010, prevede che il ricevente e il donatore di trapianto del rene, con rapporto di lavoro dipendente o parasu-

bordinato, hanno diritto a permessi retribuiti e alla conservazione della normale retribuzione, come stabilito dall'articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) per i donatori di midollo osseo, e secondo le modalità del regolamento previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 458 del 1967.

Ricorda che il regolamento citato dalla disposizione in esame, previsto dall'articolo 8 della legge n. 458 del 1967, non risulta essere stato attualmente emanato. A tale proposito, sui tempi di adozione del suddetto regolamento, al fine di riconoscere l'assenza dal lavoro per malattia nel caso di donazione di organi da persona vivente, alla Camera durante la seduta n. 229 di giovedì 8 ottobre 2009, è stata svolta l'interpellanza urgente n. 2-00493, alla quale l'allora viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, ha riferito « che lo schema di regolamento previsto dalla legge n. 458 del 1967 è stato predisposto dal Ministero, è passato nella Conferenza Stato-regioni l'8 aprile 2009 ed attualmente è all'esame del Consiglio di Stato. Come è noto infatti, i provvedimenti di natura regolamentare devono acquisire il favorevole parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Una volta acquisito il parere si procederà, nei tempi più rapidi possibili, all'emanazione del regolamento in esame ». Il comma quantifica gli oneri derivanti dalla norma in esame in 10 milioni di euro per il 2010, disponendo che ad essi si provveda attraverso corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta convocata per le ore 14.15, in modo da esprimere il parere già nella giornata odierna.



Livia TURCO (PD) concorda sulla proposta di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta pomeridiana.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per il pomeriggio.

**La seduta termina alle 11.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Ricorda che la Commissione ha votato gli emendamenti fino all'emendamento 3.35 e che deve ora passare all'esame dell'emendamento Livia Turco 3.46, su cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Livia TURCO (PD) illustra le finalità del suo emendamento 3.46, sostitutivo dei commi 5 e 6 dell'articolo 3, volto a realizzare un bilanciamento tra volontà del paziente e tutela della vita, mettendo al centro il rapporto di fiducia tra paziente, medico e famiglia. Ritiene che il cuore della legge dovrebbe essere costituito proprio dalla relazione di fiducia tra medico, paziente, familiari, secondo il principio del rispetto della dignità e del valore della vita. Osserva che attraverso la relazione di fiducia si può cercare di superare la contrapposizione tra il perseguimento del bene del paziente e la sua autonomia. Nella misura in cui la malattia stessa è causa di una compressione della sfera dell'autonomia del malato, la medicina, nella sua finalizzazione alla cura della malattia, contribuisce a promuovere l'autonomia del paziente. Se il paziente può confidare che la propria volontà, da accertarsi in concreto con le dovute cautele e garanzie, verrà accolta e rispettata, l'elemento fiduciario alla base dell'alleanza terapeutica ne verrà rinsaldato. Inoltre, proprio la possibilità di richiedere l'interruzione di trattamenti può favorire l'adesione del paziente all'avvio degli stessi che prevedono la dipendenza da macchinari e sono surrogatori di funzioni vitali; trattamenti che potrebbero essere a priori rifiutati proprio per il timore di una perdita definitiva della propria possibilità di autodeterminazione. Sottolinea che queste ultime considerazioni sono contenute nel documento della Commissione nazionale di bioetica sul tema « Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione medico-paziente » del 28 ottobre 2008. Sottolinea quindi che la legge deve promuovere e valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra paziente, medico, fiduciario e comunità di affetti. Ne deriva una conseguenza sui caratteri della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) che non può essere né orientativa né vincolante, ma « impegnativa ». Ciò in coerenza con la centralità della comunicazione che si sviluppa tra i diversi componenti della relazione di cura e fiducia. Ritiene necessario garantire che i tratta-



menti di nutrizione e idratazione siano sempre assicurati al paziente assumendo come punto di riferimento ciò che è condiviso nell'ambito clinico. Sottolinea altresì la necessità di consentire che la nutrizione e l'idratazione siano indicate nelle DAT al fine di promuovere, sostenere e valorizzare la relazione di fiducia tra medico e paziente e fiduciario che valuta con il collegio medico, caso per caso, la situazione della persona ed il suo stato di gravità e valuta quando i trattamenti diventano futili e sproporzionati.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che con l'emendamento in esame si compie un tentativo di equilibrio tra le diverse posizioni ideologiche e la volontà di riconoscere i diritti irrinunciabili del malato, includendo nelle dichiarazioni anticipate di trattamento anche l'idratazione e la nutrizione artificiale. Al riguardo, richiama la posizione del filosofo cattolico Vittorio Possenti, il quale ha sottolineato che, se non esiste un dovere di continuare ad esistere che sia esigibile dallo Stato, non esiste un dovere assoluto di continuare ad imporre sempre idratazione e nutrizione. Si può pensare ad un collegio etico-medico-familiare che esamini e decida, ma non ad un obbligo assoluto. In merito all'idratazione e nutrizione, sempre secondo le posizioni di Possenti, occorre poi distinguere tra soggetti già ora in coma vegetativo persistente, che non hanno espresso alcuna DAT, e soggetti che entreranno in futuro in tale condizione: ai primi non si dovrebbe sottrarre il sostegno vitale, mentre ciò può essere possibile per i secondi in rapporto a precise garanzie sulla loro volontà anticipata. Sottolinea come questa posizione sia in linea con l'impostazione dell'emendamento Livia Turco 3.46.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), nel manifestare un orientamento favorevole sull'emendamento in esame, ritiene che la materia in discussione debba essere inquadrata nell'ambito di un diritto mite e non essere oggetto di norme rigide o prescrittive, in particolare nei confronti

dei medici. Osservato che non si può dimostrare scientificamente che idratazione e alimentazione non siano atti medici, ritiene proprio per questo che possano essere previste nelle DAT. Sollecita infine un ritorno alla tradizione umanistica della medicina che metta in relazione, in un rapporto fiduciario, le figure del medico, del paziente e della famiglia specie nel passaggio difficilissimo del fine vita.

Paola BINETTI (UdC) sottolinea che il nodo cruciale della questione è capire fino a che punto l'idratazione e l'alimentazione artificiale siano somministrate a tutela della vita e quando invece comportino un accanimento terapeutico. Richiamato il contenuto dell'emendamento 3.10 del relatore, in cui si circoscrive l'ambito dell'idratazione e alimentazione artificiale, pur confermando che esse non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, invita i colleghi ad evitare artificiose contrapposizioni tra schieramenti in base a semplicistiche categorizzazioni che ascriverebbero unicamente al PdL la difesa della vita. Dà atto all'opposizione di aver lavorato nella stessa direzione di tutela della vita in cui anche la maggioranza cerca di muoversi e ritiene che il contenuto dell'emendamento in esame non possa essere respinto aprioristicamente.

Vittoria D'INCECCO (PD) invita i colleghi a riflettere sull'emendamento 3.46 dell'onorevole Turco, che si riferisce ad un punto cruciale di questa lunga e importante discussione. Non solo è centrale in questo dibattito l'articolo 3 della proposta di legge in esame, che disciplina tutto il tema della Dat, ma rappresenta uno snodo fondamentale il punto relativo all'alimentazione e sull'idratazione artificiale, perché è su questo punto, che scivolano le differenti visioni della vita, dell'etica, del rapporto tra la legge e lo spazio di libera determinazione individuale. In questo momento, su questo tema, appare evidente a tutti qual sia la materia della contesa e quali siano le differenze di pensiero. In

buona sostanza, alcuni considerano alimentazione e idratazione artificiali strumenti ordinari, quasi naturali, con cui si dà da mangiare e bere alle persone. Altri li considerano mezzi tecnici, cure mediche, trattamenti sanitari, ovvero « attrezzature » esterne al ciclo naturale delle cose. La sua opinione, da medico prima ancora che da donna impegnata in politica, è che appare evidente il carattere di trattamento medico e sanitario dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali. Non comprende come un medico, in coscienza e in onestà, possa negare che alimentazione e idratazione artificiali siano trattamenti sanitari, pur nella molteplicità delle diverse situazioni. Altrettanto naturalmente va riconosciuto che questi trattamenti garantiscono un sostegno vitale. Ma se viene riconosciuto il diritto del cittadino a rifiutare le cure mediche, anche se questo rifiuto può condurre alla morte, allora non si può non riconoscergli anche il diritto a rinunciare a quello strumentario sanitario che gli porta alimentazione e idratazione e contribuisce a tenerlo in vita.

Invece chi sostiene un altro approccio in realtà sta costruendo solo un meccanismo dialettico per ridurre lo spazio di libera scelta rispetto al tema complesso e difficile della vita e della morte e imbrigliare così la volontà individuale, sostenendo una tesi medico-scientifica per rendere in realtà un servizio ad una visione etica. Questo è comprensibile ma non condivisibile. È convinta che per approvare una legge in questa materia si debba entrare nel cuore e nella mente delle persone, capire e condividere le scelte di ognuno, anche se non piacciono. Non si possono dettare regole che vadano contro la volontà della persona, ma si deve rispettare il desiderio della stessa.

Delia MURER (PD) intende evidenziare i motivi della sua valutazione negativa delle disposizioni che l'emendamento in discussione mira a modificare ed in generale di tutto il testo licenziato dal Senato. Esso infatti contiene una visione antropologica pessimistica dell'uomo, una mancanza di fiducia nella persona e nella

società perché non tiene conto che le persone e la società esprimono oggi una domanda di vicinanza, di lotta alla solitudine e al dolore. Insomma, una domanda di eguale rispetto della vita umana, della sua dignità e della sua qualità. Il testo del Senato, inoltre, come ha brillantemente ricordato l'onorevole Livia Turco, contiene una prevaricazione della norma sulla coscienza delle persone e sulla scienza e competenza medica. Una prevaricazione che lede l'autonomia e la responsabilità del medico.

Diversamente, l'emendamento 3.46 mira a valorizzare la relazione di fiducia tra medico, paziente e familiari, relazione che valuta ogni peculiare situazione e ciascuna singola e irripetibile persona, secondo il principio del rispetto della sua salute, della sua vita e del valore supremo della sua dignità. La relazione di fiducia, e non solo di cura, tra paziente, medici, fiduciario, famiglia è la modalità di cura più ambiziosa e difficile ma l'unica efficace: è « ambito etico » perché in essa il fluire della vita dimostra che vita ed autodeterminazione intesa come libertà per fare ciò che è bene non sono tra loro in contrapposizione perché non c'è l'una senza l'altra. Nella relazione di fiducia sono su un piano di dignità, nella distinzione dei ruoli, il medico e il paziente. L'autonomia e la responsabilità del medico sono il motore dell'alleanza terapeutica e della relazione di fiducia, che, come sottolineato dal collega Burtone, implica un forte senso di responsabilità del medico. Per tali ragioni, invitando la Commissione a introdurre nel testo del comma in esame chiari segnali di una volontà di valorizzazione del rapporto medico-paziente, dichiara che voterà a favore dell'emendamento 3.46.

Eugenio MAZZARELLA (PD), nel manifestare un orientamento favorevole all'emendamento in esame, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Della Vedova. Ritiene che si dovrebbe venire meno ad una volontà di onnipotenza « biologica » che ha ben poco a che vedere con la vita che si intende tutelare.

Carmelo PORCU (PdL) ritiene che il testo presentato dal relatore nel suo emendamento 3.10 proponga una soluzione equilibrata, prevedendo un'importante ridefinizione del concetto di idratazione e di alimentazione. Ricorda inoltre che il filosofo Vittorio Possenti, citato dal collega Della Vedova, richiama anche la figura dell'amministratore di sostegno, figura tecnico-giuridica che a suo parere non può decidere della vita di un paziente. Esprime, infatti, perplessità sulla estensione all'amministratore di sostegno della facoltà di decidere sul fine vita del soggetto incapace.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 3 sia chiara e lineare e non suscettibile di dubbie interpretazioni, come invece l'emendamento 3.46. Le disposizioni recate dal comma 5, condivisibili o meno, sono precise e inequivocabili. Infatti, il legislatore non deve dar vita a trattati dai contenuti filosofici od etici, ma predisporre norme che diano certezze a chi le deve applicare. Per tali ragioni non condivide l'emendamento 3.46, in particolare laddove afferma che la nutrizione artificiale deve essere sempre assicurata salvo il caso in cui risulti inidonea o futile e sproporzionata e quando la persona entra nella fase terminale della vita. Tali affermazioni, a suo giudizio, non aiutano a fare chiarezza e non dettano disposizioni inequivocabili. Per le medesime ragioni è contraria anche all'emendamento 3.10 presentato dal relatore, che introduce eccezioni indiscriminate al mantenimento fino al termine della vita dell'idratazione e nutrizione artificiali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che il comma 5 dell'articolo 3 è sufficientemente chiaro ancorché problematico nel contenuto: l'alimentazione e l'idratazione artificiali sono forme di sostentamento vitale e sono sempre garantite, anche in condizioni estreme. Giudica equilibrato il contenuto dell'emendamento Livia Turco 3.46, in cui al comma 5-*bis* si tiene conto della volontà del paziente che

non può essere trascurata in nome della chiarezza della norma. Il comma 5-*ter* dell'emendamento introduce invece un'indicazione dettagliata su alleanza terapeutica tra medico e famiglia che, a suo giudizio, non può essere esclusa dal testo. Sollecita i colleghi ad approvare una legge condivisa che possa trovare il più ampio consenso nel Paese.

Ileana ARGENTIN (PD) ringrazia preliminarmente l'onorevole Turco per aver presentato un emendamento che tiene nel massimo rispetto la volontà e la dignità della persona umana. Con riferimento alle argomentazioni del deputato Porcu, sottolinea che, se si delega ad altro soggetto la scelta sul fine vita, non si può escludere l'amministratore di sostegno, soprattutto nei casi in cui il soggetto incapace non sia assistito da figure familiari. Relativamente all'intervento dell'onorevole Mussolini, sottolinea altresì che da parte di un malato terminale vi può essere una serie di modalità di comunicazione della propria volontà che devono essere tenute in considerazione.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Livia Turco 3.46 che non ritiene offensivo della cultura cristiana.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Livia Turco 3.46.

Lucio BARANI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di anticipare, al termine dell'esame delle proposte di legge sul testamento biologico, l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria e del decreto-legge « mille proroghe », fissato per le ore 14.15, e la successiva sede referente.

Giuseppe PALUMBO (PdL), *presidente*, ricorda che al termine della sede consultiva, fissata per le ore 14.15, è previsto alle ore 14.30 l'esame in sede referente del provvedimento sulla sordocecità C. 2713 e di quello sulle cure palliative C. 624-B. Sul primo è previsto l'intervento del sottose-

gretario Viespoli, mentre sul secondo quello del Ministro Fazio. Propone, pertanto, di mantenere la sede referente alle ore 14.30 e di anticipare solo la sede consultiva.

La Commissione concorda.

Eugenio MAZZARELLA (PD) illustra le finalità del suo emendamento 3.1. Rileva che nelle dichiarazioni anticipate di trattamento il dilemma tra i valori in gioco – da un lato, la dignità della vita e la sua richiesta di autodeterminazione, dall'altro, l'indisponibilità della vita e l'istanza della sua sacralità – può sciogliersi solo a condizione di farli dialogare in positivo nelle disposizioni in esame. Rileva che uno dei punti più delicati presenti nel testo approvato dal Senato, riguarda la non ammissibilità nelle DAT del rifiuto del paziente di idratazione ed alimentazione artificiali e l'obbligatorietà per il medico, in quanto sostegni vitali, di provvedervi comunque, anche nello stato vegetativo permanente. Ritene vi sia un modo di depotenziare questo conflitto, evitando anche la logica potenzialmente elusiva della cosiddetta « zona grigia » da tenere al riparo dalla norma. È questo l'obiettivo che si sono posti i numerosi firmatari sia di maggioranza che di opposizione dell'emendamento in discussione: la norma dovrebbe garantire con chiarezza il rispetto della volontà del paziente, del suo diritto all'autodeterminazione sulle scelte di cura del « fine vita », ma insieme, con altrettanta chiarezza, dovrebbe riservare al dialogo tra medico, fiduciario e/o familiari una meditata possibilità di sospensione di queste volontà, in relazione, ad esempio, al rifiuto di alimentazione e idratazione artificiali, se da questa sospensione si può attendere (e fin quando si può attendere) un reale beneficio terapeutico. Insomma, si tratta di far vivere al letto del paziente inconsapevole una mediazione umanamente sostenibile tra il rispetto della sua autodeterminazione e l'alleanza terapeutica in cui, anche se inconsapevole, resta coinvolto con il medico che lo ha in cura. La formulazione all'emendamento, a

ciò ispirata, viene incontro, peraltro, alle giuste preoccupazioni espresse dal relatore Di Virgilio, sul fatto che la legge debba poter contrastare l'eutanasia, l'abbandono terapeutico, e l'accanimento terapeutico. Osserva che l'emendamento proposto bilancia in positivo queste tre possibili conseguenze perché il « no » all'eutanasia è articolato in modo tale da non diventare il suo contrario, distanasia, che come ostinazione tecnica e medica nella cura, che non vuole ammettere la sconfitta della morte, è il presupposto logico e ideologico dell'accanimento terapeutico e che talora è la più sottile forma di abbandono terapeutico, che mette da parte la *pietas* e la mitezza che sempre richiede la « cura » della persona umana. Lo spiraglio di revisione al dispositivo delle DAT richiesto dal relatore Di Virgilio è espressamente previsto nella forma mite della possibilità di sospensione motivata e *pro tempore* dell'attuazione del vincolo giuridico delle disposizioni del paziente.

Osserva che l'alleanza terapeutica si fonda sull'autonomia del rapporto tra medico e paziente. È evidente che proprio questa autonomia viene meno, e con essa l'alleanza terapeutica stessa, se è la norma giuridica, cioè lo Stato, a farsi carico di decidere per legge a quali decisioni di cura deve addivenire quella relazione. Sottolinea che in uno scenario giuridico di divieti o di prescrizioni obbliganti su questo tema, ci si pone fuori sia dall'autodeterminazione del paziente, che dall'alleanza terapeutica, sul terreno di una biopolitica autoritaria dello Stato. Le opzioni etiche sono le più diverse, ma lo spazio etico è cosa diversa dallo spazio giuridico. Nello spazio giuridico può solo esserci una legislazione della responsabilità e non della convinzione, per quanto animata dalle migliori intenzioni. Auspica pertanto, anche a nome dei numerosi deputati dei diversi schieramenti che l'hanno sottoscritto, l'approvazione del suo emendamento 3.1, che consentirebbe di giungere ad una sintesi condivisa.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL), richiamando le parole scritte dal filosofo

Giovanni Reale in una memoria trasmessa alla XII Commissione, auspica che lo Stato non giunga a stabilire per legge che la nutrizione artificiale possa essere imposta in tutti i casi, perché uno Stato di questo genere sarebbe peggiore del Leviatano di Hobbes. Con riferimento alle argomentazioni del collega Porcu, precisa che non vi è uno schieramento politico contro la tutela della vita e che nel provvedimento in esame si deve stabilire con chiarezza chi è titolare della decisione sul fine vita. Sottolinea che, se il testo in esame non sarà modificato, la decisione sul fine vita viene delegata allo Stato-Leviatano.

Barbara POLLASTRINI (PD) esprime apprezzamento per lo spirito con cui i colleghi Livia Turco e Mazzarella e gli altri deputati del suo gruppo che sono intervenuti nel dibattito odierno hanno inteso offrire la possibilità di stabilire i confini entro cui scrivere la normativa in discussione, fissando quei principi invalicabili che tutti dovrebbero condividere. Lo spirito si sostanzia in una proposta di mediazione umanamente sostenibile, con dei «no», ad esempio all'accanimento terapeutico, e dei «si», come quello alla creazione di una alleanza medico-paziente-familiari. Diversamente, ritiene che l'obbligatorietà della nutrizione disposta dal comma 5 sia una vera e propria forma di accanimento terapeutico, lesiva della dignità delle persone. Rivolta poi all'onorevole Porcu, domanda se l'amore per la persona e per la vita non debba contenere anche il rispetto per la responsabilità della persona. E proprio perché a suo giudizio l'emendamento 3.1 dell'onorevole Mazzarella contiene tale rispetto ed è ispirato a tale finalità che lei voterà con convinzione a favore dello stesso. È compito del legislatore infatti richiamare i principi di laicità e umanesimo, trovando soluzioni condivise, perché al centro della questione c'è infine e soprattutto la persona.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzarella 3.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Fucci quale relatore presso la XIV Commissione.

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2010.



Gianni MANCUSO (PdL) formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il Ministro della salute Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.**

**C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1335 Vannucci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1335 d'iniziativa del deputato Vannucci ed altri, « Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge C. 2713, comunica che la presidenza ne ha disposto l'abbinamento a quest'ultima ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Il sottosegretario di Stato Pasquale VIESPOLI ricorda che il provvedimento in esame ha visto la sostanziale condivisione di percorso e di metodo in coerenza con l'esame svoltosi presso il Senato. A nome

del Governo, ribadisce quindi il suo orientamento favorevole al testo ed auspica anche presso questo ramo del Parlamento un *iter* rapido.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, anche al fine di una maggiore celerità dell'iter parlamentare, propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo licenziato dal Senato.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il progetto di legge C. 2713, approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo adottato come testo base alle ore 12 di martedì 23 febbraio 2010.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Il ministro Ferruccio FAZIO intende fare un breve cenno di profondo apprezzamento



zamento al confronto costruttivo, approfondito e pacato di tutte le forze politiche, che ha caratterizzato l'iter parlamentare del disegno di legge in esame giunto alle battute finali, e che riveste un rilevante impatto sociale e umanitario.

In modo sintetico, intende fornire una serie di chiarimenti alle questioni che sono state sollevate nel corso della seduta di ieri.

Ritiene che le modifiche approvate dal Senato al provvedimento non alterano né pregiudicano l'impianto e le finalità della legge.

Nel merito, con riferimento alla soppressione del comma 5, dell'articolo 3, che era finalizzato a prevedere la nomina di un commissario *ad acta*, per le regioni in ritardo, osserva che l'attuale formulazione – che sancisce che l'attuazione della legge costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato – va vista con maggiore favore tenuto conto che, come è noto, la nomina di un commissario *ad acta*, può sortire effetti minori o più limitati rispetto alla prescritta valutazione del Comitato LEA, il cui esito favorevole è condizione per l'accesso al finanziamento integrativo del SSN.

Per quanto riguarda la modifica al finanziamento dell'articolo 6, comma 1, assicura la Commissione che non si tratta di una decurtazione del precedente finanziamento, quanto piuttosto di una modifica finalizzata a sopprimere l'anno 2009, per ovvie ed evidenti ragioni temporali, rispalmando il relativo finanziamento nell'anno 2010. Il finanziamento totale di 2 milioni e 450 mila euro rimane confermato.

Per quanto attiene alle modifiche all'articolo 10, osserva che le stesse vanno viste in coerenza alla finalità del disegno di legge in esame e cioè, in estrema sintesi, come ausilio a chi vive una situazione di sofferenza fisica, per assicurare una adeguata qualità della vita. In particolare, vanno viste come continuità alle iniziative che, come Ministero, aveva già avviato dal

mese di giugno scorso, con due Ordinanze urgenti, finalizzate a semplificare la prescrizione dei farmaci per il dolore severo. L'attuale articolo 10 va considerato, pertanto, come la corretta misura per assicurare le identiche semplificazioni senza soluzione di continuità. Infatti la modifica che si introduce all'articolo 14, in risposta alle considerazioni dell'onorevole Turco, è finalizzata a collocare in tabella II sezione D, le preparazioni per il dolore severo, con conseguente semplificazione prescrittiva. Le altre modifiche introdotte all'articolo 10 rispondono ad esigenze più che altro operative e procedurali, di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990.

In ordine, infine, alle modifiche introdotte all'articolo 9 sull'Osservatorio nazionale, assicura che trattasi di modifiche solo di natura formale, atteso che le funzioni che nella precedente stesura erano attribuite all'Osservatorio da istituire presso il Ministero della salute sono dall'attuale formulazione attribuite alla Commissione nazionale, da istituire sempre presso il Ministero della salute, senza alcuna modifica sostanziale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara così concluso l'esame preliminare e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 23 febbraio 2010, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.25.

ALLEGATO

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. C. 3210 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative »,

considerato che l'articolo 3, al comma 8-*bis*, permette di indicare sulla carta di identità il consenso o il diniego del titolare del documento alla donazione dei propri organi e tessuti in caso di morte, e ritenuto che tale norma andrebbe interpretata nel senso che il modello della carta di identità debba comunque conte-

nere uno spazio riservato alla manifestazione di volontà sulla donazione degli organi, mentre rimarrebbe ferma la facoltà di esprimere o meno tale volontà;

rilevato che i commi 5 e 6 dell'articolo 6, che prorogano dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il meccanismo del cosiddetto *pay back*, non fanno rinvio esplicito – al contrario della precedente proroga – a successive determinazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai fini della definizione degli aspetti applicativi della nuova proroga e che, invece, sarebbe stato opportuno prevederle;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato  
(*Esame e rinvio*) ..... 230

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167  
(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusioni – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) ..... 235

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 246

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 238

#### ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Parere alla II Commissione)  
(*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento*) ..... 238

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) ..... 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 245

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

#### Legge comunitaria 2009.

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge comunitaria 2009, che giunge all'esame della Camera in terza lettura. Ricorda che la Camera aveva concluso l'esame del provvedimento in prima lettura il 22 settembre scorso, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli) a conclusione dell'*iter* parlamentare al Senato il testo risulta ora di 56 articoli. Nel corso dell'esame al Senato, sono state inoltre inserite 3 nuove direttive nell'Allegato A, e 29 nuove direttive nell'Allegato B. Trattandosi dell'esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche

apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera e pertanto nella sua relazione illustrerà sinteticamente i soli articoli modificati o inseriti *ex novo* sui quali si deve esprimere la Commissione.

L'articolo 1, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, è stato modificato durante l'esame al Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo.

I successivi articoli 2-5 non hanno subito modifiche.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE, nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

L'articolo 7, nel testo emendato, introduce due nuovi articoli nella legge 11 del 2005: l'articolo 4-*bis* e 4-*ter*, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Viene inoltre modificato l'articolo 15-*bis* in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

L'articolo 8, anch'esso modificato al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare l'effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di

coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.

Il Senato ha poi inserito l'articolo 9, che introduce l'articolo 4-*quater* nella legge 11 del 2005. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere « al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ». In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L'articolo 10, emendato al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi. Inoltre, nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno essere trasmesse ogni mese, anziché semestralmente.

L'articolo 11 non ha subito modifiche.

L'articolo 12 è stato parzialmente modificato con l'introduzione di due nuovi commi: il comma 2 estende l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata, mentre il comma 3 abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

Gli articoli 13 e 14 sono stati inseriti durante l'esame del provvedimento al Senato. L'articolo 13 aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, mentre l'articolo 14, modifica la disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede una modifica all'articolo 11 della legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).

L'articolo 16, anch'esso modificato al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.

L'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

L'articolo 18 non è stato modificato.

I successivi articoli, da 19 a 25, sono stati tutti inseriti nel corso dell'esame al Senato. Essi riguardano:

la delega al Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (articolo 19);

modifiche al decreto legislativo n. 117/2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Viene, in particolare, modificata la definizione di « rifiuto inerte » introdotta dal citato decreto (articolo 20);

modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di « sottoprodotto » e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; vengono inoltre modificati i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili (articolo 21);

nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti e modifiche al decreto legislativo n. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE (articolo 22);

la decorrenza, dall'anno 2010, del periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) dalle

ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre (articolo 23);

principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria (articolo 24);

la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche (articolo 25).

L'articolo 26, modificato dal Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente sidratato.

L'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM), ed al Reg. (CE) 1249/

2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

L'articolo 29, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura. Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.

L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti comunitari relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.

L'articolo 32 (riforma della OCM vitivinicola) non è stato modificato.

L'articolo 33, introdotto dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

L'articolo 34, anch'esso introdotto dal Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.



I successivi articoli 35 (vendita e somministrazione di bevande alcoliche), 36 (commercializzazione dell'olio di oliva) e 37 (delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) non hanno subito modifiche nel corso dell'esame al Senato.

Gli articoli successivi, dall'articolo 38 all'articolo 52, sono tutti stati introdotti nel corso dell'iter parlamentare al Senato. Essi riguardano:

principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6 concernente il mercato interno dei servizi postali (articolo 38);

modifiche al decreto legislativo n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, al fine di consentire la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età (articolo 39);

principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali (articolo 40);

disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea (articolo 41);

la delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 che disciplina la produzione, l'immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare (articolo 42);

la revisione della legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla caccia (articolo 43);

la previsione di una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del d.lgs. 209/2003 (articolo 44);

modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico (articolo 45);

la delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, Vengono previsti inoltre specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna (articolo 46);

disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi (articolo 47);

l'attribuzione al Ministro per le politiche europee del compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi (articolo 48);

l'individuazione nel Ministero della salute dell'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori (articolo 49);

modifiche alla legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca (articolo 50);

la delega al Governo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (articolo 51);

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna. In particolare vengono riformate alcune norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici, la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione, quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata, nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore. Viene riconosciuta all'Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero (articolo 52).

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato anche l'articolo 53 che delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera viene ridotto il termine per l'attuazione delle decisioni quadro (da 18 a 12 mesi) e viene prevista l'attuazione di un'ulteriore decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, per la cui attuazione il nuovo articolo 54 detta specifici principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 55 (che delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI, in tema di lotta contro le frodi e le

falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) la modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.

L'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca infine alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 10.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**Atto n. 167.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusioni – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, avverte i colleghi che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame, che ha esaminato ap-

profonditamente, e che reca importanti indicazioni.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce il giudizio positivo del suo gruppo sul provvedimento nel suo complesso, come già ha avuto modo di sottolineare in altra occasione. Osserva quindi che il parere espresso dal Consiglio di Stato è complesso e articolato, e consente di apportare modifiche migliorative al testo dello schema di decreto, sia formali che sostanziali.

Richiama in particolare le osservazioni relative all'articolo 2, nella parte in cui modifica l'articolo 11, comma 9 del codice dei contratti pubblici, in merito a previste esecuzioni immediate e anticipate della prestazione, i rilievi sull'articolo 3, in relazione alla modalità delle comunicazioni e al diritto di accesso agli atti, l'articolo 7, relativamente alla questione delle comunicazioni preventive circa l'intento di proporre ricorsi e per il quale viene suggerita una riformulazione e una semplificazione.

Evidenzia quindi i rilievi, di ancora maggior peso, mossi relativamente all'inserimento, con l'articolo 11, del termine massimo preclusivo per la proposizione del ricorso, e riguardanti la dizione utilizzata all'articolo 10 di «privazione di effetti» del contratto, locuzione in effetti atecnica e generica che potrebbe generare ambiguità e interpretazioni disomogenee.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, si sofferma sulle osservazioni svolte dal collega Farinone, osservando che sugli articoli 7 e 11 le considerazioni svolte attengono al merito del provvedimento e non rientrano nelle competenze proprie della XIV Commissione. Diverso è il discorso per quanto concerne gli articoli 3 e 10, poiché sollevano un problema di corretta trasposizione delle disposizioni dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale.

Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di parere con una condizione e alcune osservazioni (*vedi allegato*) che intende tenere conto anche di alcune osservazioni del Consiglio di Stato. In particolare, il Consiglio di Stato ha contestato la compatibilità con il dettato della

direttiva 2007/66/CE della previsione dell'articolo 2 del provvedimento, la quale consente l'esecuzione di urgenza durante il termine dilatorio per la presentazione dei ricorsi, non solo nei casi in cui la normativa non prevede la pubblicazione del bando di gara, ma anche nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Al riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato che la direttiva 2007/66/CE, con l'articolo 1 ha introdotto nella direttiva 89/665/CEE un nuovo articolo 2-*ter* che indica tassativamente i casi in cui si può procedere all'esecuzione d'urgenza anche in pendenza nel termine dilatorio. Tra questi è esplicitamente previsto il caso in cui la normativa non prevede la pubblicazione del bando di gara, prima ipotesi contemplata dal provvedimento, mentre non si fa alcun riferimento all'altra fattispecie contenuta nella disposizione, vale a dire quella dei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico. Per completezza ricorda che il citato articolo 2-*ter* della direttiva prevede la possibilità di deroga al divieto di esecuzione durante il termine sospensivo solo in alcuni casi: se non è prevista la previa pubblicazione di un bando, come già ricordato; se l'unico offerente interessato al ricorso è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati; nel caso di appalto basato su un accordo quadro e in casi di appalti basati su un sistema dinamico di acquisizioni.

Enrico FARINONE (PD) esprime apprezzamento per lo sforzo dimostrato dal relatore per inserire nel parere le osservazioni da lui svolte più direttamente riguardanti le competenze della XIV Commissione. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, composto inizialmente di 11 articoli, è stato ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato. Nel testo trasmesso alla Camera il provvedimento si compone di 15 articoli. Il provvedimento copre un arco abbastanza eterogeneo di materie: la proroga di alcuni termini tributari e in materia economico-finanziaria (tra cui la proroga dal 15 al 30 aprile 2010 del termine per avvalersi del cosiddetto «scudo fiscale»); la proroga di termini riguardanti l'amministrazione dell'interno; disposizioni per il personale delle Forze armate e di Polizia. Si segnalano, in particolare, le proroghe relative al concorso da sergente ed al reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; proroga di termini in materia sanitaria e ambientale.

Si sofferma quindi sugli aspetti più direttamente attinenti alla compatibilità comunitaria.

In particolare, segnala il comma 23-*undecies* dell'articolo 1, della legge n. 88/

2009 (legge comunitaria 2008), che, con norma di interpretazione autentica, proroga al 1° aprile 2010 (dall'originario 1° gennaio 2010), la scadenza del termine per l'esercizio della delega, da parte del Governo, per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise. Al riguardo, rinviando alle sedi opportune la valutazione della costituzionalità della disposizione, ricorda che la norma richiama, per la proroga del termine, l'articolo 47 della direttiva 2008/118/CE: quest'ultima disposizione indica il 1° aprile 2010 come il momento dal quale decorre l'abrogazione della direttiva 92/12/CEE (relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Tuttavia il termine di recepimento della direttiva 2008/118/CE è contenuto all'articolo 48, che ha imposto agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010 (data di operatività effettiva del nuovo regime generale).

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, segnalo che la proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di arbitrati contenute nella norma appare disposta nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE (il relativo schema di decreto legislativo è all'esame delle Commissioni parlamentari). Al riguardo, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, rileva l'opportunità di valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga al 28 febbraio 2010 del termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Ricorda che tale direttiva, per la parte relativa ai piani di gestione dei bacini idrografici risulta recepita con l'articolo 117 del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006); tuttavia il successivo decreto-legge n. 203 del 2008 ha

differito l'effettiva adozione dei piani di gestione al 22 dicembre 2009, termine che ora viene ulteriormente prorogato.

Con riferimento al comma 3-*bis* dell'articolo 8, ritiene opportuno valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario della proroga dell'adeguamento alle norme della parte quinta del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di limiti alle emissioni degli impianti. Al riguardo segnala che l'Unione europea è intervenuta sulla materia da ultimo con la direttiva 2008/50/CE il cui termine di recepimento scadrà l'11 giugno 2010.

Rileva inoltre che alcune disposizioni risultano avere una connessione con procedure di infrazione in corso.

In particolare, segnala l'articolo 1, comma 18, che proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 31 dicembre 2009. Sulla medesima materia, il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora con riferimento ad alcune norme nazionali e regionali che sollevano questioni di compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con l'articolo 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento. Tali norme, che secondo la Commissione prevedono una preferenza per il concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, sono l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, e l'articolo 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22.

Con riguardo all'articolo 6, comma 3, che proroga fino al 31 dicembre 2011 la disciplina transitoria per la distribuzione commerciali dei medicinali veterinari omeopatici, la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

Con riguardo all'articolo 9, comma 2, che proroga sino al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore di disposi-

zioni relative alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'8 ottobre 2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### ATTI COMUNITARI

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 11.20.**

**Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.**  
(Parere alla II Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno soffermarsi nella seduta odierna sui profili riguardanti la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, e rinviare ad una ulteriore seduta la discussione sul merito dell'atto dell'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) si riserva di svolgere alcune considerazioni sul merito del provvedimento in seno all'intervento che svolgerà nell'ambito dell'esame ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.



Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata oggi a valutare la compatibilità con il principio di sussidiarietà, ai sensi della procedura di allerta precoce prevista dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, dell'iniziativa di dodici Stati membri (Belgio, Bulgaria, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Finlandia e Svezia) recante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo.

Si tratta di un'occasione di particolare rilievo in quanto la Camera esercita per la prima volta uno dei nuovi e più rilevanti poteri di intervento nel processo decisionale europeo attribuiti ai parlamenti nazionali dal Trattato.

Il rafforzamento degli strumenti per il controllo del principio di sussidiarietà – in via preventiva, da parte dei parlamenti nazionali, e successiva, con il ricorso alla Corte da parte degli stessi parlamenti nonché del Comitato delle regioni – è infatti uno dei pilastri del nuovo assetto istituzionale.

La logica del Trattato di Lisbona può infatti – come ho sottolineato in precedenti occasioni – tradursi nella formula « più Europa, più sussidiarietà ».

Un'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà è infatti necessaria a garantire, a fronte del rafforzamento delle

competenze, delle Istituzioni e degli strumenti di azione dell'UE determinati dal Trattato, la democraticità, la legittimità e l'efficienza stessa dell'intervento normativo europeo.

Con specifico riguardo al meccanismo dell'allerta precoce, ricorda che ciascun Parlamento o Camera nazionale può sollevare obiezioni sulla non conformità con il principio di sussidiarietà di un progetto legislativo, entro otto settimane dalla sua trasmissione, adottando un parere motivato. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, nei casi come quello all'esame della XIV Commissione, il gruppo di Stati membri che ha presentato la proposta, tengono conto dei pareri motivati. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, ridotto a un quarto, nel caso di proposte, come quella in esame, relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto « cartellino giallo »). A tal fine ciascun parlamento dispone di due voti; nei sistemi bicamerali ciascuna camera dispone di un voto. Al termine del riesame il progetto può essere, con una decisione motivata, mantenuto, modificato o ritirato dalla Commissione (o dagli altri autori del progetto).

In relazione a proposte che seguono la procedura legislativa ordinaria, come nel caso al nostro esame, qualora i pareri motivati rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la proposta è riesaminata dalla Commissione che, al termine del riesame, può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. Ove scelga di mantenerla, la Commissione illustra le ragioni per cui ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà in un proprio parere motivato. Entro la conclusione della prima lettura, Consiglio e Parlamento europeo esaminano la compatibilità della proposta con il principio di sussidiarietà, tenendo particolarmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione. Se, a maggioranza del 55



per cento dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.

Per l'esercizio di questo meccanismo per il controllo di sussidiarietà alla Camera trova applicazione la procedura definita in via sperimentale dal parere della Giunta per il regolamento dello scorso 6 ottobre, in base alla quale la XIV Commissione ha competenza primaria a pronunciarsi sulla compatibilità dei progetti legislativi dell'UE con il principio di sussidiarietà; la Commissione di settore nomina un relatore che partecipa ai lavori della XIV Commissione.

La pronuncia eventualmente adottata dalla nostra Commissione è trasmessa direttamente alle Istituzioni dell'UE oltre che al Governo e al Senato.

Ricorda, peraltro, che la Giunta per il regolamento si è riservata di valutare il coinvolgimento dell'Assemblea della Camera ove si tratti di esprimere un parere motivato, ai sensi del Protocollo n. 2, in considerazione degli effetti che esso può produrre.

L'esercizio di questa nuova prerogativa da parte della XIV Commissione dovrà in ogni caso essere particolarmente accurato e rigoroso. Per un verso, occorre verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esercizio della competenza a livello europeo e non statale o regionale; per altro verso, va evitato il rischio di introdurre, attraverso un esercizio sistematico o pretestuoso dello strumento, elementi di turbamento o addirittura di blocco del processo decisionale europeo.

L'esame che si avvia oggi, al di là delle specifiche considerazioni sulla proposta sull'ordine di protezione europeo, costituisce dunque l'occasione per meglio definire gli strumenti e i parametri per l'analisi del rispetto del principio di sussidiarietà.

A questo scopo ritiene anzitutto opportuno proporre alcuni criteri metodologici:

1) valutare in via preliminare la correttezza e l'opportunità della base giuri-

dica su cui si fonda la proposta legislativa e che determina, peraltro, il carattere esclusivo o non esclusivo della proposta e quindi il suo assoggettamento al controllo di sussidiarietà;

2) considerare, sulla base di parametri quantitativi e qualitativi, la contestuale sussistenza dei due elementi richiesti per giustificare l'esercizio della competenza europea: l'inadeguatezza dell'azione a livello statale, regionale o locale per realizzare l'obiettivo perseguito e il valore aggiunto invece assicurato dall'azione a rispetto europeo.

3) considerare la sussidiarietà come principio dinamico, non solo in senso restrittivo dell'azione europea ma, ove appropriato, anche in senso espansivo. In altri termini, non va escluso che dal test di sussidiarietà risulti l'esigenza di un intervento più ampio ed intenso dell'UE rispetto a quello prospettato dalla proposta legislativa;

4) non confondere la valutazione di sussidiarietà con quella di proporzionalità, che attiene non al fondamento dell'esercizio della competenza da parte dell'UE ma alla proporzione tra le misure proposte e l'obiettivo perseguito.

Si tratta di valutazioni non agevoli che richiederanno, in attesa che nella prassi ed eventualmente nella giurisprudenza della Corte di giustizia, si consolidino criteri più precisi, una stretta cooperazione con il Governo ed eventualmente degli altri Parlamenti dell'Unione europea al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e valutazione utili.

Venendo all'iniziativa legislativa in esame, ricorda che il Consiglio dell'UE ha comunicato espressamente, lo scorso 1° febbraio, la decorrenza del termine di otto settimane per l'esercizio del controllo di sussidiarietà, che scadrà dunque il prossimo 29 marzo.

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone

che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e domanda al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, misure intese, tra le altre cose, a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale o all'esecuzione delle decisioni.

Questa base giuridica appare corretta ed appropriata in quanto la proposta di direttiva intende appunto stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro («Stato di emissione») può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce («Stato di esecuzione»), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.

La giustificazione della proposta con riguardo al principio di sussidiarietà è contenuta anzitutto nell'undicesimo considerando del preambolo della proposta in esame, in cui si afferma che, l'obiettivo della proposta stessa non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate, e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Tale motivazione – che corrisponde ad una clausola di stile spesso utilizzata dalla Commissione – non appare chiara e sufficiente.

Elementi più puntuali sono invece forniti nella relazione illustrativa della proposta che, in un apposito paragrafo relativo al rispetto del principio di sussidiarietà, sottolinea come tutti gli Stati membri UE dispongano di misure intese a tutelare la vita, l'integrità fisica, psichica o sessuale e la libertà delle vittime di reati, ma che l'efficacia di tali misure risulta limitata attualmente al territorio dello Stato membro che le ha adottate, la-

sciando quindi la vittima priva della protezione da esse garantita quando varca le frontiere dello Stato in questione.

La relazione sottolinea come la proposta di direttiva assicuri un chiaro valore aggiunto in quanto essa intende colmare tale vuoto legislativo, perseguendo i seguenti obiettivi:

impedire nello Stato membro in cui la vittima si reca, lo Stato di esecuzione, la commissione di un nuovo reato nei suoi confronti da parte dell'autore o presunto autore del reato;

mettere a disposizione della vittima nello Stato membro in cui si reca un livello di garanzia di protezione analogo a quello di cui godeva nello Stato membro che ha concesso la misura;

evitare che la vittima che si reca nello Stato di esecuzione sia discriminata rispetto alle vittime cui quest'ultimo Stato ha concesso misure di protezione.

Per raggiungere più efficacemente gli obiettivi di prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e di proteggere meglio le vittime sono state esaminate varie opzioni politiche.

Come riportato nella medesima relazione, ai fini della predisposizione della proposta è stata effettuata un'accurata valutazione di impatto in cui sono stati analizzati i costi e i benefici di quattro differenti opzioni politiche:

opzione politica A: Nessuna altra misura dell'Unione europea;

opzione politica B: Misure non legislative nell'ambito della cooperazione giudiziaria e nello scambio di buone prassi;

opzione politica C: Proposte legislative di riforma della decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e della decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del

principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. Tramite una revisione di queste decisioni quadro, vi si potrebbe includere un meccanismo di protezione della vittima nel caso in cui essa si sposti in uno Stato diverso da quello che ha adottato la misura. Tali decisioni quadro partono dall'ipotesi che l'autore del reato, o presunto tale, a cui è stata irrogata una sanzione sostitutiva, una misura di sospensione o una detenzione cautelare in uno Stato membro sia rientrato o desideri rientrare nello Stato in cui ha la residenza o accetti di ritornarvi, oppure di trasferirsi in un altro Stato, in cui non ha la residenza, dietro sua richiesta;

opzione politica D: adozione di una proposta legislativa su un testo unico che comprenda tutti gli scenari riguardanti l'estensione della protezione delle vittime.

Lo studio di impatto dimostra come, alla luce della ripercussione sui diritti fondamentali e della necessità di disporre di uno strumento efficace a livello europeo per la protezione delle vittime, le opzioni C e D presentano il miglior approccio al problema e possono raggiungere pienamente gli obiettivi identificati. La preferenza è stata data dagli stati presentatori all'opzione D, date le conseguenze a livello legislativo negli strumenti esistenti, la chiarezza per l'applicazione di nuovi testi legislativi e la comodità di disporre di un testo normativo specifico per la protezione oltre frontiera delle vittime.

Da queste considerazioni l'iniziativa al nostro esame risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà. Come già accennato, ritiene in ogni caso utile acquisire anche le valutazioni del Governo ed eventualmente di altri parlamenti nazionali al riguardo, tenuto conto dell'ampio lasso di tempo per la conclusione dell'esame. Si deve comunque tenere conto del fatto che l'Italia è uno dei 12 Stati promotori dell'iniziativa e che questa rispecchia pertanto la posizione del nostro Esecutivo.

Poiché la proposta attiene a materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione, non ritiene invece necessario procedere alla consultazione delle assemblee regionali italiane, come previsto dall'articolo 6 paragrafo 2 del Protocollo sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Esprime, in conclusione, un giudizio particolarmente positivo sull'atto nel suo complesso, volto ad introdurre garanzie fondamentali per i cittadini comunitari.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime soddisfazione per il fatto che l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea ad avviare l'esame di un provvedimento sotto il profilo della verifica della sua conformità al principio di sussidiarietà. Concorde quindi con il relatore circa il fatto che la logica del Trattato di Lisbona può tradursi nella formula « più Europa, più sussidiarietà » e che una effettiva applicazione del principio di sussidiarietà può garantire, a fronte del rafforzamento delle competenze, delle Istituzioni e degli strumenti di azione dell'UE determinati dal Trattato, la democraticità, la legittimità e l'efficienza stessa dell'intervento normativo europeo.

Sandro GOZI (PD) si sofferma in primo luogo sulle considerazioni svolte dal relatore nella seduta odierna, riservandosi poi di intervenire in questa medesima sede, come preannunciato, anche su alcuni questioni riguardanti il merito dell'atto dell'Unione europea, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia.

Ritiene opportuno innanzitutto sottolineare l'importanza del fatto che quello italiano è il primo Parlamento ad aver attivato il controllo di sussidiarietà e questo anche per sottolineare il fatto che si tratta di un potere che deve essere esercitato appieno, nella forma più estensiva possibile. Sotto tale profilo condivide l'impostazione del relatore e giudica necessario stigmatizzare l'uso burocratico – sovente fatto dalla Commissione europea – della motivazione addotta per giustificare la conformità al principio di sussidiarietà, che è ormai ridotta ad una mera clausola di stile. Riterrebbe opportuno segnalare nel parere della XIV Commissione la debolezza di tale inciso.

Si sofferma, in particolare su alcuni passaggi della relazione dell'onorevole Gottardo, con specifico riferimento ai criteri metodologici individuati.

Il terzo criterio indicato definisce la sussidiarietà come principio dinamico. Si dichiara sul punto totalmente d'accordo e richiama in tal senso l'articolo 5 del Trattato di Lisbona. Occorre cioè, a suo avviso, intendere il controllo di sussidiarietà non solo in senso restrittivo dell'azione europea — ossia ciò che l'UE non può fare — ma anche in senso espansivo, favorendo un intervento più ampio ed intenso dell'UE rispetto a quello prospettato dalla proposta legislativa.

In merito al quarto criterio individuato dal relatore, che invita a non confondere la valutazione di sussidiarietà con quella di proporzionalità, occorre a suo parere svolgere una riflessione approfondita, anche in considerazione del ruolo che il nostro Parlamento può svolgere. Valuta infatti estremamente importante che i parlamenti nazionali non si autolimitino nell'esercizio delle proprie prerogative, ma, al contrario, le estendano al massimo. Anche il controllo di sussidiarietà dovrà essere inteso in senso ampio e implicare l'esame di tutti gli aspetti ad esso connessi, ivi compreso il principio di proporzionalità. Non si tratta infatti di principi distinguibili così nettamente, come peraltro dimostrato dal fatto — è non è un mero caso — che il Trattato di Lisbona continua a mantenere in un unico articolo, il già citato articolo 5, la definizione di entrambi, accanto al principio di attribuzione. Occorre, in poche parole, sfruttare appieno le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona, proprio per ottenere « più Europa e più sussidiarietà », ciò che significa anche più proporzionalità. Si tratta dunque impostare, in questa fase, un nuovo dialogo politico con le istituzioni europee nell'esercizio dei poteri di controllo sul loro operato, senza autolimitarsi in maniera autorestrittiva e in parte formale; né va sottovalutato il ruolo che il nostro Paese può svolgere anche rispetto ad altri Parlamenti, proprio perché siamo in una fase di sperimentazione che ci permetterà

di comprendere la portata reale delle nuove disposizioni ed eventualmente, in una seconda fase, di « aggiustare il tiro » dei nostri interventi. Per tali motivi, in una situazione in cui le interpretazioni sono ancora aperte, il Parlamento italiano non ha interesse, né tatticamente né strategicamente, a sostenere una interpretazione di rigida distinzione tra principi di sussidiarietà e proporzionalità. Invita i colleghi della maggioranza ad una approfondita riflessione sul punto, al fine di cogliere tutte le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona.

Passando quindi ad alcune valutazioni sul merito dell'atto, che potranno risultare utili ai fini del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera. Concorda, in primo luogo sulla positività dell'iniziativa nel suo complesso e richiama quanto detto dal relatore nella propria relazione dello scorso 10 febbraio, circa il fatto che gli organi preparatori del Consiglio dell'Unione europea e le delegazioni stanno attualmente valutando l'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo proposte dalla Presidenza spagnola allo scopo di garantire l'obbligatorietà dell'esecuzione pur nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali; in particolare, si sostituirebbe la previsione in base alla quale lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare « se del caso » le misure di protezione disponibili nel proprio ordinamento, con una norma che imponga allo Stato di esecuzione l'obbligo di eseguire le misure descritte nell'ordine di protezione europeo. Contestualmente si tratterebbe di introdurre una disposizione specifica in forza della quale qualora le misure di protezione previste non trovino riscontro nella legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo possa adattare alla natura delle misure che si applicano nella propria legislazione a fattispecie equivalenti.

Rileva che, effettivamente, mentre da un lato si parla di mutuo riconoscimento, il previsto meccanismo di « approccio in tre fasi » contemplato nella proposta (emissione di una misura di protezione interna; emissione di un ordine di prote-

zione europeo su richiesta della persona protetta; adozione da parte dello Stato di esecuzione di una misura di protezione secondo la legislazione nazionale) si discosta parzialmente dal modello tradizionale del mutuo riconoscimento, previsto in altri atti normativi dell'Unione europea. La proposta di direttiva sembra infatti demandare alla valutazione discrezionale dello Stato di esecuzione non solo le modalità di attuazione della misura di protezione, scegliendo sulla base delle previsioni del proprio ordinamento, ma anche la scelta di procedere o meno, laddove tale esecuzione dovrebbe invece ritenersi obbligatoria.

Per tale motivo riterrebbe assai preferibile ridurre la procedura unicamente a due fasi, riducendo al minimo i casi in cui si deve prevedere un intervento ulteriore da parte dello Stato di esecuzione; così facendo si rafforzerebbe notevolmente l'efficacia e l'impatto della norma. In base a tale modello, lo Stato di esecuzione è tenuto esclusivamente a riconoscere ed eseguire una decisione presa dallo Stato di emissione (ferma restando la possibilità di motivi di non riconoscimento e possibili adattamenti). Non sarebbe, quindi, rimesso allo Stato di esecuzione la valutazione discrezionale delle misure da adottare ma soltanto l'obbligo di applicare quanto già disposto da un'autorità competente di altro Stato membro.

Osserva peraltro che il testo sottoposto dalla Presidenza spagnola al gruppo di lavoro del Consiglio sulla cooperazione in materia penale dello scorso 9 febbraio 2010, reca alcune proposte di modifica che vanno nella direzione di una maggiore efficacia delle disposizioni. Cita in proposito le riformulazioni degli articoli 1, 2, 8 e 8-bis.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea l'interesse e l'importanza del dibattito in corso e si sofferma sulle osservazioni svolte dal collega Gozi in ordine ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ribadisce la necessità di un accurato esame del principio di proporzionalità, ma rileva come occorra, nel contempo, evitare che

l'esame della proporzionalità nel quadro della procedura del cosiddetto « cartellino giallo » ci confonda con posizioni anti europeiste, quali sono quelle di alcuni Paesi nord europei, che utilizzano strumentalmente il controllo di sussidiarietà.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) condivide le osservazioni del Presidente Pescante, ribadendo la necessità – già in altre occasioni affermata dal gruppo del PDL – di difendere gli interessi nazionali dell'Italia, compatibilmente, com'è ovvio, con l'opportunità di mantenere ottimi rapporti con gli altri Parlamenti nazionali.

Sandro GOZI (PD) ritiene di poter affermare che vi è, tra maggioranza e opposizione, una condivisione di obiettivi e una contrapposizione di motivazioni; il PD vuole costruire meglio l'Europa, il Pdl vuole anteporre gli interesse nazionali a quelli europei. L'importante è che la linea da seguire sia la medesima !

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, osserva che nell'approccio a questa materia occorra estrema cautela. La sintesi « più Europa, più sussidiarietà » si basa su un principio di sussidiarietà inteso in modo dinamico. Si chiede più Europa perché ne abbiamo tutti bisogno, e più sussidiarietà perché ciò evoca anche più proporzionalità. Sui principi enunciati dall'onorevole Gozi si dichiara d'accordo, si tratta di motivazioni nobili della politica, ma occorre avere coscienza dell'ambito nel quale si interviene ed evitare che tali principi possano essere usati strumentalmente. L'articolo 5, paragrafo 1, del Trattato di Lisbona è scritto, non a caso, che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Si tratta di due principi distinti che non vanno confusi nel controllo di sussidiarietà, benché quello di proporzionalità debba naturalmente essere sempre tenuto a mente. Se i due piani si confondono si potranno consentire inter-



venti che rischiano di intralciare il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea e offrire un alibi a chi vuole meno Europa e non più Europa. Ha ritenuto di fare questa precisazione pur ribadendo la condivisione dello spirito dell'intervento del collega Gozi.

Ritiene in conclusione che occorra ritornare su questi temi approfondendoli ulteriormente, anche in considerazione del fatto che l'operato della XIV Commissione e del Parlamento costituirà giurisprudenza e influenzerà i successivi pareri espressi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici (atto n. 167).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici,

*considerato che:*

essendo il termine di recepimento della direttiva 2007/66/CE scaduto il 20 dicembre 2009, nel mese di gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/0120) per non aver comunicato le misure di recepimento della medesima direttiva;

come rilevato dal Consiglio di Stato nel suo parere, l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nel modificare il comma 9 dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, consente l'esecuzione di urgenza durante il termine dilatorio anche nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ipotesi non prevista dalla direttiva 2007/66/CE, che invece indica in modo tassativo le possibili deroghe al divieto di esecuzione durante il termine dilatorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sopprimere le parole: « ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare »,

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) valuti il Governo la possibilità di riformulare l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), in modo da espungere dalla « comunicazione » contenuti che sono piuttosto riconducibili nell'ordinamento italiano alla motivazione dell'atto in questione;

*b*) valuti il Governo l'opportunità di recepire il concetto di « privazione degli effetti » del contratto presente nella direttiva 2007/66/CE utilizzando fattispecie presenti nell'ordinamento italiano come quella di « inefficacia » del contratto medesimo;

*c*) valuti il Governo la possibilità di modificare il comma 9 dell'articolo 10 sopprimendo le parole: « e sempre che, in entrambe le ipotesi, l'aggiudicazione sia illegittima per vizi propri ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Ferruccio Fazio, sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 247

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/10: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 248

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 250

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 248

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 251

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il Ministro della salute, Ferruccio Fazio.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del Ministro della salute, Ferruccio Fazio, sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi, l'audizione.

Il Ministro Ferruccio FAZIO svolge un'articolata relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe SCALERA (PdL) e Alfonso MASCITELLI (IdV), nonché i senatori Gianvittorio VACCARI (LNP) e Fiorenza BASSOLI (PD), ai quali replica il Ministro Ferruccio FAZIO.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.25.

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**DL 2/10: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), *relatore*, illustrando i contenuti del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 modifica alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010; in particolare la disposizione precisa la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali, ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista, ed estende anche ai consigli provinciali la riduzione del venti per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali. Osserva che l'articolo 3 prevede che le regioni, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale, determinano l'importo degli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'indennità spettante ai membri del Parlamento. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che reca misure per la funzionalità degli enti locali; in particolare, il comma 1 conferma per l'anno 2010 le disposizioni concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti; il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2010; il comma 3 conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito

dell'IRPEF. Sottolinea quindi che i commi da 6 a 8 dell'articolo 4 recano novelle alla legge finanziaria per il 2010 con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di seicento milioni di euro in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune. Osserva che in materia di indennità dei consiglieri regionali, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha statuito che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti. Fa notare che alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge statale può prescrivere criteri e obiettivi, non imporre alle regioni gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi posti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV) concorda con il relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato nel corso dell'esame al Senato. Nel richiamare quanto già enunciato nella se-

duta del 19 gennaio 2010, segnala le modifiche di interesse della Commissione. Evidenzia che l'articolo 1, al comma 16, prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura di certificazione del credito per somme dovute nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni; il comma 18 riguarda le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 2012. Rileva che il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene prevista l'emanazione di norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 4, in ordine all'Ente irriguo umbro-toscano, che dispone che, al fine di consentire al commissario *ad acta* di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, la gestione liquidatoria dell'Ente medesimo termini entro 24 mesi dalla data del 6 novembre 2009. Sottolinea che l'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina del servizio taxi e noleggio con conducente, al fine di consentire la conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico operativo tra il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, le rappresentanze regionali, provinciali e comunali. Osserva che l'articolo 8, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla normativa comunitaria, mentre l'articolo 9, al comma 4, riguardo le zone franche urbane, è stato modificato prescrivendo che l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce tetto massimo di spesa.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (IdV) avanza una richiesta di chiarimento al relatore in relazione alla disciplina relativa alle zone franche urbane.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, fornisce chiarimenti in ordine alla portata della previsione di cui all'articolo 9, al comma 4, relative alle zone franche urbane; formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 2/10: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni  
(C. 3146 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2/10, in corso di esame presso le commissioni riunite I e V della Camera, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti gli enti locali e le regioni, di prevalente carattere finanziario, cui si connettono aspetti ordinamentali relativi alla riduzione dei

componenti degli organi elettivi di comuni e province ed alla indennità dei consiglieri regionali;

considerata la giurisprudenza della Corte costituzionale che annette alla legge regionale la determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 3.

## ALLEGATO 2

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 194/2009, approvato dal Senato e in corso di esame presso le commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di attivare una pluralità di proroghe relative a distinti settori, talune oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

considerato il parere reso nella seduta del 19 gennaio 2010 sul provvedimento in titolo nel corso dell'esame al Senato e valutate le modifiche apportate al testo del decreto-legge;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) l'integrazione del fondo di 8 milioni di euro per la protezione civile di cui all'articolo 1, comma 23-*octiesdecies*, sia

impegnato per gli ultimi dissesti idrogeologici avvenuti, riferendo al Parlamento;

2) all'articolo 9, comma 4, sia prevista una ampia concertazione tra lo Stato e le autonomie locali in relazione alla disciplina delle zone franche urbane;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la proroga, ovvero la soppressione, del trasferimento agli enti locali delle competenze previste dal Codice dei beni e del paesaggio;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la proroga della riduzione delle accise su GPL e gasolio per le aree montane non metanizzate;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere maggiori forme di collaborazione e concertazione tra lo Stato e gli enti locali in relazione alla disciplina del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 5, comma 3, nonché in relazione alle previsioni relative all'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 8, comma 1.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presi-  
denza del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si  
è riunito dalle ore 14.50 alle ore 15.30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	253
Audizione del Presidente, dottor Vincenzo Miceli, e del Direttore Generale, avvocato Salvatore Magno, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	253

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione del Presidente, dottor Vincenzo Miceli, e del Direttore Generale, avvocato Salvatore Magno, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Vincenzo MICELI, *presidente dell'ENPACL*, svolge una relazione, repli-

cando ai quesiti posti nella seduta del 7 ottobre 2009.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i senatori, Elio LANNUTTI (IdV), Cecilia DONAGGIO (PD) e Adriano MUSI (PD), e i deputati Antonino LO PRESTI, *presidente*, e Nedo Lorenzo POLI (UdC).

L'avvocato Salvatore MAGNO, *direttore generale dell'ENPACL*, integra la relazione svolta dal Presidente, fornendo ulteriori elementi di valutazione e replica insieme al dottor Vincenzo MICELI, *presidente dell'ENPACL*, agli ulteriori quesiti posti.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Marco Griffini, su questioni concernenti l'assistenza post-adottiva ..... 254

##### INDAGINI CONOSCITIVE:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

Deliberazione di una proroga del termine ..... 254

Sui minori stranieri non accompagnati.

Deliberazione di una proroga del termine ..... 255

Deliberazione di una integrazione al programma ..... 255

Sulla prostituzione minorile.

Deliberazione di una proroga del termine ..... 255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 255

AVVERTENZA ..... 255

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

**Audizione informale del presidente dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Marco Griffini, su questioni concernenti l'assistenza post-adottiva.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.30 alle 15.50.

##### INDAGINI CONOSCITIVE

*Mercoledì 17 febbraio 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

##### Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

##### Deliberazione di una proroga del termine.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva concernente la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2009, sia prorogato al 31 luglio 2010.

La Commissione consente.

**Sui minori stranieri non accompagnati.****Deliberazione di una proroga del termine.**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2009, sia prorogato al 31 luglio 2010.

La Commissione consente.

**Deliberazione di una integrazione al programma.**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Tali integrazioni consistono nell'inserimento delle audizioni del Ministro della Giustizia, del Ministro per le Politiche europee e del Ministro della Gioventù.

Propone pertanto di integrare il programma dell'indagine nel senso sopraindicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al

programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

**Sulla prostituzione minorile.****Deliberazione di una proroga del termine.**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, al fine di concludere il ciclo di audizioni previste dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2009, sia prorogato al 31 luglio 2010.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 16.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*Comunicazioni del Presidente.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196-A Governo, Approvato dal Senato) (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
--	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	7
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	8

### COMMISSIONI RIUNITE (I, II e XIV Camera e 1<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
Audizione di rappresentanti della Commissione Libertà pubbliche, Giustizia e Affari interni (LIBE) del Parlamento europeo .....	9

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	38
DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
ERRATA CORRIGE .....	36

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Giancarlo Aragona, membro italiano del Gruppo di esperti per il nuovo concetto strategico della NATO .....	41
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	47
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	50
AVVERTENZA .....	46

**II Giustizia**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla attuazione del principio della ragionevole durata del processo.	
Audizione, in relazione all'esame della proposta di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, di rappresentanti: dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Associazione italiana giovani avvocati e dell'Associazione nazionale magistrati ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	53

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	54
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	58

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	56
Decreto-legge 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56

**III Affari esteri e comunitari**

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO .....	59
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Daniele Renzoni, Direttore di Rai Internazionale .....	59
---	----

## AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica, sulla situazione nei Balcani occidentali ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	59
---	----

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	65

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Audizione del Ministro della difesa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	64
AVVERTENZA .....	64



**V Bilancio, tesoro e programmazione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	69
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196-A Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	80

**VI Finanze**

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Atto n. 186 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	86
SEDE CONSULTIVA:	
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni I e V</i> ) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	91
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02494 Fugatti: Sussistenza del carattere di ruralità di fabbricati asserviti a fondi rustici abitati da uno solo dei comproprietari .....	106
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108
5-02495 Graziano: Completamento della procedura di selezione interna per taluni profili professionali presso il Ministero dell'economia .....	106
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-02496 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi ...	106
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, CNA e CLAAI, sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 ..	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107

**VII Cultura, scienza e istruzione**

SEDE CONSULTIVA:	
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alle Commissioni riunite I e V</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	114

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	121
Sull'ordine dei lavori .....	122

## RISOLUZIONI:

7-00262 Frassinetti: Incremento di iniziative nelle scuole sul tema delle foibe e relativo avvio di corsi di formazione per i docenti ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	122
ALLEGATO (Nuova formulazione della risoluzione) .....	126

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .	124
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124
---	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione piccole e medie imprese (API) e Confcommercio.	
Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).	
Audizione di rappresentanti di: Associazione piccole e medie imprese (API), di Confcommercio e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	125
AVVERTENZA .....	125

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
ERRATA CORRIGE .....	132

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	134
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	135
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	146

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	137
ALLEGATO 2 (Documento conclusivo approvato) .....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

## INTERROGAZIONI:

5-01203 Giorgio Merlo: Carezza del segnale televisivo digitale terrestre nei territori delle province di Torino e Cuneo .....	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	186
5-01756 Palomba: Malfunzionamenti dell'ufficio postale di Capoterra (CA) .....	140
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	187
5-01772 Tullo: Situazione occupazionale dei lavoratori dell'ex agenzia Are, concessionaria di Poste italiane SpA .....	140
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	188
5-02394 Desiderati: Disservizi postali nel territorio della provincia di Monza e Brianza e in particolare nel comune di Villasanta .....	141
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	190
5-02461 Mariani: Riduzione dei servizi postali nel centro storico di Lucca .....	141
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> .....	191

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	142
<i>ALLEGATO 8 (Documentazione depositata dal Ministero dello sviluppo economico)</i> .....	193
<i>ALLEGATO 9 (Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)</i> .	197

## INTERROGAZIONI:

5-02337 Tullo: Appalti dei servizi di pulizia dei treni in Liguria, con riferimento alla qualità dei servizi e alla certezza dei posti di lavoro .....	143
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i> .....	200
5-02395 Desiderati: Riqualficazione della tratta ferroviaria Molteno-Monza .....	143
<i>ALLEGATO 11 (Testo integrale della risposta)</i> .....	201
5-02411 Carra Marco: Interventi per la messa in sicurezza e per l'ammmodernamento della linea ferroviaria Mantova-Cremona-Milano .....	144
<i>ALLEGATO 12 (Testo integrale della risposta)</i> .....	202
5-02460 Mariani: Ammodernamento e riqualficazione della linea ferroviaria Aulla-Lucca-Pisa .....	144
<i>ALLEGATO 13 (Testo integrale della risposta)</i> .....	204
AVVERTENZA .....	145

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	206
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	208
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	207
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i> .....	209

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ingegnere Enrico Saggese, in relazione alle linee di riordino dell'Agenzia e sulle prospettive di sviluppo della politica aerospaziale italiana .....	207
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO RISTRETTO:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone ..... 210

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali. C. 2875 Gneccchi .... 210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 211

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 211

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02493 Santagata: Dati sulle entrate contributive dell'INPS ..... 212

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 215

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 212

DL 194/09 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 213

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 216

Sui lavori della Commissione ..... 213

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 217

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 221

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 226

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 226

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 229

## SEDE REFERENTE:

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 1335 Vannucci (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) ..... 227

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 227

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 228

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	230
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusioni – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) .....	235
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	246

## SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	238
---	-----

## ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Parere alla II Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento</i> ) .....	238
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	245

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute, Ferruccio Fazio, sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	247
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 2/10: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	248
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	250
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	248
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	251

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente, dottor Vincenzo Miceli, e del Direttore Generale, avvocato Salvatore Magno, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	253

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente dell'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Marco Griffini, su questioni concernenti l'assistenza post-adottiva .....	254
--	-----

## INDAGINI CONOSCITIVE:

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	254
Sui minori stranieri non accompagnati.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	255
Deliberazione di una integrazione al programma .....	255
Sulla prostituzione minorile.	
Deliberazione di una proroga del termine .....	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	255
AVVERTENZA .....	255



PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Mercoledì 17 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**La seduta comincia alle 14.**

### **Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.**

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, ricorda che è in distribuzione la newsletter relativa all'attività svolta dalla delegazione durante la Sessione di Strasburgo svoltasi a gennaio.

Invita i colleghi a prendere visione dell'ordine del giorno della Commissione Permanente, che si svolgerà il 12 marzo 2010, che – come è noto – è una sorta di minisessione alla quale partecipano il Bureau dell'Assemblea e i Capi delegazione. Ricorda che i rapporti che saranno discussi in tale sede possono essere emendati anche da chi non fa parte della predetta Commissione e, in particolare quelli ai punti 10 e 11 dell'ordine del giorno, rispettivamente sulla situazione dei rom in Europa e sul tema degli accordi di riammissione e dei meccanismi di respingimento dei migranti clandestini, potrebbero riguardare anche l'Italia.

Ricorda infine che è aperta alla firma la dichiarazione sulla « Decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la presenza dei crocefissi nelle aule scolastiche italiane », che attualmente è stata sottoscritta dagli onorevoli Bergamini, Cesa, Gianni Farina, Renato Farina, Galati, Stucchi, e Volontè e dai senatori

Giaretta, Santini e Valentino. È possibile apporre la firma fino all'inizio della prossima sessione (26 aprile 2010).

Quanto alle prossime iniziative della delegazione, invita i colleghi a formulare le proprie proposte, al fine di pianificare gli eventi da organizzare nel corrente anno. Personalmente intenderebbe promuovere, avendo ricevuto un impulso in tal senso da un professore dell'Università « La Sapienza » di Roma, un Seminario sui temi della giustizia, con riferimento alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A tale riguardo, si riserva di formulare una proposta di programma e una data nella quale organizzare il suddetto evento.

Ritiene inoltre importante, anticipando quanto esporrà l'onorevole Volontè, invitare a Roma il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Comunica infine che anche l'onorevole Nirenstein, la quale oggi non è potuta essere presente, ha espresso l'intendimento di organizzare a Roma un seminario sulla Convenzione di Ginevra.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UDC) ritiene che l'Onorevole Çavusoglu, Presidente dell'Assemblea, possa essere invitato in occasione della riunione del Bureau previsto per il 6 settembre, che il nostro Paese potrebbe offrirsi di ospitare a Roma.

Il senatore Pietro MARCENARO (PD) osserva, con riferimento alle precedenti comunicazioni del Presidente, che la cosiddetta sentenza sul crocefisso riguarda in realtà una fattispecie singola, relativa alla presenza del crocefisso in un'aula di

una scuola italiana e non ha quindi la pretesa di stabilire regole generali. Ritiene quindi che, ferme restando le opinioni personali in merito, non si debba ingigantire il caso.

Concorda sulle proposte per l'organizzazione in Italia di eventi, che possono essere l'occasione per dare un maggior rilievo all'attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Solleva infine la questione della composizione delle commissioni nelle quali, soprattutto per la politica e la giuridica, non c'è un equilibrio, anzi prevale nettamente una logica maggioritaria. In entrambe le Commissioni sono infatti presenti, come membri titolari, tre parlamentari di maggioranza e uno solo di opposizione, stabilendo così un rapporto tra gruppi politici del tutto falsato.

Il deputato Gianni FARINA (PD) concorda con il collega Marcenaro e ritiene anch'egli che non vi sia un'adeguata rappresentanza dell'opposizione nelle commissioni sopra menzionate. Ribadisce pertanto la richiesta già formulata molte volte di far parte come componente effettivo della commissione giuridica, avendo un patrimonio personale di esperienza in questo campo e soprattutto nell'ambito del rispetto dei diritti umani, che sarebbe utile mettere a disposizione.

Il deputato Luigi VITALI *Presidente* nel dichiararsi aperto a rivedere la composizione delle commissioni, a condizione che siano rispettati il criterio dell'effettiva presenza e partecipazione alle riunioni e quello della proporzionalità tra i gruppi, ribadisce quanto ha già detto in più occasioni ovvero che per l'opposizione deve esserci un unico interlocutore che raccolga le istanze di tutti, le quali saranno poi valutate. A tale riguardo, aveva incaricato l'onorevole Rigoni, in quanto presidente nella passata legislatura e vice presidente dell'attuale delegazione, di assumere tale incarico: al momento non ha tuttavia ri-

cevuto alcuna indicazione. Quanto alla presenza di un componente della maggioranza in più, come membro effettivo, nella commissione politica, dichiara che tale diversa composizione è frutto di un accordo personale tra i due parlamentari interessati.

Il deputato Deborah BERGAMINI (PdL) informa i colleghi del grande successo ottenuto dal Concorso Action for Women lanciato lo scorso settembre a Venezia dalle Camere, dal Consiglio d'Europa e da Google. Sono pervenuti più di 500 corti cinematografici da 11 Paesi europei; il 28 febbraio si concluderà la competizione con il voto finale per il miglior filmato da parte degli utenti di You Tube. Il vincitore sarà premiato con la proiezione del filmato in occasione del prossimo Festival del cinema di Venezia; è inoltre suo intendimento promuovere, per la metà di aprile, un evento presso la Camera dei deputati, che dia adeguato rilievo all'iniziativa.

Il deputato Giuseppe GALATI (PdL), nel ricordare l'importanza del rapporto sulle aree invia di sviluppo, riterrebbe significativo invitare la commissione economica del Consiglio d'Europa, della quale è Vice Presidente, in Calabria.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) ritiene che tale iniziativa sia opportuna e, individuando un ente che possa ospitare la riunione, potrebbe risultare senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle Camere.

Analoga iniziativa è infatti stata assunta anche dalla Commissione affari sociali, la quale si riunirà nel prossimo mese di marzo a Firenze, presso l'Istituto degli Innocenti.

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

**La seduta termina alle 14.30.**

PAGINA BIANCA



€ 14,20



\*16SMC0002850\*